

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Giurisprudenza
Dottorato di ricerca in “*Diritto, persona e mercato*”
Ciclo XXXV



UNIVERSITÀ
DI TORINO

TESI DI DOTTORATO

Un filtro in Cassazione “all’italiana”: stato dell’arte e prospettive di riforma

TUTORES

Chiar.mo Prof. Alberto Ronco

Chiar.ma Prof.ssa Chiara Besso Marcheis

CANDIDATA

Dott.ssa Camilla Scalvini

Anni accademici: 2019-2023

Settore scientifico di riferimento: IUS/15

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento va senz'altro al mio Maestro, il prof. Alberto Ronco. Otto anni fa sono entrata per la prima volta nella sua aula, con quel pizzico di curiosità, mista ad apprensione, che ero solita provare all'inizio di ogni corso. Sapevo che mi accingevo a studiare una materia fondamentale, sapevo che il prof. Ronco era noto per le sue spiegazioni lineari e coinvolgenti. Ma di certo non sapevo che la frequenza di quel corso, con quel professore, sarebbero state decisive nella mia vita, accademica e professionale.

Non posso, quindi, che rivolgere al prof. Ronco il mio più sincero ringraziamento per avermi fatto genuinamente appassionare allo studio di questa materia, insegnandomi tanto a coglierne i principi ispiratori, quanto ad apprezzarne le ricadute pratiche, per avermi trasmesso interesse, dedizione e capacità di porsi domande – più che di darsi risposte – e per avermi accompagnato in ogni passo di questo percorso, dal terzo anno di università sino alla discussione di questa tesi di dottorato.

Ringrazio poi i miei genitori, Barbara e Marco, per avermi incoraggiato ad intraprendere questo percorso e a puntare sempre in alto, sostenendomi in ogni momento e riportandomi 'in carreggiata' ogni volta in cui ho creduto che portare avanti in parallelo il dottorato e la professione fosse un sogno irraggiungibile.

Ringrazio il mio compagno di vita, Alessandro, per aver creduto in me anche quando non ci credevo io e per essersi prestato ad ascoltare, leggere o commentare ogni stralcio di articolo o tesi di cui mi sentivo insicura.

Ringrazio infine anche i miei “maestri” professionali, Paolo e Carlo: anche il loro apporto è stato fondamentale nel farmi appassionare del processo e delle sue dinamiche, e nel farmi capire che studio e professione sono tutt’altro che antitetici.

Grazie, di cuore, a tutti voi.

Camilla

INDICE

CAPITOLO I	1
IL C.D. “FILTRO IN CASSAZIONE” ALLA PROVA DEI PRINCIPI: LE RADICI DEL FILTRO E LA SUA COMPATIBILITÀ CON LA CARTA COSTITUZIONALE	1
1. Introduzione	2
1.1 Funzione e <i>ratio</i> del mezzo di impugnazione e diritto all’impugnazione nell’ordinamento italiano.....	2
1.2 I filtri e le impugnazioni tra <i>civil law</i> e <i>common law</i>	3
1.3 L’introduzione in Italia dei filtri alle impugnazioni	8
1.4 Il filtro in Cassazione come tassello del mosaico di riforme dell’ultimo ventennio	10
1.5 Il “paletto” costituzionale a riforme più “audaci”	12
2. I modelli di riferimento: tra “filtri selettivi” e “filtri acceleratori” davanti alle corti supreme	14
2.1 Diverse corti supreme, diverse regole per l’accesso	14
2.2 I filtri “selettivi” per eccellenza: i filtri <i>ratione valoris</i>	23
Germania	24
Austria	25
Spagna	26
2.3 I filtri (tendenzialmente selettivi) di ispirazione nomofilattica: i filtri <i>ratione materiae</i>	30
Regno Unito	32
Germania	39
Austria	43
Spagna	45
2.4 I filtri improntati sulla prospettiva di successo dell’impugnazione	50
Regno Unito	50
Paesi Bassi.....	51
2.5 I filtri per autorizzazione del giudice <i>a quo</i> e/o per ammissione del giudice <i>ad quem</i>	53
Regno Unito	53
Germania	54
Austria	55
Spagna	57
Paesi Bassi.....	57
2.6 I filtri con vocazione acceleratoria	58
Spagna	58
Paesi Bassi.....	59
Francia	61
3. “Filtro” o “non filtro”: i principi sul piatto della bilancia nell’ordinamento italiano	63
3.1 Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto di accesso alla giustizia (anche di legittimità)	63

3.2	(Segue) la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione per violazione di legge	73
3.3	Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto ad un'effettiva ed efficiente tutela giurisdizionale	81
3.4	(Segue) il principio di ragionevole durata del processo.....	85
3.5	Uguaglianza, ragionevolezza, certezza e prevedibilità del diritto	91
3.6	La soggezione del giudice alla sola legge.....	100
CAPITOLO II.....		105
IL MODELLO ITALIANO DI “CORTE SUPREMA”. LA CASSAZIONE TRA TUTELA DELLO <i>IUS CONSTITUTIONIS</i> E DELLO <i>IUS LITIGATORIS</i> NEL BILANCIAMENTO OPERATO DAL LEGISLATORE		105
1. La nascita della Corte di cassazione unificata: dal modello cassatorio “puro” alla Corte con funzione nomofilattica		106
1.1	Premessa	106
1.2	L'unificazione delle corti di cassazione	107
1.3	L'ordinamento giudiziario del 1941	111
2. Il ricorso in Cassazione dopo la Costituzione e la sua nuova (ulteriore) funzione: la garanzia del diritto dell'individuo ad una “pronuncia giusta”, o perlomeno conforme alla legge		115
2.1	L'avvento della Costituzione.....	115
2.2	La Cassazione garante dei diritti dell'individuo: l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. e l'ampliamento del sindacato di legittimità	118
2.3	La Cassazione alla riscoperta della nomofilachia	123
3. Le continue riforme della Cassazione: verso il rafforzamento della funzione originaria?		128
3.1	Le radici del movimento riformatore dei primi anni 2000	128
3.2	La riforma del 2006	132
3.3	La riforma del 2009	136
3.4	La riforma del 2016	138
3.5	La riforma del 2022	140
4. L'Ufficio del Massimario e il suo contributo alla nomofilachia		148
CAPITOLO III		156
TEORIA E PRASSI DEL C.D. “FILTRO IN CASSAZIONE”: FUNZIONE, PRESUPPOSTI, NATURA E APPLICAZIONE		156
1. La nascita del c.d. “filtro in Cassazione”		157

1.1	L'“antenato” del filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c.: il “quesito di diritto” <i>ex art.</i> 366-bis c.p.c.	157
1.2	L'abolizione del “quesito di diritto” e la ricerca di uno strumento alternativo (ma compatibile con la Costituzione) per limitare l'accesso al giudizio di legittimità	161
1.3	L'introduzione dell'art. 360-bis c.p.c. e la sua funzione nell'ordinamento (teorizzata ed effettiva)	164
2.	I due presupposti per l'applicazione del filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c.	174
2.1	L'art. 360-bis n. 1: la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza costante della Corte	174
	Premessa	174
	L'oggetto della valutazione di inammissibilità: il ricorso o i motivi?.....	175
	I motivi di ricorso soggetti al filtro.....	176
	L'inquadramento sistematico della “critica” alla “giurisprudenza della Corte”	177
	Il concetto di “giurisprudenza della Corte”	178
2.2	L'art. 360-bis n. 2: la manifesta infondatezza della censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo.....	184
	Premessa	184
	I motivi di ricorso soggetti al filtro.....	185
	Il concetto di “principi regolatori del giusto processo”	186
	La soglia di rilevanza della violazione dei “principi regolatori del giusto processo”	188
3.	Il procedimento di applicazione del filtro e i suoi possibili esiti	190
3.1	L'applicazione del filtro nell'impianto disegnato dal legislatore del 2009 (con qualche minimo aggiustamento da parte del legislatore del 2016).....	190
	Il preliminare vaglio dell'“apposita sezione” di cui all'art. 376 c.p.c.	191
	Il nuovo e potenzialmente difforme vaglio della sezione assegnataria del ricorso di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.	194
	Le conseguenze dell'applicazione del filtro: inammissibilità o manifesta e infondatezza?.....	197
3.2	L'applicazione del filtro nell'era <i>post</i> Cartabia.....	203
	Il vaglio della sezione assegnataria: la valutazione preliminare del presidente di sezione o del suo delegato e l'eventuale proposta di definizione a norma dell'art. 380-bis c.p.c.	203
	Le conseguenze dell'applicazione del filtro: tra inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio e sanzioni pecuniarie	207
	Considerazioni sulla decisione accelerata	210
4.	L'impatto dell'introduzione del “filtro” sul sistema processuale e i conseguenti mutamenti di paradigma	219
4.1	Le (rinnovate) tecniche di redazione del ricorso e del controricorso in Cassazione: come “passare” e come “invocare” il filtro?.....	219
	Come redigere un ricorso “a prova di filtro”	219

	Come suscitare l'applicazione del filtro.....	224
4.2	Le (rinnovate) tecniche di motivazione dei provvedimenti in Cassazione.....	224
CAPITOLO IV.....		230
PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL C.D. “FILTRO IN CASSAZIONE”: PER L’INTRODUZIONE DI UN VERO E PROPRIO FILTRO SELETTIVO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.....		230
1.	Il “problema” della Cassazione italiana	230
2.	Le soluzioni prospettate.....	234
2.1	Premessa	234
2.2	Per l’adozione di accorgimenti a Costituzione invariata: tra bilanciamento dei principi costituzionali, interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esistenti e soluzioni alternative (o ulteriori) rispetto ai filtri di accesso al giudizio di legittimità.....	236
2.3	Per una riforma dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione: tra posizioni distruttive e costruttive, con alcune concrete proposte di modifica della Costituzione e del codice di rito..	247
3.	Le soluzioni auspicabili: qualche considerazione conclusiva	259
BIBLIOGRAFIA.....		267
	Monografie	267
	Parti di opere collettive e voci di enciclopedia.....	271
	Articoli su riviste e note a sentenza.....	283
	Elenco giurisprudenza citata	306

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Capitolo I

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE. 1.1 Funzione e *ratio* del mezzo di impugnazione e diritto all’impugnazione nell’ordinamento italiano. 1.2. I filtri e le impugnazioni tra *civil law* e *common law*. 1.3. L’introduzione in Italia dei filtri alle impugnazioni. 1.4. Il filtro in Cassazione come tassello del mosaico di riforme dell’ultimo ventennio. 1.5. Il “paletto” costituzionale a riforme più “audaci”. 2. I MODELLI DI RIFERIMENTO: TRA “FILTRI SELETTIVI” E “FILTRI ACCELERATORI” DAVANTI ALLE CORTI SUPREME. 2.1 Diverse corti supreme, diverse regole per l’accesso. 2.2 I filtri “selettivi” per eccellenza: i filtri *ratione valoris*. 2.3 I filtri (tendenzialmente selettivi) di ispirazione nomofilattica: i filtri *ratione materiae*. 2.4 I filtri improntati sulla prospettiva di successo dell’impugnazione. 2.5 I filtri per autorizzazione del giudice *a quo* e/o per ammissione del giudice *ad quem*. 2.6 I filtri con vocazione acceleratoria. 3. “FILTRO” O “NON FILTRO”: I PRINCIPI SUL PIATTO DELLA BILANCIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO. 3. Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto di accesso alla giustizia (anche di legittimità). 3.2 (Segue) la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione per violazione di legge. 3.3 Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto ad un’effettiva ed efficiente tutela giurisdizionale. 3.4 (Segue) il principio di ragionevole durata del processo. 3.5 Uguaglianza, ragionevolezza, certezza e prevedibilità del diritto. 3.6 La soggezione del giudice alla sola legge.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

1. INTRODUZIONE

1.1 Funzione e *ratio* del mezzo di impugnazione e diritto all’impugnazione nell’ordinamento italiano

L’introduzione, più di dieci anni or sono, ad opera del legislatore italiano, di meccanismi di “filtro” alle impugnazioni ha destato fin da subito un acceso dibattito tanto tra i teorici, quanto tra i pratici del diritto, la cui risonanza perdura tuttora.

La principale ragione della reazione che l’istituzione dei filtri destò a suo tempo è che, storicamente, all’interno del nostro ordinamento i mezzi di impugnazione sono sempre stati concepiti non come uno strumento eventuale e fruibile quale *extrema ratio*, ma come una naturale evoluzione del processo, costituente il completamento, l’integrazione e la proiezione di una situazione soggettiva fondamentale e inviolabile come il diritto di azione e difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Per servirsi delle efficaci parole di un autorevole studioso, infatti, *“la garanzia costituzionale dell’azione non comprende soltanto l’attività diretta ad ottenere una decisione del giudice che sia competente a pronunciarsi su di essa in primo grado; essa si estende ovviamente anche al diritto di proporre le impugnazioni che la legge processuale vigente prevede”*¹. Il che – prosegue l’autore – *“non significa che la garanzia dell’azione implichi la costituzionalizzazione di qualsiasi norma istitutiva di mezzi di impugnazione, né tanto meno l’obbligo del legislatore di rendere praticabile a qualunque parte processuale qualunque mezzo di impugnazione che sia astrattamente previsto in relazione a qualunque tipo di processo”*².

¹ PIZZORUSSO, *Garanzia costituzionale dell’azione*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. Civ., Torino, IV, 1992, 607.

² *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

A godere di copertura costituzionale non è quindi il diritto ai singoli mezzi di impugnazione, ma il diritto all’impugnazione in quanto tale: sicché, non vi è in capo al legislatore ordinario un obbligo di istituire, o mantenere in essere, determinati mezzi di impugnazione (all’infuori del ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, concepito come garanzia processuale minima, come *last resort*³, il quale invece riceve espressa copertura costituzionale con l’art. 111, comma settimo, Cost.); ma vi è certamente un obbligo del legislatore (ma anche del giudice), una volta che tali strumenti siano stati istituiti, di consentirne e garantirne l’utilizzo a tutti i consociati, diversamente incorrendosi in un’indebita compressione di un diritto di portata costituzionale.

1.2 I filtri e le impugnazioni tra *civil law* e *common law*

I mezzi di impugnazione altro non sono, infatti, nella dogmatica processuale tipica degli ordinamenti di *civil law*⁴, che strumenti di perfezionamento e raffinamento dell’accertamento giudiziale, con la duplice finalità (i) di garantire la maggior corrispondenza possibile tra la regola enunciata per il caso concreto e la realtà sostanziale della fattispecie concreta⁵ e (ii) di rimediare agli “errori commessi

³ COMOGLIO, *Etica e tecnica del “giusto processo”*, Torino, 2004, 35 s.

⁴ Nell’ordinamento italiano ancor più che negli altri ordinamenti a tradizione simile: si veda sul punto quanto osservato da CONSOLO, *L’impugnazione delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 1, secondo cui “in pochi ordinamenti statali a noi vicini od anche lontani – e certo neppure in quello dell’Unione Europea il ruolo delle impugnazioni [...] può dirsi [...] così ampio e penetrante quanto in Italia. [...] Il giudizio di primo grado [...] individua solo una parte del processo”.

⁵ CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, III, Torino, 2010, 241.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

nell'attività giurisdizionale ai danni dei consociati che l'avevano sollecitata”⁶. Ogni grado di giudizio consente quindi sia alle parti di conseguire la miglior risposta possibile dell'ordinamento alle proprie istanze ed esigenze di giustizia sostanziale, sia all'ordinamento stesso di raggiungere la miglior attuazione possibile del diritto oggettivo⁷.

Viceversa, come avremo modo di approfondire *infra*, nei sistemi di *common law* – e ci riferiamo in particolare in quello inglese e a quello statunitense – riconoscere o meno ai consociati la possibilità di impugnare i provvedimenti giurisdizionali, e imporvi o meno determinate condizioni, è nell'assoluta discrezionalità del legislatore (a monte) e dei giudici (a valle): nella tradizione anglosassone non esiste, infatti, un vero e proprio “diritto” all'impugnazione⁸, e tantomeno un diritto garantito costituzionalmente⁹, neppure per quanto riguarda l'accesso alle corti di ultima istanza.

Per gli ordinamenti di *common law*, si afferma infatti che “*i mezzi di impugnazione sono strumenti eccezionali, che sono impiegati solo per correggere errori della sentenza di primo*

⁶ DE STEFANO, *Revocazione e opposizione di terzo*, Milano, 2013, 43.

⁷ Osservava CALAMANDREI, nella sua opera magistrale *La Cassazione civile*, II, in *Opere giuridiche*, Napoli, 1979, VII, 137, come, per conseguire il miglior e più efficiente controllo possibile sulla corretta applicazione del diritto nell'ambito di una pronuncia giudiziale, fosse consigliabile lasciare alle parti il potere di impugnare la pronuncia stessa.

⁸ TARUFFO, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. Civ., Torino, IV, 1990, 347.

⁹ Sull'ordinamento inglese si veda in particolare CAPPELLETTI, *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative Constitutional, International, and Social Trends*, in *Stanford Law Review*, 1973, 25, No. 5, 675, che “*although from their decisions some more or less limited possibility of appeal to courts may exist, this is by no means a constitutional requirement. This possibility does not always exist*”; VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Milano, 1973, 502 s. Sull'ordinamento statunitense si veda in particolare VIGORITI, *Garanzie costituzionali nel processo civile*, 1970, 155.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

grado”¹⁰ e il processo non assume le forme di “*una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una «rivincita» in grado di appello e molto frequentemente anche una «bella» dinanzi ad una corte suprema*”¹¹. Ed è proprio in ragione di tale radicata concezione (e, più in generale, di un diverso concetto del diritto di accesso alla giustizia) che i *law-makers*¹² inglesi e statunitensi si sono sempre sentiti liberi di imporre limitazioni di vario genere all’accesso ad un superiore grado di giustizia (essenzialmente attraverso lo strumento, su cui ci soffermeremo *amplius* nell’opportuna sede, del *leave to appeal*).

L’istituto del filtro caratterizza infatti, da sempre, l’ordinamento processuale inglese: nel Regno Unito, fin dal 1934, per impugnare una sentenza, occorre ottenere il c.d. “*permission to appeal*”, accordato dal giudice di primo grado o, in caso di rifiuto da parte di quest’ultimo, eventualmente dal giudice dell’impugnazione¹³. Oggi, tale permesso è concesso “*if the court considers that the appeal would have a real prospect of success*”; or “*there is some other compelling reason why the appeal should be heard*”¹⁴.

Da qualche anno, poi, un sistema di selezione delle impugnazioni ha cominciato ad attecchire anche negli ordinamenti di *civil law*, primo fra tutti nell’ordinamento tedesco¹⁵: in Germania, infatti, con la riforma del 2001, si è

¹⁰ CAPONI, L’appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca), in *Riv. dir. proc.*, 2009, 635; nello stesso senso CONSOLO, *L’impugnazione delle sentenze e dei lodi*, cit., 23.

¹¹ CAPONI, *op. loc. ult. cit.*

¹² Precisiamo che, per *law-makers*, intendiamo tanto le camere parlamentari quanto i giudici.

¹³ NOBLES - SCHNIFF, *The Right to Appeal and Workable Systems of Justice*, in *The Modern Law Review*, 2002, 766. Ma v. anche BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, cit., 145.

¹⁴ Civil Procedure Rules, Art. 52.6 (1)(a) e (b).

¹⁵ CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *Le Corti supreme in Europa: le regole per l’accesso*, in *Foro it.*, 2008, 9, 239 ss. e su <http://www.cortedicassazione.it/Notizie/SchedaNewsCi_vile.asp?ID=2138>; ARBIA, *The New Filter in the Appeal: The First Ruling Adopted according to Art. 348-bis of Italian Civil*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

limitata l’esperibilità del ricorso per *revision* e dunque l’accesso al *Bundesgerichtshof* (la corte suprema federale), ai soli i casi in cui il giudice d’appello ritenga che il gravame presenti una “*questione di diritto di importanza fondamentale*” o che “*l’evoluzione del diritto o la salvaguardia della giurisprudenza*” richiedano una decisione del gravame e, pertanto, lo autorizzi¹⁶; e, con la riforma del 2011, si è configurata la possibilità di negare l’accesso all’appello ai casi in cui “*l’evoluzione del diritto o l’uniformità della giurisprudenza non richiedano una decisione del giudice d’appello*”¹⁷ e a condizione che la relativa questione di diritto non sia controversa o non ancora chiarita dalla giurisprudenza della Corte suprema¹⁸. E, per un periodo transitorio (sino al 2011), la Germania ha inoltre conosciuto una forma di filtro per valore, in forza del quale il reclamo alla Corte suprema federale contro il provvedimento di non ammissione della *revision* pronunciato dal giudice d’appello era ammissibile nei solo casi in cui il valore della soccombenza eccedesse Euro 20.000 (limite poi ripristinato nel 2020, come vedremo *infra*)¹⁹. L’Austria si è presto allineata all’esempio tedesco.

Procedure Code, in *Sapienza Legal Papers*, 2012, 1, 48; SANTAGADA, *Il giudizio d’appello riformato e l’introduzione del filtro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 615; CAVALLARI, *Brevi osservazioni sull’efficienza del sistema giudiziario penale e civile in Germania ed Italia: un confronto*, disponibile su www.unicost.eu, 2019.

¹⁶ §§ 543 e 566 ZPO.

¹⁷ §§ 142 e 144 ZPO.

¹⁸ CAPONI, *op. loc. ult. cit.*

¹⁹ § 544 ZPO.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Anche nei Paesi Bassi è stato adottato un meccanismo di *case selection*²⁰ simile al modello di origine anglosassone²¹, così come in Spagna²², e ne è stata suggerita l'introduzione persino in Francia²³, dove tuttavia la proposta non si è per ora tradotta in legge²⁴, incontrando una ferma opposizione (soprattutto) da parte della classe forense, ad avviso della quale una limitazione all'accesso alla giustizia di legittimità può provenire soltanto dalla legge, non dalla giurisprudenza (seppur nei limiti dei criteri comunque posti dalla legge)²⁵.

²⁰ Art. 80a del *Wet op de rechterlijke organisatie* (legge sull'ordinamento giudiziario), introdotto nel 2012, il quale autorizza il Hoge Raad a dichiarare inammissibile un ricorso se questo non appare prima facie suscettibile di condurre alla cassazione della sentenza o se non appare che il ricorrente abbia un sufficiente interesse nella cassazione.

²¹ MAK, *Case Selection in the Supreme Court of the Netherlands – Inspired by Common Law Supreme Courts?*, in *Eur.J. of Current Legal Issues*, 2015, 1.

²² NIEVA FENOLL, *El recurso de casación*, Barcellona, 2003, 3 ss.

²³ La Commission de mise en oeuvre de la réforme de la Cour de cassation, Volet “filtrage des pourvois”. *Projet d'étude d'impact*, 18 aprile 2018, disponibile su www.courtdecassation.fr, 8, ha proposto, nel 2018, l'introduzione nel codice di procedura civile francese dell'art. L 411-2-1, in base al quale la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare ammissibile un ricorso solo:

- “*si l'affaire soulève une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit*”; oppure
- “*une question présentant un intérêt pour l'unification de la jurisprudence*”; oppure
- “*si est en cause une atteinte grave à un droit fondamental*”.

²⁴ Ha osservato CAPASSO, *Il filtrage des pourvois alla Cassazione francese tra comparazione e analisi economica del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 509 che l'ordinamento francese sarebbe “*tendenzialmente allergico ai ‘filtri’*”.

²⁵ Questo il parere espresso dall'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation nel Communiqué del 27 marzo 2018, disponibile su www.ordre-avocats-cassation.fr.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

1.3 L'introduzione in Italia dei filtri alle impugnazioni

E proprio sulla scorta di tali esempi, nonché di un fruttuoso confronto tra le Corti di ultima istanza²⁶, negli ultimi anni anche il legislatore italiano ha ritenuto di ridimensionare a sua volta il diritto all'impugnazione, dapprima limitando l'esperibilità tanto del giudizio di legittimità, quanto del giudizio d'appello – anche mediante l'istituzione di requisiti di forma-contenuto degli atti di gravame sempre più stringenti – e poi introducendo anche degli *itinerari* accelerati per la decisione delle impugnazioni *prima facie* inammissibili, infondati o improcedibili.

Nel 2009²⁷, è stato introdotto il “filtro”²⁸ in Cassazione di cui all'art. 360-*bis* c.p.c., prevedendosi la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione “1) *quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo uniforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla*

²⁶ Si pensi ad esempio al seminario organizzato dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense nel marzo del 2010, i cui atti sono stati raccolti e pubblicati nel volume a cura di ALPA e CARBONE, *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011. Si pensi anche al contributo dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *op. cit., passim*.

²⁷ Con l'art. 47, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

²⁸ Avremo modo di chiarire *infra*, al capitolo secondo, per quale ragione, nell'ambito di questo elaborato, il termine “filtro” è sempre riportato fra virgolette.

Tali rilievi sono, ad avviso di chi scrive, tuttora validi e condivisibili, ancorché la riforma del 2022-2023, c.d. riforma Cartabia, ha introdotto una speciale modalità di trattazione dei ricorsi che, a certe condizioni, può invero esimere la Cassazione dal decidere i ricorsi inammissibili (oltreché improcedibili o manifestamenti infondati). Tuttavia, neppure a valle di tale riforma può discorrersi di filtro in senso proprio, atteso che la discrezionalità nella Corte, come vedremo, si estrinseca in una proposta di definizione “non decisoria”, ma se il ricorrente insiste per una decisione la Cassazione è costretta a renderla procedendo nelle modalità ordinarie.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

violazione dei principi regolatori del giusto processo”. Nel 2012²⁹, è istituito altresì il “filtro in appello” di cui agli artt. 348-*bis* e *ter* (e 436 *bis*) c.p.c.: il giudice può dichiarare inammissibile l’impugnazione “*quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*”, con ordinanza “*succintamente motivata anche mediante [...] il riferimento a precedenti conformi*”³⁰. Minimo comun denominatore ai due filtri consisteva nella possibilità, per i giudici, di arrestarsi ad un vaglio sommario dell’interposto gravame, omettendo un dettagliato esame del merito della controversia, ove si avvedano *prima facie*³¹ che il provvedimento impugnato sia supportato da argomentazioni giuridiche in linea con il “diritto vivente” (o, comunque, nel caso dell’appello, palesemente corretto e giusto).

Nel 2023, con la riforma Cartabia³², il filtro in Cassazione è stato mantenuto invariato, il filtro in appello – rimasto sostanzialmente inapplicato e comunque rivelatosi inefficace – abrogato. In parallelo, la riforma ha introdotto – ancora una volta traendo spunto dal positivo esempio di taluni ordinamenti stranieri – delle procedure semplificate e accelerate per la decisione degli appelli inammissibili o manifestamente infondati (disciplinata dal nuovo 348-*bis* c.p.c., la cui rubrica è mutata in “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello”) e dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (disciplinata dall’art. 380-*bis* c.p.c., la cui rubrica è mutata in “Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati”).

²⁹ Con l’art. 54, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

³⁰ Filtro che è stato poi abrogato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

³¹ BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’ammissibilità dell’appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 579.

³² Attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

1.4 Il filtro in Cassazione come tassello del mosaico di riforme dell’ultimo ventennio

L’introduzione di freni all’esercizio del diritto alle impugnazioni si inserisce – e va compreso e studiato – nel più ampio contesto di riforma intrapreso dal legislatore a partire dal 2005, per porre rimedio agli ormai evidenti malfunzionamenti, ritardi e obsolescenze del nostro sistema processuale.³³, così da costruire un ordinamento giuridico più coerente ed unitario, teso ad una giustizia civile più celere ed efficiente, (anche a costo di sacrificare le istanze individuali).

Questo programma è passato per il rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, per il riconoscimento di un ruolo sempre più pregnante al diritto pronunciato nelle aule di giustizia – oltre a quello creato nelle aule parlamentari (o elaborato dalla letteratura) – e per la “razionalizzazione” ed il “razionamento” delle risorse processuali, imposti (in Italia come negli ordinamenti con i quali l’Italia stessa ha avuto modo di confrontarsi³⁴) “*da ragioni di carattere pratico, supposte o paventate che siano: il grande afflusso di ricorsi, che pone problemi di smaltimento, un’oppressione indebita di lavoro da parte del giudice, il soffocamento dei ricorsi rilevanti ad opera di quelli seriali, a scapito dello studio e dell’approfondimento delle questioni più*

³³ Su cui si rinvia in particolare a SANTACROCE, *Relazione introduttiva all’Assemblea generale della suprema Corte di Cassazione del 25 giugno 2015, Funzioni, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, in www.cortedicassazione.it, p. 4.

³⁴ Si veda per esempio la raccolta di contributi di magistrati e avvocati di vari ordinamenti europei raccolti in ALPA - CARBONE, *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011. Si veda anche la relazione tematica curata dall’Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *op. cit.*, *passim*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

complesse, l'abuso dell'accesso alle corti superiori non giustificato dal valore della causa o dalla fondatezza dei motivi o dalla persuasività degli argomenti?”³⁵.

Tuttavia, la compatibilità di siffatti meccanismi con il nostro ordinamento costituzionale non era – e tuttora non pare – scontata³⁶. Se infatti, da un lato, la loro introduzione (specialmente quella del filtro in Cassazione, oggetto della presente trattazione) è stata concepita, giustificata ed attuata proprio al fine di tutelare principi e diritti di rango costituzionale – quali l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, funzionante, prevedibile e di celere concretizzazione – è innegabile che ne abbia sacrificati, o quanto meno compressi, degli altri – quali il diritto di impugnazione (come espressione secondaria e corollario del diritto di agire), la garanzia costituzionale del ricorso al giudice di legittimità, la soggezione del giudice alla sola legge – realizzando un complesso contemperamento e bilanciamento di contrapposti valori³⁷. Problemi, questi ultimi, destinati a porsi nuovamente, vista la persistente ed aggravata inefficienza del sistema giudiziario civile (e della Cassazione) ad oltre dieci anni dall'introduzione del filtro, e le sempre più pressanti istanze di riforma,

³⁵ ALPA, *La tecnica di selezione dei casi da decidere in Cassazione. Spunti di diritto comparato*, in *Contr. e impresa*, 2017, 330 s.

³⁶ ALPA, *Introduzione*, in ALPA – CARBONE (a cura di), *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 15.

³⁷ Scriveva già Gino Gorla, già quarant'anni fa, che “*il principio di certezza*” garantito da una prassi ispirata allo *stare decisis* “*deve essere combinato o armonizzato con quello di una certa libertà di interpretazione in ogni giudice o collegio giudicante, e così con l'esigenza dello sviluppo o progresso o moto del diritto nel detto momento interpretativo*” (GORLA, *Il valore del precedente giudiziale “in astratto” e “in concreto” – Oggetto della nostra ricerca: il valore “in concreto” del precedente giudiziale in Italia*, in GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, Quaderni del Foro italiano*, 1966, 16).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

che hanno finora trovato solo parziale attuazione nella recentissima riforma dettata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

Se, infatti, pur faticosamente, un equilibrio è ormai stato raggiunto e il filtro è ormai stato accettato, tanto una sua abrogazione, quanto una sua riforma in chiave rafforzativa rimetterebbero tutto in discussione e obbligherebbero a rispolverare tutte le riflessioni effettuate (tant'è che, finora, il filtro in Cassazione non è stato toccato che in minima parte, quanto al suo funzionamento ma non quanto ai suoi presupposti sostanziali: il legislatore, infatti, come vedremo, ha optato per mantenerlo in via pressoché invariata e, *a latere*, ha introdotto un nuovo strumento, ipoteticamente suscettibile di “bloccare” i ricorsi ancor prima che giungano in Cassazione: il rinvio pregiudiziale alla Corte già nelle fasi di merito).

1.5 Il “paletto” costituzionale a riforme più “audaci”

Alla luce di quanto sinora esposto, prima di addentrarsi nello studio del filtro in Cassazione e del suo funzionamento, si ritiene opportuno soffermarsi sulla sua origine, sul suo inquadramento nel panorama delle tipologie di filtro alle impugnazioni e sul suo rapporto con i principi fondamentali che reggono e informano il nostro sistema processuale, con i quali ogni possibile rivisitazione del filtro – salvo riforme costituzionali di improbabile realizzazione – dovrà comunque misurarsi.

Infatti, come è stato condivisibilmente osservato, “*un modello come quello inglese o quello americano*”, caratterizzati, come vedremo, da un largo margine di discrezionalità dei giudici nella scelta tra i ricorsi tra cui decidere “*non sarebbero*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

compatibili con il dettato dell'art. 111 Cost. ed ogni riforma legislativa del procedimento di cassazione dovrebbe rispecchiare sia il diritto di accesso alla giustizia, sia l'obbligo di motivazione, sia la trasparenza nella distinzione tra casi decisi in camera di consiglio e casi decisi in pubblica udienza. Si può anche tentare di modificare l'art. 111, la cui interpretazione si è venuta estendendo nel tempo, e il suo ambito di applicazione è diventato sempre più vasto. Ma resta forte il dubbio che la riforma tenga al vaglio di costituzionalità, vaglio peraltro assai improbabile, perché solo un giudice della stessa Corte potrebbe sollevare la questione”³⁸.

Eppure, fermo restando che gli studiosi sono sempre stati concordi nel ritenere che l'art. 111, comma 7, Cost. ponga una barriera insuperabile all'introduzione di limitazioni dell'accesso al giudizio di legittimità³⁹, non mancano coloro che si sono detti – anche con l'occhio ai modelli che ci circondano, guardando ai quali ci si avvede immediatamente di come l'art. 111, comma settimo, Cost. sia pressoché un *unicum*⁴⁰ – favorevoli all'eliminazione di tale barriera, affermando che “una regola, quale l'art. 111, comma 7 Cost., che garantisce sempre il ricorso per cassazione appare al giorno d'oggi così obsoleta, da suggerire che, se il legislatore costituzionale non si decide ad eliminarla, la si debba arginare in via interpretativa, aprendola al bilanciamento con la garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111, commi 1 e 2 Cost.), concepito come

³⁸ ALPA, *La tecnica di selezione dei casi da decidere*, cit., 334.

³⁹ Cfr. sul punto CAPASSO, *Il filtrage des pourvois alla Cassazione francese tra comparazione e analisi economica del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 509, la quale osserva che “è certo che le esperienze estere, seppur riguardate dal legislatore nostrano, non possono che essere per lui – al massimo – una fonte di vaga ispirazione, dovendo ogni ideale efficientistico fare i conti col dato, altrove assente, dell'art. 111, comma 7, Cost.”. Cfr. anche DE STEFANO, *La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura*, su www.giustiziainsieme.it, 2023, il quale, commentando le novità introdotte dalla riforma Cartabia, ha osservato: “in coerenza col disegno complessivo e nell'impossibilità di un più ampio ripensamento dell'istituto (oltretutto a Costituzione invariata), si tratta di misure utili ed importanti, sebbene probabilmente non decisive, per fare in qualche modo fronte alla sempre più insostenibile situazione delle pendenze in Cassazione, assolutamente spropositate in qualsiasi Corte suprema”.

⁴⁰ *IBIDEM*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

canone diretto ad assicurare un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi”⁴¹.

Tuttavia, allo stato, non si è registrata nessuna proposta di riforma costituzionale in questo senso e, per quanto la Costituzione consacrò anche altri principi intersecantisi col precetto del comma settimo dell’art. 111, una riforma legislativa che stringa decisamente le maglie del filtro al giudizio di legittimità difficilmente sarebbe suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata e di sottrarsi al rischio di essere dichiarata incostituzionale alla prima occasione.

2. I MODELLI DI RIFERIMENTO: TRA “FILTRI SELETTIVI” E “FILTRI ACCELERATORI” DAVANTI ALLE CORTI SUPREME

2.1 Diverse corti supreme, diverse regole per l’accesso

Lo studio dei filtri alle impugnazioni non può prescindere da un approfondimento che travalichi il confine nazionale e prenda in esame i modelli che hanno ispirato, condizionato e plasmato la disciplina nostrana, frutto dell’importazione di esperienze formatesi altrove, sullo sfondo di sostrati culturali diversi, a tratti finanche contrastanti con quelli domestici e tali da imporre una serie di correttivi e adattamenti in senso limitativo.

L’idea di limitare l’accesso alle corti di ultima istanza, che negli ordinamenti di *common law* costituisce ormai una tradizione di lunga data, si è fatta strada in quelli

⁴¹ CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Giur. cost.*, 2012, 1539 ss.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

di *civil law* solo nell'ultimo ventennio. In questi ordinamenti il ricorso a tali limitazioni è stato percepito più che altro come *extrema ratio* per porre un argine all'inarrestabile flusso di impugnazioni di cui le corti supreme sono state crescentemente investite, rendendole sempre più oberate e inefficienti. All'esempio di *common law* si è guardato quindi non tanto perché se ne condividesse la *ratio* ispiratrice, né tantomeno il “modello” di corte suprema sposato, o se ne riconoscesse la bontà o l'efficacia, quanto piuttosto nell'affannata ricerca di un rimedio alla situazione contingente, ai ritardi della giustizia, al proliferare delle fonti e delle norme, sempre più complesse, sempre più tecniche, che ha (al contempo) reso sempre più pregnante l'esigenza di decisioni “guida” immediate e chiare e sempre più drammatico l'affastellarsi di decisioni frettolose e contraddittorie l'una con l'altra. Se, infatti, negli ordinamenti di *civil law* era del tutto normale affermare che solo alcuni ricorsi – tendenzialmente quelli che ponevano questioni di diritto o di principio di rilievo per la collettività – “meritassero” di essere vagliati, in Italia (così come in Germania, Austria, Spagna, ecc.) erano piuttosto le limitate risorse (da un lato) e l'ingente domanda di revisione delle decisioni dei giudici di merito (dall'altro) a imporre una scelta, non tanto perché alcune impugnazioni fossero meno meritevoli di altre, ma perché non tutte quante potevano essere (efficacemente ed efficientemente) decise: sicché, posto che ancorare l'ammissione dei ricorsi ad un dato come quello economico si era rivelato insufficiente a perseguire le necessarie finalità deflative⁴² oppure era ritenuto inconcepibile a

⁴² Ci riferiamo qui agli ordinamenti tedesco, austriaco e spagnolo che, ben prima di conoscere una limitazione dell'accesso al giudizio di legittimità per l'importanza o novità della questione posta o per lo sviluppo del diritto, come vedremo, erano caratterizzati per un filtro per valore.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

livello di principio.⁴³, è parso razionale che le corti di legittimità continuassero ad occuparsi unicamente (o perlomeno in via prevalente) di quei ricorsi che presentassero ragioni d’interesse per la generalità dei consociati, lasciando invece fuori quelli la cui soluzione interessasse i soli litiganti o un novero ristretto di consociati.

Le ragioni per cui le corti supreme hanno letteralmente cominciato ad essere “prese d’assalto” nei primi anni del nuovo millennio andrebbero forse ricercate nella sociologia o nella storia contemporanea o in altre scienze umanistiche (sotto il profilo strettamente giuridico possiamo forse solo spiegarcelo con il proliferare e lo stratificarsi di nuove e diverse fonti del diritto e con il conseguente incremento della complessità dell’ordinamento.⁴⁴). Certo è che l’introduzione di filtri alle impugnazioni è pressoché coeva nell’ambito degli ordinamenti di *civil law* (si è perfezionata nell’arco di un decennio) e, invece, di gran lunga successiva rispetto alla positivizzazione del filtro nell’ordinamento di *common law* per eccellenza, ossia il Regno Unito.

Prima di addentrarci nella trattazione comparatistica, ci sembra opportuno sottolineare che trova ampia diffusione la (condivisibile) opinione secondo cui lo studio dei filtri alle impugnazioni si coordina e si integra, o addirittura si confonde,

⁴³ Ci riferiamo qui all’ordinamento italiano e rinviamo sul punto a DENTI, *Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, V, 23 ss., il quale esprime considerazioni ancora attuali.

⁴⁴ Cfr. ALPINI, *La funzione “nomofilaetica” della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 233.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

con quello dei “modelli” (ideali) di corte suprema⁴⁵. In particolare, secondo questa ricostruzione⁴⁶:

- le corti riconducibili al modello “appello” (come la UK Supreme Court), che si caratterizzano per il potere di decidere i ricorsi in autonomia senza dover rinviare alle corti inferiori, realizzando così un *iudicium novum* a tutti gli effetti, la cui esperibilità – data la maggior gravosità (almeno in teoria) dell'*onus* svolto – non è concepita come un diritto quesito, godono della maggior discrezione possibile nella selezione dei casi;
- le corti riconducibili al modello “cassazione” (come la *Cour de cassation* francese e il *Tribunal Supremo* spagnolo)⁴⁷, che operano confermando o cassando le sentenze impugnate, senza tuttavia avere il potere di sostituirle, limitandosi quindi ad una *revisio prioris instantia*, tendono ad essere di diritto accessibili da tutti e a non presentare alcun tipo di “filtro”, che non decidono mai il ricorso.⁴⁸;

⁴⁵ BOBEK. *Quantity or Quality? Reassessing the Role of Supreme Jurisdictions in Central Europe*, in *American Journal of Comparative Law*, 2009, *passim*; SUAREZ, *Sui modelli di Corti supreme e la revoca dei precedenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, *passim*.

⁴⁶ Si veda in particolare BOBEK. *op. cit.*, 36. Questa classificazione si ritrova anche nella dottrina italiana, si veda in particolare BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, in CHIARLONI - BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 144.

⁴⁷ L'Autore riconduce a questo gruppo anche la Corte di cassazione italiana, la quale – almeno stando alla definizione data dallo stesso – pare piuttosto riconducibile alle corti “di revisione”, avendo ormai il potere di decidere le cause nel merito ex art. 384 c.p.c. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

⁴⁸ PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in DIDONE – DE SANTIS (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 62 ss.: così individuata la caratteristica fondamentale delle corti a modello “cassazione”, contrapposte alle corti a modello “terza istanza”, osserva tuttavia l'Autore che tale caratteristica determinante è venuta meno sia in Italia sia in Francia, e dunque nell'ordinamento in cui tale modello era nato, con conseguente “*ibridazione dei due*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- le corti riconducibili al modello “revisione” (come il *Bundergerichtshof* tedesco o l'*Oberster Gerichtshof* austriaco), le quali, oltre al potere di confermare o cassare le sentenze, possono decidere nel merito, rendendo una pronuncia sostitutiva di quella impugnata qualora i fatti di causa siano già sufficientemente accertati, tendono a connotarsi per filtri all'accesso caratterizzati, da un lato, da “maglie più larghe” e, dall'altro lato, da requisiti meno sfuggenti e più chiaramente individuati.

E ancora, è stato osservato che esistono⁴⁹:

- le corti dedite dalla “*tutela della legalità*”, per ciò intendendosi quel “*ruolo di reazione che molte delle corti svolgono e che si esplica quando una violazione del diritto è stata oramai accertata e l'intervento della corte è diretto a completarla ed eliminare o neutralizzare gli effetti già prodotti*”⁵⁰: si tratta delle corti tipiche della tradizione di *civil law*, costruite sul modello della cassazione francese;
- le corti dedite alla “*promozione della legalità*”, per ciò intendendosi quel “*ruolo che si può definire proattivo, che si esplica quando la decisione della corte suprema è diretta a raggiungere effetti futuri, sia nel senso di prevenire violazioni della legalità, sia nel senso di favorire l'evolvere e la trasformazione del diritto*”⁵¹: sono queste, tipicamente, le corti di *common law*, ma è ricondotto a questa categoria anche il *Bundesgerichtshof* tedesco.

modell”. Ritiene l'Autore che, a valle delle riforme degli ultimi anni, continuiamo indebitamente a chiamare “cassazione” ciò che dovremmo chiamare “organo supremo di giustizia”.

⁴⁹ Così SUAREZ, *op. cit.*, 698 s., che sviluppa il pensiero di Michele Taruffo (si veda nota seguente).

⁵⁰ TARUFFO, *Le fruizioni delle corti supreme. Cenni generali*, in *Annuario dir. Comp.*, 2011, 14.

⁵¹ TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

In linea con questa classificazione si è espressa anche certa dottrina italiana, distinguendo tra:

- corti che perseguono “*finalità pubbliche, consistenti nell’interpretazione uniforme, armonizzazione e sviluppo del diritto, attraverso la corretta applicazione dei giudici*”;
- corti che perseguono “*finalità private, che sono evidenziate dal fatto che [...] il processo avanti la Corte suprema si svolge su ricorso del singolo e la Corte stessa non emette un parere, ma risolve la singola controversia con una sentenza, destinata a passare in giudicato*”⁵².

Vedremo, quindi, come queste diverse concezioni di “corti supreme”, così come la connotabilità o meno in termini di “diritto” dell’accesso alle stesse, si traduca in differenti presupposti e procedure nella previsione nella strutturazione e nell’applicazione dei filtri.

Un’ultima notazione preliminare e di carattere generale.

Negli atti della Conferenza di Dublino tenutasi il 26-27 novembre 2015 sotto il cappello del *Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union*,⁵³ vengono offerti due ordini di classificazione dei cosiddetti “filtri”.

Un primo ordine di classificazione guarda al criterio adottato per filtrare i ricorsi, individuando filtri *ratione valoris*, filtri *ratione materiae* e filtri basati su altre condizioni formali⁵⁴, laddove i primi (e se si vuole gli ultimi) paiono ispirati da finalità esclusivamente deflattive del carico di lavoro delle corti supreme, mentre i

⁵² CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1444.

⁵³ Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, Introductory Report – The filtering of appeals to the Supreme Courts, 2015, disponibile su www.lata.lt.

⁵⁴ Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, Introductory Report, cit., 10.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

secondi tendono a caratterizzarsi per essere funzionali a consentire alle corti supreme di selezionare e decidere quei soli casi che consentano loro l'esercizio della funzione nomofilattica.

Un secondo ordine di classificazione distingue, invece, tra “*leave-to-appeal systems*”, ossia ordinamenti fondati su un vero e proprio “permesso di impugnare” – cui sono ricondotti Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svezia – e tra ordinamenti caratterizzati da un “*disguised leave to appeal*” o “*no judicial filtration strictu sensu*” – cui sono ricondotti Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia – nei quali, più che veri e propri filtri, sono adottati dei “*metodi per gestire il carico di lavoro della Corte Suprema*”⁵⁵, ravvisati non solo nelle procedure di “*dismissione sommaria dei casi*” (“*a special regime of summary dismissals*”), definita “*selezione di casi in principio dopo l'entrata*” (“*case selection in principle “after the entrance”*”) ma anche nella limitazione dell'accesso alle giurisdizioni superiori di una categoria ristretta di avvocati⁵⁶. Tali procedure, tuttavia, non costituirebbero dei veri e propri filtri all'impugnazione (“*leave to appeal in a true sense*”) in quanto le Corti Supreme sarebbero comunque obbligate a esaminare il merito dei ricorsi e a deciderne la dismissal solo dopo aver considerato la sostanza del caso (“*the Supreme Court in any case has to assess merits of the case and pass decision only after consideration of the substance of the case*”) o, al più, potrebbero decidere determinate categorie di ricorsi, usualmente descritti come manifestamenti infondati, servendosi di una procedura semplificata (“*the Supreme*

⁵⁵ “These jurisdictions have their own methods how to manage workload of the Supreme Court”.

⁵⁶ Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, Introductory Report, cit., 11-12.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

*Court sometimes is allowed to dismiss specific categories of appeals (usually described as manifestly ill-founded or similarly) in a simplified manner*⁵⁷.

Questa seconda classificazione pare, tuttavia, non del tutto convincente in quanto, a ben vedere, anche nei sistemi che si suppongono dotati di un filtro “in senso proprio” i giudici supremi sono chiamati ad una (seppur sommaria) delibazione del merito del ricorso. Non si vede, infatti, come – prendendo ad esempio l’ordinamento inglese, indiscussa patria del *leave to appeal* – il “permesso di impugnare” potrebbe essere concesso senza una minima valutazione del merito dell’impugnazione stessa, atteso che esso è accordato “*se la corte ritiene che l’impugnazione avrebbe una reale prospettiva di successo*” (“*if the court considers that the appeal would have a real prospect of success*”) oppure se “*vi è qualche altra fondamentale ragione per cui l’impugnazione dovrebbe essere esaminata*” (“*there is some other compelling reason why the appeal should be heard*”).⁵⁸ Pare anzi sul punto opportuno richiamare l’opinione di uno studioso ceco che, nell’affrontare il tema dei filtri alle impugnazioni, riconosce proprio nel (doveroso) preliminare vaglio del merito della causa l’elemento di distinzione tra i requisiti di ammissibilità (in generale) dei ricorsi e i meccanismi di filtro o *case selection*: questi osserva, infatti, che “*la selezione dei casi [...] differisce dall’ammissibilità dell’impugnazione. L’ammissibilità è una questione procedurale; esige che determinati prerequisiti procedurali siano rispettati affinché una corte conosca della causa [...]. Se questi requisiti procedurali non sono stati rispettati, la corte rifiuterà di conoscere della causa*

⁵⁷ Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, Introductory Report, cit., 12.

⁵⁸ Civil Procedure Rules, Art. 52.6 (1)(a) e (b).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

*del rito. La selezione dei ricorsi ha caratteristiche diverse: richiede alla corte di esaminare il merito della causa, seppure in via preliminare e in maniera incompleta*⁵⁹.

Un terzo ordine di classificazione è poi quello che emerge dalla dottrina italiana formatasi a seguito dell'introduzione nel codice di rito dell'art. 360-bis c.p.c., che distingue tra “filtri selettivi” – che tendono a “limitare l'accesso al giudizio di legittimità” – e “filtri acceleratori” – che mirano a “indirizzare i ricorsi con certe caratteristiche verso [un certo] modulo procedimentale”⁶⁰ – al fine di evidenziare come i soli

⁵⁹ BOBEK, *op. cit.*, 37: “the selection of cases typically in the form of various “leaves to appeal,” “petitions for hearing,” or “writs of certiorari”-differs from the admissibility of an appeal. Admissibility is a procedural issue; it requires that certain procedural prerequisites are met for a court to deal with a case (e.g., the appeal must be filed within a specified period following the decision of the appellate court, a party must be legally represented before the supreme jurisdiction, and court fees have been paid). If these procedural prerequisites have not been met, the court will refuse to deal with the case at all. The selection of cases is of a different character: it requires the court to examine the merits of the case, albeit in a preliminary and incomplete manner”. L'opinione espressa da questo Autore, in un tempo in cui il filtro in Cassazione in Italia neppure esisteva, non è certo estranea né alla dottrina italiana, la quale, all'indomani dell'introduzione del filtro, già rivendicava una diversa qualificazione della sanzione che sarebbe spettata ai ricorsi privi dei requisiti di cui all'art. 360 bis c.p.c., evocando il concetto di “manifesta infondatezza” più che di “inammissibilità” (cfr. ad es LUISSO, *La prima pronuncia della Cassazione sul cd. Filtro (art. 360 bis c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 1131 ss.), né alla giurisprudenza italiana: ci riferiamo alla nota (prima) pronuncia delle Sezioni Unite sull'art. 360 bis c.p.c., la n. 19051 del 6 settembre 2010, recettiva dell'anzidetta dottrina e che aveva dunque sposato la tesi della manifesta infondatezza (salvo poi essere successivamente contraddetta, nel 2017, dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 21 marzo 2017, n. 7155).

⁶⁰ Cfr. TISCINI, *Il filtro in Cassazione nella giurisprudenza della Corte*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1044, la quale sostiene che il filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c. avrebbe dovuto orientarsi nella direzione di un filtro acceleratorio anziché “imporre uno sbarramento all'accesso”. La distinzione tra “filtri selettivi” e “filtri acceleratori” si ritrova anche in CARRATTA, *Il giudizio di cassazione nell'esperienza del “filtro” e nelle recenti riforme legislative*, in *Giur. it.*, 2013, 243 s., il quale sosteneva invece che l'art. 360-bis c.p.c. fosse suscettibile di assolvere alla “funzione di individuare una corsia preferenziale per ricorsi, che – avanzati nel pieno e legittimo esercizio del diritto costituzionale di accesso al giudizio di legittimità – presentano, comunque, elementi [...] che ne consentono la decisione immediata”. Quest'ultima lettura dell'art. 360-bis c.p.c., specialmente ove letto alla luce delle più recenti riforme, ci pare decisamente più convincente.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

filtri con finalità acceleratorie non siano suscettibili di sollevare dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 111, settimo comma, Cost.⁶¹.

La classificazione, pur coniata dalla dottrina domestica, ben si attaglia anche allo studio comparatistico dei filtri che andremo ad esaminare nel prosieguo.

2.2 I filtri “selettivi” per eccellenza: i filtri *ratione valoris*

I filtri per valore sono stati i primi ad essere concepiti come limitazioni all’esperibilità del sommo rimedio giurisdizionale previsto dai vari ordinamenti, in piena coerenza con la concezione smaccatamente elitaria che la giustizia ha mantenuto perlomeno sino alla metà del secolo scorso⁶².

Oggi, nel panorama europeo⁶³, là dove un filtro per valore sopravvive, persiste solo come componente e passaggio di un più complesso meccanismo di *case-selection*, che guarda al valore solo in maniera complementare o alternativa rispetto all’importanza della questione posta dal ricorso, all’esigenza di perseguire scopi più alti come l’unità o lo sviluppo del diritto, o alla tutela di diritti

⁶¹ Sembra in verità portare a dubitarne quanto affermato da CONSOLO, *La Cassazione e il suo nuovo volto. Elogio dell’oralità*, in *Ars Interpretandi*, 2018, 46 nell’ambito di una riflessione comparatistica: “*non mancano del tutto esempi di circuiti semplificati e/o senza discussione orale e/o con decisioni assertive nei riguardi dei casi manifesti, ma si collocano in contesti nei quali al legislatore ordinario è dato limitare o negare l’accesso ad un compiuto giudizio presso la Corte di vertice, profilo sistemologico non inessenziale che coinvolge anche le caratteristiche del giudizio da noi invece appieno «garantito»*”.

⁶² Tuttavia, non possiamo non ricordare che, ancora a metà degli anni ‘90, nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. (95)5 del 1995 “concerning the introduction and improvement of the functioning of appeal systems and procedures in civil and commercial cases”, nell’ottica di razionalizzare i sistemi delle impugnazioni anche per le materie civili, una possibile soluzione viene individuata propria nell’esclusione dell’impugnazione in cause di valore esiguo, c.d. small claims.

⁶³ Precisiamo che queste considerazioni sono svolte con riferimento agli ordinamenti che saranno qui di seguito presi in specifico esame e non vantano alcuna pretesa di esaustività.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

fondamentali; e peraltro, quando si presenta come complementare anziché come alternativo tende a caratterizzarsi per una soglia economica molto bassa (si pensi al caso austriaco, in cui i soli ricorsi a restare preclusi *ipso iure* alla cognizione della Corte Suprema sono quelli di valore inferiore ad Euro 5.000).

Nel panorama dell’ordinamento europeo, al quale il nostro esame è limitato.⁶⁴, ritroviamo forme di filtro per valore solo in Germania, Austria, Spagna, Ungheria, Svizzera, Norvegia⁶⁵.

I filtri “per valore” sono, evidentemente, tutti riconducibili alla categoria dei filtri “selettivi”, posto che integrano un meccanismo di selezione dei casi da decidere e non certo di indirizzamento dei ricorsi verso determinate modalità decisorie, posto che vanno ad individuare ricorsi che non saranno decisi affatto.

Germania

Prima della storica riforma del 2001 sulla quale ci soffermeremo *infra*, il *Bundergberichtsbof*, ossia la Corte Suprema Federale (e prima ancora il *Reichsgericht*, ossia la Corte Suprema del *Reich*) è stato caratterizzato per oltre un secolo, sin dal 1877, da un filtro “per valore”⁶⁶, a cui dal 1975 è stato affiancato un filtro “per materia”, frutto di un timido (primo) tentativo di consentire l’accesso alla Corte

⁶⁴ Ma se ne trova un esempio anche nell’ordinamento svizzero,

⁶⁵ Questi i dati che si traggono da CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *Le Corti supreme in Europa: le regole per l’accesso*, cit. Abbiamo selezionato per la trattazione i primi tre ordinamenti indicati.

⁶⁶ La cui “soglia” è stata stabilita a RM 1500 (circa Euro 15.000) sino, grossomodo, alla Seconda Guerra Mondiale; a DM 6000 (circa Euro 12.000) sino al 1975; DM 40.000 e poi DM 60.000 (circa Euro 20.000 ed Euro 30.0000) sino al 2001. Per questa ricostruzione cfr. GOTTWALD, *The German Federal Court of Justice: A Supreme Court between General Principles and Individual Justice*, in CHIARLONI - BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit, 92-93.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Suprema ai soli ricorsi che presentassero questioni di fondamentali importanza: tuttavia, il filtro “per materia” fu a tal punto criticato che la sua operatività finì per essere confinata ai soli ricorsi di valore inferiore alla soglia posta dal filtro “per valore”.⁶⁷.

Con la riforma del 2001, il filtro per valore in quanto tale, ossia quale barriera all’accesso al *Bundergerichtshof*, è scomparso⁶⁸, ma è rimasto in essere come filtro al reclamo contro l’eventuale rifiuto, da parte del giudice *a quo*, del “permesso d’impugnare” (con la conseguenza che, qualora il giudice d’appello riterrà ammissibile il ricorso per *revision*, il ricorrente non andrà incontro ad alcuna restrizione di carattere economico).

Austria

Nell’ordinamento processual-civilistico austriaco è anzitutto posto un filtro, per accedere alla Corte suprema, l’*Oberste Gerichtshof*, improntato al valore della causa: a norma del § 502, comma 2, ZPO.⁶⁹, in nessun caso.⁷⁰ potrà essere deciso dal supremo collegio un ricorso di valore inferiore ad Euro 5.000 (o, se ad essere

⁶⁷ GOTTWALD, *op. cit.*, 93; CALVANESE, voce “Germania”, in CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *op. cit.*, 242 s.

⁶⁸ Consiglio d’Europa, *Analysis of the inadmissibility of cases for the consideration by a court of cassation and as a definition of the significant public interest (including overview of criteria applied by the ECtHR to declare an application inadmissible under Article 35§3(b) of the Convention*, disponibile su www.rm.coe.int, 13-14.

⁶⁹ “Die Revision ist jedoch jedenfalls unzulässig, wenn der Streitgegenstand, über den das Berufungsgericht entschieden hat, (Entscheidungsgegenstand) an Geld oder Geldeswert insgesamt 5 000 Euro nicht übersteigt”.

⁷⁰ A meno che si tratti di controversie in materia di locazione, diritto di famiglia, diritto del lavoro, previdenza sociale o provenienti da istanze di associazioni di consumatori (§ 502, commi 4 e 5).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

richiesta è la revisione ordinaria ai sensi del § 500 comma 2, ZPO, inferiore ad Euro 30.000, giusta il § 502 comma 3.⁷¹).

Si è osservato che tale soglia ha “*lo scopo di alleggerire il carico di lavoro dell’OGH, ma anche quello di mantenere una ragionevole proporzione tra la durata del processo e le spese processuali, da un lato, e l’oggetto delle controversie, dall’altro*”.⁷². A ben vedere, tuttavia, alla valutazione che ha portato all’istituzione delle soglie (aumentate l’ultima volta nel 1997) e, soprattutto, al loro innalzamento nel 2009 sino alle soglie attuali (*ante* 2009 i due valori di riferimento erano Euro 4.000 ed Euro 20.000) hanno concorso “*esigenze di alleggerimento del bilancio*”, che il legislatore aveva in verità tentato di celare dietro un adeguamento rispetto all’andamento della moneta, ma andando ben oltre il necessario (l’aumento del valore della moneta avrebbe giustificato un incremento delle soglie sino al 22%, non certo sino al 50%).⁷³.

Si tratta, comunque, di un filtro “composito”, in quanto il limite di valore non è il solo requisito di ammissibilità posto dal codice di procedura civile austriaco, come vedremo *infra*.

Spagna

Anche l’ordinamento spagnolo si caratterizza, a livello legislativo – e, a segnare una particolarità, pur a fronte di un riconoscimento costituzionale, analogo

⁷¹ “*Weiters ist die Revision – außer im Fall des § 508 Abs. 3 – jedenfalls unzulässig, wenn der Entscheidungsgegenstand an Geld oder Geldeswert zwar 5 000 Euro, nicht aber insgesamt 30 000 Euro übersteigt und das Berufungsgericht die ordentliche Revision nach § 500 Abs. 2 Z 3 für nicht zulässig erklärt hat*”. Ciò, con l’eccezione delle controversie in una serie di materie indicate al § 502, comma 4.

⁷² BENN-IBLER, *L’accesso all’Oberster Gerichtshof. La prospettiva dell’avvocato*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 173.

⁷³ GRISS, *L’accesso alla Corte Suprema della Repubblica austriaca*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 175.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

al nostro, del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti⁷⁴ – per un “doppio filtro” per l’accesso al *Tribunal Supremo*⁷⁵, la corte federale “di cassazione”, improntato sia al valore delle cause sia a ragioni (in senso lato) di *ius constitutionis* (i.e. la ricorrenza di un “interesse cassazionale”), su cui ci soffermeremo *infra*. Il rapporto tra i due filtri si presenta, tuttavia, come peculiare in quanto il superamento del vaglio “economico” e il superamento del vaglio improntato sull’interesse cassazionale non sono cumulativi (come nel caso dell’ordinamento austriaco), bensì alternativi⁷⁶.

A norma dell’art. 477, comma 2, della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, sono infatti ricorribili per cassazione le sentenze rese in cause il cui valore ecceda l’importo di

⁷⁴ L’articolo 24 della Costituzione spagnola, entrata in vigore il 29 dicembre 1978, come il nostro, garantisce il diritto agire in giudizio per ottenere tutela dei propri diritti “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

⁷⁵ Per l’appello è invece previsto un filtro di valore “puro”, che subordina l’ammissibilità dell’appello alla circostanza che il valore di causa ecceda l’importo di Euro 3.000 (art. 455, comma 1, *Ley de Enjuiciamiento Civil*). Il limite quantitativo è stato introdotto nel 2011 di cui *infra*.

⁷⁶ Si veda ad es. *Tribunal Supremo*, 1 giugno 2017, n. 351, disponibile su www.vlex.es: “*questa Corte ha più volte interpretato i precetti che regolano la cassazione nel senso che le diverse forme di accesso sono esclusive, sicché se il procedimento è trattato in ragione dell’importo e l’importo supera i 600.000 euro non vi sarebbe altra forma di ricorso per cassazione (...)*”. *Se l’importo del procedimento supera i 600.000 euro, il mezzo di accesso alla cassazione sarebbe in ragione dell’importo e il mezzo di accesso in ragione dell’interesse del ricorso non sarebbe applicabile, come il ricorso, nemmeno in via sussidiaria*” (“*esta sala ha interpretado reiteradamente los preceptos reguladores de la casación en el sentido de que las diferentes modalidades de acceso son excluyentes, de modo que si el procedimiento se tramita por razón de la cuantía y la cuantía excede de 600.000 euros no cabría otra modalidad de recurso de casación (...)*). *Si la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros la vía de acceso a la casación sería por razón de la cuantía y no procedería, como hace el recurso, la vía de acceso por razón de interés casacional, ni siquiera de manera subsidiaria*”).

Va peraltro osservato che sono, invece, sempre ammissibili, a norma dell’art. 477 comma 2 n. 1 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* i ricorsi avverso sentenze pronunciate per la tutela dei diritti fondamentali, fatta eccezione per i diritti sanciti dall’art. 24 della Costituzione (“*cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución*”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Euro 600.000 o le sentenze rese in cause che, pur di valore inferiore, presentino questioni la cui risoluzione presenti un “interesse cassazionale”.

Il filtro “per valore” – unitamente a quello per “interesse cassazionale” – sono stati introdotti con alla riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* operata con la l. 7 gennaio 2000, n. 1, che ha integralmente ridisegnato il processo civile spagnolo.⁷⁷ Inizialmente, il limite era stato posto a 25 milioni di *pesetas*, poi (ancor prima che la legge di riforma del processo civile entrasse in vigore l’8 gennaio 2001) è stato posto ad Euro 150.000 con il regio decreto 27 dicembre 2001, n. 1417 (entrata in vigore il 1° gennaio 2002). Successivamente, con l. 11 ottobre 2011, n. 37 (entrata in vigore il 30 ottobre 2011) è stato innalzato ad Euro 600.000, per far fronte all’esigenza di rendere più efficiente, tramite strumenti deflattivi, una giustizia ormai ben distante dai caratteri di certezza e effettività che la Costituzione le aveva riconosciuto. Nel preambolo alla legge 37/2011, infatti, il legislatore esordisce richiamando l’attenzione sul dettato costituzionale – *“la Costituzione riconosce il diritto di tutte le persone di ottenere l’effettiva tutela dei tribunali nell’ambito di un processo pubblico, senza ritardi ingiustificati e con tutte le garanzie. La nostra Costituzione contempla la giustizia come un potere e come un servizio destinato a fornire protezione ai cittadini, un servizio che deve essere efficace. Questo mandato di efficacia si colloca nell’orbita dei postulati della clausola dello Stato sociale e, in particolare, del mandato dell’articolo 9.2 della Costituzione, che impone ai poteri pubblici, e in particolare al Governo, l’obbligo di fornire i mezzi necessari, sia normativi che materiali e personali, affinché il diritto alla tutela giurisdizionale sia garantito*

⁷⁷ Per una più ampia ricostruzione, cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *L’esperienza spagnola della cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 107 ss.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

a tutti i cittadini in modo tangibile e certo”⁷⁸ – per poi passare in rassegna alcuni dati statistici eloquenti della crescita esponenziale del numero di cause promosse a partire dal 2009 a seguito della riforma dell’ordinamento giudiziario (attuato con la *Ley Orgánica* del 3 novembre 2009, n. 1 e con la l. 13/2009), osservando in particolare come “*l'improvviso aumento del contenzioso*” da un lato sia “*indicativo della crescente fiducia che i cittadini ripongono nella nostra amministrazione della giustizia come mezzo per risolvere le loro controversie e i loro reclami, ma allo stesso tempo ha anche evidenziato la necessità di introdurre riforme di ampia portata per assicurare la sostenibilità del sistema e garantire ai cittadini l'accesso a un servizio pubblico di qualità*”⁷⁹, rendendo quindi necessario adottare “*alcune misure di snellimento procedurale in ambito civile, penale e contenzioso-amministrativo, che hanno l'obiettivo comune di fornire ai nostri tribunali strumenti*

⁷⁸ Prólogo, punto I: “*la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Nuestra Constitución contempla la Justicia como poder y como servicio destinado a prestar tutela a los ciudadanos, una prestación que debe ser efectiva. Este mandato de efectividad se sitúa en la órbita de los postulados de la cláusula del Estado Social, y en particular, del mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que impone a los poderes públicos, y señaladamente al Gobierno, la obligación de disponer los medios necesarios, tanto normativos como materiales y personales para que el derecho a la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos de manera tangible y cierta*”.

⁷⁹ Prólogo, punto II: “*Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década. El sobrenado aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

procedurali ottimali per la gestione delle procedure”⁸⁰, tra cui l’innalzamento del limite quantitativo per accedere all’appello e alla cassazione.⁸¹

2.3 I filtri (tendenzialmente selettivi) di ispirazione nomofilattica: i filtri *ratione materiae*

I filtri *ratione materiae* che si ritrovano nel panorama europeo risultano perlopiù improntati alla rilevanza, a livello di principio, manifestata dalla questione di diritto sottesa al ricorso al giudice di legittimità, oltreché all’utilità, in prospettiva, della decisione sul ricorso stesso a favorire l’uniformità, la certezza, lo sviluppo del diritto. Questo si comprende agevolmente se solo si considera che “*in Europa le corti supreme nazionali, pur presentando notevoli divergenze tra loro, hanno in comune il fatto di essere intese come le corti alle quali è istituzionalmente demandato il compito di curare lo sviluppo della nomofilachia: cioè di far emergere, tra le diverse possibili interpretazioni del diritto nazionale, quelle che meglio garantiscano la coerenza intrinseca ed estrinseca dei rispettivi ordinamenti*”⁸²; infatti, la nomofilachia “*costituisce da molto tempo un valore fondamentale (si potrebbe dire addirittura: un oggetto del desiderio) presente in pressoché tutti gli ordinamenti, che tentano in vario modo [...] di realizzarlo nella più ampia misura possibile*”⁸³: va da sé che i requisiti

⁸⁰ Prépambulo, punto III “*determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal*”.

⁸¹ “*Se introducen modificaciones importantes en materia de recursos, en cuanto a la elevación del límite cuantitativo para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación*”.

⁸² GIANNITI, *Il ruolo delle Corti Supreme nell’attuale sistema multilivello*, su www.revistascientificas.us.es, 2021, 2.

⁸³ TARUFFO, *Le funzioni delle Corti Supreme tra uniformità e giustizia*, su www.revistas.unaerp.br, 2014.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

per accedere alle corti supreme sono tutti, tendenzialmente, orientati in questo senso, ossia a consentire alle corti di esercitare il compito che condividono.

A voler offrire un’ulteriore sotto-classificazione dei filtri per materia improntati alla nomofilachia, è possibile ulteriormente raggrupparli nelle seguenti categorie:

- 1) particolare o fondamentale rilevanza o importanza della questione di diritto sottesa al ricorso;
- 2) utilità del ricorso allo sviluppo del diritto;
- 3) contrasto giurisprudenziale (tra corti minori o addirittura in seno alla stessa corte suprema);
- 4) gravi e significativi errori procedurali tali da aver influenzato la specifica decisione.⁸⁴

Tra gli ordinamenti oggetto d’esame, vedremo che questi elementi sono sovente compresenti: ad esempio, nello *Zivilprozessordnung* tedesco, assumono rilievo ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi tutte e quattro le circostanze elencate; nello *Zivilprozessordnung* austriaco si ritrova il primo concetto, che viene declinato nel secondo e nel terzo; nella *Ley de Enjuiciamiento* spagnola si ritrovano i primi tre elementi; nelle *Civil Procedure Rules* inglesi, soltanto il primo.

⁸⁴ Per tale categorizzazione, cfr. BOBEK *op. cit.*, 39.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Regno Unito

Uno studio comparatistico dei filtri alle impugnazioni non può che muovere dall'analisi del *leave to appeal* che caratterizza l'ordinamento inglese, fucina dei più risalenti meccanismi di *case selection*.

Cominciamo col chiarire che nel sistema inglese non esiste, storicamente, un “diritto” di impugnare una sentenza dinanzi alla corte suprema⁸⁵: non esisteva dinanzi all'*Appellate Committee of the House of Lords*, così come non esiste oggi dinanzi alla *United Kingdom Supreme Court*, l'organo che ha sostituito l'*Appellate Committee* in forza del *Constitutional Reform Act* del 2005, a partire dal 1° ottobre 2009⁸⁶.

Sin dall'*Administration of Justice Act* del 1934, infatti, per fruire del rimedio di ultima istanza è stato necessario munirsi di un *leave to appeal*.

⁸⁵ “*There is no right of appeal to the Supreme Court?*” (ANDREWS, *The United Kingdom Supreme Court: A Final Appellate Court Created in Haste and Without Manifest Need*, in CHIARLONI - BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit., 110, ma anche ANDREWS, *La Corte suprema del Regno Unito*, cit., 891:”. Come ha puntualmente osservato CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1157, richiamandosi a JOLOWICZ, *The Role of the Supreme Court at the National and International Level: General Report*, in *The Role of the Supreme Courts at the National and International Level. Reports for the Thessaloniki International Colloquium*, 1998, 37 e 59.: “*nel processo civile inglese i mezzi di impugnazione sono strumenti eccezionali, che sono impiegati solo per correggere errori della sentenza di primo grado. In questa esperienza non ha mai trovato terreno fertile l'idea che la controversia giudiziaria sia di regola una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una «rivincita» in grado di appello e molto frequentemente anche una «bella» dinanzi ad una corte suprema*”. Cfr. in questo senso anche Carmellino, *La permission to appeal nel diritto inglese*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1464.

⁸⁶ Per una ricostruzione storica sull'origine della UK Supreme Court si veda ANDREWS, *La Corte suprema del Regno Unito: riflessioni sul ruolo della più elevata corte britannica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 877 ss. Ricorda BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, cit., 146 che alla riforma ha contribuito il fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *McGonnell v. the United Kingdom*, 8 febbraio 2000, in 30 EHRR, 289, avesse condannato il cumulo tra funzione giurisdizionale, esecutiva e legislativa che caratterizzava l'ordinamento inglese.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

In principio, esso era accordato in via del tutto discrezionale⁸⁷: l'*Administration of Justice (Appeals) Act* del 1934 si limitava infatti a prevedere che, a partire dal 1° ottobre 1934, nessuna impugnazione di sentenze della *Court of Appeal* sarebbe stata esaminata dalla *House of Lords* se non previa concessione di un *leave* da parte della stessa *Court of Appeal* o della *House of Lords*.⁸⁸ (articolo 1.⁸⁹), ma non specificava in alcun modo a quali condizioni detto *leave* sarebbe stato accordato.

Sono stati gli stessi giudici della House of Lords, quindi, a sviluppare i relativi presupposti e a rifletterli in una “direttiva sulla prassi”, nella quale si legge che “*l'autorizzazione a ricorrere è concessa per quelle istanza che, secondo il parere del Comitato per i Ricorsi (Appeal Panel), sollevano una questione di legittimità discutibile che abbia una rilevanza pubblica generale che dovrebbe essere presa in considerazione dalla Corte Suprema in quel dato momento, tenendo presente il fatto che la questione è già stata oggetto di decisione da parte dei giudici e potrebbe essere già stata rivista in sede di appello. Un'istanza che a parere del Comitato per i Ricorsi non sollevi una questione di legittimità come suindacato viene rigettata per tale motivo*”⁹⁰.

⁸⁷ ZUCKERMAN, *Zuckerman on civil procedure*, London, 2006, 850; ANDREWS, *The modern civil process. Judicial and alternative forms of dispute resolution in England*, Tübingen, 2008, 153; LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 32.

⁸⁸ Art. 1(1): “No appeal shall lie to the House of Lords from any order or judgment made or given by the Court of Appeal after the first day of October nineteen hundred and thirty-four, except with the leave of that Court or of the House of Lords”.

⁸⁹ L'art. 1 dell'*Administration of Justice (Appeals) Act* del 1934 è stato abrogato dal *Constitutional Reform Act* del 2004.

⁹⁰ Questa la traduzione di LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 33.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Invece, l'*Administration of Justice Act* del 1969, nel disciplinare l'impugnazione delle pronunce della *Highb Court* alla *House of Lords* e in particolare le regole per l'emissione del certificato (“*certificate*”) che avrebbe consentito alla parte soccombente di impugnare la sentenza dinanzi alla *House of Lords*, fu il primo atto a specificare, all'articolo 12⁹¹, le condizioni (cumulative) per l'emissione del certificato, e segnatamente:

- (a) che tutte le “condizioni rilevanti” in relazione alla propria decisione risultassero soddisfatte (“*that the relevant conditions are fulfilled in relation to his decision in those proceedings*”), laddove per “condizioni rilevanti” si intendeva che la decisione sollevasse un “punto di diritto di importanza pubblica generale” (a condizione che “*a point of law of general public importance is involved in that decision*”) e che tale punto di diritto, alternativamente (“*and that that point of law either*”):
 - a. afferisse interamente o principalmente all'interpretazione di un atto legislativo, e fosse stato pienamente sviluppato nel procedimento e pienamente considerato nella decisione (“*relates wholly or mainly to the construction of an enactment or of a statutory instrument, and has been fully argued in the proceedings and fully considered in the judgment of the judge in the proceedings*”);
 - b. fosse un punto sul quale il Giudice fosse vincolato dalla decisione della *Court of Appeal* o della *House of Lords* e fosse stato pienamente considerato nelle decisioni rese dalla *Court of Appeal*

⁹¹ L'art. 12 è tuttora in vigore ma è stato più volte riformato, da ultimo dal Criminal Justice and Courts Act 2015.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

o dalla *House of Lords* (“*is one in respect of which the judge is bound by a decision of the Court of Appeal or of the House of Lords in previous proceedings, and was fully considered in the judgments given by the Court of Appeal or the House of Lords (as the case may be) in those previous proceedings*”);

- (b) che alla Corte paressero sussistere “sufficienti ragioni” (“*sufficient case*”) perché la *House of Lords* fosse chiamata a conoscere dell’impugnazione (“*or an appeal to the House of Lords under this Part of this Act has been made out to justify an application for leave to bring such an appeal*”);
- (c) che tutte le parti acconsentissero all’emissione del certificato (“*that all the parties to the proceedings consent to the grant of a certificate under this section*”).⁹².

Il diniego del certificato non sarebbe stato impugnabile. Munita di tale certificato, la parte interessata avrebbe quindi potuto rivolgersi alla *House of Lords* per ottenere il necessario *leave to appeal to House of Lords* (articolo 13), le condizioni per il rilascio del quale non venivano, tuttavia, specificate.⁹³

⁹² Alle “condizioni rilevanti” si sono poi affiancate, nel 2015, le “condizioni alternative”: “*The alternative conditions, in relation to a decision of the judge in any proceedings, are that a point of law of general public importance is involved in the decision and that—*

(a)*the proceedings entail a decision relating to a matter of national importance or consideration of such a matter,*
(b)*the result of the proceedings is so significant (whether considered on its own or together with other proceedings or likely proceedings) that, in the opinion of the judge, a hearing by the Supreme Court is justified, or*
(c)*the judge is satisfied that the benefits of earlier consideration by the Supreme Court outweigh the benefits of consideration by the Court of Appeal*”.

⁹³ Art. 13(1): “*Where in any proceedings the judge grants a certificate under section 12 of this Act, then, at any time within one month from the date on which that certificate is granted or such extended time as in any particular case the House of Lords may allow, any of the parties to the proceedings may make an application to the House of Lords under this section*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Analogo meccanismo è stato poi previsto per le impugnazioni, dinanzi alla *House of Lords* (prima) e alla *Supreme Court* (poi), delle sentenze dell'*Upper Tribunal*⁹⁴, dell'*Employment Appeal Tribunal*⁹⁵, dello *Special Immigration Appeals Commission*.⁹⁶

A partire dall'*Access to Justice Act* del 1999, al *Civil Procedure Rule Committee*.⁹⁷ è stato accordato il potere di introdurre il *permission to appeal* (che ha preso il posto dell'antesignano *leave to appeal*) come misura generale, in relazione alle impugnazioni di tutte le sentenze, con conseguente modifica delle *Civil Procedure Rules*, a norma delle quali, ora, il *permission to appeal* è concesso (1) “*if the court considers that the appeal would have a real prospect of success*” [Rule 52.3 (6) (a) CPR]; or (2) “*there is some other compelling reason why the appeal should be heard*” [Rule 52.3 (6) (b) CPR].

Tuttavia, anche a fronte della specificazione operata dal Parlamento sulle condizioni per concedere i *leaves*, la *Supreme Court* (così come i giudici inferiori) ha mantenuto un'ampia discrezionalità nell'effettuare tale vaglio preliminare, allineandosi alla *House of Lords* nel rendere pronunce (tanto di diniego quanto di concessione del permesso) alquanto laconiche sul punto. Si riscontrano, infatti, tanto nella giurisprudenza della *House of Lords* quanto in quella della *Supreme Court*,

⁹⁴ Artt. 14A e 14B del *Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007*, introdotto dal *Criminal Justice and Courts Act 2015*.

⁹⁵ Artt. 37ZA e 37ZB dell'*Employment Tribunals Act 1996*, introdotto dal *Criminal Justice and Courts Act 2015*.

⁹⁶ Artt. 7B e 7C dello *Special Immigration Appeals Commission Act 1997*, introdotto dal *Criminal Justice and Courts Act 2015*.

⁹⁷ Si tratta di un organismo composto da giudici e avvocati con esperienza nella procedura della *Supreme Court* e delle *County Courts* a cui è demandato il potere di promulgare norme in materia processuale (che nel Regno Unito, tradizionalmente, non è esercitato dal parlamento ma da appositi comitati: cfr. PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1359).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

e nonostante la lacunosità dei testi legislativi (a fronte della quale una chiara presa di posizione della giurisprudenza sarebbe stata ancor più auspicabile), motivazioni estremamente scarse (se non assenti) e, comunque, rarissimi interventi ispirati a finalità illustrative o chiarificatrici dei criteri da adottarsi (anche ad opera dei giudici inferiori) nell’ambito di tali valutazioni⁹⁸.

Tuttavia, nel 2002, la Commissione Europea si interessò di questa procedura e instaurò un dialogo con le istituzioni britanniche, a fronte del quale l’*Appellate Committee* giunse a sancire che, nel futuro, sarebbero state esplicitate le motivazioni della concessione o del diniego dell’autorizzazione⁹⁹.

Tra i pochi casi in cui i *Lord Justices* si sono cimentati per offrire una qualche forma di guida ai giudici inferiori si ricorda *Smith v. Cosworth*¹⁰⁰, deciso nel 1997 dalla *House of Lords* che, con l’occasione, manifestava per la prima volta l’esigenza di offrire una “guida” (“*some general guidance as to applications for leave to appeal and applications to set aside such leave*”), suggerendo che questa fosse ispirata al “buon senso” (“*the guidance I propose to set out is largely a matter of common sense*”).¹⁰¹ La Corte aveva dunque affermato che i giudici¹⁰²:

⁹⁸ Tale conclusione è stata tratta sulla base di una disamina delle sentenze della House of Lords e della Supreme Court disponibili sulla banca dati www.bailee.org. A supporto di tale conclusione si veda anche HANRETTY, *A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court*, Oxford, 2020, 59.

⁹⁹ Appellate Committee, 38a Relazione (2002-2003): *Petitions for leave to appeal: Reasons for the refusal of leave* (HL Paper 89). Cfr. Anche JACOBS – ANDERSON, *European Influences*, in BLOM-COOPER – DICKINSON – DREWY, *The Judicial House of Lords 1876-2009*, Oxford, 2011, 498 s.

¹⁰⁰ Si sofferma sull’importanza del caso JOLOWITZ, *On civil procedure*, Cambridge, 2000, 295.

¹⁰¹ *Smith v. Cosworth Casting Processes Ltd* [1997] EWCA Civ 1099, disponibile su www.bailii.org.

¹⁰² *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- avrebbero dovuto negare il *leave* nel caso in cui l'appellante non risultasse avere una realistica prospettiva di successo con l'appello (“*the court will only refuse leave if satisfied that the applicant has no realistic prospect of succeeding on the appeal*”);
- anche se non persuase della sussistenza di una realistica prospettiva di successo dell'appello, avrebbero potuto comunque accordare il *leave* ove sussistessero ragioni per farlo (“*there can be many reasons for granting the leave even if the court is not satisfied that the appeal has any prospect of success*”), individuate in via meramente esemplificativa (“*for example*”) nella sussistenza di un “pubblico interesse” all’esame della questione sollevata nell’impugnazione da parte della corte (“*the issue may be one which the court considers should in the public interest be examined by this court*”) o, più precisamente, nella ritenuta sussistenza di una questione in cui è richiesto un chiarimento del diritto (“*the case raises an issue where the law requires clarifying*”).

Successivamente all’entrata in vigore delle *CPR*, l’atteggiamento dei giudici supremi si è pressoché mantenuto immutato, nonostante i requisiti posti per la concessione del *permission* (la “ragionevole prospettiva di successo dell’impugnazione” e le “altre impellenti ragioni”) fossero tutt’altro che puntualmente identificati.

Sul primo requisito (“*real prospect of succeeding*”) ci soffermeremo *infra* per coerenza con la strutturazione del presente lavoro. Per quanto riguarda il secondo requisito (“*some other compelling reason*”), si impongono invece alcune immediate considerazioni, vista la connotazione nomofilattica che ha assunto nel tempo.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Infatti, si osserva che tale requisito è stato spesso ritenuto soddisfatto al cospetto di conflitti di giurisprudenza o incertezze interpretative¹⁰³, piuttosto che per lo sviluppo del diritto (ossia i casi in cui sia ritenuto necessario riconsiderare un precedente vincolante alla luce del mutato quadro sociale¹⁰⁴), oltreché in casi in cui si ritenevano violati diritti processuali fondamentali delle parti¹⁰⁵. A partire dal 2012, poi, la Corte Suprema ha iniziato a servirsi, nel riferirsi all’inopportunità di concedere il *permission*, di formule come “inesistenza di questioni giuridiche dibattute”, “inesistenza di questioni giuridiche dibattute di importanza generale” o “inesistenza di questioni giuridiche dibattute di importanza generale che richiedessero l’intervento della Corte Suprema in quel momento”¹⁰⁶.

Per concludere, alla Corte Suprema del Regno Unito è riconosciuta una funzione “*evolutiva (del diritto in generale) piuttosto che correttiva degli errori nelle decisioni dei giudici di grado inferiore*”¹⁰⁷, ossia proprio di quel ruolo di “promozione della legalità” di cui parlava Michele Taruffo.

Germania

La Germania è stata tra i primi Paesi di *civil law* a dotarsi di un filtro d’accesso al giudizio di legittimità, e certamente quello tra gli ordinamenti romanistici ad aver

¹⁰³ Ad esempio, nel caso *Shared Network Services Limited v Nextiraone UK Limited* [2012] EWCA Civ 1171

¹⁰⁴ DREWRY - BLOM-COOPER - BLAKE, *The Court of Appeal*, Portland 2008, 71.

¹⁰⁵ *Uphill v ERB (Residuary) Limited* [2005] EWCA Civ 60, disponibile su www.bailii.org.

¹⁰⁶ HANRETTY, *op. cit.*, 59.

¹⁰⁷ LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 33.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

adottato il meccanismo più simile al britannico *leave to appeal*. Il filtro è stato introdotto in via legislativa con la riforma del codice di procedura civile del 27 luglio 2001, entrata in vigore dal gennaio 2002.¹⁰⁸, ed è attualmente disciplinato dall’art. 543 ZPO, a norma del quale il ricorso per *revision* al *Bundergerichtshof* è ammesso soltanto quando:

- (i) la questione di diritto trattata sia di “*importanza fondamentale*” (*grundsätzliche Bedeutung*);
- (ii) “*l’evoluzione del diritto*” o “*la salvaguardia dell’uniformità della giurisprudenza*” richiedano una decisione della Suprema Corte.

La “*importanza fondamentale*” della questione di diritto ricorre allorché: sussista un contrasto sulla corretta interpretazione della norma tra le corti di grado inferiore e la questione di diritto sia per di più discussa in giurisprudenza e dottrina; ed il caso specifico fornisca l’opportunità per risolvere la questione in modo tale da soddisfare l’interesse generale ad un coerente sviluppo e ad una coerente applicazione del diritto.¹⁰⁹.

L’esigenza di attuare l’”*evoluzione del diritto*”, che è di fatto considerata come un aspetto della “*fondamentale importanza*” della questione.¹¹⁰, si manifesta quando il caso concreto costituisca l’occasione per fornire un’interpretazione evolutiva di una norma, per fornire nuovi principi “guida” (“*leitätze*”) in materia di legge sostanziale o processuale, per colmare una lacuna; e presuppone, ovviamente,

¹⁰⁸ In precedenza, la Corte costituzionale tedesca aveva ammesso che i ricorsi per *revision* potessero essere dichiarati inammissibili quando non presentassero rilevanza di principio e risultassero “privi di ogni speranza di successo”.

¹⁰⁹ BGH (12.2.2004, V ZR 247/03) *Neue Juristische Wochenschrift* 2004, 1167.

¹¹⁰ BGH (18.11.09, IV ZR 36/09), *Versicherungsrecht*, 2010, 645.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

l'assenza, o l'insufficienza, di una guida interpretativa offerta in casi tipici o simili¹¹¹.

L'esigenza di garantire la “*savaguardia dell'uniformità della giurisprudenza*”, infine, è ravvisata essenzialmente nei casi in cui sussiste un forte interesse generale alla rettifica di una scorretta interpretazione della legge, e dunque nei casi di contrasto di giurisprudenza¹¹², ma anche in casi in cui si ritiene che l'errore commesso potrebbe minare l'affidamento nel sistema giudiziario in quanto tale.¹¹³

Il filtro di cui al § 543 ZPO non opera, tuttavia, ogni qualvolta il ricorso per *revision* censura la violazione di principi processuali fondamentali, quali il diritto ad essere sentiti, il diritto ad un processo leale, il diritto a non essere distolti dal giudice naturale precostituito, sanciti dagli articoli 101 e 103 della *Grundgesetz*¹¹⁴.

La *ratio* di questa previsione, e della struttura del filtro in generale, si coglie (tra l'altro) nell'art. 20.3 della *Grundgesetz*, che prevede che “*il legislatore è tenuto al rispetto dell'ordinamento costituzionale*”¹¹⁵. *Il governo e la magistratura sono tenuti al rispetto della legge e del diritto [Gesetz und Recht]”, dunque la giurisprudenza è e deve essere anche uno strumento per attuare i valori fondamentali dell'ordinamento*”¹¹⁶.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² GHZ 151, 221 (Tz 8) = Neue Juristische Wochenschrift 2002, 3029

¹¹³ WENZEL, in Münchener Kommentar zur ZPO, 2007, § 543 N 12.

¹¹⁴ BVerfGE, 30 aprile 2003, 1 PBvU 1/02, disponibile su www.bundesverfassungsgericht.de.

¹¹⁵ “*Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden*”.

¹¹⁶ Sul punto, fin dal 1958, la Corte costituzionale federale tedesca ha chiarito che “*l'attività giudiziaria non consiste solo nel riconoscere e pronunciare le decisioni del legislatore. Il compito della magistratura può richiedere, in particolare, che concetti di valore, inerenti all'ordinamento costituzionale, ma non o solo imperfettamente espressi nei testi delle leggi scritte, siano portati alla luce in un atto di riconoscimento valutativo, che è inoltre non mancano elementi volitivi da portare e attuare nelle decisioni. Il giudice deve mantenersi libero dall'arbitrarietà; la sua decisione deve essere basata su un'argomentazione razionale. Va chiarito che la legge scritta non adempie alla sua funzione di*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Tuttavia, a pochi anni dalla sua introduzione il filtro è stato sottoposto a questione di legittimità costituzionale sull’assunto che l’accesso all’estremo rimedio giurisdizionale previsto dalla legge, la *revision*, fosse stato illegittimamente negato, violando l’art. 19.4 della *Grundgesetz*¹¹⁷ nella parte in cui sancisce l’effettività della tutela giuridica, nonché il principio di eguaglianza e certezza del diritto di cui all’art. 20 della *Grundgesetz*, anche in ragione dell’estrema vaghezza della nozione di “questione di diritto di importanza fondamentale” (non ravvisando la quale la Corte suprema federale aveva nel caso specifico dichiarato inammissibile il ricorso per revisione)¹¹⁸. La Corte costituzionale tedesca, con una pronuncia di notevole interesse per l’oggetto di questo studio, ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo il filtro legittimo e funzionale alla tutela dello *ius constitutionis*.

Sotto il profilo dell’effettività della tutela giuridica, richiamata la propria costante giurisprudenza a mente della quale l’art. 19.4 della *Grundgesetz* non impone al legislatore l’istituzione di specifici mezzi di impugnazione e, al contrario, rientra

giusta soluzione di un problema giuridico. La decisione giudiziaria colma poi questa lacuna secondo i canoni della ragione pratica). In linea di principio, al giudice - almeno in base alla validità della Legge fondamentale - non è mai stato negato tale compito e facoltà di “rilevamento giuridico creativo” (cfr. ad es. FISCHER, L’ulteriore sviluppo del diritto attraverso la giurisprudenza, collana di pubblicazioni della Juristic Study Society Karlsruhe, numero 100 [1971]. Le giurisdizioni supreme le hanno pretese fin dall’inizio (cfr BGHZ 3, 308 [315]; 4, 153 [158]; BAG 1, 279 [280 ss.]). La Corte costituzionale federale li ha sempre riconosciuti (cfr BVerfGE 3, 225 [243 segg]; 13, 153 [164]; 18, 224 [237 segg]; 25, 167 [183]). Il legislatore stesso ha espressamente affidato il compito di “ulteriore sviluppo del diritto” ai Gran Senato delle più alte corti federali (vedi ad es. § 137 GVG). In alcune aree del diritto, come il diritto del lavoro, ha acquisito un peso particolare a causa di una legislazione in ritardo rispetto al flusso dello sviluppo sociale” (BVerfGE, 14 febbraio 1958, 34, 269, disponibile in versione tradotta su www.servat.unibe.ch).

¹¹⁷ A norma del quale “*chiunque è lesa nei suoi diritti dal potere pubblico può ricorrere all’autorità giudiziaria*” (“*wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen*”).

¹¹⁸ BVerfGE, 8 gennaio 2004, BvR 864/0, disponibile su www.bundesverfassungsgericht.de.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

nella sua piena discrezionalità tanto istituirne quanto disciplinarli ed eventualmente limitarne l’esperibilità al ricorrere di determinate condizioni, ha osservato come “*con la revisione, vengono perseguite sia le preoccupazioni individuali della giustizia individuale sia le preoccupazioni generali come garantire una giurisdizione uniforme*”, ferma restando l’inoperatività del filtro ove sia denunciata la violazione di un diritto processuale fondamentale (di cui già si è detto brevemente *supra*).¹¹⁹.

Sotto il profilo della specificità della norma istitutiva del filtro e della certezza del diritto, la Corte costituzionale tedesca ha ammesso la vaghezza del testo, ma ha al contempo ribadito come al legislatore non sia posto alcun veto di servirsi di espressioni parzialmente indeterminate, limitandosi ad osservare che starà ai singoli giudici offrire una miglior specificazione di detti termini, calandoli di volta in volta nel caso di specie.¹²⁰.

Austria

Al pari della Cassazione italiana e delle altre corti supreme di *civil law*, la Corte Suprema austriaca vive un contrasto tra il perseguimento dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris*, che un giurista austriaco definisce rispettivamente come “*tutela dell’uniformità, della certezza e dell’evoluzione del diritto*” e “*controllo sulla decisione del giudice d’appello in relazione alla risoluzione della questione di diritto*”.¹²¹.

Dalla lettura dei presupposti per l’ammissibilità della *revision* sembra, tuttavia, che il legislatore austriaco abbia ritenuto di privilegiare lo *ius constitutionis*. Infatti, il

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ BENN-IBLER, *op. cit.*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 173.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

codice di procedura civile austriaco sancisce, alla § 502, comma 1, che la *revision* (da parte della Corte Suprema Federale) è ammissibile solo “*se la decisione dipende dalla soluzione di una questione giuridica di diritto sostanziale o procedurale di notevole importanza per*”:

- “*il mantenimento dell’unità giuridica*”
- il mantenimento “*della certezza del diritto*”; o
- lo “*sviluppo del diritto*”;

“*ad esempio perché*”:

- *la giurisprudenza della corte d’appello è diversa da quella della Corte di cassazione;*
o
- *la giurisprudenza [della Corte di cassazione] è assente o incoerente*¹²².

La previsione del codice di rito austriaco si distingue dunque per il carattere non tassativo dell’elenco dei requisiti che rendono ammissibile la *revision*, essendo i due soli presupposti indicati (in via disgiuntiva) preceduti dalla locazione “ad esempio”.

Quanto alla “*notevole importanza*” della questione di diritto posta dalla decisione impugnata, è stato precisato che debba trattarsi di un caso in cui “*non è soltanto nell’interesse della parte in causa, ma anche nell’interesse generale, evitare decisioni erronee*” in quella materia¹²³. Di tale rilevanza oltre i confini del caso di specie, e dunque della potenziale *vis expansiva* della questione sottesa al proprio ricorso, è,

¹²² “Gegen das Urteil des Berufungsgerichts ist die Revision nur zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, etwa weil das Berufungsgericht von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abweicht oder eine solche Rechtsprechung fehlt oder uneinheitlich ist”.

¹²³ GRISS, *op. cit.*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 180.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

ovviamente, onerato di dare atto il ricorrente, a pena di inammissibilità della propria impugnazione.

Quanto al contrasto della decisione impugnata rispetto alla giurisprudenza, occorre valutare “*se la fattispecie da valutare diverga dai casi giudicati in un elemento giuridicamente essenziale, o soltanto in un elemento meno importante*”¹²⁴.

Spagna

Come anticipato, nell’ordinamento spagnolo, l’ammissibilità dei ricorsi per cassazione in materia civile al *Tribunal Supremo* il cui valore non ecceda i 600.000 euro è oggi¹²⁵ subordinata, per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 483, comma 2, punto 3, della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, alla ricorrenza di un “interesse cassazionale” (“*interés casacional*”)¹²⁶ alla decisione del ricorso, interesse che la norma individua in negativo nei casi in cui:

¹²⁴ GRISS, *op. loc. ult. cit.*

¹²⁵ La prima forma di filtro per ragioni di “merito” al ricorso per cassazione era stata introdotta nell’ordinamento spagnolo, in ragione del graduale diminuire della qualità e della coerenza delle decisioni del Tribunal Supremo – ricondotto al sempre più alto numero di ricorsi dal quale era investito: così DE LA OLIVA SANTOS, *L’esperienza spagnola*, cit., 116 – dalla l. 30 aprile 1992, n. 10, che aveva istituito, come ulteriore causa di inammissibilità in caso il ricorso fosse “manifestamente privo di fondamento” o “quando siano stati respinti nel merito altri ricorsi sostanzialmente uguali”.

¹²⁶ L’“interesse cassazionale” è definito, nella “esposizione dei motivi” della citata legge del 2000, come “l’interesse, trascendente le parti processuali, che può presentare la soluzione di un ricorso per cassazione”. Nella dottrina spagnola si ritrovano, poi, definizioni che si riferiscono espressamente al sotteso conflitto tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris* a cui la riforma ha fornito la propria risposta, prediligendo il primo: si veda BLASCO GASCÓ, *El interés casacional. Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación*, Cizur Menor, 2002, 36, secondo cui l’interesse cassazionale è “*quello che trascende quello delle parti, quindi al di là dello ius litigatoris, e che giustifica il ricorso in cassazione di una determinata sentenza. In questo senso, è il criterio o i criteri di politica legislativa che il legislatore stabilisce per l’accesso al ricorso in cassazione*” (“*aquel que trasciende al de las partes, por tanto, más allá del ius litigatoris, y que justifica la recurribilidad en casación de una determinada sentencia. En este sentido, es el criterio o los criterios de política legislativa que establece el legislador para acceder al recurso de casación*”); si veda

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- è assente un contrasto giurisprudenziale.¹²⁷ (“*por falta de jurisprudencia contradictoria*”);

anche ALMAGRO NOSETE, «*Situación de la casación civil en España*», in ORTELLS RAMOS (a cura di), *Los recursos ante los Tribunales Supremos en Europa*, Madrid, 2008, 257, che lo definisce come “*un interesse riconosciuto, per determinazione della Camera di cassazione, come trascendente nella sua proiezione giurisprudenziale, al di sopra e al di là del caso stesso, evitando così sentenze che, data la natura del caso e la sua soluzione, non sono in grado di garantire il rispetto della legge*”, non apportano alcun contributo, perché reiterativi o anodini, all’acquis giurisprudenziale e impediscono, a causa della densità del lavoro, di dare priorità, in un tempo di risoluzione ragionevole, alla trattazione di altre questioni che lo meritano in quanto arricchiscono lo *ius constitutionis*” (“*un interés reconocido, por determinación de la Sala de casación, como trascendente en su proyección jurisprudencial, por encima del caso mismo, evitando así sentencias que, dada la naturaleza del caso y su solución, no aportan nada por ser reiterativas o anodinas, al acerbo jurisprudencial, e impiden, por la densidad del trabajo ocuparse prioritariamente y dentro de un tiempo de resolución razonable de aquellos otros asuntos que lo merecieran como enriquecedores del ius constitutionis*”); REVERÓN PALENZUELA, *Interés casacional y Tribunal constitucional. la convalidación constitucional de un acuerdo de dudosa constitucionalidad*, in *Anales de la Facultad de Derecho*, 2005, 146 ss., che lo qualifica come “*condizione di ammissibilità del ricorso di cassazione civile, costituendo un ulteriore ostacolo all’accesso a questa risorsa*”).

nonché definizioni che lo riportano alla funzione stessa della Cassazione, come MONTERO AROCA, FLORS MATÍES, *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, Valencia, 2012, 434, i quali osservano che “*l’obiettivo di questo ricorso è il significato originario della cassazione: quello di tutelare non tanto i diritti soggettivi delle parti specifiche di una causa, quanto di contribuire all’unità dell’ordinamento giuridico attraverso di essa*” (“*el sentido de este recurso es el originario de la casación: aquél por medio del cual no se trataba tanto de tutelar los derechos subjetivos de las partes concretas de un proceso, como de, por su medio, contribuir a la unidad del ordenamiento jurídico*”).

¹²⁷ Sul concetto di “contrasto di giurisprudenza” cfr. CATALINA BENAVENTE, *La acreditación del interés casacional ante la Sala Primera del Tribunal Supremo*, in AFDUAM, 2018, 281 ss. Nella giurisprudenza spagnola, si veda in particolare Tribunal Supremo, 29 giugno 2016, n. 440, disponibile su www.vlex.es, secondo cui la “*jurisprudencia contradictoria*” “*consiste nel conflitto giuridico derivante dalla violazione di una norma sostanziale applicabile all’oggetto del procedimento (che costituisce il motivo dell’impugnazione), in contrasto con la dottrina di questa Corte (che costituisce un presupposto dell’impugnazione), per cui è ovvio che tale conflitto deve effettivamente esistere ed essere provato dalla parte, è inammissibile qualsiasi tentativo di ricorso in cui si invochi un “interesse alla cassazione” meramente nominale, artificioso o strumentale, in quanto non potrebbe essere raggiunto lo scopo del ricorso, che è il mantenimento o il cambiamento motivato della giurisprudenza della Corte Suprema che è stata contraddetta*” (“*consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque un “interés casacional” que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha*”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- la norma di diritto.¹²⁸ che si assume violata è in vigore da oltre un quinquennio.¹²⁹ (“*si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de cinco años*”);
- esiste, sull’interpretazione della norma di diritto che si assume violata, o su una norma precedente di contenuto uguale o simile, una decisione del *Tribunal supremo*, o quanto meno una decisione di portata eguale o simile (“*a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar*”);

nonché nei casi in cui il *Tribunal Supremo*, nei casi di cui all’art. 477, comma 3, ritenga di aver già reso un’adeguata sulla norma in questione o su una norma precedente di contenuto uguale o simile (“*en los casos del segundo párrafo del artículo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar*”).

Nella “esposizione dei motivi” (“*exposición de motivos*”) posti alla base della menzionata riforma è riportata in dettaglio la riflessione che ha condotto il legislatore spagnolo all’introduzione di questo filtro: si esplicita anzitutto la volontà di “*superare un’idea, non meno influente perché volgare, di ricorso straordinario e, in particolare, di cassazione, intesa, se non come terza istanza, molto spesso come l’ultimo passo necessario, in*

¹²⁸ Segnaliamo per completezza, e anche in ragione della peculiarità di tale scelta legislativa, che oggi la sola violazione di norme di diritto rilevante ai fini del ricorso innanzi al *Tribunal Supremo* è la violazione di norme sostanziali: per l’esposizione delle relative ragioni cfr. amplius DE LA OLIVA SANTOS, *L’esperienza spagnola*, cit., 123).

¹²⁹ Sul punto va precisato che, con la risoluzione approvata nel 2000 dalla plenaria dei magistrati della Prima Sezione, si è precisato che il calcolo dei cinque anni “*deve essere fatto prendendo come dies a quo la data della sua entrata in vigore e come dies ad quem la data in cui la norma è stata invocata per la prima volta nel procedimento*” (“*debe efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como dies ad quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el procedimiento*”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

molti casi, verso la definizione del diritto nel caso specifico” e di farlo allineandosi alle tendenze emerse negli ordinamenti vicini (e non), rispetto ai quali si osserva come stia “diventando prassi generale, nei Paesi del nostro ordinamento giuridico e anche in quelli con ordinamenti molto diversi, studiare attentamente e riflettere attentamente sul ruolo che è ragionevole e possibile far svolgere ai suddetti ricorsi e all’organo o agli organi che occupano la posizione o le posizioni supreme nell’organizzazione giurisdizionale”¹³⁰, concludendo che “la tendenza riformatrice che si ritiene giusta è quella che tende a ridurre e migliorare, allo stesso tempo, i livelli o le istanze di giudizio completo di casi concreti per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti giuridici, limitando gli sforzi e i compiti dei tribunali superiori a esigenze giuridiche specifiche, che richiedono un lavoro giuridico di particolare qualità e autorità”¹³¹.

Il legislatore passa quindi ad illustrare le ragioni della scelta di mantenere una compresenza tra filtro quantitativo e filtro “giurisprudenziale”: *“i limiti di valore non costituiscono di per sé un fattore in grado di stabilire in modo ragionevole ed equo quest’ambito oggettivo”, ma “neppure sembra opportuno e soddisfacente per coloro che chiedono giustizia, avidi di certezza giuridica ed eguaglianza di trattamento, che la configurazione del nuovo ambito cassazionale, senza dubbio per ragioni e motivi che trascendono elementi congiunturali, sia portata*

¹³⁰ Exposición de motivos, punto XIV: *“esta Ley pretende una superación de una idea, no por vulgar menos influyente, de los recursos extraordinarios y, en especial, de la casación, entendidos, si no como tercera instancia, sí, muy frecuentemente, como el último paso necesario, en muchos casos, hacia la definición del Derecho en el caso concreto. Como quiera que este planteamiento resulta insostenible en la realidad y entraña una cierta degeneración o deformación de importantes instituciones procesales, está siendo general, en los países de nuestro mismo sistema jurídico e incluso en aquellos con sistemas muy diversos, un cuidadoso estudio y una detenida reflexión acerca del papel que es razonable y posible que desempeñen los referidos recursos y el órgano u órganos que ocupan la posición o las posiciones supremas en la organización jurisdiccional”.*

¹³¹ Exposición de motivos, punto XIV: *“la tendencia de reforma que se estima acertada es la que tiende a reducir y mejorar, a la vez, los grados o instancias de enjuiciamiento pleno de los casos concretos para la tutela de los derechos e intereses legítimos de los sujetos jurídicos, circunscribiendo, en cambio, el esfuerzo y el cometido de los tribunales superiores en razón de necesidades jurídicas singulares, que reclamen un trabajo jurídico de especial calidad y autoridad”.*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

a termine mediante una selezione casistica di alcuni casi di “interesse cassazionale”, se detto elemento viene a dipendere da un apprezzamento del tutto soggettivo”¹³². Centrale nella volontà riformatrice è, in ogni caso, “creare una valida giurisprudenza [...] perché questa, se si vuole, è una funzione indiretta della Cassazione, ma è legata all’interesse pubblico inerente a questo istituto dalle sue origini e che permane ancora oggi”¹³³; e a ciò – prosegue il legislatore – non è ritenuto di ostacolo alcuno il fatto che “il precedente non ha forza vincolante”, poiché ciò non toglie che “non è e non deve essere priva di un rilevante interesse per tutti la particolarissima efficacia esemplare della giurisprudenza connessa al precedente, non autoritario ma certamente dotato di una particolare autorevolezza giuridica”¹³⁴.

¹³² Exposición de motivos, punto XIV: “Los límites de cuantía no constituyen por sí solos un factor capaz de fijar de modo razonable y equitativo ese ámbito objetivo. Y tampoco parece oportuno ni satisfactorio para los justiciables, ávidos de seguridad jurídica y de igualdad de trato, que la configuración del nuevo ámbito casacional, sin duda necesaria por razones y motivos que trascienden elementos coyunturales, se lleve a cabo mediante una selección casuística de unos cuantos asuntos de “interés casacional”, si este elemento se deja a una apreciación de índole muy subjetiva”.

¹³³ Exposición de motivos, punto XIV: “crear autorizada doctrina jurisprudencial. Porque ésta es, si se quiere, una función indirecta de la casación, pero está ligada al interés público inherente a ese instituto desde sus orígenes y que ha persistido hasta hoy”.

¹³⁴ Exposición de motivos, punto XIV: “en un sistema jurídico como el nuestro, en el que el precedente carece de fuerza vinculante -sólo atribuida a la ley y a las demás fuentes del Derecho objetivo-, no carece ni debe carecer de un relevante interés para todos la singularísima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario, pero sí dotado de singular autoridad jurídica”. Peraltro, non va trascurato che, nell’ordinamento spagnolo, la giurisprudenza è di fatto annoverata tra le fonti del diritto: l’art. 1.6 del codice civile spagnolo sancisce che “la giurisprudenza completa l’ordinamento giuridico con il proprio insegnamento che, in modo reiterato, è stabilita dal Tribunale Supremo quando interpreta e applica la legge, la consuetudine ed i principi generali del diritto” (“la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

L'applicazione del filtro da parte del *Tribunal supremo* è stata, fin dalla sua introduzione, “*estremamente rigorosa*”¹³⁵, tanto da costare al supremo organo giurisdizionale innumerevoli critiche in dottrina¹³⁶.

2.4 I filtri improntati sulla prospettiva di successo dell'impugnazione

Regno Unito

Come anticipato, uno dei due requisiti sulla cui base è accordato il permesso di impugnare una sentenza dinanzi alla UK Supreme Court è l'apparenza di una reale prospettiva di successo (“*if the court considers that the appeal would have a real prospect of success*”).

La finalità della norma è quella di “*prevenire la dispersione di risorse giudiziarie, filtrare impugnazioni insubstantial, hopeless, unmeritorious, e ridurre al minimo costosi tentativi di strumentalizzazione del sistema dell'appello*”¹³⁷.

Tanto al giudice *a quo*, quanto al giudice *ad quem*, è richiesto di operare una valutazione prognostica e sommaria dell'impugnazione. La giurisprudenza immediatamente successiva alla formalizzazione del requisito in questione si è interrogata soprattutto sul significato del termine “*real*”, che è stato

¹³⁵ BESSO, *Corti supreme a confronto*, cit., 149.

¹³⁶ Cfr. in particolare NIEVA FENOLL, *op. cit.*, 30 e 183, che sin dal primo momento si è mostrato contrario sia a subordinare l'accesso al *Tribunal supremo* alla circostanza che i ricorsi risultassero “interessanti” al fine di risolvere casi futuri o di sviluppare il diritto, sia a istituire una *summa gravaminis*.

¹³⁷ CARMELLINO, *op. cit.*, 1478; Andrews, *On the civil proceedings*, I, Cambridge, 2013, 426 ss.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

tendenzialmente letto come “realistico” (“*realistic*”), piuttosto che “verosimile” (“*fanciful*”)¹³⁸; successivamente, è invalso un orientamento a mente del quale, per ottenere il *permission to appeal*, occorre mostrare che l’appello avesse più del 50% di possibilità di essere accolto.¹³⁹ Più di recente, è stata riaffermata l’antecedente interpretazione.¹⁴⁰

Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono forse lo Stato (perlomeno tra quelli esaminati e fatta ovviamente eccezione per la Francia, in cui non è stato introdotto alcun tipo di filtro alle impugnazioni) in cui è stata opposta la maggior resistenza all’introduzione di un meccanismo di limitazione dell’accesso all’organo giurisdizionale supremo, l’*Hoge Raad*.¹⁴¹ Anche nei Paesi Bassi, infatti, il diritto di accesso alla giustizia gode di rango costituzionale: l’art. 17 della Costituzione olandese prevede che “*a nessuno può essere impedito di essere sentito dalle corti alle quali ha diritto di rivolgersi in base alla legge*”¹⁴².

Nei Paesi Bassi, infatti, si è dovuto attendere sino al 2012 per l’introduzione di un vero e proprio meccanismo di selezione dei ricorsi¹⁴³, che è stato infine

¹³⁸ Swain v Hillman [2001] 1 All E.R. 91, CA; Tanfern Ltd v Cameron-MacDonald (Practice Note) [2000] 1 W.L.R. 1311, CA.

¹³⁹ NLW v ARC [2012] 2 F.L.R. 129.

¹⁴⁰ R. (A Child) [2019] EWCA Civ 895.

¹⁴¹ MAK, *op. cit.*, *passim*.

¹⁴² Articolo 17 della Costituzione: “*iedereen in Nederland moet een beroep op de rechter kunnen doen om een onafhankelijke uitspraak te krijgen*”.

¹⁴³ Sino al 2012 l’unico strumento che il legislatore aveva fornito all’Hoge Raad per snellire (minimamente) il proprio carico di lavoro, descritto all’art. 81 comma 1 del Wet op de rechterlijke

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

istituito, a far data dal 1 luglio 2012, nel *Wet op de rechterlijke organisatie* (la legge sull’organizzazione giudiziaria), con l’introduzione dell’art. 80a, a norma del quale l’*Hoge Raad* può dichiarare un ricorso inammissibile “*se le censure promosse non risultano meritevoli di cassazione*”:

- (i) *poiché il ricorrente ha un interesse manifestamente insufficiente nel ricorso;*
- (ii) *poiché le censure non sono manifestamente suscettibili di condurre alla cassazione*”¹⁴⁴.

La disciplina olandese è la più peculiare tra quelle esaminate e, forse, tra le più simili a quella italiana, nella misura in cui il primo requisito sembra subordinare l’accesso alla corte di ultima istanza all’adempimento, da parte del ricorrente, specifici requisiti redazionali di forma-contenuto, anziché guardare all’effettiva tematica che l’impugnazione pone. Infatti – si è osservato – l’applicazione dell’art. 80a(i) può condurre alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, nonostante quest’ultima ponga effettivamente una questione giuridica rilevante, ogni qualvolta il ricorrente non dimostri, nella redazione del ricorso, di aver

organisatie, era la facoltà di rigettare con motivazione sintetica i ricorsi rispetto ai quali non apparivano sussistere ragioni di cassazione e che non sollevassero questioni a cui fosse opportuno dare risposta nell’interesse dell’uniformità o dello sviluppo del diritto (“*indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel*”). L’art. 81 era stato così modificato a far data dal 10 dicembre 2001, data di entrata in vigore della legge del 6 dicembre 2001 di modifica (tra le altre) della legge sull’organizzazione giudiziaria. Non si trattava, quindi, di un vero e proprio meccanismo di selezione dei casi da decidere, quanto piuttosto di un alleggerimento degli oneri motivazionali della Suprema Corte olandese.

¹⁴⁴ Articolo 80a, comma 1 “*de Hoge Raad kan, gehoord de procureur-generaal, het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

sufficiente interesse alla stessa¹⁴⁵. Ancorché, infatti, la commissione parlamentare incaricata avesse suggerito di ancorare la ricevibilità dei ricorsi alla sussistenza di un interesse generale alla decisione della causa (uniformazione e sviluppo del diritto), il legislatore ha poi ritenuto di privilegiare la tutela del litigante; non è, quindi, né precluso all’Hoge Raad di pronunciarsi nuovamente in materia che sia oggetto di giurisprudenza consolidata, né lo stesso è obbligato (d’altro canto) a decidere questioni di diritto in cui una giurisprudenza consolidata manchi del tutto, essendo rimesso alla sua discrezionalità decidere se stabilirla o meno.¹⁴⁶

Rispetto alla prospettiva di successo dell’impugnazione, non sembra essersi aperto un particolare dibattito, restando l’attenzione dei pratici e degli studiosi concentrata sul primo requisito dell’art. 80a.

2.5 I filtri per autorizzazione del giudice *a quo* e/o per ammissione del giudice *ad quem*

Regno Unito

Nell’ordinamento inglese il *leave to appeal* veniva tradizionalmente richiesto al giudice *a quo*, ossia al medesimo giudice la cui decisione la parte si apprestava ad impugnare, e, in caso di diniego, al giudice dell’impugnazione.

¹⁴⁵ Hoge Raad (Netherlands), Verslag over 2013, 26, disponibile su www.rechtspraak.nl, il cui contenuto è illustrato da MAK, *op. cit.*, 12.

¹⁴⁶ Per un approfondimento si vedano gli atti di un seminario tenuto dal presidente del Hoge Raad, Maarten Feteris, dal titolo *Le réformes à la Cour suprême des Pays-Bas*, tenutosi l’11 aprile 2016 e disponibile su www.courdecassation.fr.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Le CPR hanno recepito tale prassi all’art. 52.3 (2), a norma del quale l’*application for permission to appeal* può essere formulata:

- al giudice inferiore, all’udienza nella quale la decisione è resa o alla quale la causa è rinviata (“*to the lower court at the hearing at which the decision to be appealed was made or any adjournment of that hearing*”); oppure (“*or*”)
- al giudice dell’impugnazione, nell’avviso di impugnazione (“*to the appeal court in an appeal notice*”).

Le *Supreme Court Rules* del 2009 (SI 2009/1603) prevedono che la domanda di permesso di impugnare va proposta prima alla corte di grado inferiore e, solo in caso di rifiuto, può essere proposta alla Corte Suprema (“*an application for permission to appeal must be made first to the court below, and an application may be made to the Supreme Court only after the court below has refused to grant permission to appeal*”).¹⁴⁷.

Dinanzi alla Corte Suprema, tuttavia, ad accordare o negare il permesso non è il medesimo collegio che decide l’impugnazione: infatti, mentre su questa si pronuncia di norma un collegio di cinque giudici (o, in casi di particolare rilievo, sette o nove), l’autorizzazione è usualmente concessa o rifiutata da un collegio di tre.¹⁴⁸

Germania

Nell’ordinamento tedesco, per impugnare la sentenza mediante *revision* occorre ottenere il “permesso” dal giudice d’appello. Sino al 2011, il provvedimento di diniego della corte inferiore non era impugnabile e dunque al

¹⁴⁷ Per un approfondimento sulla procedura seguita, cfr. CARMELLINO, *op. cit.*, 1475 ss.

¹⁴⁸ LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 31.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

giudice che aveva reso la sentenza sottoposta a impugnazione spettava l'ultima parola sull'impugnabilità della decisione.

Tuttavia, con la riforma del 2011, il provvedimento di diniego è stato reso impugnabile mediante reclamo dinanzi alla Corte suprema federale tedesca, il *Bundergberichtsbof*, a norma della § 544 comma 2 ZPO.¹⁴⁹

Austria

Analogamente alla Germania, l'Austria conosce un sistema di doppio vaglio dei requisiti per l'ammissibilità della *revision*. Anzitutto l'ammissibilità dell'impugnazione è valutata dal giudice *a quo*, a norma della § 505 comma 1 ZPO.¹⁵⁰ In seconda battuta, ove l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, è ammesso il ricorso straordinario alla Corte suprema a norma della § 505 comma 4 ZPO, a patto che la controversia ecceda i 30.000 euro di valore o attenga a una delle materie di cui alla § 502 comma 5 ZPO.¹⁵¹ Viceversa, per le controversie di

¹⁴⁹ L'esperibilità del reclamo era inizialmente subordinata al fatto che il ricorso per *revision* proposto eccedesse, quanto al valore della causa, l'importo di Euro 20.000 e destinata a rimanere in vigore in via transitoria sino al 2011. Il limite è poi stato ripristinato con la legge del 12 dicembre 2019, entrata in vigore il 1 gennaio 2020. La § 544 ora prevede che il reclamo contro il provvedimento di non ammissione è ammissibile solo se il valore del reclamo da far valere con la *revision* supera Euro 20.000 o se la corte d'appello ha respinto il ricorso in quanto irricevibile (“*Die Revision ist zuzulassen, wenn 1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder; 2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert*”).

¹⁵⁰ “*Die Revision wird durch Überreichung eines Schriftsatzes (Revisionschrift) bei dem Prozessgerichte erster Instanz erhoben. Einer Anmeldung der Revision bedarf es nicht*”.

¹⁵¹ “*Hat das Berufungsgericht im Berufungsurteil nach § 500 Abs. 2 Z 3 ausgesprochen, daß die ordentliche Revision nicht nach § 502 Abs. 1 zulässig ist, so kann nur in Streitigkeiten nach § 502 Abs. 5 und in solchen, in denen der Entscheidungsgegenstand insgesamt 30 000 Euro übersteigt, dennoch eine Revision erhoben werden (außerordentliche Revision). Die Erhebung einer außerordentlichen Revision hemmt nicht den Eintritt der Vollstreckbarkeit, sondern nur den der Rechtskraft*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

valore compreso tra 5.000 e 30.000 euro di valore, il solo giudice a vagliare l'ammissibilità dell'impugnazione è il giudice d'appello, ossia colui che ha pronunciato la sentenza, che rende quindi una decisione inoppugnabile (e che, di fatto, ad oggi non dev'essere neppure motivata, giusta la riformulazione del § 508 comma 4 ZPO, giustificata con l'”*elevata garanzia di equità delle decisioni sull'ammissibilità*” di cui si legge nella nota illustrativa alla riforma). Al riguardo, si è osservato che un simile meccanismo potrebbe contrastare – e chi scrive condivide la perplessità – con i principi del giusto processo sanciti dall'art. 6 CEDU (ancorché lo stesso sancisca il diritto al riesame delle decisioni giudiziarie unicamente in materia penale)¹⁵².

Per quanto riguarda il vaglio del giudice *ad quem*, anche laddove l'impugnazione sia stata dichiarata ammissibile dal giudice *a quo*, la Corte Suprema non è vincolata da tale valutazione e può comunque dichiararla inammissibile.¹⁵³ (il che ricorda, in una certa misura, l'applicazione del filtro – secondo la disciplina *ante* riforma Cartabia – nel passaggio tra le sezioni della Cassazione italiana, dove la valutazione “positiva” della sezione filtro non vincola la sezione semplice che sia successivamente investita del ricorso, la quale conserva la facoltà di dichiarare comunque inammissibile il ricorso ex art. 360 bis c.p.c.).

¹⁵² GRISS, *op. cit.*, in ALPA - CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, cit., 176.

¹⁵³ § 508 a, comma 1; cfr. GRISS, *op. loc. ult. cit.*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Spagna

A differenza degli ordinamenti inglese, tedesco e austriaco, e invece analogamente all’ordinamento italiano, in Spagna l’ammissibilità dell’impugnazione non è mai vagliata dal giudice *a quo*, ma esclusivamente da quello *ad quem*, che decide (dopo aver suscitato il contraddittorio) con provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 483, commi da 3 a 5, della *Ley de Enjuiciamiento Civil*¹⁵⁴.

Paesi Bassi

Al pari dell’ordinamento spagnolo, anche nell’ordinamento olandese il solo organo investito del vaglio di ammissibilità dell’impugnazione è lo stesso che dovrà (eventualmente) deciderla nel merito. A norma dell’art. 80a del *Judiciary Organisation Act*, l’inammissibilità è dichiarata da un collegio di tre giudici a seguito della presentazione delle conclusioni del Procuratore Generale e della memoria del ricorrente e, nel caso in cui il collegio giudicante ritenga di attenersi alla proposta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore Generale, non deve offrire altra motivazione che un richiamo alla proposta del Procuratore Generale.¹⁵⁵

¹⁵⁴ “La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto mediante providencia la posible causa de inadmisión del recurso de casación a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes. 4. Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie. 5. Contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación no se dará recurso alguno”.

¹⁵⁵ FETERIS, *Le réformes à la Cour suprême des Pays-Bas*, op. loc. ult. cit.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

2.6 I filtri con vocazione acceleratoria

Come anticipato, sono “filtri acceleratori” quelli che consentono di instradare i ricorsi in una sorta di “corsia” preferenziale che consenta di definirli con un minor impiego di risorse. Il risparmio di risorse, usualmente, si traduce nell’affidamento della decisione, o comunque del vaglio di ammissibilità, ad un minor numero di magistrati rispetto a quelli chiamati a pronunciarsi sui ricorsi ammissibili e nell’alleggerimento della motivazione dei provvedimenti.

Spagna

Come anticipato, a norma dell’art. 483, commi 3 e 4, della *Ley de enjuiciamiento civil*, quando la camera (“*sala*”) ravvisa una causa di inammissibilità del ricorso, indica alle parti la causa di inammissibilità ravvisata affinché, entro dieci giorni, formulino eventuali osservazioni. Se la camera resta persuasa dell’inammissibilità del ricorso, la dichiara con ordinanza (e se l’inammissibilità riguarda solo alcuni dei motivi di ricorso, ammette l’esame degli altri motivi).¹⁵⁶ Una volta ammesso, il ricorso sarà poi deciso in pubblica udienza.

¹⁵⁶ “*La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto mediante providencia la posible causa de inadmisión del recurso de casación a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes. Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncié*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, come abbiamo visto, si è molto discusso circa l'introduzione di un filtro che consentisse all'*Hoge Raad* di dichiarare inammissibili i ricorsi *in limine litis*, sulla scorta di un vaglio sommario circa la sussistenza di tali presupposti. Il dibattito ha poi condotto all'introduzione, nella legge sull'organizzazione giudiziaria, dell'art. 80 (su cui ci siamo soffermati *supra*), che configura una procedura “a cavallo” tra i filtri selettivi e i filtri acceleratori: lo scopo prefisso è certamente quello della selezione dei casi da decidere, ma viene pur sempre ad essere attivata una procedura decisoria e suscitato il contraddittorio con il ricorrente, ancorché la procedura sia notevolmente semplificata, essendo previsto il vaglio di tre soli giudici (anziché cinque, a norma dell'art. 75 della medesima legge) ed essendo data al collegio la possibilità di motivare la declaratoria di inammissibilità per il tramite di un mero rinvio alle conclusioni del Procuratore Generale (a patto che questi si sia espresso in questi termini)¹⁵⁷.

Ma sin dal 1988 i Paesi Bassi si sono dotati di una modalità decisoria accelerata, molto simile a quella francese che approfondiremo *infra*, prevista dall'art. 1 della citata legge, a norma del quale, se l'*Hoge Raad* ritiene che un ricorso “non può condurre alla cassazione” della pronuncia impugnata e la decisione sul ricorso non risulta necessaria “per rispondere a questioni legali nell'interesse dell'unità del diritto o dello sviluppo giuridico”, può limitarsi a motivare il rigetto del ricorso dichiarando sussistenti entrambi questi presupposti “negativi”¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Cfr. FETERIS, *Le filtrage au Hoge Raad*, redatto nell'ambito del *Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation*, 2016, consultabile su www.courtdecassation.fr.

¹⁵⁸ Articolo 81 *Wet op de rechterlijke organisatie*: “indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. Het beroep in cassatie wordt behandeld en beslist door drie leden van een meervoudige kamer, van wie een als voorzitter optreedt”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Francia

Persino nell’ordinamento francese, pur “*tendenzialmente allergico ai ‘filtri’*”¹⁵⁹ (e che mai ha adottato alcuna forma di filtro “selettivo”¹⁶⁰), il 15 giugno 2001¹⁶¹ è stata introdotta per la *Cour de cassation* una procedura accelerata per la decisione dei

¹⁵⁹ CAPASSO, *Il filtrage des pourvois alla Cassazione francese*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 509.

¹⁶⁰ A partire dall’insediamento del presidente Louvel, la Corte di cassazione francese ha avviato un percorso di riflessione circa il proprio ruolo e l’opportunità di introdurre un *filtrage des pourvois*, che è sfociata, nell’aprile 2017, nel “*Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation*”, consultabile su www.courdecassation.fr, con la proposta di inserire un nuovo articolo nel libro quarto della parte legislativa del codice sull’organizzazione giudiziaria che limitasse l’ammissione dei soli casi in cui essi denunciassero “*la violazione di un diritto o di un principio fondamentale*”, ponessero “*una questione giuridica di principio*”, presentassero un “*interesse per lo sviluppo del diritto*” o “*per l’unificazione della giurisprudenza*”, o ancora se “*gli errori manifesti della decisione avessero condotto a un diniego di giustizia*” (così il citato *Rapport*, 270). La proposta della Commissione di riflessione era poi stata sviluppata dalla *Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation – Volet « filtrage des pourvois »*, nell’ambito dello studio di impatto consultabile su www.courdecassation.it, che era giunta a proporre, in alternativa, l’introduzione degli articoli L. 411-1-2 e L-31-1 all’interno del codice dell’organizzazione giudiziaria in forza del quale la *Cour de cassation* avrebbe potuto ammettere i soli ricorsi che soddisfacessero i presupposti suggeriti dalla Commissione di riflessione (come meglio specificati nel testo) affidando tale vaglio preliminare a una formazione di tre giudici (“*il est proposé de créer: - d’une part, un nouvel article L. 411-1-2 du code de l’organisation judiciaire pour y mentionner expressément qu’en matière civile, la Cour de cassation autorise les pourvois au regard des critères susmentionnés (cf. supra, § 3.1); cette procédure d’autorisation préalable ne saurait, toutefois, s’appliquer aux pourvois formés dans l’intérêt de la loi ou pour excès de pouvoir par le procureur général près la Cour de cassation (articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967), pas plus que pour les matières dans lesquelles l’examen du pourvoi obéit à des délais particuliers; - d’autre part, de créer un nouvel article L. 431-1 au même code énonçant que la demande d’autorisation de former pourvoi est examinée par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre dont relève l’affaire en raison de la matière*”: così il citato *Projet d’étude d’impact*, 20).

La proposta di riforma brevemente delineata ha incontrato la forte opposizione della classe forense, che ha ritenuto contrario al principio di legalità e al principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alle legge accordare a un giudice la possibilità di scegliere su quali ricorsi pronunciarsi (“*l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation rappelle son attachement au principe de légalité et à l’égalité de tous les citoyens devant la loi. L’accès au juge de cassation ne doit pas dépendre de critères imprécis lui permettant de choisir librement les affaires qu’il entend juger. C’est le respect des règles de droit, et de toutes les règles de droit, qui doit, seul, constituer le critère permettant d’accéder à la Cour de cassation*”: così il comunicato dell’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pubblicato il 27 marzo 2018 e tuttora consultabile su www.ordre-avocats-cassation.fr).

¹⁶¹ Con la legge organica n. 2001-539 del 25 giugno 2001.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

ricorsi *prima facie* inammissibili o non fondati su seri motivi, ovvero che pongano questioni di diritto già risolte dalla giurisprudenza della Corte.¹⁶², decisione che è stata affidata ad una formazione ristretta, composta da soli tre giudici (anziché i cinque previsti per la decisione in sezione semplice) e può sfociare nell’adozione di un’ordinanza non motivata (contenente il solo riferimento alla norma processuale applicata).¹⁶³.

Questa procedura, definita “*procédure de non-admission*”¹⁶⁴, come detto, “*non è, per esprimersi propriamente, una procedura di selezione dei ricorsi*”¹⁶⁵ da decidere, ma una

¹⁶² BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, in BESSO – CHIARLONI (a cura di), *op. cit.*, 147; AMOROSO, *Il giudizio civile innanzi alla Corte di cassazione francese: appunti per una comparazione*, in www.cortedicassazione.it, 16 s.

¹⁶³ Così l’art. 1014 del codice di procedura civile francese in vigore dal 2001: “*cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation*”. La norma è stata mantenuta ma modificata nel 2008, nel 2014 e da ultimo nel 2022: attualmente prevede che: “*après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation*”.

¹⁶⁴ Per una ricostruzione dell’istituto cfr. VIGNAU, *Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz*, 2010, 102 ss.

¹⁶⁵ CADIET, *Problèmes et perspectives de la Cour de cassation française*, in CHIARLONI- BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit., 63. Cfr. anche quanto affermato dal presidente della Cassazione in carica nel 2010 nell’ambito dell’intervento “*Le moyen sérieux*” tenutosi presso la Corte nell’ambito del ciclo di incontri “*Droit et technique de cassation*” nel 2010, consultabile su www.courdecassation.fr: “*la procédure de non-admission n’est pas traitée comme un simple filtrage des pourvois: chaque dossier donne lieu à une étude par une formation de trois magistrats, sinon par une composition élargie (lorsque par exemple une non-admission partielle des moyens est prononcée dans une affaire donnant lieu sur d’autres points à arrêt) [...]. La décision s’appuie sur un rapport rédigé par le conseiller rapporteur [sur la base du mémoire ampliatif ET du mémoire en défense], qui expose, selon les cas sommairement ou de manière détaillée, les raisons militent en faveur de la non-admission. Et ce rapport est communiqué aux parties, qui ont le droit de présenter des observations tendant à défendre la pertinence des moyens invoqués, par exemple en contestant la souveraineté des juges du fond pour apprécier certaines questions, en démontrant que le moyen, analysé comme nouveau par le conseiller rapporteur, a été en réalité invoqué devant les juges du fond ou relève de la catégorie des moyens de pur droit, en soutenant que le motif critiqué ne peut être tenu pour surabondant etc... Au vu de ces observations, la chambre peut, soit maintenir le projet initial de non-*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

procedura semplificata e accelerata per decidere i ricorsi, che contempera il diritto
di accesso alla giustizia e il diritto alla ragionevole durata del processo.¹⁶⁶

3. “FILTRO” O “NON FILTRO”: I PRINCIPI SUL PIATTO DELLA BILANCIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

3.1 Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto di accesso alla giustizia (anche di legittimità)

Diritto ad agire, diritto a difendersi, diritto ad impugnare: come abbiamo già
chiarito in esordio, nell’ordinamento italiano, essi sono tutti “facce” della stessa
“medaglia”.¹⁶⁷, ossia diversi aspetti e sfumature di quello che è universalmente noto
come “diritto di accesso alla giustizia”, ovvero come “diritto al tribunale”¹⁶⁸, la cui
importanza si comprende immediatamente se solo si consideri che il processo è lo
strumento che ogni ordinamento offre agli individui per ottenere tutela dei diritti
che l’ordinamento stesso riconosce loro: in altre parole, “*la connessione tra diritto
sostanziale e diritto processuale, tra ius e actio, è strutturale al riconoscimento e alla garanzia di*

*admission, soit décider de rendre un arrêt, que ce soit pour accueillir les observations en question et le moyen défendu
par la partie, ou rappeler par arrêt la règle qui avait justifié la proposition originale de non-admission”.*

¹⁶⁶ CADIET, *op. ult. cit.*, in CHIARLONI- BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit., 64.

¹⁶⁷ Concepisce il diritto ad impugnare come completamento e coronamento del diritto di azione e
difesa sancito dall’art. 24 Cost., tra molti, PROTO PISANI, *Brevi note sulle conseguenze dell’applicazione
«diretta» dell’art. 111, comma 2° e poi 7°, Cost. e prospettive per assicurare la garanzia dell’impugnazione, a
costituzione invariata*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1196.

¹⁶⁸ Secondo la terminologia utilizzata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, su cui ci
soffermeremo *infra*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

posizioni soggettive in capo al singolo o alla collettività”¹⁶⁹, sicché “la relazione tra la norma di «riparazione procedurale» e la norma che afferma la libertà di cui si assume la lesione è un rapporto di complementarietà”¹⁷⁰.

È evidente, quindi, come il primo principio costituzionale con il quale occorre misurarsi, allorché ci si accosta allo studio dei filtri nelle impugnazioni, sia il diritto di accesso alla giustizia (o “diritto alla tutela giurisdizionale”, come taluni ritengono più corretto definirlo.¹⁷¹): diritto al cui esercizio i filtri, limitando l’accesso ad uno degli strumenti in cui la “giustizia” si esplica, pongono per definizione una limitazione.

Negli ordinamenti, come il nostro, nei quali l’accesso alla giustizia si configura come un diritto di rango costituzionale o, comunque, è riconosciuto come un diritto fondamentale dell’uomo.¹⁷² (il che vale perlomeno per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo).¹⁷³, la legittimità dell’imposizione di un filtro alle impugnazioni non può, quindi, che valutarsi in termini di accettabilità, secondo le categorie giuridiche e dogmatiche

¹⁶⁹ ALPA, *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato*, in *Contr. e impresa*, 2018, 611.

¹⁷⁰ IMBRUGLIA, *Effettività della tutela e ruolo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 971.

¹⁷¹ ANDOLINA – VIGNERA, *op. cit.*, 64.

¹⁷² Sulla connotazione in termini di diritto fondamentale dell’uomo, cfr. soprattutto COMOGLIO, *Etica e tecnica del “giusto processo”*, cit., 11 ss.

¹⁷³ In relazione a questi ultimi, IMBRUGLIA, *op. cit.*, 976 afferma che “*i vari ordinamenti degli Stati contraenti e le carte che affermano la difesa massima dell’individuo non si limitano all’astratto riconoscimento di quelle posizioni, ma vi riconnettono una tutela di qualche forma (appunto effettiva). Il primo significato di queste previsioni è quindi quello di rendere, già in seno agli ordinamenti nazionali, concretamente giustiziabile la lesione dei diritti fondamentali*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

dell'ordinamento stesso, del grado di compressione del diritto di accesso alla giustizia.

La comprensione del contenuto e delle sfumature del diritto di accesso alla giustizia impone la disamina di plurime fonti. Il legislatore italiano, infatti, è vincolato a garantire l'accesso alla giustizia non solo sul piano nazionale – dall'art. 24 della nostra Costituzione, a norma del quale “*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*” e “*la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*” – ma anche¹⁷⁴:

- sul piano internazionale, dall'art. 6 CEDU, a norma del quale “*ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile*” e dal suo corollario¹⁷⁵, l'art. 13 CEDU, giusta il quale “*ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali*”, come interpretati dalla Corte di Strasburgo a partire dal noto caso *Golder c. Regno Unito*¹⁷⁶;

¹⁷⁴ Sul diverso ambito di applicazione di questi due diversi livelli di tutela, si veda BULTRINI, *La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa*, Torino, 2004, 48-49.

¹⁷⁵ MANGANARO, *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, disponibile su www.ius-publicum.com, 2011, *passim*; IMBRUGLIA, *op. cit.*, 961 ss.

¹⁷⁶ C. EDU, 21 febbraio 1975, *Golder c. Regno Unito*, in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che “*l'articolo 6, pr. 1, non sancisce un diritto di accesso ai tribunali in termini espliciti*”, ma poiché “*esso enuncia diritti ma derivanti dalla stessa idea fondamentale che, presi nel loro insieme, costituiscono un diritto unico e non specificamente definito nel senso più stretto del termine [...] spetta alla Corte stabilire, per via interpretativa, se il diritto di accesso ai tribunali [...] I termini dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione europea, considerati nel loro contesto, fanno pensare che tale diritto sia ricompreso tra le garanzie riconosciute*”. Per un approfondimento sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia, cfr. TROCKER, *Dal «giusto processo»*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- sul piano sovranazionale, dall’art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, secondo cui “*ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo*”.

La maggior elaborazione, cui sia la giurisprudenza sia la dottrina domestiche hanno fatto ampio riferimento¹⁷⁷, in tema di “accettabilità” delle limitazioni dell’accesso alle giurisdizioni superiori, ancorché (nello specifico) in rapporto all’art. 6 CEDU, si deve proprio alla Corte di Strasburgo.

In primo luogo, il punto di partenza da cui muove la Corte è che “*il ‘diritto a un tribunale’, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento*”¹⁷⁸, sicché anche imporre restrizioni all’accesso ad una determinata impugnazione non viola di per sé il diritto di accesso alla giustizia: infatti, le “*restrizioni*” sono ammesse “*se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i*

all’effettività dei rimedi. L’«azione» nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 44 ss. e GIORDANO, *Su alcune declinazioni e contraddizioni del diritto di accesso al giudice nel prisma dell’effettività*, in *Giust. civ.*, 2021, 851 ss..

¹⁷⁷ Si pensi, ad esempio, alla sentenza Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648, in *Giur. it.*, 2017, 1845 e ss., con nota di RUSSO, *Sull’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata*, nella quale la Corte ha esaminato e rivisto un proprio precedente orientamento in relazione alle conseguenze sul ricorso della mancata produzione della relazione di notifica, nonché a Cass., Sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513, in *Giur. it.*, 2017, 851 e ss., nella quale la Corte si è soffermata sui requisiti di procedibilità del ricorso per cassazione successivo alla c.d. ordinanza-filtro ex art. 348 ter, c.p.c.

¹⁷⁸ C. EDU, Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, disponibile su www.hudoc.echr.coe.int.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

*mezzi impiegati e lo scopo perseguito*¹⁷⁹. L'accettabilità di un filtro all'impugnazione va valutata, quindi, sulla base della finalità che il filtro mira a raggiungere, avendo riguardo al fatto che esso non imponga una limitazione eccessiva, ma proporzionata a tale scopo: in altre parole, quello che la Corte EDU rivolge costantemente agli Stati firmatari non è niente più che un invito ad effettuare un corretto bilanciamento tra i principi in gioco.

In secondo luogo, con specifico riferimento al diritto di accesso ai giudizi di impugnazione, quale corollario del diritto di accesso alla giustizia, la Corte EDU si è espressa esattamente nei termini di cui in premessa (riferendosi ovviamente al parametro di cui all'art. 6 CEDU, ma con argomentazioni del tutto estensibili al paradigma nostrano dell'art. 24 Cost.): garantire un'adeguata tutela del diritto di accesso ad un giudice “*non impone*” al legislatore nazionale di istituire specifiche impugnazioni; tuttavia, ove le istituisca, quest'ultimo deve “*garantire ai litiganti un effettivo diritto di accesso alle corti di impugnazione per la determinazione dei loro diritti ed obbligazioni civilistiche*”¹⁸⁰.

In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo emerge una differenziazione tra impugnative di “appello” e impugnative “di legittimità”, laddove si riscontra un atteggiamento di maggior “tolleranza” per restrizioni “*più rigorose*” all'accesso alle corti supreme, rispetto a quelle poste all'accesso ai giudizi d'appello.¹⁸¹: questo perché il giudizio di legittimità, se “*da un lato tutela l'interesse del*

¹⁷⁹ C. EDU, Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, cit.; C. EDU, Sez. IV, 27 giugno 2017, Sturm c. Lussemburgo, disponibile su www.hudoc.echr.coe.int.

¹⁸⁰ C. EDU, G.C., 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, disponibile su www.hudoc.echr.coe.int.

¹⁸¹ C. EDU, Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, cit.; C. EDU, Sez. IV, 27 giugno 2017, Sturm c. Lussemburgo, cit.; C. EDU, G.C., 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, cit.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

ricorrente a vedere accolte le sue critiche alla decisione impugnata”, dall’altro lato tutela “l’interesse generale all’annullamento di una decisione che potrebbe minare la corretta interpretazione del diritto”¹⁸².

In quarto luogo, si evince una tendenza a ritenere illegittime le limitazioni all’accesso alle impugnazioni “*di derivazione giurisprudenziale*” (c.d. “*construction jurisprudentielle*”)¹⁸³, mentre in presenza di una procedura di filtraggio di fonte legislativa la Corte ha precisato come, nell’applicare i filtri, i giudici possano anche rendere motivazioni sommarie¹⁸⁴.

In quinto luogo, con specifico riferimento ai filtri *ratione valoris* (quale quello vigente in Croazia, oggetto di esame nel caso *Zubac c. Croazia*), la Corte alsaziana ha stabilito i tre passaggi per valutare la loro legittimità convenzionale, e segnatamente:

- (i) se la restrizione sia prevedibile (“*the foreseeability of the restriction*”);

¹⁸² Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica n. 116, Sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) sui requisiti formali del ricorso in cassazione: i principi affermati dalla Corte di Strasburgo a confronto con l’attuale giurisprudenza della Corte di cassazione, 30 novembre 2021, disponibile su www.cassazione.it, 9.

¹⁸³ C. EDU, Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, cit.; C. EDU, Sez. I, 24 aprile 2008, Kemp e altri c. Lussemburgo, disponibile su www.hudoc.echr.coe.int.

¹⁸⁴ C. EDU, Sez. I, 2 giugno 2013, Papaianou c. Grecia, disponibile su www.hudoc.echr.coe.int: “*l’articolo 6 non richiede una motivazione dettagliata per la decisione con cui una corte d’appello, basandosi su una specifica disposizione di legge, respinge un ricorso in quanto privo di prospettive di successo [...] D’altra parte, più in generale, la Corte ha affermato, dal punto di vista dell’articolo 6, che le corti supreme o costituzionali o altri tribunali di ultima istanza non sono tenuti a fornire una motivazione dettagliata quando rifiutano di trattare un ricorso nel contesto di una procedura di filtraggio*” (“*l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès [...] D’autre part, de manière plus générale, la Cour a jugé, sous l’angle de l’article 6, que les cours suprêmes ou constitutionnelles ou autres juridictions de dernière instance ne sont pas tenues de fournir une motivation détaillée lorsqu’elles refusent de se saisir d’un recours dans le contexte d’une procédure de filtrage*”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

- (ii) su chi debbano gravare le conseguenze degli errori commessi nel corso del processo (“*whether it is the applicant or the respondent State who should bear the adverse consequences of the errors made during the proceedings that led to the applicant’s being denied access to the supreme court*”);
- (iii) se le restrizioni comportino un eccessivo formalismo (“*whether the restrictions in question could be said to involve “excessive formalism”*”).¹⁸⁵.

Con specifico riguardo all’ordinamento italiano, poi, nel caso *Trevisanato c. Italia* la Corte EDU si era trovata a valutare la compatibilità con l’art. 6 CEDU del requisito di ammissibilità dei ricorsi per cassazione di cui all’art. 366-*bis* c.p.c. (quello che è ritenuto l’“antenato” dell’art. 360-*bis* c.p.c., su cui ci soffermeremo *infra*, a norma del quale l’ammissibilità del ricorso era condizionata alla formulazione di un quesito di diritto cui la Corte di cassazione avrebbe dovuto rispondere con la propria pronuncia), concludendo che: (i) “*la limitazione imposta dall’articolo 366bis CPC perseguisse uno scopo legittimo, osservando al tempo stesso le esigenze della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia*” e che (ii) “*il fatto di chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto che egli ritiene sia stato violato, non avrebbe comportato alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest’ultimo*”.¹⁸⁶ La Corte dava, tra l’altro, rilievo al fatto che l’inammissibilità in commento fosse prevista dalla legge e non da una “*contruction jurisprudentielle*”.

¹⁸⁵ C. EDU, G.C., 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia*, cit.

¹⁸⁶ C. EDU, Sez. I, 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, cit.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Nel famosissimo caso *Succi e altri c. Italia*¹⁸⁷, la Corte europea ha condannato l'Italia riconoscendo che, nel dichiarare inammissibili tre diversi ricorsi per violazione del principio di autosufficienza del ricorso sancito dall'art. 369 n. 4 c.p.c. (e in uno dei tre casi anche dell'art. 366-bis c.p.c. vigente *ratione temporis*) la Corte di cassazione italiana aveva violato l'art. 6 CEDU, effettuando un'applicazione eccessivamente formalistica del suddetto criterio di ammissibilità dei ricorsi. Più precisamente, svolgendo il “test” da essa stessa elaborato per stabilire la legittimità o meno delle limitazioni dell'accesso alla giurisdizione di legittimità, sotto il profilo della “legittimità dello scopo”, la Corte ha “salvato” il principio di autosufficienza ritenendo che perseguisse un fine meritevole, in quanto preposto a facilitare il compito del giudicante evitandogli un'onerosa attività di ricerca, nei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, dei documenti posti a sostegno dei ricorsi¹⁸⁸. Viceversa, sotto il profilo della prevedibilità e della proporzionalità,

¹⁸⁷ C. EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, *Succi e altri c. Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 301, con nota di DE SANTIS DI NICOLA, *Quesito di diritto e autosufficienza del ricorso per cassazione secondo la Corte di Strasburgo*. Per un commento sull'arret cfr. anche CAPORUSSO, *Time is out of joint: Strasburgo frena l'elasticità del principio di autosufficienza*, in TISCINI - LUISO (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, I, Pisa, 2022, 515 ss.

¹⁸⁸ C.EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, *Succi e altri c. Italia*, cit., 18: “*l'obiettivo, secondo il Governo [...] e la giurisprudenza della Corte di Cassazione [...], era quello di facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso e di consentire alla Corte di Cassazione di pronunciarsi senza doversi basare su altri documenti, in modo da preservare il suo ruolo e la sua funzione di garantire in ultima istanza l'applicazione uniforme e la corretta interpretazione del diritto interno (nomofilachia). Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che questo principio miri a semplificare l'attività della Corte di cassazione e a garantire al contempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia*” (“*le but poursuivi viserait, selon le Gouvernement [...] et selon ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation [...], à faciliter la compréhension de l'affaire et des questions soulevées dans le pourvoi et à permettre à la Cour de cassation de statuer sans devoir s'appuyer sur d'autres documents, afin qu'elle puisse préserver son rôle et sa fonction qui consistent à garantir en dernier ressort l'application uniforme et l'interprétation correcte du droit interne (nomofilachia). Au vu de ces éléments, la Cour estime que ce principe vise à simplifier l'activité de la Cour de cassation et à assurer en même temps la sécurité juridique et la bonne administration de la justice*”).

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

L'interpretazione data dalla Corte Suprema nostrana ha fallito il test, poiché, ad avviso dei giudici europei, il rilievo attribuito alla rispondenza dei ricorsi ai requisiti formali in questione è risultato nettamente esorbitante, al punto di realizzare un'indebita compressione del diritto di accesso alla giustizia, rispetto al perseguimento dello scopo (in astratto) legittimo – ossia il diminuire il carico di lavoro della Cassazione – perseguito dal parametro dell'autosufficienza.¹⁸⁹

L'arresto in questione è stato ritenuto di importanza e portata tali da indurre il Direttore dell'Ufficio del massimario in carica, Pres. Maria Acierno, a disporre la redazione di una relazione tematica.¹⁹⁰ affinché mettesse alla luce il “*limite non valicabile dei requisiti formali del ricorso ad una Corte di legittimità*” e vagliasse la conformità o meno dei principi enunciati “*con la giurisprudenza di legittimità attualmente stabilizzatasi sui medesimi temi, evidenziandone ove esistenti i contrasti o le disomogeneità*”¹⁹¹. È, pertanto, opportuno soffermarsi sull'arresto in esame, pur tenendo a mente che esso sfiora solo *en passant* il tema del filtro *ex art. 360 bis c.p.c.* qui in esame (la Corte ha infatti cura di evidenziare come un conto sia il “filtro di autosufficienza” in esame, che esprime requisiti di forma-contenuto in capo al ricorrente, un conto è

¹⁸⁹ C.EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, cit., 19: “*anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione descritto dal governo può causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto*” (“*si la charge de travail de la Cour de cassation décrite par le Gouvernement est susceptible de causer des difficultés au fonctionnement ordinaire de traitement des recours, il n'en demeure pas moins que les limitations à l'accès aux cours de cassation ne sauraient restreindre, par une interprétation trop formaliste, le droit d'accès à un tribunal d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même*”).

¹⁹⁰ Relazione tematica n. 116, Sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) sui requisiti formali del ricorso in cassazione: i principi affermati dalla Corte di Strasburgo a confronto con l'attuale giurisprudenza della Corte di cassazione, cit.

¹⁹¹ *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

il filtro “di merito” di cui all’art. 360-bis c.p.c., accostabile semmai ad altri esempi stranieri addotti, sempre erroneamente, dal Governo italiano per giustificare la compatibilità con la Convenzione di un’applicazione “rigorosa” del quesito di diritto.¹⁹²).

Il monito della Corte EDU è dunque giunto forte e chiaro ad arginare il formalismo, ossia – per usare le parole di un autorevole studioso – *“l’arma che la Cassazione ha spesso brandito per proteggere se stessa e quella giurisprudenza d’élite, cui aspira, che si definisce “nomofilattica”*¹⁹³, anche a costo di sbarrare l’accesso, sia tramite *“l’interpretazione disfunzionale”* delle regole in essere, sia tramite la *“creazione di regole disfunzionali”*¹⁹⁴, a ricorsi che (seppur non formalmente perfetti) erano comunque meritevoli di essere accolti, essendo e restando la principale funzione della Cassazione, in quanto giudice supremo, di “giudicare”.

E di questo monito non può non tenersi conto nello studio dei filtri: è ormai chiaro che un’interpretazione severa e restrittiva dei requisiti esistenti di ammissibilità dei ricorsi, così come la creazione giurisprudenziale di nuovi filtri, parrebbe ormai scoraggiata, perlomeno laddove lo Stato italiano non intenda

¹⁹² C.EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, cit., 20: *“la ricevibilità di un ricorso in cassazione dipende, in questi sistemi, dal fatto che il ricorso riguardi una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto fondamentale, che sollevi un conflitto di giurisprudenza o, infine, che la controversia abbia un valore significativo. A parere della Corte, i “sistemi di filtraggio” citati dal Governo sono più simili alle disposizioni dell’articolo 360 bis del codice di procedura civile” (“la recevabilité du pourvoi en cassation dépend dans ces systèmes de la question de savoir si le recours porte sur une question juridique d’intérêt général ou sur la protection d’un droit fondamental, s’il soulève un conflit de jurisprudence ou, enfin, si le litige a une valeur significative. Aux yeux de la Cour, les « systèmes de filtrage » cités par le Gouvernement s’apparentent plutôt aux dispositions prévues à l’article 360 bis du C.P.C.”).*

¹⁹³ CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

incorrere in nuove condanne della Corte¹⁹⁵. Resta ovviamente aperta la “porta” a meccanismi di formazione legislativa, che perseguano uno scopo legittimo e che non limitino l’accesso al giudizio di Cassazione in maniera irragionevole o sproporzionata allo scopo.

3.2 (Segue) la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione per violazione di legge

Il più grande ostacolo all’introduzione di limitazioni dell’accesso al giudizio di legittimità è senz’altro rappresentato dal settimo comma dell’art. 111 della Costituzione, a norma del quale *“contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”*. Se, infatti, l’idea di sottoporre a limitazioni il diritto di azione *ex art. 24 Cost.*, *“purché non irragionevoli e rispondenti a prescrizioni*

¹⁹⁵ Peralto, perlomeno sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, la commissione istituita dal legislatore delegante, presieduta dal prof Luiso, sembrava aver in parte raccolto l’invito della Corte di Strasburgo recependo nello schema di decreto legislativo di riforma l’orientamento giurisprudenziale meno formalistico, indicando tra i criteri di delega quello di *“specificare in che cosa consiste il principio di autosufficienza del ricorso, prevedendo che il ricorso debba contenere la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell’atto processuale, del documento e del contratto o accordo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo, e stabilendo che il rispetto di tale onere e di quanto previsto dal numero 4 dell’articolo 369 del codice di procedura civile soddisfa tale principio”* (così l’art. 6-bis, 1° co., lett. a), n. 2 del disegno di legge delega). Il legislator delegato, ancorché il legislatore delegante non avesse fatto alcun cenno al principio di autosufficienza, né indicato principi o criteri direttivi suscettibili di incidere sui requisiti codicistici dai quali il principio di autosufficienza è stato ricavato in via interpretativa, ha comunque deciso di intervenire (perlomeno) sul testo dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c. che ora prescrive, sempre a pena d’inammissibilità del ricorso, la *“specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il motivo si fonda”* e *“l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

costituzionali”, è storicamente riconosciuta come concepibile ed accettabile.¹⁹⁶, lo stesso non sembra potersi dire in relazione all’art. 111, settimo comma, Cost., “*ritenuto fino ad oggi norma politicamente intoccabile*”¹⁹⁷, che continua ad essere interpretato in maniera estremamente estensiva, e che “*nell’assicurare urbi et orbi [...] il ricorso per cassazione*” sembra precludere ogni “*apertura alla scelta ‘fior da fiore’ tipica delle corti supreme di altri paesi*”¹⁹⁸, precludendo altresì qualsivoglia ipotesi di “*limitazione dei ricorsi sulla base del valore della controversia o della rilevanza della questione di diritto sottoposta sul piano dell’interesse generale alla tutela dello ius constitutionis*”¹⁹⁹.

Il comma settimo dell’art. 111 Cost. è infatti la norma costituzionale in cui la dottrina contemporanea²⁰⁰ ritiene consacrata una delle due funzioni della

¹⁹⁶ CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1448; COMOGLIO, sub art. 24, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione.*, Bologna-Roma, 1981, 29 ss.; ID., *Etica e tecnica del “giusto processo”*, Torino, 2004, 11 ss.; TROCKER, *Processo civile e Costituzione. Profili di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974, spec. 235 ss.; ANDOLINA-VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1997.

¹⁹⁷ Così affermava PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.*, 2009, V, 380, nel 2009, ma l’affermazione resta senz’altro attuale

¹⁹⁸ BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”! (l’ultima riforma del giudizio di cassazione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1286.

¹⁹⁹ PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale*, cit., 380. In questo senso anche TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, 180, secondo cui “*il nostro ordinamento contiene un peculiare elemento di rigidità, costituito dall’art. 111 secondo comma, che, letto in connessione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, preclude la configurazione di criteri di selezione dei ricorsi fondati su deterrenti di natura economica [...] o sulla limitazione dell’impugnazione derivante dalla fissazione di una elevata summa gravaminis*”, nonché AULETTA, *La nuova responsabilità del giudice e l’attuale sistema delle impugnazioni*, in *Corr. giur.*, 2015, 901.

²⁰⁰ Ma non mancato autori che lo avevano già teorizzato in tempi più risalenti: cfr. CERINO-CANOVA, *La garanzia costituzionale del giudicato civile (meditazioni sull’art. 111 comma 2°)*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, 425; MONTESANO, “*Dovuto processo*” su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 920, i quali osservavano però che la norma in commento mirasse anche a riconoscere in capo ai singoli un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la tutela di terza istanza (o meglio, di seconda istanza, posto che il grado dell’appello non ha copertura costituzionale: cfr. in questo senso

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Cassazione, ossia la tutela dello *ius litigatoris*.²⁰¹, e a causa del quale la Suprema Corte – allontanandosi dalla funzione originaria, che (non dimentichiamo) era e resta la tutela dello *ius constitutionis*.²⁰² – ha poi assunto le sembianze di una corte di ultima istanza, di un terzo grado di giudizio.²⁰³ e si è trovata per anni, in ragione della “forte dicotomia ed incompatibilità tra le due attività che la Corte è oggi costretta ad affrontare”²⁰⁴, “perennemente in bilico tra il puro controllo di legittimità e quello di giustizia per il caso concreto”²⁰⁵, tra l’altro proprio in ragione di “un’applicazione eccessivamente estensiva (anche se oggi in via di ridimensionamento) di una disciplina in sé chiara, come la garanzia costituzionale del ricorso contro le sentenze per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7°, cost.”²⁰⁶.

²⁰¹ Cfr. *ex multis* CONSOLO, *La Cassazione e il suo nuovo volto*, cit. 46, ma anche COSTANTINO, *Note sull’ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 139; RICCI G.F., *Il giudizio civile*, cit., 39; CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 5; TRISORIO LIUZZI, *La Cassazione e il rafforzamento della funzione nomofilattica negli ultimi interventi normativi*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 182.

²⁰² Su questo torneremo più ampiamente *infra* nella sezione 1.

²⁰³ Si vedano da ultimo ACIERNO - SANLORENZO, *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, su www.questionegiustizia.it, 2022: “A causa della prescrizione contenuta nell’art. 111, settimo comma, Cost., la Corte può essere rappresentata come un terzo grado di giudizio ad accesso illimitato per tutte le tipologie di controversie civili, con esclusione dei provvedimenti privi di decisività o definitività”.

²⁰⁴ Relazione tematica n. 87 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte, 20 ottobre 2011, consultabile su www.cortedicassazione.it, 5.

²⁰⁵ CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1 ss.

²⁰⁶ *IBIDEM*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Al contrario, vi è invece chi ritiene – soprattutto nella dottrina degli anni ‘80 e ‘90.²⁰⁷, ma vi è chi l’ha sostenuto in tempi più recenti²⁰⁸ – che l’art. 111, settimo comma, Cost. avrebbe “*dov[uto] rappresentare la costituzionalizzazione*” della nomofilachia.²⁰⁹ - diversamente, infatti, non si spiegherebbe la scelta di limitare la garanzia costituzionale al sindacato della sola violazione di legge²¹⁰ - e solo in anni recenti “*si sarebbe paradossalmente trasformato nell’ostacolo principale a tale funzione*”²¹¹.

²⁰⁷ MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1969, 1155; DENTI, *La magistratura*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1987, 25 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 560; BORRÉ, *La Corte di cassazione oggi*, in BESSONE (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, 177, secondo cui l’art. 111, comma 7, Cost., “*norma originariamente pensata in rapporto alla funzione nomofilattica, si è rivelata più nemica che amica*”; CHIARLONI, *La garanzia costituzionale dell’accesso in Cassazione*, in ALPA - CARBONE, *op. cit.*, 91; ANDRONIO, sub art. 111, in BIFULCO – CELOTTO - OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, III, 2120; RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 64, 73; LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 905, secondo cui addirittura “*dalla Costituzione*” emergerebbe “*chiaramente la configurazione della Corte di cassazione come «Corte suprema del precedente», posta a tutela dell’ordinamento giuridico*”. In senso apertamente contrario, cfr. SCARSELLI, *La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 667; *tra mito e realtà*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 220, secondo cui “*in nessun articolo della Costituzione è dato riscontrare neppure un minimo cenno alla nomofilachia, tantomeno nell’art. 111 Cost.*”.

²⁰⁸ SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 44. In senso analogo, ALPINI, *op. cit.*, 227; ANDOLINA – VIGNERA, *op. cit.*, 206; ANDRONIO, *op. cit.*, 2121; DE CRISTOFARO, *L’edificazione della Corte suprema tra risolutezza e “timidezza” del legislatore delegato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1760; E. SILVESTRI, *Le Corti supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, in AA.VV., *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 Maggio 2000)*, Milano, 2001, 44.

²⁰⁹ Si esprime in questo senso, *ex multis*, SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 44. CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 525, ravvisava nella norma costituzionale e nella sua successiva interpretazione “*uno dei casi più eminenti di eterogenesi dei fini*”. Ma v’era chi riteneva che l’art. 111 (allora) secondo comma Cost. avrebbe dovuto rappresentare la costituzionalizzazione della nomofilachia già più di trent’anni fa: cfr. la *Risoluzione* del Consiglio Superiore della Magistratura *sulla bozza Brancaccio-SgROI di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, pubblicata su *Foro it.*, V, 263 ss: “*l’art. 111, 2° comma, Cost., che avrebbe dovuto rappresentare la costituzionalizzazione del principio di nomofilachia, si è paradossalmente convertito in grave ostacolo a tale funzione*”.

²¹⁰ LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 900.

²¹¹ SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 44 e ancor prima ID, *Sulla riforma del giudizio di cassazione - Corte Suprema e jus dicere*, in *Giur. it.*, 2003, 1020. In senso analogo, CHIARLONI, *La garanzia costituzionale*, cit., 93, il quale nell’art. 111 comma settimo Cost. ha ravvisato “*uno dei casi più eminenti di eterogenesi dei fini perseguiti da una norma processuale assurda al rango di garanzia costituzionale*”, posto che

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Riteneva invece Michele Taruffo, nella sua celebre raccolta di saggi *“Il vertice ambiguo”*, che il concetto di nomofilachia sia – appunto – ambiguo, poiché muta significato a seconda della concezione di “interpretazione della legge” e, conseguentemente, di “Corte di cassazione” che si voglia sposare²¹²: se si concepisce l’interpretazione come *“mirante a individuare la soluzione più giusta in rapporto alle peculiarità del caso concreto”* e la Cassazione come *“supremo organo di tutela dei diritti individuali e di giusta applicazione della legge nelle singole fattispecie concreta”*, allora la *“nomofilachia è la tutela dello ius litigatoris”*; se, invece, si accoglie l’idea dell’interpretazione come *“mirante a stabilire a livello generale quale è il significato più giusto da attribuire alla norma”*, la Cassazione diviene *“organo di garanzia della giusta interpretazione della norma e della legalità come valore generale”*, allora *“la nomofilachia è la tutela dello ius constitutionis”*. Ciò posto, ritiene l’Autore che senza dubbio nel nostro ordinamento debba prevalere la seconda concezione, ancorché l’art. 111, (allora) comma secondo (oggi comma settimo) della Costituzione abbia comportato un allontanamento da questo modello.²¹³

La scelta dell’Assemblea costituente²¹⁴ di garantire “sempre” il ricorso per cassazione per violazione di legge – ammesso che essa abbia effettivamente inteso introdurre *“una garanzia generale e assoluta”* della ricorribilità in Cassazione, del che *“è lecito dubitare”*, e non piuttosto una *“garanzia del tutto residuale, applicabile solo quando*

“proprio la garanzia del ricorso contro tutte le sentenze ha determinato l’impossibilità per la Corte di cassazione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge”.

²¹² TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, 91 s.

²¹³ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 92 e 106.

²¹⁴ Sui lavori preparatori e sul percorso che ha condotto all’approvazione di tale versione del precetto costituzionale, cfr. *amplius* TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005, 42 s.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

*l'ordinamento non configuri altri rimedi*²¹⁵, nonché una “risposta ad un problema allora molto sentito per ragioni sociologiche e politiche: quello del controllo dell'operato delle giurisdizioni speciali”²¹⁶ – ha dato àdito nel tempo ad ampio dibattito: sotto un primo profilo, in considerazione del fatto che tanto la giurisprudenza²¹⁷ quanto la dottrina hanno riconosciuto al settimo comma (allora secondo²¹⁸) dell'art. 111, sin dal primo momento, portata “preceettiva”²¹⁹, e conseguentemente, forza abrogativa diretta, quale *lex posterior*, delle leggi anteriori incompatibili “limitative dei motivi di ricorso”²²⁰, ed elevata a parametro di costituzionalità per valutare l'applicabilità delle norme successivamente introdotte²²¹; sotto un secondo profilo, poiché della norma costituzionale, negli anni a venire, è stata data un'interpretazione “spiccatamente individualizzante”²²², concependo la funzione nomofilattica “come oggetto di un diritto individuale riferito ad un particolare provvedimento soggetto ad impugnazione”²²³. E a sposare questa interpretazione, estensiva e rivolta all'individuo, è stata proprio la Corte di cassazione, la quale “in tempi di flussi controllati e ordinati, rigettò la (legittima e ragionevole)

²¹⁵ In questo senso, TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, 178.

²¹⁶ SASSANI, *Corte Suprema e jus dicere*, cit., 1021, il quale ritiene che, in sede di lavori preparatori, “non troviamo quasi nulla che sorregga la vulgata oggi corrente (cioè l'idea della garanzia dell'accesso, quale intangibile diritto soggettivo)”.

²¹⁷ Cfr. per un quadro dettagliato TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 5 ss.

²¹⁸ È per effetto della riforma costituzionale del 1999 che il precetto originariamente contenuto nell'art. 111, comma secondo, è poi giunto ad occupare il settimo comma.

²¹⁹ Sulla contrapposizione tra norme “preceettive” e norme “programmatiche” all'interno della Costituzione cfr. ZAGREBELSKY, voce *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, 539.

²²⁰ TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 18 ss.

²²¹ TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 35 ss.

²²² TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 107.

²²³ *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

interpretazione stretta della prescrizione e si elesse a garante del principio di legalità dilatando la portata del concetto di «decisione» giudiziaria»²²⁴, sia ergendosi a guardiano della legalità del singolo, “privilegiando le esigenze di giustizia del caso concreto su quelle di uniforme interpretazione della legge”²²⁵, e sia ampliando oltremodo il novero dei provvedimenti impugnabili, anche disapplicando la legge ordinaria²²⁶.

La Corte ha poi, tuttavia, repentinamente invertito la rotta la rotta quando il numero dei ricorsi ha iniziato ad aumentare vertiginosamente, passando di fatto “dall’invocazione dell’art. 111 cost. ad una sorta di sorda lotta con esso, riletto e giustificato in aperta contraddizione con la sua storia ed il senso che proprio la lettura data dalla Corte aveva esaltato”²²⁷), tant’è che si è condivisibilmente cominciato a discorrere di “crisi di identità” della Suprema Corte, derivante dal fatto che “essa oscilla tra due modelli, diversi e per certi aspetti addirittura contraddittori”, ossia tra il modello “della terza istanza” e il modello “della corte suprema”²²⁸: crisi che, dal 1991 ad oggi, non si è ancora risolta, proprio perché il legislatore ha continuato a intervenire a suon di “piccole riforme”, ossia quegli interventi minimali che già Michele Taruffo al principio degli anni ‘90 aveva ritenuto del tutto inadeguati a far fronte alla crisi della corte di vertice, posto che (oggi come allora) “ciò che è in crisi [...] non è soltanto la funzionalità dell’organo”, ma “la sua identità”²²⁹.

²²⁴ SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 45.

²²⁵ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 108; cfr. anche Denti, *Le riforme della Cassazione civile*, 20.

²²⁶ TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 31 ss.

²²⁷ SASSANI, *op. loc. ult. cit.*

²²⁸ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 158.

²²⁹ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 168.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

In tempi più recenti, la Cassazione, costretta a divenire il “regolatore di se stessa”²³⁰ a fronte dell’inerzia del legislatore rispetto al suo crescente e ormai incontrollabile carico di lavoro, ha quindi, indubbiamente, mutato atteggiamento rispetto alla posizione estremamente garantistica assunta con l’entrata in vigore della Costituzione, facendo uso sempre più ampio della categoria dell’inammissibilità (anche inventandone di nuove: si pensi al caso del principio di autosufficienza²³¹). Tuttavia, sembra rimanere viva in seno alla Corte di cassazione la convinzione che un meccanismo diverso dalla “inammissibilità di merito” di cui all’art. 360-bis c.p.c. risulterebbe incompatibile con “la garanzia dell’art. 111 Cost., comma 7”²³²: eppure, a queste si affiancano pronunzie nelle quali la Corte dichiara

²³⁰ Così si esprime CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, 2021, su www.giustiziainsieme.it, nell’invitare “il legislatore con norme chiare, a risolvere i problemi di accesso, togliendo alla Corte l’imbarazzo di dover essere il regolatore di se stessa”.

²³¹ Per un approfondimento sul dibattutissimo tema dell’autosufficienza del ricorso, cfr. in dottrina: GIANNITI - SABATINO, *op. cit.*, 162 ss.; CASTAGNO, *L’autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.* 2019, 2547; CALIFANO, *Sull’autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro it.* 2018, I, 3994 ss.; COSTANTINO, *Note sull’ammissibilità del ricorso per cassazione (II)*, in *Giusto proc. civ.* 2016, 467; DAMIANI, *Usi e abusi del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2016, I, 2127 ss.; GIUSTI, *L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *Giust. civ.* 2013, II, 247 ss.; SANTANGELI, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, su www.judicium.it, 2012; CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, su www.judicium.it.

²³² Così Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n.7155, in *Foro it.*, 2017, I, 1177, con nota di COSTANTINO, *Note sulla “inammissibilità sopravvenuta di merito”: dal ricorso “antipatico” al ricorso “sarciapone”*; in *Giur. it.*, 2017, 1584, con nota di CASTAGNO, *Le sezioni unite (re)interpretano l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.: “la funzione di filtro, cui pure accenna l’ordinanza di remissione, consiste in ciò, che la Corte è in un certo qual senso esonerata - ex art. 360 bis - dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l’art. 360 bis è una norma-filtro perché consente di deliberare rapidamente ricorsi “inconsistenti”. Ma si tratta pur sempre di una “inammissibilità di merito”, compatibile con la garanzia dell’art. 111 Cost., comma 7”*. In senso conforme, *ex multis* e da ultimo, cfr. Cass., 31 maggio 2022, n. 17576.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

compatibile con l’art. 111 comma settimo Cost. la declaratoria di inammissibilità che consegue alla non rispondenza della tecnica di redazione del ricorso al modello di cui all’art. 366 c.p.c., “*valendo tale requisito formale quale unico filtro per il giudizio di legittimità, da considerarsi ex art. 111 Cost. svincolato da ogni considerazione discrezionale da parte della giudice di legittimità*”²³³.

Né è parso intenzionato a ridimensionare la portata dell’art. 111, comma settimo, Cost., o quantomeno a ripensare gli strumenti a disposizione della Corte per “filtrare” i ricorsi da decidere, il legislatore, il quale in occasione dell’ultima riforma della Corte di cassazione²³⁴, ha lasciato immutato l’art. 360-bis c.p.c., prediligendo agire sul piano organizzativo e introdurre una procedura accelerata per la decisione dei ricorsi inammissibili (su cui ci soffermeremo *infra*).

3.3 Il diritto di azione e difesa, inteso come diritto ad un’effettiva ed efficiente tutela giurisdizionale

Pocanzi ci siamo concentrati sul diritto di azione e difesa nella sua dimensione individuale, quale diritto soggettivo attribuito dalla Costituzione (e dalla legge) a ciascun individuo.

In un sistema giudiziario perfettamente funzionante, efficiente e che non sconti arretrati, o comunque in una comunità sociologicamente connotata da scarsa litigiosità, riconoscere ad ognuno il diritto di agire in giudizio ed offrirgli i relativi

²³³ Cfr. *ex multis* e da ultimo Cass., 21 novembre 2022, n. 34152.

²³⁴ Ci riferiamo alla riforma Cartabia di cui abbiamo già accennato in premessa, attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

strumenti “sulla carta” sarebbe forse sufficiente. In un Paese come il nostro, nel quale – anche a volersi astenere da qualsivoglia valutazione sull’accentuata propensione alla lite, e in particolare sulla tendenza a percorrere la via della risoluzione giudiziale²³⁵, nonché sull’ingente numero di avvocati che affollano gli albi²³⁶ – è sotto gli occhi di tutti che l’ordinario corso della giustizia civile sconti e sia ormai di fatto impedito “[dal]la lentezza dei procedimenti, [dal] connesso aumento dell’onerosità degli stessi, [dal]le disfunzioni organizzative e [dal]la mancanza di risorse, da un lato, [dal]la quantità, [dal]la complessità e [dal]la natura tecnica dei testi legislativi?”²³⁷. Sicché, sia il legislatore, sia il giudice sono inevitabilmente chiamati a porre in essere misure “straordinarie” che valorizzino la dimensione collettiva, piuttosto che quella individuale, e che rispondano anche “all’esigenza di riservare risorse agli altri processi?”²³⁸. In altre parole, negli ultimi anni e a tutt’oggi, anche se pare un ossimoro, se si vuole garantire il diritto di azione a tutti, bisogna limitarlo per qualcuno (ovviamente,

²³⁵ Tant’è che negli ultimi anni si sono susseguite riforme per potenziare il ricorso alle modalità alternative di risoluzione della lite (c.d. *alternative dispute resolution means*). Cfr. tra l’altro VERDE, *L’evoluzione del ruolo della magistratura*, cit., 1169, secondo cui la prima delle risposte possibili alle istanze di riduzione dei tempi dei processi è “incentivare la cd. giustizia «consensuale»”.

²³⁶ Tra coloro che considerano questo dato come influente sul carico della Corte, cfr. *ex multis* PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.*, 2009, V, 380 e CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1444; cfr. sempre ID., *L’accesso alla Corte*, cit., 771, in cui l’Autore dice che a costituire un problema non è unicamente l’alto numero di avvocati, ma anche l’alto numero di giudici, che rappresenta un ostacolo all’efficace perseguimento dell’uniformità interpretativa da parte di una corte suprema.

²³⁷ DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 2014, 907. Per una riflessione in proposito cfr. anche TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 381 ss. il quale rileva che “l’affermazione perentoria dell’art. 24 cost., per cui il diritto alla tutela giurisdizionale è un diritto spettante a tutti e sempre ad un giudice e ad un giudizio, insieme a molti meriti, ha però anche il difetto di nascondere problemi reali dell’effettività dell’esercizio dell’azione e dunque del diritto al processo”.

²³⁸ CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello*, 1539.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

secondo criteri oggettivi, ragionevoli e – fedeli all’insegnamento della Corte di Strasburgo²³⁹ – proporzionate).

Come è stato acutamente osservato da un giurista inglese, “*la giustizia non dispone di risorse illimitate e pertanto devono essere imposti limiti alla disponibilità delle stesse affinché possano essere utilizzate, in qualche misura, da tutti*”²⁴⁰. Ma non sono soltanto gli studiosi del *common law* ad esprimersi in questo senso: anche un autore spagnolo, appartenente quindi ad una tradizione giuridica molto più vicina alla nostra, nell’ambito di una riflessione sul ruolo delle Corti supreme ha affermato “*non è più ragionevole, ai nostri tempi, che il sistema di tutela giurisdizionale civile dei diritti, pensato per soddisfare il bisogno di tutela effettiva dei soggetti giuridici, un bisogno di massa, comprenda in tutti o in molti casi tre gradi distinti di giudizio o revisione giurisdizionale. Per cui si può dedurre, di conseguenza, che non si deve temere l’introduzione di una Cassazione notevolmente limitata nelle sue funzioni e nel suo ambito applicativo o, in altri termini, una Cassazione eccezionale. Ciò che è da temere è il contrario*”²⁴¹.

È così che sono nati i filtri, e in particolare il filtro in Cassazione. Infatti, fermo restando il potere delle parti di agire sempre e comunque in primo grado (a patto di soddisfare le condizioni dell’azione), il legislatore ha ritenuto ragionevole porre un freno alla corsa alla giustizia a coloro che si accingevano ad impegnare la macchina della giustizia per una seconda o una terza volta, ossia in grado d’appello

²³⁹ Cfr. *amplius* paragrafo 3.1 *supra*.

²⁴⁰ GREEN, *Ruolo dell’accesso ai tribunali in Europa. Accesso alla Corte Suprema del Regno Unito. La prospettiva degli avvocati*, in ALPA – CARBONE (a cura di), *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011, 196.

²⁴¹ DE LA OLIVA SANTOS, *Un nuovo modello di Cassazione civile per il Tribunale Supremo spagnolo*, in CHIARLONI - BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit., 80.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

e in Cassazione. E l’ha posto – volendo individuare un criterio oggettivo – per coloro che si “accanivano” ad insistere per un riesame della pronuncia già conforme a giurisprudenza consolidata, limitando l’appello proposto avverso sentenze in linea con precedenti conformi, in quanto privo della ragionevole probabilità di essere accolto²⁴², e il ricorso per cassazione proposto contro decisioni in linea con la giurisprudenza della Corte stessa che non sollevasse elementi idonei a suscitare l’*overruling*²⁴³.

Si osservava infatti nella relazione sulle corti supreme curata dall’Ufficio del Massimario, nel giugno 2008 e dunque pochi mesi prima della riforma del 2009 e dell’istituzione della sezione-filtro e del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c.: *“l’accesso indiscriminato, generale, non selettivo alla Corte sta rendendo, infatti, assai difficile – pur con la recente adozione di tecniche e modelli organizzativi di velocizzazione – perseguire il raggiungimento dei valori del giusto processo, in un arco di tempo ragionevole, che è assegnato, in primo luogo, alla Corte di Cassazione”*²⁴⁴, la quale risulta(va) *“destinataria di una richiesta indiscriminata e non selezionata di interventi, consentita dal legislatore italiano in una visione di accesso, per tutti e per tutto, che rischia di pregiudicare proprio la realizzazione dei valori che pur dichiara di voler perseguire”*²⁴⁵. I magistrati della Suprema Corte denunciavano, quindi, *“l’assenza di meccanismi di “filtro” in senso stretto”*, che stava *“esponendo l’Italia a sanzioni*

²⁴² Tale è l’interpretazione data a suo tempo degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In questo senso, MANIACI, *Il precedente giudiziale in Italia: verso lo ‘stare decisis’?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 580 e ss.; OTTOBRE, *Problemi applicativi della riforma del rito civile in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 168. Come noto, lo strumento in questione si è poi rivelato del tutto disfunzionale, o comunque superfluo, sino ad essere abrogato con la riforma Cartabia in forza dell’art. 3, comma 26, lett. d)-e) del d.lgs. 149/2022.

²⁴³ Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

²⁴⁴ CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *op. cit.*, 239.

²⁴⁵ *Ibidem*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

*della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché la giurisdizione di legittimità non riesce ad assicurare quegli standard di celerità e di efficienza che, altrove, la selezione delle richieste esaminabili ha reso concretamente perseguibili?*²⁴⁶.

D'altronde, se assumiamo che diminuire le ipotesi in cui le corti supreme sono chiamate a decidere nel merito (così da preservarne gli sforzi per i soli casi davvero meritevoli, davvero suscettibili di “fare la differenza” nel perseguire la certezza e l'uniformità del diritto) sia funzionale a migliorare l'efficienza delle corti stesse e la qualità del loro lavoro, i filtri non possono che essere visti come uno strumento per tutelare (in ultima istanza) proprio l'accesso alla giustizia (che a prima vista sembrano invece ostacolare).

3.4 (Segue) il principio di ragionevole durata del processo

Non si può parlare di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale, né di processo “giusto”, senza devolvere la dovuta attenzione ad uno dei suoi principali pilastri: il principio della ragionevole durata del processo civile.²⁴⁷ Come

²⁴⁶ CALVANESE - CELENTANO - DE AMICIS, *op. loc. ult. cit.*

²⁴⁷ Si riferisce CAVALLINI, *La durata ragionevole del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 825 al “«mito» della ragionevole durata del processo, ritenuto nell'immaginario mediatico come il contraltare dell'inefficienza della giustizia civile e dunque come il metro valutativo delle potenziali riforme, filtrato da una sorta di immunità costituzionale ex ante”. CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del giusto processo*, cit., 530 poneva l'accenso sul fatto che “anche la ragionevole durata ha a che fare con la giustizia della decisione. Non solo per il connotato di ingiustizia che inquina la sentenza giusta, passata in giudicato per così dire fuori tempo massimo, magari dopo lustri dall'episodio della vita che ha dato origine alla controversia. Ma anche perché, se passa molto tempo tra l'istruzione probatoria e la decisione, diminuiscono le probabilità di corretta valutazione delle prove”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

è stato efficacemente osservato, infatti, “*la ragionevole durata è strettamente collegata al problema delle risorse che lo Stato può dedicare al settore della giustizia*”²⁴⁸.

Come noto, il principio della ragionevole durata del processo, che non faceva parte dell’impianto originario della Carta costituzionale, è stato elevato a norma di rango costituzionale con la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, trovando la sua collocazione nell’art. 111, secondo comma, Cost.²⁴⁹ con la forma di un chiaro precetto al legislatore, il quale “*assicura la ragionevole durata*” del processo. Esso, poi, trova altresì consacrazione nell’art. 6 della CEDU e nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle quali tuttavia è identificato come un diritto soggettivo piuttosto che come un “comando” rivolto al legislatore.²⁵⁰

Tornando a quanto affermato in esordio, che la ragionevole durata dei processi sia un requisito irrinunciabile per garantire un’adeguata tutela del diritto di azione e difesa dei cittadini, inteso come diritto ad una giustizia celere ed efficiente, trasparente a pieno, già oltre un decennio fa, dalle parole dell’allora Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale lo definiva come “*un tema assolutamente prioritario e centrale per il rispetto di un diritto umano fondamentale di ogni persona, il diritto alla giustizia, che costituisce una sorta di pre-condizione per la tutela di ogni altro diritto, una sorta di “diritto ai propri diritti”*” e invitava a riflettere “*sulla dimensione della giustizia come servizio verso i*

²⁴⁸ BIAVATI, *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 478.

²⁴⁹ Non a caso, è stato osservato: “*il legislatore costituzionale ha scelto di collegare in modo esplicito il carattere «giusto» del processo alla sua definizione tempestiva*”: così ANDRONIO, sub art. 111, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, 2006, Torino, 2115.

²⁵⁰ In questo senso ANDRONIO, *op. loc. ult. cit.*, il quale ha infatti osservato che il comma secondo dell’art. 111 Cost. non costituisce recepimento dell’art. 6 CEDU.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

*cittadini e tutte le persone che vivono nel nostro Paese, che hanno diritto ad ottenere in tempi ragionevoli risposte alle domande di giustizia”*²⁵¹.

Ma il rilievo del principio della ragionevole durata e, più in generale, il valore del tempo sul piano dell’ordinamento processuale non si erano mai colti a pieno sino alla riforma del processo civile del 2022, la cui più profonda *ratio* ispiratrice – come si legge nel “piano nazionale di ripresa e resilienza” che l’ha ispirata²⁵² – è stata proprio “*la riduzione dei tempi del giudizio, che oggi continua a registrare medie del tutto inadeguate*”²⁵³, indicata come “*obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell’ambito del settore giustizia*”²⁵⁴, i quali “*convergono, dunque, al comune scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività*”; sempre nell’ambito del menzionato documento programmatico, è stato infatti osservato che “*la durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore, secondo la nota massima per cui “giustizia ritardata è giustizia denegata”. I problemi legati al fattore “tempo” sono al centro dell’attenzione nel dibattito interno e sono stati ripetutamente rimarcati nelle competenti sedi europee*”²⁵⁵.

La riforma Cartabia mira quindi, innanzitutto, a ridurre il c.d. *disposition time* (“tempo di disposizione”) ossia il tempo necessario per la definizione di un

²⁵¹ Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2010 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo, su www.cortedicassazione.it, 20-21.

²⁵² Si veda, per una compiuta illustrazione degli obiettivi posti dal PNRR per la riduzione dei tempi dei processi, il contributo di FABBRI, *La giustizia civile nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, *passim*.

²⁵³ Si legge nel 2022 Country Report della Commissione sull’Italia, disponibile su www.commission.europa.eu, a p. 7, “according to the EU Justice Scoreboard, the country has among the longest civil and commercial cases in the EU and a large backlog of pending cases”.

²⁵⁴ Cfr. “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, disponibile su www.governo.it, 56.

²⁵⁵ Cfr. “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, disponibile su www.governo.it, 55.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

giudizio, e il c.d. “arretrato Pinto”, ossia il numero dei giudizi pendenti, secondo certi c.d. *target* (“obiettivi”) che l’Italia si è impegnata, nei confronti delle istituzioni europee, a raggiungere. Più precisamente – si legge nella Circolare 12 novembre 2021 del Ministero della Giustizia, intitolata “Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – “*i target esigibili a livello nazionale sono i seguenti: riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile [...] entro giugno 2026; riduzione dell’arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026*” (nessun *target* è previsto, invece, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, ancorché, come vedremo, il *disposition time* dei ricorsi per cassazione è tutt’altro che indifferente).

Di tali obiettivi che l’Italia si è posta ha preso positivamente atto la Commissione Europea, che sempre nel Country Report pubblicato a giugno 2022 ha osservato come l’Italia abbia infine “*avviato una quanto mai dovuta riforma del proprio sistema di giustizia civile*” (“*initiated an overdue reform of its civil justice system*”) diretta a ridurre “*del 40% il tempo necessario ad addivenire a una decisione entro il 2026*” (“*by 40% the disposition time at three instances of civil justice by 2026*”).²⁵⁶ e, nell’elencare le innovazioni cruciali per il raggiungimento di tale obiettivo, ha indicato proprio le procedure di filtro alle impugnazioni, rilevando come la riforma “*miri altresì a migliorare le procedure di filtro alle impugnazioni, ampliando le ipotesi in cui a decidere è chiamato un solo giudice, e a semplificare le procedure*” (“*also aims to improve filtering procedures at the*

²⁵⁶ 2022 Country Report della Commissione sull’Italia, disponibile su www.commission.europa.eu, 7-8.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

appeal level, extending the cases that only need one judge to adjudicate, and to simplify existing procedures). Non a caso, nel Country Report del 2019, la Commissione indicava tra le “*sfide persistenti per il sistema di giustizia civile italiano*” (“*lingering challenges for Italy’s civil justice system [...] il tuttora limitato e incoerente utilizzo dei filtri di ammissibilità nelle corti di seconda istanza (solo l’1,6% degli appelli è stato dichiarato inammissibile nel 2017*” “*the still limited and inconsistent use of the inadmissibility filter for appeals in second instance courts (only 1.6 % of appeals were declared inadmissible in 2017 (European Commission, 2018b), with large variation across courts)*”²⁵⁷.

È innegabile, quindi, che nell’immaginario delle istituzioni (tanto europee quanto nazionali), come testimoniano sia le ultime riforme del processo civile, tutte finalizzate ad accelerarne le tempistiche²⁵⁸, sia l’atteggiamento estremamente severo tenuto negli ultimi anni dai giudici Corte di cassazione, che hanno sempre più spesso immolato sull’altare della ragionevole durata dei processi l’esame della fondatezza dei ricorsi celandosi dietro i formalismi (i soli o quanto meno i più efficaci strumenti a propria disposizione)²⁵⁹, la causa primaria dell’(ir)ragionevole durata dei processi è individuata nella struttura processo impugnatorio, e più

²⁵⁷ 2019 Country Report della Commissione sull’Italia, disponibile su www.commission.europa.eu, 59.

²⁵⁸ In questo senso cfr. CAVALLINI, *op. cit.*, 834. In senso analogo, COMOGLIO, *Requiem per il processo «giusto»*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 48, il quale ritiene l’“overload” della Corte di cassazione “*concausa essenziale (e spesso preponderante) della «durata irragionevole» dei processi (o di specifici gradi di giudizio)*”; DALMOTTO, *Gli obiettivi e l’iter legislativo della riforma*, in DALMOTTO (a cura di), *Lezioni sul nuovo processo civile*, Bologna, 2023, 5.

²⁵⁹ Cfr. COSTANTINO, *Note sull’ammissibilità*, cit, 138: “*l’ingolfamento della Corte per il rilevante numero di ricorsi induce talvolta a considerare con particolare formalismo i requisiti di ammissibilità del ricorso in base al principio di ragionevole durata del processo e a ritenere quest’ultimo prevalente sulle altre garanzie del giusto processo*”, il quale tuttavia ritiene che “*la stagione nel corso della quale questa opinione ha ricevuto consensi può considerarsi definitivamente superata, anche se l’abbrivio di essa si manifesta ancora in alcune sporadiche pronunce, destinate a suscitare scalpore*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

precisamente nella assenza di un filtro di accesso alle impugnazioni e nella storica struttura dell’appello, i quali (è stato osservato) “*costituiscono di per sé una ragione di «prolungamento» della pendenza della lite che allontana dalla ragionevole formazione del decisum definitivo ed irretrattabile tra le parti*”²⁶⁰.

Al di là di ogni considerazione circa l’opportunità o meno di stabilire dei filtri all’accesso, che i processi in Cassazione abbiano una durata eccessiva è difficilmente contestabile: nel corso dell’ultimo decennio, la durata media è passata (con qualche oscillazione negli anni) da 34 a 43 mesi, come si desume dalla seguente tabella, estratta dall’Annuario Statistico 2021 della Cassazione.²⁶¹:

6.2: Serie storica delle durate medie (in mesi) dei procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento, classificati per materia al deposito.

Anni dal 2012 al 2021

	MATERIE al deposito							Totale
	Tributi	Lavoro	Contratti	Previdenza	Equa riparazione	Protezione internazionale	Altre	
2012	35,5	33,3	35,3	29,3	19,9	14,5	38,6	34,1
2013	43,3	43,8	43,9	32,0	16,4	17,3	50,8	42,5
2014	45,6	43,6	44,0	38,0	13,6	13,1	49,1	44,0
2015	48,6	48,6	41,1	41,8	18,6	16,6	44,5	44,4
2016	47,5	40,1	36,3	38,7	18,1	18,1	39,0	40,7
2017	43,7	46,0	31,1	42,9	19,2	13,8	32,7	38,4
2018	53,4	42,3	30,1	44,3	17,0	11,2	34,3	40,7
2019	48,8	39,0	28,3	37,8	18,2	13,6	33,5	37,0
2020	56,7	44,1	26,4	41,3	19,8	16,9	32,7	37,6
2021	62,3	44,4	32,6	45,7	19,9	19,5	35,4	43,0

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica

²⁶⁰ *Ibidem*. Lo rileva anche CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 7.

²⁶¹ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio di Statistica, *Annuario statistico 2021*, disponibile su www.cortedicassazione.it.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

E ciò, pur a fronte di risultati “record”, posto che nel 2021 sono stati pubblicati oltre 42.000 provvedimenti (12.000 in più rispetto all’anno precedente).²⁶².

La lentezza dei processi è, ovviamente, un fenomeno con radici ben più profonde e variegate – la maggior parte delle quali affondano nei gradi di merito, che non a caso sono quelli interessati dal PNRR – di quelle che il legislatore ha scelto (almeno all’apparenza) di estirpare: non si può tuttavia ragionevolmente negare che fornire al giudice dell’impugnazione adeguati strumenti per selezionare i casi da decidere condurrebbe a una più celere formazione del giudicato, e al conseguente consolidamento della situazione di fatto e diritto ivi sottesa, tanto per le liti che sollevino questioni di interesse comune e generale (su cui le corti superiori, o perlomeno la Corte di cassazione, grazie ai filtri potrebbero concentrare le proprie energie), quanto per le controversie inerenti questioni di rilevanza individuale anche se prive di valore nomofilattico (nelle quali l’accertamento del giudice di primo o secondo grado verrebbe a cristallizzarsi prima per effetto del diniego del giudice del gravame di conoscerne ulteriormente).

3.5 Uguaglianza, ragionevolezza, certezza e prevedibilità del diritto

In ogni aula di tribunale, di norma, sulla parete posta alle spalle del giudice, si legge la medesima frase: “*la legge è uguale per tutti*”. La sala di udienza altro non è che la sede nella quale trova attuazione, mediante il processo che ivi si svolge, il principio di uguaglianza di “*tutti i cittadini [...] davanti alla legge*” sancito dall’art. 3

²⁶² La fonte del dato è la medesima di cui alla nota che precede.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

Cost. E’ proprio il giudice, allorché viene investito di una controversia e viene richiesto di applicare una legge, a garantire: da un lato, che a trovare applicazione nel caso concreto siano solo quelle leggi che trattano egualmente i cittadini (dovendo diversamente attivare il controllo di costituzionalità investendo la Corte costituzionale della relativa questione); dall’altro lato, che la medesima legge venga applicata nel medesimo modo a fronte di situazioni uguali e in modo differente in situazioni differenti.

Applicare la legge, e non dare al giudice altra possibilità che applicare la legge, a seconda che la si guardi dal punto di vista del giudice o del legislatore, non è, tuttavia, sufficiente ad assicurare l’eguale trattamento dei cittadini dinanzi alla legge²⁶³. O meglio, lo è se ci si ferma al livello dell’uguaglianza formale, se si considera che la legge in sé e per sé, con il suo carattere generale ed astratto, pone

²⁶³ Ricorda FOLLIERI, *Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare riferimento al Consiglio di Stato*, in *Ars interpretandi*, 2015, 107 s. che l’esigenza di garantire la certezza del diritto, con lo sviluppo della cultura giuridica moderna a partire dall’Ottocento, è sempre stata avvertita, tanto negli ordinamenti di *civil law*, quanto negli ordinamenti di *common law*, i quali, tuttavia, in un primo momento hanno adottato strade diverse per tentare di raggiungerla: nei paesi di *civil law*, “l’aspirazione alla certezza del diritto approda, collegandosi alle cosiddette concezioni scientifiche delle discipline sociali, alla codificazione di stampo napoleonico e illuministico che intende assicurare, in un organico corpo normativo, la completezza, l’esautività, l’esclusione di altre norme, l’autocompletamento per la sistematica coerente che lo ispira. A chiusura di questo programma di politica del diritto vi è l’affermazione che il giudice è la bouche de la loi”, mentre in quelli di *common law* “per soddisfare la medesima esigenza, si impone in modo rigoroso l’affermazione della vincolatività giuridica del precedente giudiziario. Tale regola era già seguita perché sentita dalla coscienza sociale e dai giudici che ritenevano di adeguarsi al loro precedente per il comune sentire secondo cui, risolvendo diversamente controversie simili, si violava il principio di uguaglianza dei soggetti di fronte all’ordinamento. Dalla metà dell’Ottocento, però, il comune sentire diventa vincolo giuridico”. Sennonché, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e in particolare con l’entrata in vigore della Costituzione, la convinzione che la legge codificata potesse essere sufficiente a garantire la certezza del diritto e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è entrata in crisi e si è avviata verso un graduale tramonto la concezione del giudice come *bouche de la loi*. Eppure, la libertà di decidere è tuttora riconosciuta come un valore insuperabile, nonostante sia sotto gli occhi di tutti che “la libertà di ogni giudice di interpretare il testo normativo mina fortemente l’uguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento e non consente di prevedere gli esiti delle controversie, determinando una rilevante aleatorietà delle decisioni?”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

intrinsecamente tutti i soggetti dell’ordinamento sullo stesso piano. Ma non lo è
ove si voglia perseguire – o perlomeno tendere verso – l’uguaglianza sostanziale.²⁶⁴

Ne deriva che, a ben vedere, la stessa Costituzione chiama il giudice, oltreché
ad applicare la legge, ad applicarla, e quindi interpretarla, uniformemente.²⁶⁵

Sicché, ogni giudice dovrebbe cercare di definire liti analoghe in maniera
analogica a quanto hanno fatto o fanno gli altri giudici (a meno che, naturalmente,
non sussista una ragionevole motivazione per discostarsi dalle altrui decisioni)²⁶⁶,
ma prima ancora il legislatore, principale destinatario del precetto costituzionale,
dovrebbe fornirgli idonei strumenti per farlo: al cospetto di una controversia che
presenti innumerevoli aspetti di somiglianza con altra già decisa, e alla cui soluzione
sia necessario applicare la medesima norma già utilizzata, il giudice “successivo”
dovrebbe sforzarsi di interpretare tale norma e di decidere tale causa seguendo i
precedenti rilevanti²⁶⁷, specialmente laddove questi si inseriscano nel solco di un

²⁶⁴ Cfr. sul punto la riflessione di DE MATTEIS, *Principio di uguaglianza e giusta decisione: verso un diritto diseguale?*, su www.giustiziacivile.com, 2021.

²⁶⁵ Cfr. tra molti CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1447, il quale riconosce che “*il controllo di legalità e l’uniforme interpretazione del diritto abbia in realtà una dimensione costituzionale*”. Si veda poi, anche per una puntuale ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia, GIANNITI - SABATINO, *op. cit.*, 20: “*la Costituzione all’art. 3, affermando l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini “davanti alla legge”, implicitamente richiede il rispetto di tale uguaglianza anche in sede di “interpretazione ed applicazione della legge”, con la conseguenza che la nomofilachia della Corte di cassazione risponderebbe ad un principio cardine dell’ordinamento costituzionale. Ed i Padri Costituenti, avendo avvertito l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione della legge per garantire la parità di trattamento dei cittadini (oltre che per rafforzare il processo di unificazione del Paese), avrebbero implicitamente manifestato il loro favor per l’unicità della Corte di cassazione*”.

²⁶⁶ A questo proposito, cfr. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto* (Art. 1-9 disp. prel.), in GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, II ed., Bologna-Roma, 2011, 140-141, 705-732. Cfr. anche il consigliere di Cassazione AMENDOLA, *op. cit.*, 339, il quale è dell’opinione che “*la nomofilachia e un valore; un valore che si ricava direttamente dal principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, principio che non tollera che ogni cittadino “eguale” possa avere una risposta diversa a seconda della porta del giudice alla quale bussata*”.

²⁶⁷ GORLA, *Postilla su «l’uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi»*, in *Foro it.*, 1976, 127 ss..

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

orientamento costante dei giudici comuni o laddove costituiscano il frutto dell’attività nomofilattica della Cassazione. Ciò consentirebbe non solo di garantire un eguale trattamento a chi versi nella medesima situazione, ma anche di evitare l’ingenerarsi di confusione in merito alle regole e l’inaccettabilità sociale della decisione, e di assicurare la certezza del diritto, che è stata opportunamente definita, nell’ambito di uno dei tanti studi sulla nomofilachia e sul ruolo delle corti supreme, come “*omogeneità di soluzioni per casi simili, affinché l’utente possa farvi affidamento e regolare di conseguenza la sua azione, potendo prevederne le conseguenze giuridiche*”²⁶⁸, nonché come “*coerenza decisionale*”, quale strumento che consente di “*declina[re] in senso temporale il principio di uguaglianza: casi uguali vengono decisi nel medesimo modo, sebbene in momenti diversi, e dunque non appaiono oggetto di arbitrio*”²⁶⁹.

Infatti, al di là della ricomprensione o meno della giurisprudenza nel novero delle fonti formali del diritto²⁷⁰, il rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla

²⁶⁸ FOLLIERI, *op. cit.*, 103.

²⁶⁹ PIN, *Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo*, Milano, 2017, 14 s.

²⁷⁰ Peraltro, non è certo mancato chi ne ha sostenuto, ben prima delle riforme in chiave nomofilattica del codice di rito e dunque sulla sola scorta dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, o addirittura dell’art. 12 Preleggi, la ricomprensione tra le fonti del diritto: cfr. ad es. INZITARI B., *Obbligatorietà a persuasività del precedente giudiziario*, in *Contr. e impr.*, 1988, 527; GORLA, voce “Precedente giudiziale”, in *Enc. Giur. it.*, Roma, 1990, 11; GALGANO, *L’efficacia vincolante del precedente di Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 1999, 889 ss.; ROSELLI, *Il principio di effettività e la giurisprudenza come fonte del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 23 ss.; ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica*, Napoli, 2007, 16. D’altro canto, anche chi non la ritiene una fonte in senso tecnico, la ritiene perlomeno un “formante” dell’ordinamento (cfr. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto pubblico*, 2017, 22; CONSOLO, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio-economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, su *Questione giustizia*, 2017, 24), ovvero un “fattore del diritto” (cfr. DE MATTEIS, *op. loc. ult. cit.*); ha parlato di “diritto giurisprudenziale” ROVELLI, *La formazione del precedente giurisprudenziale*, in DIDONE – DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, 40: La Suprema Corte, pur avendo avuto qualche oscillazione, è invece rimasta ferma nell’escludere la riconducibilità della giurisprudenza alle fonti del diritto: cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162: “*anche quando non si trova al cospetto di un*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

legge esige che la decisione giudiziaria presenti, quanto meno, un fondamentale requisito: l’universalizzabilità del criterio di decisione.²⁷¹ Questo perché “*la decisione giudiziaria non è un microcosmo chiuso o una monade che trova solo in se stessa le sue ragioni ed esaurisce solo in se stessa i suoi effetti?*”²⁷², ma è come un tassello che si inserisce nel complesso mosaico delle regole e delle norme di diritto. Per questa ragione, il legislatore non può disinteressarsi che ogni singola decisione si inserisca efficacemente e coerentemente sia nell’ordinamento globalmente considerato – rendendola congrua rispetto alle norme di diritto – sia nel flusso dinamico dell’interpretazione di tali norme – rendendola altresì coerente rispetto ai precedenti²⁷³. Soprattutto se la decisione è resa dalla Corte di cassazione, organo

enunciato normativo concepito come regola a fattispecie, ma è investito del compito di concretizzare la portata di una clausola generale come l’ordine pubblico internazionale, che rappresenta il canale attraverso cui l’ordinamento si confronta con la pluralità degli ordinamenti salvaguardando la propria coerenza interna, o di un principio, come il migliore interesse del minore, in cui si esprime un valore fondativo dell’ordinamento, il giudice non detta né introduce una nuova previsione normativa. La valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore?”.

²⁷¹ TARUFFO, *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001., 21 e s.

²⁷² TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*, 22.

²⁷³ TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*, 25. Infatti, si è detto, il modo più efficace per garantire l’uguaglianza sostanziale dei consociati di fronte alla legge, per tutelarne il legittimo affidamento, nonché per costruire un sistema giuridico certo e prevedibile è “*restare nel solco dei precedenti, quando non si riscontri motivo adeguato per allontanarsene [...] poiché in ogni società è necessario poter contare su una stabilità di significato, sia pure non assoluta, delle norme giuridiche, sulla possibilità di raggiungere certi effetti se li osserva, sull’efficace reazione alle infrazioni*” (MARINELLI, voce “*Precedente giudiziario*”, in *Enc. dir.*, Aggiornamento VI, 2002, 901).

Sembra dubitarne CHIARLONI, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 119, allorché afferma che “*gli argomenti a favore di una prassi giurisprudenziale rivolta alla stabilità, piuttosto che al cambiamento – tra cui l’uguaglianza e la prevedibilità della risposta della giustizia – sono, invero, numerosi, di varia provenienza, e persuasivi*”, ma sono “*fino a quando si rimane ad un livello di astrazione molto elevato*”, ma, a conclusione del proprio ragionamento, afferma che “*se non la si vuole meccanicamente concepire come rigida e inalterabile fissità, possono trovarsi a*

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

istituito proprio per garantire questa unità a questa coerenza nell’interpretazione e nell’applicazione della legge²⁷⁴: una funzione questa che, nonostante i molti anni trascorsi dalla sua teorizzazione e dalla sua positivizzazione all’interno dell’ordinamento giudiziario, e pur essendo mutate le ragioni di matrice burocratico-autoritaria²⁷⁵ che ne avevano giustificato l’introduzione nell’ordinamento fascista²⁷⁶, resta attuale²⁷⁷. È innegabile, infatti, che *“l’incertezza che nasce dall’assenza del precedente o dal suo overruling ha un costo sociale ed economico elevato*

dover cedere le armi alle ragioni del cambiamento, senza per questo negare se stesse, ma, anzi, riaffermandosi ad un superiore livello di sintesi storica”.

²⁷⁴ Nella *Relazione all’Assemblea Costituente, Problemi costituzionali. Organizzazione dello Stato*, Roma, 1946, 26, si legge che *“la pluralità degli ordini della giustizia postula la necessità di ristabilire l’unità al vertice dell’organizzazione, in conformità dell’esistenza unitaria della giurisdizione, e l’esistenza di un ufficio supremo che assicura l’uniforme applicazione della legge da parte dei giudici. E ciò affinché sia attuato il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla volontà generale ed astratta della legge”.*

²⁷⁵ Cfr. in questo senso TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 60.

²⁷⁶ ALPINI, *op. cit.*, 230.

²⁷⁷ Osserva il consigliere di Cassazione AMENDOLA, *La Cassazione è in grado di svolgere adeguatamente la funzione nomofilattica?*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2022, 338 che, sebbene *“considerano tali formule datate, nei loro accenti quasi geometrici, frutto del clima culturale di un tempo passato”*, egli ritiene che tale funzione *“nonostante il diverso quadro costituzionale”*, sia tuttora attuale, essendo stata *“confermata e ribadita da tutta la legislazione processuale che ha riguardato la Cassazione negli ultimi anni”*. Rileva CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 22: *“non solo l’istituto della nomofilachia ha conservato inalterata la sua base normativa dal 1941 ad oggi; negli ultimi lustri, esso ha manifestato una nuova forza espansiva, se è vero che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si intitola “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”. “Nomofilachia” non è più solo un termine accademico, dunque, ma è ormai anche un termine normativo”*. In senso analogo anche RORDORF, risposte all’intervista *Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità*, in CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, Padova, 2020, 289: *“benché espressa in termini che possono apparire ormai piuttosto inattuali, la formula descrive con sufficiente chiarezza la funzione nomofilattica affidata alla Corte di cassazione, che non si esaurisce nella dimensione correttiva di eventuali violazioni di legge riscontrabili nelle singole pronunce dei giudici di merito, ma tende anche a fornire criteri interpretativi destinati ad influenzare ogni futura decisione in cui venga in questione la medesima normativa: allo scopo di garantire la (almeno auspicabile) parità di trattamento per tutti coloro ai quali quella normativa sia applicabile, la (almeno relativa) prevedibilità delle decisioni giurisdizionali e, quindi, la coerenza complessiva del cosiddetto diritto vivente”*; e PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, 2, il quale osserva tuttavia che *“se è [rimasta] identica la funzione, diverse sono le tecniche con cui questa viene in concreto esercitata”*.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

anche in un sistema che non ne sperimenti la vincolatività”²⁷⁸, e che il nostro ordinamento non può più permettersi di sostenere questo costo.

Tentare di favorire un’uniformità, o perlomeno una prevedibilità, nell’applicazione della legge, è divenuto, ed è oggi, vieppiù necessario, perlomeno sul panorama “europeo”, in ragione della complessità del sistema delle fonti, ormai connotato da un intreccio di matrici – nazionale, sovranazionale, internazionale – che si sovrappongono, si intersecano e si relazionano secondo criteri spesso sfuggenti, che ciascuna corte suprema nazionale deve (o dovrebbe) sforzarsi di riconciliare e ricondurre ad una qualche forma di linearità²⁷⁹. Se, infatti, ai tempi dell’emanazione della legge sull’ordinamento giudiziario la Corte di cassazione era chiamata esclusivamente a garantire “l’unità del diritto oggettivo nazionale” (art. 65 o.g.), “la Corte oggi è chiamata a garantire l’uniforme interpretazione della legge nazionale, in conformità non soltanto dei disposti costituzionali, come interpretati dalla Corte costituzionale, ma anche dei disposti convenzionali, come interpretati dalla Corte EDU e, in conformità dei disposti europei, come interpretati dalla Corte di giustizia”²⁸⁰.

Il perseguimento della certezza del diritto (e dunque dell’uguaglianza sostanziale nell’applicazione del diritto) richiede quindi uno sforzo sempre maggiore, che non può essere perseguito da altri che dalle corti supreme²⁸¹,

²⁷⁸ MAZZAMUTO, *Certezza e prevedibilità: nuove frontiere della nomofilachia e tentativi di “enforcement” del precedente*, in *Politica del diritto*, 2003, 157.

²⁷⁹ Cfr. la riflessione di LUCCIOLI, in risposta all’intervista *Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità*, in CONTI (a cura di), *op. cit.*, 285.

²⁸⁰ GIANNITI, *op. cit.*, 2.

²⁸¹ Cfr. TARUFFO, *La giurisprudenza tra casistica e uniformità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 36 e, *amplius*, ID., *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Ann. dir. comp. e st. leg.* 2011, 11 ss.. In senso contrario, cfr. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 25, ad avviso del quale la nomofilachia “verticale” che sia “riservata alla Corte di cassazione e declinata in senso gerarchico”, pensata dal

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

strutturalmente e funzionalmente preposte alla nomofilachia, né con altro strumento diverso da decisioni chiare, uniformi e coerenti, se non vincolanti perlomeno persuasive al punto che i giudici di merito siano indotti a trarne spunto e (possibilmente) a conformarvisi; quanto mai pertinenti sul punto sono le parole dei consiglieri Gianniti - che riassume questo pensiero con un’efficace metafora: *“la navigazione tra le tante isole del vigente arcipelago normativo è quanto mai difficile e pericolosa; ma sulle corti supreme grava la responsabilità di tracciare la rotta dei giudici territoriali, non con le ragioni dell’autorità, ma con l’autorità delle ragioni”*²⁸² – e Amendola – il quale si mostra altrettanto consapevole del fatto che *“nell’attuale coacervo delle fonti, l’obiettivo della certezza del diritto [è senz’altro] difficile da perseguire”*, ma ciò *“non significa che il servizio giustizia non debba porsi nelle condizioni di fare tutto quanto è possibile per raggiungerlo”*²⁸³.

È, peraltro, innegabile che la prevedibilità delle decisioni concorrerebbe altresì a ridurre il carico degli uffici giudiziari, piaga che notoriamente affligge la giustizia civile e di cui ogni singolo studioso, giudice o avvocato si duole da almeno vent’anni a questa parte²⁸⁴: essa infatti *“ha normalmente il benefico effetto di deflazionare il lavoro di un giudice, rendendolo praticabile ed efficace. Se un certo orientamento giurisprudenziale si consolida, esso imprime stabilità e prevedibilità anche alle relazioni sociali ed economiche, scoraggiando controversie dall’esito prevedibile”*²⁸⁵ (senza che con ciò si voglia

legislatore del 1941, sarebbe da ritenersi superata, mentre “La nomofilachia moderna non può essere che “orizzontale”, “circolare” e “cettuale””.

²⁸² GIANNITI, *op. cit.*, 4.

²⁸³ AMENDOLA, *op. cit.*, 340.

²⁸⁴ Rinviamo in proposito, con specifico riguardo alla Corte di cassazione, al paragrafo 3

²⁸⁵ PIN, *op. cit.*, 15. In questo senso già GALGANO, *Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile*, in *Contr. e impr.*, 1985, 38 ss.; COLESANTI, voce “Giurisprudenza”, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1101; TARELLO, *L’interpretazione della legge*, Milano, 1980, 373; CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 3. Di efficacia deflattiva della stabilità della giurisprudenza ha parlato anche il primo presidente della

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

suggerire che per favorire la prevedibilità delle decisioni il giudice si debba appiattire sterilmente sui precedenti e sottrarsi a quel minimo sforzo interpretativo che resta comunque irrinunciabile anche quando si applica – non solo la legge, ma – il “diritto vivente” alla fattispecie concreta²⁸⁶).

In conclusione, tra i valori della certezza del diritto e dell’uniformità nell’applicazione della legge, da un lato, dell’uguaglianza di fronte alla legge e del giusto processo, dall’altro, vi è un’inestricabile correlazione, nel senso che, senza gli uni, gli altri neppure possono definirsi valori: e in questi termini si è espresso, in più occasioni, anche il supremo consesso dei giudici nel nostro ordinamento²⁸⁷. Eppure, non a tutti, in seno alla Suprema Corte, pare esser caro il valore della nomofilachia: e questo è forse il problema maggiore²⁸⁸.

Corte di cassazione nel 2014: cfr. Santacroce, *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2014*, su www.cortedicassazione.it, 232.

²⁸⁶ Tratteggiava il rischio che il giudice, motivando “per rinvio” ad altre massime giurisprudenziali, si appiattisse sterilmente su di esse, CARNELUTTI, *Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare)*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 41. Per una più che mai attuale critica della prevedibilità delle decisioni e dei rischi che porta con sé il “conformismo giudiziale”, cfr. GIABARDO, *Il giudice e l’algoritmo (in difesa dell’umanità del giudicare)*, su www.giustiziainsieme.it, 2020.

²⁸⁷ Cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23675: “affidabilità, prevedibilità, uniformità dell’interpretazione delle norme costituiscono imprescindibile presupposto di eguaglianza dei cittadini e di giustizia del processo”. In senso analogo, più di recente, Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061.

²⁸⁸ Così si esprime AMENDOLA, *op. cit.*, 342: oltre al numero dei ricorsi, ritiene l’autore che “la seconda ragione di incapacità nello svolgere il compito assegnatole e meno nota, e tutta interna alla Corte ed ha una matrice comportamentale. Qui esprimo un avviso del tutto personale, ma da tempo ho maturato l’idea che la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali non sia un valore che abbia pari peso per tutti i consiglieri. Accade che in Corte si invochi il canone della giurisprudenza evolutiva per sostenere semplicemente una diversa interpretazione rispetto a quella praticata dai precedenti, anche se non è mutata la lettera della legge e non vi è alcuna sopravvenienza, né legislativa né sociale, che giustifichi il cambiamento, bensì vi è solo l’individuale convinzione che la nuova interpretazione sia migliore della precedente”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

3.6 La soggezione del giudice alla sola legge

Come noto, all'interno del nostro ordinamento ciascun giudice gode della più ampia e discrezionale libertà nel decidere le controversie che gli vengono sottoposte. A tutelare e garantire la libertà di decidere dei giudici concorrono sia i principi costituzionali che ne affermano l'indipendenza “esterna” – come autonomia dell'ordine della magistratura integralmente considerato rispetto agli altri poteri dello Stato (artt. 104 e 105 Cost.) – sia l'indipendenza “interna” – come soggezione del singolo giudice “soltanto alla legge” (art. 101 Cost.) e nella differenziazione tra un magistrato e l'altro “solo per funzioni” (art. 107 Cost.).²⁸⁹

Tralasciando i profili ordinamentali e la loro interdipendenza con i profili più strettamente giurisdizionali²⁹⁰, è evidente che la *ratio* di “assoggettare” il giudice alla sola legge significava, nell'animo dei Costituenti, sottrarlo ai condizionamenti che avrebbero potuto derivargli dal potere legislativo (nella sua accezione “politica”) e dal potere esecutivo, rendendolo viceversa “servitore” della sola legge di promanazione parlamentare e, da ultimo, della volontà dei cittadini, nel nome dei quali è esercitata la funzione giurisdizionale.²⁹¹

²⁸⁹ Per tale ricostruzione si è preso spunto da BIAVATI – CAVALLINI – ORLANDI, *Aspetti della giustizia civile e penale in Italia*, 2016, Bologna, 57 e ss.

²⁹⁰ Per cui si rinvia a BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”*, Napoli, 2008, 1 e 12-13.

²⁹¹ Cfr. in questo senso ZANON - PANZERI, sub art. 101, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 1962, secondo i quali l'uso dell'avverbio “soltanto” “*implica che il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, non incontra alcun vincolo che quello della legge, che è chiamato ad interpretare liberamente e ad applicare alla controversia da decidere; ciò lo tutela, nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, non solo nei confronti degli organi e dei poteri (in particolare quelli politici) esterni alla magistratura - che, infatti, costituisce un ordine indipendente «da ogni altro potere» (art. 104, 1° co., Cost.) -, ma anche rispetto a tutti gli altri giudici, dai quali non si distingue per gradi ma «soltanto per diversità di funzioni» (art. 107, 3° co., Cost.)*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità con la Carta costituzionale

Ma può realmente parlarsi di “soggezione” del giudice alla legge quando il giudice “*ne è l’interprete e là dove, qualunque sia l’idea che si abbia dell’attività interpretativa, la stessa non può essere ridotta ad un’attività meramente intellettuale di ricognizione, implicando una inevitabile valutazione che la rende in qualche misura creativa?*”²⁹². Giovanni Verde si pone questa domanda per concludere – condivisibilmente – che “*il rapporto tra giudice e legge non può essere di sudditanza passiva e la disposizione costituzionale finisce per esprimere un obiettivo o una tendenza, pone («significa») una sorta di limite oltre il quale il giudice cessa di essere «soggetto» e diventa «creatore»; ed è un limite indefinibile a priori, affidato alla prudenza al self restraint dei destinatari della disposizione*”²⁹³.

Eppure, nel perseguire il sacrosanto obiettivo di liberare il giudice dal “giogo” degli altri poteri dello Stato, i Costituenti hanno (almeno in linea principio) concesso al giudice non solo di “ignorare” i comandi dell’esecutivo o le linee politiche dei parlamentari, ma anche di non dare peso alcuno né alle decisioni di tutti gli altri giudici, né (finanche) alle proprie, ossia ai cosiddetti “precedenti”, spalancando le porte a guizzi di originalità nell’interpretazione del diritto, anche in aperto contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati e ancora del tutto coerenti con il contesto socio-culturale, in totale spregio della prevedibilità del diritto.²⁹⁴ Sicché, ogni limitazione legislativa alla libertà decisionale del giudice che

²⁹² VERDE, *L’evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1156 s.

²⁹³ VERDE, *op. ult. cit.*, 1157.

²⁹⁴ Osserva MAZZAMUTO, *op. cit.*, 164: “*continuano a rimanere coperti dalla garanzia costituzionale dell’unica soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), anche in sede di valutazione della professionalità, quegli approdi giurisprudenziali che presentino il carattere dell’originalità e che siano eventualmente in aperto e consapevole dissenso con orientamenti pur radicati nei diversi gradi di giurisdizione purché sia rinvenibile un qualche sforzo interpretativo sorretto da una motivazione esplicita o implicita idonea a dar conto delle ragioni dell’opzione accolta*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

gli imponga in qualche modo di adeguarsi, o anche solo di considerare precedenti decisioni del proprio ufficio o di altri uffici, e finanche della Suprema Corte o delle Sezioni Unite – e cioè proprio quella limitazione alla libertà decisionale come il “filtro” qui in esame, e ancor più come i filtri che si ipotizzerà di introdurre – è stata, è e sarà suscettibile di dare adito a dubbi di legittimità costituzionale.

Eppure, come si è efficacemente osservato, se il giudice è soggetto alla “legge”, è (o almeno dovrebbe essere) *a fortiori* soggetto alla Costituzione.²⁹⁵, con tutto ciò che ne consegue: se la Carta costituzionale impone di garantire a tutti, senza distinzioni e discriminazioni in ragione (tra l’altro) della disponibilità economica, diritto di agire in giudizio, assicurando a tutti un processo giusto e di ragionevole durata²⁹⁶, come può il giudice ritenersi svincolato – poiché soggetto alla sola legge – dal tenere in considerazione (per lo meno) le decisioni di altri giudici? Come può il legislatore astenersi dal prevedere dei meccanismi in base ai quali i giudici non siano costretti a impegnare la macchina della giustizia per decidere per l’ennesima volta sulla stessa questione, non battendo ciglio qualora la decisione (magari anche del medesimo organo) si riveli difforme o addirittura in contraddizione con quella appena assunta in una situazione del tutto sovrapponibile a quella in esame? E, soprattutto, come può il legislatore ignorare

²⁹⁵ VERDE, *op. loc. ult. cit.*

²⁹⁶ Cfr. in questo senso sempre VERDE, *op. ult. cit.*, 1168: “*il problema, pertanto, non è quello o non è soprattutto quello di decisioni «giuste», ma quello di decisioni emesse in tempi «ragionevoli». Ed un sistema di giustizia che non sia in grado di produrre decisioni in tempi ragionevoli e preventivamente finisce con l’essere per definizione non affidabile*”. D’altronde, è così che si apre il capitolo del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”), 55, dedicato all’amministrazione della giustizia: “*il sistema della giustizia italiana, caratterizzato da solide garanzie di autonomia e di indipendenza e da un alto profilo di professionalità dei magistrati, soffre di un fondamentale problema: i tempi della celebrazione dei processi. La durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore, secondo la nota massima per cui “giustizia ritardata è giustizia denegata”*”.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

che l'unico organo che potrebbe (almeno tentare di) porre l'intero ordinamento nella condizione di garantire una pur minima tutela dei sopra richiamati diritti costituzionalmente garantiti, nei fatti, non è assolutamente in grado di farlo poiché travolto da un'ondata continua e costante di istanze di giustizia individuale che – almeno allo stato attuale – non è nelle condizioni di poter governare?

E la risposta, qui, è sempre la stessa: perché è sempre la Costituzione a garantire a tutti i consociati la possibilità di ricorrere in Cassazione quando una decisione violi la legge. Ma dov'è, allora il bilanciamento tra i valori costituzionali? Come vedremo, per ora, nell'opera di bilanciamento operata dal legislatore, il “piatto” dell'art. 111, settimo comma, Cost., resta senz'altro il più pesante e la bilancia continua a pendere da quel lato, nonostante il principio di uguaglianza, trovi la sua collocazione tra i “principi fondamentali” dell'ordinamento, e dovrebbe senz'altro pesare più dei precetti contenuti negli articoli dedicati alla “magistratura”²⁹⁷.

Viceversa, nonostante l'alto rango che gli è stato riconosciuto negli anni, il precetto di cui all'art. 101 Cost. sembra aver giocato un ruolo nettamente secondario, rispetto a quello di cui all'art. 111, nell'opera di bilanciamento che ha condotto il legislatore al timido tentativo di porre rimedio ai problemi che affliggono la giustizia: infatti, l'unica forma di “filtro” che il legislatore ha scelto di introdurre è imperniato sulla “giurisprudenza della Corte”, sul precedente giurisprudenziale, che – *pur “non ben identificato nei suoi confini” – “assurge a sbarramento per l'accesso in Cassazione, con non poche conseguenze in punto di spese di lite a danno del*

²⁹⁷ AMENDOLA, *op. cit.*, 340.

Il c.d. “filtro in Cassazione” alla prova dei principi: le radici del filtro e la sua compatibilità
con la Carta costituzionale

ricorrente (eventualmente sottoposto alla condanna al doppio del contributo unificato)”²⁹⁸ e, come vedremo, a valle della riforma Cartabia, anche al pagamento di una forma equitativamente determinata al resistente e di una sanzione pecuniaria sino a 5.000 euro alla cassa delle ammende.

²⁹⁸ TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1028.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Capitolo II

Il modello italiano di “corte suprema”. La Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel bilanciamento operato dal legislatore

SOMMARIO

1. LA NASCITA DELLA CORTE DI CASSAZIONE UNIFICATA: DAL MODELLO CASSATORIO. 1.1 Premessa 1.2 L'unificazione delle corti di cassazione. 1.3 L'ordinamento giudiziario del 1941 2 IL RICORSO IN CASSAZIONE DOPO LA COSTITUZIONE E LA SUA NUOVA (ULTERIORE) FUNZIONE: LA GARANZIA DEL DIRITTO DELL'INDIVIDUO AD UNA “PRONUNCIA GIUSTA”, O PERLOMENO CONFORME ALLA LEGGE. 2.1 L'avvento della Costituzione. 2.2 La Cassazione garante dei diritti dell'individuo: l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. e l'ampliamento del sindacato di legittimità. 2.3 La Cassazione alla riscoperta della nomofilachia. Le continue riforme della Cassazione: verso il rafforzamento della funzione originaria? 3 Le continue riforme della Cassazione: verso il rafforzamento della funzione originaria? 3.1. Le radici del movimento riformatore dei primi anni 2000. 3.2 La riforma del 2006. 3.3 La riforma del 2009. 3.4 La riforma del 2016. 3.5 La riforma del 2022. 4 L'UFFICIO DEL MASSIMARIO E IL SUO CONTRIBUTO ALLA NOMOFILACHIA.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

1. LA NASCITA DELLA CORTE DI CASSAZIONE UNIFICATA: DAL MODELLO CASSATORIO “PURO” ALLA CORTE CON FUNZIONE NOMOFILATTICA

1.1 Premessa

Ci paiono calzanti, per aprire il capitolo dedicato alle due “anime” – guardiana delle leggi e dell’unità uniformità dell’interpretazione giuridica, da un lato, e supremo garante dei diritti dell’individuo, dall’altro lato – della Corte di cassazione italiana e alle riforme che l’hanno interessata negli anni, le parole di due noti processualisti, i quali si sono riferiti alla Suprema Corte come organo che in ragione de “*gli interventi riformatori [...] contrastanti [...] continu[a] ad oscillare - come il pendolo di Foucault che, enorme, può essere ammirato nella penombra del Panthéon - fra giudice di legittimità e terza istanza di merito*”²⁹⁹. Una Corte che si trova, da sempre, “*perennemente in bilico tra il puro controllo di legittimità e quello di giustizia per il caso concreto*”³⁰⁰, tra cui gli studiosi, il legislatore e i giudici si affannano da ormai due secoli alla ricerca di un equilibrio, nella sempreverde convinzione che Mortara espose un secolo fa, ossia che “*fra il rimedio giudiziario della terza istanza e quello della Cassazione non c’è incompatibilità né antitesi: l’accettazione dell’uno non include la necessità del ripudio dell’altro*”³⁰¹.

Per meglio comprendere le ragioni e il fondamento di tali costanti “oscillazioni”, e per comprendere a quale di questi due modelli tenda oggi (e dovrà

²⁹⁹ CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1443.

³⁰⁰ CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1 ss.

³⁰¹ MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, 2a edizione, Milano, vol. II, 19.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

tendere in futuro) la Suprema Corte, è indispensabile volgere lo sguardo all'indietro, ripercorrendo, seppur in sintesi e senza alcuna pretesa di completezza, l'origine e l'evoluzione storica della Corte stessa³⁰². Ed è proprio attraverso questo percorso che ci si avvede di come oggi, a cent'anni esatti dalla sua nascita, la Corte di cassazione sia tuttora al centro del medesimo dibattito, circa la sua struttura, circa la sua funzione e (ancor più) circa gli strumenti più adeguati per perseguire tale funzione.

1.2 L'unificazione delle corti di cassazione

La Corte di cassazione italiana nasce nel 1923 dall'unificazione delle cinque corti di cassazione distribuite sul territorio italiano (Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo)³⁰³, in piena coerenza con il desiderio di accentramento dei poteri

³⁰² Rinviamo per gli approfondimenti del caso a CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, Milano-Torino-Roma, 1920, ora in CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche*, I-X, Napoli, 1965-1985, e in particolare ai volumi I – *Storia e legislazioni* e II – *Disegno generale dell'istituto*; SATTA, voce “Corte di cassazione (dir. proc. civ.)”, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962; TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit.; MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, Milano, 2005, 79 ss.; PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, 2005, *passim*; GIANNITI – SABATINO, *op. cit.*, 5 ss.; Id, *L'evoluzione storica della Cassazione civile*, cit., 61 ss.; ROVELLI, *La funzione nomofilattica come ricerca della sintesi ordinatrice di un ordinamento giuridico complesso. Dalle origini alla attualità*, in ID. (a cura di), 4 ss.; COSTANTINO, *De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile*, su www.questionegiustizia.it, 2022, in cui l'Autore trascrive la relazione inedita svolta in Corte di cassazione nel 2009, dal titolo *Il processo in Cassazione tra conati di riforma e prassi applicative*.

³⁰³ L'unificazione delle Corti di cassazione regionali preunitarie si completa con il r.d. 24 marzo 1923, n. 601; l'emanazione del regio decreto è preceduta dall'assegnazione alla Corte di cassazione di Roma della funzione di dirimere i “*conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali*”, nonché la decisione dei ricorsi tra privati e Pubblica Amministrazione per violazione di legge, disposta con l. 31 marzo 1877, n. 3761, e dall'istituzione di un'unica Corte di cassazione penale a Roma con l. 6 dicembre 1888, n. 5825. Per un approfondimento sulle varie tappe evolutive, cfr. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 12 s.; PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile*, cit., 78 ss.;

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

proprio dell’assolutismo monarchico che andava affermandosi a quell’epoca³⁰⁴, e viene modellata sulla cassazione piemontese. Quest’ultima era stata, a sua volta, plasmata sull’esempio del *Tribunal de cassation* francese³⁰⁵, antenato della *Cour de cassation* napoleonica, istituito dall’Assemblea legislativa nel 1790 in Francia³⁰⁶ e nato “*sul presupposto di matrice illuminista secondo il quale la legge regola la realtà senza l’intermediazione di alcuno*”³⁰⁷. Al pari del *Tribunal de Cassation*, organo del potere legislativo³⁰⁸ e dunque inabilitato a giudicare³⁰⁹, la Cassazione piemontese era stata investita della sola “*funzione di controllo a carattere negativo*”³¹⁰: e così, nel primo codice di procedura civile italiano del 1865, il giudizio di legittimità viene disegnato come meramente rescindente, con l’attribuzione di un vero e proprio veto in capo alla Corte di effettuare nuovamente il giudizio sulla fattispecie concreta³¹¹.

Alla neonata Corte di cassazione del Regno italiana viene invece attribuita una funzione “in positivo”: l’art. 122 del r.d. 601/1923 sancisce infatti che “*la Corte*

³⁰⁴ Cfr. LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 893.

³⁰⁵ TARUFFO, *L’incerta trasformazione della Corte di cassazione italiana*, in BESSO – CHIARLONI (a cura di), *op. cit.*, 124; RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 11 ss.; MECCARELLI, *Impieghi dell’idea francese di cassation nell’Italia post-unitaria*, su *Forum Historiae Iuris*, 2005.

³⁰⁶ CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., 410 ss.; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, II, 2, 1962, 175; ALPINI, *op. cit.*, 219; CAVALLONE, *L’unificazione della Cassazione civile – Cinque protagonisti*, in TISCINI - LUISO (a cura di), *op. cit.*, 1755 ss.

³⁰⁷ ALPINI, *op. loc. ult. cit.*

³⁰⁸ O “*partner del potere legislativo per controllare il potere giudiziario*”, come l’ha definito MICCOLIS, *La funzione nomofilattica: per una (tendenzialmente unica e non soltanto) “uniforme interpretazione della legge”*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 198.

³⁰⁹ LOMBARDO, *op. loc. ult. cit.*; PANZAROLA, *L’evoluzione storica della Cassazione civile*, cit., 74.

³¹⁰ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 59 ss.

³¹¹ Cfr. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte del diritto?*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 567 ss.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

di cassazione è istituita per l'esatta osservanza delle leggi?”, vestendola così del compito di assicurarsi che i giudici del merito non commettano errori nell’interpretare e nell’applicare le norme di diritto per la soluzione del caso concreto.

Rispetto alla funzione da attribuire all’istituenda corte di cassazione, negli anni precedenti e immediatamente successivi, si erano contrapposte due correnti in dottrina, che concorsero a plasmare (e ci riferiamo soprattutto alla celebre opera di Piero Calamandrei) il modello poi adottato: da un lato, Piero Calamandrei, con la sua *La Cassazione civile*³¹², e Lodovico Mortara³¹³, primo presidente della Corte di cassazione di Roma nel 1915 e Ministro della giustizia nel 1919-1920, si erano fatti sostenitori di una Cassazione di stampo autoritario, un giudice supremo, rivolto alla custodia dell’unità della legge e dell’uniformità della sua applicazione; dall’altro lato, Francesco Carnelutti³¹⁴ prediligeva un modello di terza istanza, improntato all’individuo, alla tutela avverso le violazioni della legge perpetrate nel caso singolo, che avvicinava la Corte di cassazione ad un qualunque altro giudice di merito.³¹⁵

L’opera di Piero Calamandrei – la dottrina è del tutto concorde nel riconoscerglielo.³¹⁶ – è stata determinante, essendo stati accolti sia la sua spinta per l’unificazione delle corti regionali nel 1923; sia, con il codice del 1940, l’introduzione di un tassativo elenco di motivi per ricorrere in Cassazione; sia, con

³¹² CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit.

³¹³ MORTARA, *Commentario del codice*, cit.

³¹⁴ CARNELUTTI, *Studi di diritto processuale*, 1925.

³¹⁵ Per questa ricostruzione cfr. IRTI, *Cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in DI PORTO, *op. cit.*, 10.

³¹⁶ Cfr. *ex multis* RICCI G.F., *Il giudizio civile*, cit., 28.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

la riforma dell’ordinamento giudiziario del 1941, la sua concezione di corte nomofilattica dedita al governo dei precedenti (anche se l’introduzione del precedente vincolante che egli aveva teorizzato³¹⁷ non incontrò il consenso del legislatore)³¹⁸.

È curioso notare come già allora, quando la Corte di cassazione era ben lungi dall’incessante “assedio al Palazzaccio”³¹⁹ che oggi conosciamo, Piero Calamandrei si preoccupava – ritenendo che la divisione in sezioni e l’incremento dei giudici, che sarebbe stato imprescindibile in caso di incremento dei ricorsi, avrebbe rappresentato un ostacolo al raggiungimento, e soprattutto al mantenimento, dell’uniformità auspicata – sia di scoraggiare i ricorrenti con misure di carattere patrimoniale, come l’aumento del deposito per multa³²⁰, sia di limitare l’accesso alla corte alle sole liti che superassero una certa soglia di valore (c.d. *summa gravaminis*)³²¹, sia di considerare l’istituzione di un vaglio preliminare finalizzato a respingere *in limine litis* i ricorsi inammissibili, dapprima sul modello della *chambre de requêtes* francese³²², in un secondo momento suggerendone un esame preliminare in camera di consiglio³²³.

³¹⁷ CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., 399 ss.

³¹⁸ TARUFFO, *L’incerta trasformazione*, cit., 123 ss.

³¹⁹ SASSANI, *Giudizio sommario di Cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 35.

³²⁰ CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., 395; ID, *La unificazione della Cassazione civile e gli interessi regionali* (1923), in CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche*, cit., VIII, 349; ID, *Per il funzionamento della Cassazione unica* (1924), in CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche*, cit., VIII, 380.

³²¹ CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., 394; ID, *Per il funzionamento della Cassazione unica*, loc. ult. cit.

³²² CALAMANDREI, *Cassazione civile*, cit., 387.

³²³ CALAMANDREI, *Per il funzionamento della Cassazione unica*, cit., 379.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

1.3 L’ordinamento giudiziario del 1941

Con la riforma dell’ordinamento giudiziario, alla Corte di cassazione vengono attribuite ulteriori funzioni, tra le quali spicca senz’altro quella nomofilattica propugnata dal Calamandrei, poiché l’art. 65, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 sancisce che la Corte di cassazione “*assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge*”, nonché “*l’unità del diritto oggettivo*”; e stabilisce inoltre che la Corte assicura “*il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni*”, “*regol[i] i conflitti di competenza e di attribuzioni*” e di “*adempie[a] gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge*”.

Tuttavia, si è osservato che l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, per quanto innegabilmente ispirato dalla concezione calamandreiana, rappresenta in verità una sintesi, una commistione tra i due modelli tratteggiati, e cioè una “*soluzione mista*”, frutto di “*un’astuzia del legislatore che muove dalla consapevolezza della necessità che l’interpretazione della norma giuridica sia calata in una dimensione concreta; ciò implica che la nomofilachia è un obiettivo da raggiungere principalmente attraverso la risoluzione del caso concreto; la tutela del diritto oggettivo non è disegnata al di fuori della tutela dell’interesse delle parti, ma passa necessariamente per la decisione della singola fattispecie*”³²⁴, volta a racchiudere tanto la funzione di assicurare l’esatta osservanza della legge, quanto la funzione (assicurare l’uniformità interpretativa e l’unità del diritto nazionale)³²⁵. Già allora il modello ideale disegnato da Piero Calamandrei mostrava i suoi limiti, che venivano ravvisati proprio nel suo essere così rigoroso e razionale e nell’essere

³²⁴ RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 53. In senso analogo, cfr. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 9.

³²⁵ DIDONE, *Profili generali della miniriforma*, in DIDONE - DI MARZIO (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 19; LUISO, *Il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2003, 821.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

finalizzato a rendere un servizio alla collettività, ma senza tener conto dell’esigenze del singolo: per tale ragione, si è osservato che la Cassazione era (e resta) destinata a “rimanere un ibrido tra l’istituto delineato da Calamandrei in vista di interessi generali, e un rimedio congegnato per rispondere all’interesse privato delle parti ad ottenere un riesame della sentenza di merito”³²⁶.

Quanto alla funzione di garanzia della “*esatta osservanza*” della legge, si aprirono all’epoca, e permangono tuttora, ampi dibattiti circa la funzione – individualistica o pubblicistica³²⁷ – che il legislatore avesse inteso perseguire adottando tale espressione, stante la sua evidente ambiguità, posto che essa che può egualmente interpretarsi come “*diretta alla pratica tutela del diritto oggettivo*” ovvero “*in funzione dell’eventuale diritto soggettivo leso*”³²⁸. È verosimile che il legislatore dell’ordinamento giudiziario avesse maggiormente a cuore la finalità pubblicistica e oggettiva (anche considerata la seconda parte della norma), piuttosto che quella soggettiva³²⁹, eppure il codice del 1940, differenziandosi dal codice del 1865, introdusse un meccanismo che non mirava esclusivamente a “spazzar via” dall’ordinamento un’interpretazione inesatta della legge al fine di garantirne l’osservanza a beneficio della collettività, bensì anche ad assicurare che, pure nel caso singolo, fosse invero adottata l’esatta interpretazione: è proprio con tale

³²⁶ TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 57.

³²⁷ Sugli estremi di tali dibattiti, cfr. CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, cit., 123 ss. e TARUFFO, *La Corte di cassazione e la legge*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1990, 349 ss.

³²⁸ RICCI G.F., *Il giudizio civile*, cit., 31.

³²⁹ In questo senso ANDRONIO, *op. cit.*, 2120; RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 64; per TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., con l’art. 111 comma settimo Cost. il legislatore costituente mirava a valorizzare la funzione oggettiva del controllo di legittimità, ma esprimeva anche, seppur in maniera residuale, la funzione soggettiva.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

edizione del codice di rito, infatti, che viene assegnata alla Corte di cassazione, qualora ritenesse di accogliere il ricorso e di cassare la sentenza per violazione di legge, la funzione di enunciare un principio di diritto a beneficio del giudice del rinvio, che viene ad esso vincolato affinché rimedi alla violazione perpetrata e garantisca l’osservanza della legge nel caso concreto.³³⁰

Per “*osservanza*”, dunque, viene a intendersi sia l’applicazione della legge da parte del giudice nel caso concreto, che spetta alla Corte supervisionare e – occorrendo – correggere, sia l’interpretazione della legge, dalla quale la Corte non può prescindere, poiché finalizzata ad individuare il parametro al quale raffrontare l’applicazione operata dai giudici di merito.³³¹

L’utilizzo dell’aggettivo “*esatta*” evoca il metodo scientifico-deduttivo che caratterizzava la concezione positivista del diritto all’epoca in cui è stato redatto l’art 65 dell’ordinamento giudiziario.³³², e infatti si riteneva che la Corte “*avrebbe dovuto svolgere un ruolo di sostegno e conferma della legge*”.³³³

Quanto alla funzione di garanzia della “*uniforme interpretazione della legge*”, a sua volta funzionale a assicurare la “*unità del diritto oggettivo nazionale*”, e dunque come argine e scudo “*nei confronti della varietà necessaria derivante dalla libertà e solitudine dell’assoggettamento solo alla legge*”³³⁴, fu in ciò che fu ravvisato il carattere più innovativo del modello di Corte di cassazione adottato, essendo tale funzione

³³⁰ Cfr. RICCI G.F., *op. ult. cit.*, 32.

³³¹ In senso analogo, cfr. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 59.

³³² *Ibidem*. Cfr. anche PANZAROLA, *L’evoluzione storica della Cassazione civile*, cit., 124 s.

³³³ ALPINI, *op. cit.*, 224.

³³⁴ MISCIONE, *La garanzia della legge e i giudici («nomofilachia»)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2004, 831.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

estranea tanto al modello cassatorio puro, tanto al modello di revisione.³³⁵ La necessità di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, concepita dal legislatore del 1941 come strumento di difesa dei cittadini dagli eccessi o dagli arbitrii dei giudici, risponde oggi, nel comune sentire, all’esigenza di assicurare la parità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e dunque l’attuazione del principio di uguaglianza costituzionalmente proclamato.³³⁶

Col trascorrere del tempo, la Corte di cassazione (al pari di quella francese a cui era ispirata) si è gradualmente allontanata dalla propria funzione originaria, di guardiano della legalità posto a servizio dell’interesse collettivo, per mostrarsi sempre più attenta e sensibile alle esigenze del singolo. Nel panorama delle corti supreme e degli studi comparatistici, tale allontanamento è stato percepito quasi come paradossale: le corti “di cassazione”,³³⁷ ideate come istituzioni puramente devolute a servire il pubblico interesse, hanno cominciato a guardare all’interesse dei privati; le corti “di appello”, nate invece per conoscere a fondo dei casi sottoposti loro, per analizzarne i fatti e per rendere pronunce a tutti gli effetti sostitutive di quelle dei giudici di merito, dunque maggiormente rivolte all’interesse del privato ad ottenere giustizia in estrema istanza, sono ora le più interessate ed

³³⁵ Rinviamo al paragrafo 2.1 per le definizioni dei due modelli.

³³⁶ Lo rilevava già negli anni ‘60 MONTESANO, *Ricondurre la Cassazione al giudizio di legittimità*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 623. In senso analogo, FLORE, *La Corte di cassazione e la Costituzione*, in *Giust. Civ.*, 1965, IV, 105 ss.; CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 2; VALITUTTI, *Tecniche e ideologie delle impugnazioni civili riformate*, in DIDONE – DI MARZIO, *op. cit.*, 39. Si vedano anche le sentenze di Cassazione citate *infra* alle note 366-367.

³³⁷ Riprendiamo qui la classificazione riportata al paragrafo 2.1, tra corti supreme “di appello”, “di cassazione”, “di revisione”.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

attente a perseguire una legalità coerente, stabile, uniforme e, in parallelo, le più parsimoniose nel prestarsi ad udire le istanze individuali di giustizia.³³⁸

2. IL RICORSO IN CASSAZIONE DOPO LA COSTITUZIONE E LA SUA NUOVA (ULTERIORE) FUNZIONE: LA GARANZIA DEL DIRITTO DELL'INDIVIDUO AD UNA “PRONUNCIA GIUSTA”, O PERLOMENO CONFORME ALLA LEGGE

2.1 L'avvento della Costituzione

Con l'entrata in vigore della Costituzione (il cui art. 111, comma secondo.³³⁹ - oggi settimo - intervenne a garantire la ricorribilità per cassazione di ogni provvedimento giurisdizionale che violi la legge), a questa tradizionale e preminente funzione venne dunque ad affiancarsene.³⁴⁰ un'altra: quella di

³³⁸ Per uno spunto in questo senso si veda BOBEK, *op. cit.*, 41, il quale ha condivisibilmente osservato come “*difficilmente un qualsivoglia pubblico interesse è servito decidendo migliaia di casi ogni anno, la maggior parte dei quali non apporta nulla di nuovo alla legge, con decisioni così brevi da risultare incomprensibili*” (“*hardly any public purpose is served by ten thousand cases resolved annually, the vast majority of which bring nothing new to the law, with decisions so short as to be almost incomprehensible*”), dove ovviamente il riferimento alle decisioni brevi riguarda il caso francese piuttosto che quello italiano.

³³⁹ Rinviamo in proposito agli approfondimenti svolti nell'ambito della sezione devoluta alla disamina del quadro costituzionale rilevante, e in particolare al paragrafo 3.2.

³⁴⁰ Tuttavia, la costituzionalizzazione della funzione nomofilattica della Corte, che era stata promossa dal partito fascista, fu fortemente osteggiata dalla componente di sinistra in seno all'Assemblea Costituente, e quest'ultima corrente ebbe a prevalere: lo ricorda RICCI G.F., *Il giudizio civile*, cit., 28. Eppure, tra molti, LUPO, *La Corte di cassazione nella Costituzione, in Giurisdizione e giudice nella Costituzione*, in *Quaderni del CSM*, Convegno per il 60° anniversario della Costituzione. *Giurisdizione e giudici nella Costituzione*, 2009, 67 e ss., ha osservato: “*il fatto che queste disposizioni del progetto Calamandrei non furono recepite dalla Costituzione non fa venire meno la considerazione essenziale che le funzioni di nomofilachia e di regolazione delle diverse giurisdizioni, già attribuite alla Cassazione dal preesistente ordinamento giudiziario, sono il presupposto implicito degli attuali commi settimo ed ottavo dell' art. 111 Cost., sia*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

accordare, all'individuo che si trovi vittima di un provvedimento che abbia mal applicato la legge, una residua possibilità di veder riformato tale provvedimento.

La Cassazione, così, da guardiano della legge divenne anche guardiano del diritto del singolo ad una pronuncia “giusta”. Si dice infatti, nella dottrina moderna, che la Cassazione da un lato, assicura e garantisce un ulteriore grado di controllo sull'attuazione della legge nel caso concreto, tutelando il c.d. *ius litigatoris*; dall'altro, assicura l'uniforme ed esatta interpretazione della legge, esercitando una funzione nomofilattica e salvaguardando il c.d. *ius constitutionis*.³⁴¹, al punto di rendere i ricorsi dei privati quasi mere “segnalazioni” delle interpretazioni erranee dei giudici di merito, con la conseguenza che l'ordinamento “sfrutterebbe” l'interesse dei singoli al fine di consentire alla Cassazione di esercitare il proprio controllo capillare sull'interpretazione giudiziaria e di conseguire l'unificazione della

nel significato oggettivo del disposto normativo, sia nelle intenzioni del Costituente, quale è possibile desumere dai lavori preparatori della Costituzione”.

Il “punto di partenza” fu tuttavia rappresentato dalla proposta di Piero Calamandrei, che suggeriva di adottare la seguente formulazione “*al vertice dell'ordinamento giudiziario unica per tutto lo Stato siede in ... la Corte di cassazione istituita per mantenere la unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici*”: cfr. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 65 ss., che ivi ripercorre anche le successive controproposte ed emendamenti che hanno condotto alla formulazione attuale.

³⁴¹ Sulla duplice funzione della Corte di cassazione, cfr. LUPO, *Il ruolo della cassazione: tradizione e mutamenti*, in *Arch. pen.*, 2012, 23 e BIAVATI – CAVALLINI – ORLANDI, *op. cit.*, 160.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

giurisprudenza³⁴²: in questa misura, il ricorso per cassazione rappresenterebbe “*l’astuzia dell’ordinamento*”³⁴³.

Nel contesto post-costituzionale, tuttavia, il valore della nomofilachia sembrò tramontare, iniziando ad essere percepito come “*retaggio di ordinamenti superati [...] dovendosi in un sistema sociale pluralistico far prevalere l’apertura ad intendere il nuovo e ad interpretare il pluralismo sulla ricerca dell’uniformità*”³⁴⁴. Si diffuse, infatti, l’idea che l’art. 111, comma secondo, Cost., avendo istituito una garanzia soggettiva al ricorso, imponesse una riconsiderazione della portata dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario che tenesse conto di tale garanzia, con la conseguenza che l’attuazione della funzione nomofilattica della Corte non avrebbe potuto andare “*a scapito della funzione consistente nell’assicurare alle parti la giustizia nel caso concreto*”³⁴⁵.

³⁴² CALAMANDREI – FURNO, voce “Cassazione civile”, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1957, 1055. Ma cfr., ancor prima, CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, cit., 135, in cui si legge proprio “*la realtà è che, nel ricorso proponibile dai privati, l’interesse privato diventa (...) veicolo dell’interesse collettivo, onde la Corte di cassazione, anche quando annulla una sentenza accogliendo un ricorso di parte, la annulla non in quanto questa sentenza disconosca l’interesse del privato a ottenere una pronuncia favorevole nel dispositivo, ma in quanto essa offenda nella sua motivazione l’interesse dello Stato alla esatta interpretazione giurisprudenziale del diritto obiettivo. In sede di Cassazione, dunque, l’interesse privato è riconosciuto e tutelato in quanto esso coincida con quello speciale interesse collettivo che sta alla base dell’istituto: non oltre. E il privato che ricorre in Cassazione stimolato dal proprio interesse individuale si fa, senza saperlo, strumento della utilità collettiva dello Stato*”.

³⁴³ CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, cit., 103. Si è recentemente osservato in proposito che, anche venendo meno l’art. 111 comma settimo Cost., il ricorso resterebbe una condizione indispensabile per lo svolgimento della funzione nomofilattica: così CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all’italiana»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 640. Con l’entrata in vigore del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., su cui ci diffonderemo *infra*, la Corte potrà servirsi di un ulteriore canale per l’esercizio della funzione nomofilattica.

³⁴⁴ ROVELLI, *La funzione nomofilattica*, cit., 5.

³⁴⁵ IMPAGNATIELLO, *Il concorso tra cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione e dell’impugnazione del giudicato*, Napoli, 2008, 392. In questo senso anche MANDRIOLI, *L’assorbimento dell’azione civile di nullità e l’art. 111 della Costituzione*, Milano, 1967, 20 ss.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

2.2 La Cassazione garante dei diritti dell'individuo: l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. e l'ampliamento del sindacato di legittimità

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, la Cassazione si concentra sul definire (in senso quanto mai estensivo, come abbiamo visto) l'ambito di applicazione dell'art. 111, comma secondo, Cost. e, sulla scorta dello stesso, ma anche³⁴⁶ dell'art. 101, comma secondo, Cost.³⁴⁷, sembra relegare in secondo piano la propria funzione nomofilattica e il valore dell'uniformità della giurisprudenza. Si pensava infatti che l'art. 101 Cost., nel sancire la soggezione dei giudici alla sola legge, facesse riferimento non già “*al corpo giudiziario, indipendente da ogni altro potere, ma al singolo giudice, indipendente da ogni altro giudice, anche dalla Corte regolatrice*”³⁴⁸ e che, in un sistema così ridisegnato, non potesse più trovar spazio una concezione di stampo autoritario e verticistico che vedesse la Cassazione “sovrana” dettare la corretta interpretazione delle leggi e i giudici di merito conformarsi a tali dettami.³⁴⁹ Conseguentemente, l'art. 65 “*finiva con l'essere amputato di una sua parte*”³⁵⁰, poiché non poteva più essere interpretato nel senso di imporre ai giudici di primo e secondo grado di conformare le proprie decisioni a quelle della Corte suprema, così perseguendo “*l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto*

³⁴⁶ Come anticipato al paragrafo 3.6, a chiusura del quale ci siamo concentrati sugli esiti del bilanciamento sinora condotto dal legislatore.

³⁴⁷ Cfr. in questo senso CROCE, *op. cit.*, 1142.

³⁴⁸ GALGANO, *L'efficacia vincolante del precedente di Cassazione*, cit., 889.

³⁴⁹ VERDE, *In difesa dello jus litigatoris*, cit., 9.

³⁵⁰ *Ibidem*.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

nazionale”, ma tutt'al più nel senso di imporre alla Cassazione di cercare di favorire e suggerire orientamenti stabili, lasciando liberi i giudici di merito di seguirli o meno.³⁵¹ In altre parole, la libertà di decidere viene ad essere considerata un valore talmente elevato da poter neutralizzare i (contrapposti) valori della certezza e della stabilità del diritto, e persino dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.³⁵² Lo stesso fatto subivano altre norme di ispirazione nomofilattica, quali “*l'art. 65 [dell'ordinamento giudiziario] sull'assegnazione alle sezioni unite delle controversie precedentemente risolte in maniera contrastante – inteso quale strumento di uniformità interna alla sola Corte di cassazione – e l'art. 68 sull'ufficio del massimario – inteso quale mero strumento conoscitivo*”.³⁵³

La stessa Cassazione, quindi, arriva a rivisitare il proprio ruolo, ergendosi a garante dello *ius litigatoris* (*ante litteram*, posto che, come vedremo, l'espressione in esame non entra a far parte nel linguaggio della Corte prima del 2009) e spingendosi (almeno fino al principio degli anni '80) finanche a scoraggiare i giudici dall'uniformarsi alla propria giurisprudenza.³⁵⁴

³⁵¹ Si legge in una pronuncia del 1980 che il giudice deve limitarsi a giustificare la propria decisione in relazione alle di norme di diritto invocate, e non anche ai precedenti di altri giudici; ovvero, “*non deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenza della giurisprudenza eventualmente difforme, poiché motivi della decisione possono essere viziati in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già in quanto eventualmente in contrasto con quelli adottati in decisioni riguardanti fattispecie analoghe, simili o addirittura identica*” (Cass., 17 marzo 1980 n. 1772, in *Giust. civ.*, *Mass.* 1980. Nello stesso senso, ancora, Cass., 4 marzo 1983 n. 1598, in *ID.*, 1983).

³⁵² GALGANO, *Giurisdizione e giurisprudenza*, cit., 1985, 29.

³⁵³ GALGANO, *L'efficacia vincolante del precedente di Cassazione*, cit., 890.

³⁵⁴ BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, cit., 140; MICCOLIS, *La funzione nomofilattica*, cit., 203.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Questa tendenza viene inaugurata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 2593/1953.³⁵⁵, che per la prima volta affermano che per “sentenze” debbono intendersi le “*sentenze in senso sostanziale*”.

A plasmare la *vis* espansiva dell’art. 111, secondo comma, Cost. e ad avvalorare la funzione garantistica del ricorso ivi prevista concorre anche la Corte costituzionale, rilevando, tra l’altro, che “*di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall’art. 111, comma secondo, della Costituzione, nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato costituzionale*”³⁵⁶.

Nel frattempo, anche il legislatore concorre a dirigere la Corte nella direzione della tutela dello *ius litigatoris*, sia ampliandone le funzioni al sindacato della motivazione e dunque al riesame della decisione in fatto.³⁵⁷, sia sopprimendo.³⁵⁸ la misura del “deposito per il caso di soccombenza” di cui agli artt. 364 e 381 c.p.c.³⁵⁹: entrambe misure che, in uno con l’incremento esponenziale del numero di avvocati

³⁵⁵ Cass., Sez. Un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, 1248 ss.

³⁵⁶ Corte cost., 13 gennaio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, 1972, 131. Più di recente e sempre in questo senso cfr. anche Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in *Foro it.*, *Rep.*, 2000, voce *Revisione penale*, n. 7: “*il presidio costituzionale – il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l’espreso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) – contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte suprema, cioè il diritto al processo in cassazione*”.

³⁵⁷ Ci riferiamo alla l. 14 luglio 1950, n. 581, che, sostituendo il testo dell’art. 360, comma 1°, n. 5, ha introdotto il controllo sulla “*sufficienza della motivazione*”.

³⁵⁸ Ci riferiamo all’intervento attuato con l. 18 ottobre 1977, n. 793.

³⁵⁹ Per un approfondimento in proposito cfr. ANDRIOLI, sub art. 364, in *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, 528 ss.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

cassazionisti, hanno comportato l’*“inarrestabile proliferare dei ricorsi”*³⁶⁰ a cui assistiamo tutt’oggi.

Negli anni ‘80 la Corte inizia a “tirare le fila” della propria giurisprudenza sull’ambito di applicazione dell’art. 111 (allora) comma secondo Cost., nel cui ambito ritiene si siano *“venuti consolidando saldi principi che talvolta si sfumano in fattispecie particolarmente “estensive”, espressione della tendenza a dilatare al massimo la garanzia del cittadino alla luce dei precetti dettati dagli artt. 113 e 24 Cost., rappresentando il riconoscimento della tutela dei diritti la “grande regola” attorno alla quale si attestano gli istituti fondamentali dello Stato di diritto”*, atteso che *“il diritto alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, risultando intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio”*³⁶¹.

Nel 1990, la vocazione della Cassazione verso lo *ius litigatoris* e la tutela dell’individuo nel caso singolo, è portata a compimento dal legislatore, il quale, intervenendo sull’art. 384 c.p.c., accorda alla Corte la possibilità di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.³⁶²

Venutasi a consolidare l’interpretazione estensiva dell’art. 111, comma secondo, Cost., e, soprattutto, cresciuta enormemente la mole del suo lavoro, la Cassazione riprende gradualmente a curarsi della propria funzione nomofilattica, e

³⁶⁰ Cfr. LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 906.

³⁶¹ Cass., 11 novembre 1986, n. 6751, in *Giust. civ. Mass.* 1986, 11. Nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n. 716, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 3243, con nota di MARTINO, *Il giudizio di equità necessario secondo le Sezioni unite: profili di illegittimità costituzionale*.

³⁶² Sul dibattito che ha accompagnato l’introduzione dell’art. 384 c.p.c. cfr. ROVELLI, *La funzione nomofilattica*, cit., 10.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

si apre una stagione nella quale essa non sembra percepire alcun contrasto tra l’una e l’altra funzione, ma dimostra di ritenere che esse vadano di pari passo, che l’una si integri con l’altra. E così, si susseguono una serie di pronunce in cui la Corte afferma che l’art. 111, comma secondo, Cost. avrebbe dato copertura costituzionale alla funzione nomofilattica³⁶³ - come peraltro sostenuto da ampia dottrina in quegli anni³⁶⁴ - e, addirittura, che il precetto dell’art. 111 sarebbe “*strumentale all’espletamento*” della funzione nomofilattica³⁶⁵. Comune agli artt. 111 Cost. e 65 o.g. sarebbe anche, ad avviso della Corte, l’imposizione in capo alla stessa di limitare ai minimi termini la propria attività creativa, imponendole di applicare la legge e di rendere giudizi “*ancorati al diritto positivo*”³⁶⁶.

³⁶³ Cass., 18 giugno 1988, n. 4178, in *Giust. civ. Mass.* 1988, 6: “*l’art. 111 cost., avendo assegnato senza condizionamento al giudizio di legittimità il ruolo di rimedio generale per tutte le decisioni dei giudici speciali diversi dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti (nonché rispettivi giudici subordinati), ha conferito un più consistente significato all’art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, che perentoriamente definisce la Corte di cassazione organo supremo di giustizia. Esso ha favorito l’opera di uniformizzazione del processo di cassazione che la Corte, quale espressione della sostanziale unicità della funzione giurisdizionale, è da sempre impegnata a realizzare, mediante l’applicazione vieppiù estesa e sicura delle disposizioni del codice ai ricorsi avverso le decisioni di giudici speciali?*”.

³⁶⁴ Cfr. autori *sub* note 207, 208, 209.

³⁶⁵ Cass., 4 dicembre 2012, n. 17221, in *Dir. e giust.*, 2003, 103: “*La rinnovata affermazione di questo orientamento giurisprudenziale è affidata ad argomenti dai quali reputa il Collegio di non potersi discostare, per la loro persuasività e perché il contrario assunto del giudice del merito non è sorretto da rilievi che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione (assegnatale dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall’art. 111 Cost., dell’indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l’esatta osservanza, l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale?*”.

³⁶⁶ Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12014, in *Foro it.*, 1992, I, 2442: “*se la Cassazione ha le funzioni di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, e quelle di cui all’art. 111 Cost. e 360 c.p.c., è evidente che i suoi giudizi dovranno essere esclusivamente giuridici, ancorati al diritto positivo, e quindi non potrà dare mai giudizi di equità, neppure formulati per massime astratte, ipoteticamente valide come criteri generali per una serie indefinita di fattispecie che vi rientrerebbero?*”.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

2.3 La Cassazione alla riscoperta della nomofilachia

Nel ritornare ad occuparsi del significato dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, un primo intervento, meno invasivo, è operato dalla Cassazione civile con una sentenza del 1992.³⁶⁷, che, a detta di alcuni, “*ha posto le basi per far ritenere a parte della dottrina che l’art. 65 l. sull’ordinamento giudiziario fosse stato «costituzionalizzato» assieme all’obbligo di rendere manifesta la ratio decidendi di ogni pronuncia*”³⁶⁸, dunque non più per il tramite dell’art. 111, oggi settimo comma, Cost., ma dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Pochi anni dopo, con una pronuncia resa a sezioni unite nel 1994.³⁶⁹, la Corte riconduce invece la funzione nomofilattica della Cassazione al principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost.; a corollario di questo, è per la prima volta individuato in capo alla Cassazione un vero e proprio “*dovere*

³⁶⁷ Cass., Sez. Un., 16 maggio 1992, n. 5888, in *Foro it.*, 1992, e ss.: “*con il ricorso per cassazione di cui all’art. 111, comma 2°, Cost., si possono denunciare soltanto ‘violazioni di legge’, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra ‘violazione di legge’, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ‘ratio decidendi’ (cd. motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie*”.

³⁶⁸ CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Contr. e impr.*, 2006, 1139.

³⁶⁹ Cass. pen., 23 febbraio 1994, in *Cass. pen.*, 1995, 1264 e ss. così massimata: “*l’uniforme interpretazione della legge significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, sicché la nomofilachia è diretta espressione di un principio della Costituzione: l’art. 3. L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario attribuisce la funzione nomofilattica alla Corte di Cassazione, ed essa appartiene ad ogni Sezione della Corte medesima; ma quando, essendovi decisioni in contrasto intervengono le Sezioni unite per mettere fine ad una incertezza interpretativa, la decisione delle Sezioni unite costituisce una sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare: in tale ipotesi la funzione nomofilattica ha un peso dominante su altri valori e le sezioni semplici devono prenderne atto*”.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

*giuridico, di rango costituzionale, in quanto costituente espressione di un principio cardine della Costituzione, di uniformarsi ai propri precedenti, con particolare riferimento a quelli affermati dalle decisioni delle sezioni unite, che costituiscono la massima espressione della funzione nomofilattica”*³⁷⁰.

Nel frattempo, nella Commissione bicamerale costituita nel 1997 si avvia (o meglio, riprende vita, riagganciandosi a quello che aveva già infiammato l’Assemblea Costituente nel 1947) un acceso dibattito sull’opportunità di riformare l’art. 111 (allora) comma secondo, Cost. per rispondere all’esigenza di deflazionare il contenzioso in Cassazione.³⁷¹

La tendenza della Suprema Corte a riflettere sulla propria funzione nomofilattica prosegue nei primi anni 2000, in cui si registra un numero crescente sentenze della “sezione lavoro” della Corte nelle quali la Cassazione si dice soggetta a un “*dovere di fedeltà ai propri precedenti*”, ricollegandolo all’art. 65 dell’o.g., e rilevando che su tale dovere “*si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione (assegnatale dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d.30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, sancito dall’art. 111 Cost., dell’indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l’esatta osservanza, l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale*”³⁷², che nel 2003 viene confermato anche dalle Sezioni Unite, le quali precisano che la Corte non può ritenersi “*esonerala*” da tale dovere allorché un ricorso “*non solleciti una revisione critica del precedente orientamento,*

³⁷⁰ ANGELONI, *Ancora sul precedente di Cassazione: questa volta anche secondo la Cassazione penale*, in *Contr. e impr.*, 2000, 16. Ma, ancor prima, cfr. ZAGERBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*, I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1988, 88.

³⁷¹ Per una ricostruzione di tale dibattito cfr. COSTANTINO, *De profundis*, cit., 3-7.

³⁷² *Ex multis*, Cass., 25 maggio 2001, n. 7173, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 1063.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

affidandola a ragioni nuove e diverse da quelle disattese nelle precedenti occasioni”, poiché in tal caso “*deve, invero, considerarsi indiscusso il “diritto vivente” che compete alla Corte di elaborare, [...] sia quale giudice della giurisdizione, sia quale suprema magistratura ordinaria preposta al controllo di legalità”*³⁷³. Ritenendosi vincolata alla “fedeltà” ai propri precedenti, la Corte si ritiene ovviamente gravata dell’ulteriore “*dovere istituzionale*” della “*conoscenza dei precedenti del Giudice di legittimità*”³⁷⁴: dovere che la Corte, infatti, ritiene “*strumentale alla funzione nomofilattica assegnata dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario*” e avente ad oggetto la conoscenza di tutte “*le sentenze intese come le “precedenti”, ossia munite dell’auctoritas rerum similiter iudicatarum e conoscibili perciò anche in sede extraprocessuale, ma non anche per la sentenze intese come strumenti di documentazione di fatti e vicende concreto, rilevanti in processi diversi da quello in cui furono emesse”*³⁷⁵.

Pur a fronte di quest’ampia riflessione sulla recuperata funzione nomofilattica cui la Suprema Corte torna a ritenere di dover devolvere i propri sforzi, perché la Cassazione arrivi a percepire la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 Cost. come un ostacolo al suo esercizio deve trascorrere ancora del tempo. La concezione di una Corte di cassazione divisa tra due funzioni, contrapposte e non complementari, di tutela dello *ius constitutionis* (da un lato) e dello *ius litigatoris* (dall’altro) – già ravvisata in dottrina – inizia a serpeggiare tra i giudici supremi ben più in là nel tempo. L’occasione per una riflessione in tal senso è offerta dalla riforma del 2006 e dai due novelli istituti del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. e del ricorso nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c.: nel 2009 la

³⁷³ *Ex multis*, Cass., Sez. Un., 4 luglio 2003, n. 10615, in *Giur. It.*, 2004, 25.

³⁷⁴ *Ex multis*, Cass., 30 aprile 2005, n. 9027, in *Foro it.*, 2005, I, 2326.

³⁷⁵ *Ex multis*, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2020, n. 295.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Suprema Corte, a sezioni unite, utilizza per la prima volta le locuzioni *ius constitutionis* e *ius litigatoris* e, nel commentare il neointrodotta art. 366-bis c.p.c., osserva come tale disposizione “*impone alle parti l'onere di formulare interrogativi che consentano a questa Corte, dando le relative risposte, di enunciare regulae iuris dotate della dignità di “massime”, potenzialmente vevoli per la decisione di un numero indeterminato di altre controversie, nell'interesse non solo e non tanto dello ius litigatoris, ma anche e piuttosto dello ius constitutionis*”³⁷⁶; nel 2010, riferendosi al “ricorso nell'interesse della legge” ex art. 363 c.p.c., dice che esso “*riebeeggia il concetto, risalente alla tradizione romanistica, di ius constitutionis e la dicotomia ius constitutionis - ius litigatoris*”, e definisce quest'ultimo “*come diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio chiede il riconoscimento, in contrapposizione al primo, che si colloca in funzione dell'interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice, astraendo da quello individuale delle parti nella vicenda processuale*”³⁷⁷.

Addirittura, nel 2008 la Corte si spinge a chiedersi se l'ampliamento delle ipotesi in cui la Corte può decidere nel merito – funzionali alla tutela dello *ius litigatoris* – “*possa specularmente comportare, di per sé, il rischio di uno stravolgimento della sua istituzionale funzione di nomofilachia*” e risponde negativamente, ma condizionando la propria risposta al fatto che della nomofilachia “*non si accolga, come pure opportunamente osservato in dottrina, una concezione puramente astratta, funzionale a limitare i compiti del giudice di legittimità alla mera esegesi delle disposizioni di legge senza consentirne una consequenziale applicazione ai fatti onde dettare “la norma del caso concreto”, laddove l'attribuzione al giudice di legittimità di un ruolo meramente “negativo” - id est, soltanto*

³⁷⁶ Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 559.

³⁷⁷ Cass., Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332, in *Giust. civ.* 2011, 11, I, 2652.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello
ius litigatoris nel “bilanciamento” operato dal legislatore

*rescindente - tradisce in realtà l'obsolescenza della matrice storico-ideologica sottesa all'intero plesso
del giudizio di legittimità*³⁷⁸.

³⁷⁸ Cass., 13 giugno 2008, n. 15986, in. *Giud. Pace*, 2009, 27.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

3. LE CONTINUE RIFORME DELLA CASSAZIONE: VERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE ORIGINARIA?

3.1 Le radici del movimento riformatore dei primi anni 2000

Per quanto l’attribuzione alla Cassazione della funzione nomofilattica, come abbiamo visto, sia di lunga data, così come le riflessioni della Corte stessa su tale sua funzione, solo negli ultimi quindici anni il legislatore italiano vi ha prestato la propria attenzione, decidendo di adoperarsi per valorizzarla³⁷⁹ e per fornire al giudice di legittimità nuovi e più efficaci strumenti per esercitarla, finalizzati (almeno in teoria)³⁸⁰ a superare due insormontabili ostacoli all’effettivo svolgimento di tale funzione: l’alto numero dei ricorsi e il quasi altrettanto alto numero delle decisioni³⁸¹, ossia i due principali fattori che hanno posto tanto la Corte³⁸², quanto – appunto - il legislatore “in allarme”, inducendoli a ricercare un rimedio.

³⁷⁹ Così rileva, tra molti, CAPPONI, *Sul “ministero della giurisprudenza”*, in *Foro it.*, 2022, II, 250, sebbene in maniera piuttosto scettica allorché ripercorre gli interventi riformatori che si sono succeduti negli anni, in particolare quelli del 2006 e del 2009. Nello stesso senso si sono espressi PANZAROLA, *L’evoluzione storica della Cassazione civile*, cit., 63, 133, riferendosi alle riforme del 2006, del 2009 e del 2016, e AMENDOLA, *op. cit.*, 338, riferendosi anche agli interventi riformatori del 2016 e del 2021-2022.

³⁸⁰ Sul fallimento delle riforme finora messe in atto tanto nello sgravare la Corte dall’immenso carico di lavoro che quotidianamente fronteggia, quanto nel metterla nella condizione di esercitare la funzione nomofilattica, cfr., oltre agli Autori di cui alla nota precedente, in particolare, SANTAGADA, *Il filtro in Cassazione tra effettività della tutela e gestione efficiente del servizio giustizia*, in DIDONE - DE SANTIS, *I processi civili in Cassazione*, Milano, 2018, 652.

³⁸¹ Sul punto, si vedano, già oltre vent’anni fa, TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 183; CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza*, cit., 1 ss., nonché PROTO PISANI, *Novità del giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, 252 e *Principio d’eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, 65. Più di recente, si vedano anche ACIERNO - SANLORENZO, *op. loc. ult. cit.*: “le difficoltà che incontra la giurisdizione di legittimità nel rendere compatibili le esigenze di efficienza e produttività numeriche con quelle di cura e approfondimento che sono alla base dell’attenzione nomofilattica ai diritti della persona e all’interpretazione uniforme

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Per dare un’idea della gravità della situazione, si riportano, al riguardo, alcune delle statistiche elaborate anno dall’Ufficio Statistica della Suprema Corte sul rapporto tra ricorsi “sopravvenuti”, “pendenti” e “definiti” negli ultimi 30 anni:

delle norme”. Cfr. anche AMENDOLA, *op. cit.*, 340, secondo cui “le ragioni di questa incapacità della Corte di svolgere efficacemente il suo compito sono molteplici, mane cito solo due. La prima ragione è risaputa: i numeri” e BARBIERI., *Di alcuni aspetti organizzativi della Corte di cassazione: l’ufficio del massimario dopo le riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1421 s. Sul fatto che a incidere negativamente sulla capacità della Corte di cassazione di perseguire la propria funzione nomofilattica concorra l’alto numero delle decisioni, cfr. la *Risoluzione* del Consiglio Superiore della Magistratura *sulla bozza Brancaccio-Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, pubblicata su *Foro it.*, V, 263 ss.; in dottrina, CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 21: “la forza e l’efficacia di un precedente è inversamente proporzionale alla quantità e al numero dei precedenti; più precedenti ci sono, meno forte è ciascuno di essi (c.d. inflazione dei precedenti)”. Indica come problematico sia l’alto numero dei ricorsi e delle decisioni, sia l’alto numero dei magistrati necessario per farvi fronte, LOMBARDO, *Passato e presente*, cit., 907, secondo cui costituisce un problema anche l’alto numero di magistrati: “pare evidente che una Corte suprema del precedente, affinché possa assicurare l’unificazione della interpretazione del diritto su tutto il territorio dello Stato e l’eguale trattamento dei cittadini [...] deve essere composta da un numero relativamente ristretto di giudici e di collegi e deve essere chiamata a decidere un numero relativamente limitato di ricorsi?”.

³⁸² Addirittura si è parlato di “grifa di dolore” della Corte di cassazione: cfr. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica*, cit., 203.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello

ius litigatoris nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Anno	SOPRAVVENUTI		DEFINITI (con pubbl. del provv.to)		PENDENTI a fine anno	
	Valori assoluti	Variazioni percentuali	Valori assoluti	Variazioni percentuali	Valori assoluti	Variazioni percentuali
1993	12.788	-	15.630	-	35.107	-
1994	14.642	14%	13.555	- 13%	36.194	3,1%
1995	15.841	8%	15.608	15%	36.427	0,6%
1996	14.846	- 6%	14.193	- 9%	37.080	1,8%
1997	17.540	18%	15.931	12%	38.689	4,3%
1998	22.664	29%	15.519	- 3%	45.834	18,5%
1999	23.898	5%	18.575	20%	51.056	11,4%
2000	25.795	8%	20.799	12%	56.597	10,9%
2001	31.905	24%	19.111	- 8%	69.389	22,6%
2002	33.332	4%	19.929	4%	82.791	19,3%
2003	30.860	- 7%	21.707	9%	91.963	11,1%
2004	28.577	- 7%	26.522	22%	93.726	1,9%
2005	32.514	14%	31.177	18%	95.081	1,4%
2006	35.169	8%	29.641	- 5%	100.805	6,0%
2007	32.278	- 8%	29.776	0%	102.588	1,8%
2008	30.406	- 6%	33.928	14%	99.066	- 3,4%
2009	28.418	- 7%	31.251	- 8%	96.233	- 2,9%
2010	30.383	7%	28.963	- 7%	97.653	1,5%

estratto dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia del 2011

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Anno	ISCRITTI in cancelleria centrale civile		DEFINITI + ELIMINATI		PENDENTI al 31 dicembre	
	valori assoluti	variazioni percentuali	valori assoluti	variazioni percentuali	valori assoluti	variazioni percentuali
2010	30.383		28.963		97.653	
2011	30.889	1,7%	32.949	13,8%	95.593	-2,1%
2012	29.128	-5,7%	25.012	-24,1%	99.792	4,4%
2013	29.094	-0,1%	30.194	20,7%	98.692	-1,1%
2014	30.303	4,2%	28.217	-6,5%	100.778	2,1%
2015	29.966	-1,1%	26.200	-7,1%	104.561	3,8%
2016	29.693	-0,9%	27.394	4,6%	106.860	2,2%
2017	30.298	2,0%	30.236	10,4%	106.922	0,1%
2018	36.881	21,7%	32.444	7,3%	111.353	4,1%
2019	38.725	5,0%	33.048	1,9%	117.033	5,1%
2020	32.548	-16,0%	29.108	-11,9%	120.473	2,9%

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica

estratto dalla Relazione dell’Ufficio di Statistica La Cassazione civile - Annuario statistico 2020

Il rafforzamento – o, forse dovremmo dire, l’idea di “rispolverare” il concetto riadattandolo ai tempi correnti³⁸³ – della funzione nomofilattica della Corte è quindi, senz’altro, l’obiettivo che ha animato e ispirato le riforme della Cassazione nell’ultimo ventennio.³⁸⁴, anche se non può non notarsi che, con la

³⁸³ Infatti, come è stato condivisibilmente rilevato da ALPINI, op. cit., 230, “*le ragioni che hanno condotto ad un rafforzamento della funzione nomofilattica non sono le ragioni che l’avevano giustificata nell’ordinamento fascista: cambiati sono il sistema ordinamentale, i suoi valori fondanti, il sistema delle fonti, muta la teoria dell’interpretazione e il ruolo dell’interprete assume una centralità inedita*”. Parlano di “rivitalizzazione” e di “recupero” della funzione nomofilattica in relazione alla riforma del 2006 RICCIO, *La rivitalizzazione legislativa della funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, 825 ss. e DE CRISTOFARO, *L’edificazione della Corte suprema*, cit., 1761.

³⁸⁴ Per una panoramica completa ma sintetica delle modifiche apportate negli anni al giudizio di legittimità, cfr. COSTANTINO, *Note sulle “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione”*, cit.; TRISORIO LIUZZI, *La Cassazione e il rafforzamento della funzione nomofilattica*, cit., 183 ss. DAMIANI, *La funzione nomofilattica*, cit., 222 ss.;

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

riforma del 2022, vi è stata una leggera inversione di tendenza, sebbene forse soltanto apparente.

3.2 La riforma del 2006

La “svolta” nomofilattica³⁸⁵ ha preso avvio con la riforma attuata attraverso il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, dedicato proprio alle “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”, che ha introdotto numerosi strumenti con questa finalità.

Anzitutto, è intervenuta sul ricorso nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c., accordando alla Cassazione la facoltà di enunciare un “principio di diritto nell’interesse della legge” anche d’ufficio, ed anche quando il ricorso delle parti sia dichiarato inammissibile, dunque indipendentemente dell’utilità del principio ai fini della decisione del caso concreto.³⁸⁶, perciò, dello *ius litigatoris*, e addirittura al di fuori dell’esercizio della funzione giurisdizionale, trattandosi di istituto evidentemente funzionale all’esercizio di una funzione consultiva³⁸⁷. La norma in

³⁸⁵ Ancorché – è stato osservato – “la riforma rafforza il ruolo della funzione nomofilattica”, ma “in senso molto generico, a dire il vero” (così SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 47).

³⁸⁶ Art. 363 c.p.c.

³⁸⁷ Una simile osservazione è effettuata da DI MARZIO, *Entrano in vigore domani, 1° marzo, le novità stabilite dalla legge 80/2005 (cd. legge sulla Competitività) in materia di Arbitrato e processo in Cassazione. Di seguito proponiamo un contributo che fa il punto sul processo in Cassazione*, in *Diritto e giustizia*, 2006: “il nuovo istituto, sulla carta, può effettivamente consentire alla Corte di pronunciarsi sulle questioni di maggior rilevanza, orientando la giurisprudenza ed esercitando la propria funzione nomofilattica, indipendentemente dai vizi da cui possono essere affetti gli atti di parte che hanno sottoposto la questione al suo esame”.

Tuttavia, le Sezioni Unite – nel tentativo di contrastare preventivamente sue eventuali strumentalizzazioni – hanno provveduto a circoscrivere l’ambito di applicabilità della norma: “il ricorso che il P.G. presso la Corte di cassazione può promuovere, ai sensi dell’art. 363, (...), anche se non è in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescindere; tale ricorso, pertanto, pur non avendo natura impugnatoria, non può assumere carattere preventivo o esplorativo, dovendo il P.G. attivarsi soltanto in caso di pronuncia contraria alla legge, per denunciarne l’errore e chiedere alla Corte di ristabilire l’ordine del sistema,

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

questione è stata ristrutturata³⁸⁸ in applicazione del criterio, dettato dal legislatore delegante, che demandava al legislatore delegato di adottare “*meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione*”³⁸⁹.

La finalità che ha ispirato la novella è evidente: cancellare un precedente contenente cattive interpretazioni di norme di diritto – potenziali modelli negativi per future decisioni – e permettere al giudice di legittimità di mostrarne la corretta esegesi³⁹⁰. Secondo un’interpretazione più audace, la norma avrebbe altresì la funzione di riservare, alle sentenze della Cassazione pronunciate ai sensi della presente norma, “*un trattamento giuridico che sottende un loro ‘plusvalore’ di efficacia assai prossimo a quello proprio degli atti normativi*”³⁹¹.

Sebbene sia stato a più riprese negato che la sì enunciata *regula iuris* sia in alcun modo vincolante per i giudici futuri³⁹², è indiscutibile che il legislatore – avendo spogliato la norma di qualsivoglia funzione di giustizia individuale – mirasse

chiarendo l’esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento” (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 404, *Giur. it.*, 2011, 2618 e ss.).

³⁸⁸ Per un approfondimento circa l’origine della norma, cfr. BRIGUGLIO, sub art. 363 c.p.c., in BRIGUGLIO - CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, III, I, Padova, 2009, 110 ss.

³⁸⁹ Art. 3, comma terzo, lett. a), penultimo inciso, l. 14 maggio 2005, n. 80.

³⁹⁰ In questo senso, MANIACI, *Il precedente giudiziale in Italia: verso lo ‘stare decisis’?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 580 ss.

³⁹¹ ESPOSITO, *Iurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 816, nota 9.

³⁹² In dottrina, RUSSO, *Il ricorso del P.G. presso la S.C. ex art. 363 c.p.c.: funzione e limiti*, su www.judicium.it, 2011. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in *Giust. civ.*, 2008, 1437 e ss.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

a consentire alla Cassazione di “dire la sua” su questioni importanti, il che non avrebbe alcun senso e, anzi, comporterebbe un notevole spreco di risorse, se il precedente della Corte di cassazione non avesse un effettivo ed autorevole valore³⁹³; come è stato acutamente osservato, in questo caso “*la decisione della Cassazione rileva esclusivamente come precedente*”³⁹⁴.

La riforma del 2006 ha inoltre introdotto il (poi abrogato) quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c., imponendo ai ricorrenti in cassazione di formulare i propri motivi di ricorso nella forma di un “quesito” giuridico alla Corte, cosicché quest’ultima potesse rendere la propria “risposta” nelle forme di un principio di diritto: il quesito di diritto, quale “antenato” del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c., sarà oggetto di un apposito paragrafo *infra*.

Infine, il terzo intervento di ispirazione nomofilattica operato dal legislatore del 2006 è stato imporre alle sezioni semplici un vincolo al precedente delle sezioni unite, *ex art. 374*, quarto comma, c.p.c., assegnando un particolare valore giuridico alle sentenze delle sezioni unite, cui le sezioni semplici devono o conformarsi o, motivato il proprio dissenso, rimettere la decisione del ricorso. La novella è stata sin da subito molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, al punto che sono stati addirittura sollevati dubbi sulla costituzionalità della stessa, in relazione all’art. 101, secondo comma, Cost.³⁹⁵: a ciò si è obiettato che “*il legislatore [ha] evitato di imporre un vincolo rigido, lasciando alla Sezione semplice il giudizio di convenienza di una nuova*

³⁹³ In questo senso RUSSO, *op. loc. ult. cit.*

³⁹⁴ FORNACIARI, *op. cit.*, 40.

³⁹⁵ Per una panoramica sui dibattiti in merito alla costituzionalità della norma si veda, a titolo riassuntivo, SASSANI, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, cit., 234, note 36, 37 e 38.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

*decisione delle Sezioni unite, piuttosto che il mero adeguamento a precedente pronunciato*³⁹⁶, e dunque il vincolo è espresso in termini di scelta, lascia uno spazio di apprezzamento alla sezione semplice; precisamente, la scelta rimessa alle sezioni semplici contemplerebbe tre alternative (uniformarsi al principio di diritto; rimettere la decisione alle sezioni unite, motivando il proprio dissenso³⁹⁷; o, addirittura, decidere immediatamente in senso difforme dal precedente delle sezioni unite³⁹⁸, non essendo concretamente prevista alcuna sanzione per questo terza tipologia di comportamento³⁹⁹); la sezione semplice non è quindi obbligata a conformarsi all’orientamento delle sezioni unite e ad “*adottarne acriticamente il precedente*”⁴⁰⁰, avendo pur sempre la possibilità di “stimolare” il mutamento giurisprudenziale che ritiene auspicabile e che vorrebbe adottare, servendosi proprio dello strumento assegnatole dalla norma in commento (l’ordinanza di rimessione); semplicemente, non potrà attuarlo autonomamente ma dovrà lasciare l’ultima parola alle sezioni unite⁴⁰¹. Peraltro, la sussistenza (nonché la necessità) di un simile vincolo era già stata teorizzata – in tempi ben più risalenti – da autorevole dottrina: “*anche in un sistema come l’italiano, che sembra non conoscere il vincolo formale del precedente giurisprudenziale, la decisione delle sezioni unite vincola le sezioni semplici: se così non*

³⁹⁶ SASSANI, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, cit., 233.

³⁹⁷ Cfr. LUISO, *Il vincolo delle sezioni semplici*, cit., 821.

³⁹⁸ TARUFFO, *Una riforma della cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 773.

³⁹⁹ Quanto meno sul piano della validità della sentenza, come osservato da BIAVATI, in BIAVATI – CAVALLINI – ORLANDI, *Aspetti della giustizia civile e penale in Italia*, Bologna, 2016, 163; si discute se un simile comportamento potrebbe invece avere un rilievo disciplinare.

⁴⁰⁰ LUISO, *Sulla riforma del giudizio di cassazione – Il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2003, 822.

⁴⁰¹ *Ibidem*.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

*fosse salterebbe del tutto la funzione di nomofilachia attribuita dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario alla Corte di cassazione e la funzione delle sezioni unite nell'ambito della corte*⁴⁰²; all'epoca, in assenza della previsione dell'art. 374, si credeva insito nel sistema un “potere-dovere [delle sezioni semplici] di rimettere d'ufficio il ricorso alle sezioni unite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 376” qualora si auspicasse un *revirement*, investendo così “l'unico organo giurisdizionale che non è vincolato al precedente della sua stessa decisione”⁴⁰³.

3.3 La riforma del 2009

A quello del 2006 ha fatto seguito l'intervento riformatore di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, il cui “manifesto” – come lo stesso titolo del testo di legge suggerisce – non era più il rafforzamento della funzione nomofilattica (che pure l'intervento ha concorso a perseguire), bensì assicurare “una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie”, e con ciò “a una migliore efficienza dell'attività giurisdizionale”⁴⁰⁴. Si è parlato, in proposito, di “nomofilachia nella semplificazione della decisione sulla impugnazione”⁴⁰⁵.

⁴⁰² PROTO PISANI, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*, in *Foro it.*, 1988, 28. In senso analogo, BRANCACCIO, *La funzione di nomofilachia non è fallita*, in MANNUZZI – SESTINI (a cura di), *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, Roma, 1992, 141.

⁴⁰³ PROTO PISANI, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁰⁴ Così si legge nel comunicato stampa del Ministero della giustizia del 4 marzo 2009.

⁴⁰⁵ MICCOLIS, *La funzione nomofilattica*, cit., 15.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Per quanto concerne il contributo alla nomofilachia, il legislatore del 2009 ha anzitutto introdotto il filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c., in forza del quale il ricorso non può più superare il vaglio di ammissibilità se proposto avverso una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità e priva di motivi idonei a consentirne la rivisitazione, ovvero se contiene censure manifestamente infondate sotto il profilo del giusto processo. Inoltre, ha istituito la sezione-filtro di cui all’art. 376 c.p.c., destinata a fare applicazione di quel filtro (e non solo, ma anche a vagliare la rispondenza del ricorso a tutte le altre prescrizioni inerenti l’ammissibilità del ricorso stesso.⁴⁰⁶), ne ha disciplinato la composizione (con l’art. 67-bis dell’ordinamento giudiziario) e ne ha regolamentato il rito, rimodellando gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Dei singoli istituti ci riserviamo di approfondire la trattazione *infra* al capitolo secondo. Ci limitiamo qui a rilevare che con la riforma del 2009 ha preso avvio il percorso – poi portato a compimento con la riforma del 2016 – di strutturazione del giudizio di legittimità “a doppio binario”, concepito in modo da sottoporre tutti i ricorsi ad una preliminare scrematura, diretta incanalare i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati verso una trattazione più snella, ad oralità “eventuale”⁴⁰⁷, ed una delibazione sommaria, riservando invece le forme tradizionali di trattazione ai ricorsi rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Cfr. BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1277 e in particolare nota 4 *ivi*.

⁴⁰⁷ Nell’impianto disegnato dalla l. 69/2009, al difensore delle parti era data facoltà di chiedere di essere sentiti in camera di consiglio; diversamente, nessuno dei difensori sarebbe potuto intervenire in tale fase.

⁴⁰⁸ Cfr. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 38.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

3.4 La riforma del 2016

E ancora, con la riforma del 2016, attuata con l. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del d.lgs. 31 agosto 2016 n. 168)⁴⁰⁹, definita “*non di dettaglio ma di sistema*”⁴¹⁰, è stato ribaltato il rapporto tra procedimento in pubblica udienza e procedimento in camera di consiglio, al fine di riservare la solennità e la visibilità della prima alle sole questioni di rilevanza nomofilattica, destinate ad essere definite con sentenza, “*tal[i] da assumere i caratteri del «precedente»*”⁴¹¹, e di relegare i ricorsi di scarso rilievo per la collettività alla decisione in camera di consiglio, accordando altresì alla Suprema Corte la possibilità di limitare il proprio sforzo motivazionale, decidendo secondo le più snelle forme dell’ordinanza⁴¹².

Nascono così le “*due cassazioni, quella delle sentenze e quella delle ordinanze*”⁴¹³, ovvero il “*un giudizio di legittimità a doppio binario*”, che vede da un lato il binario delle

⁴⁰⁹ Per una chiara sintesi delle modifiche apportate dalla riforma in questione cfr. DIDONE, *Profili generali della miniriforma*, cit., 1 ss. e VALITUTTI, *op. cit.*, 46 ss.

⁴¹⁰ CANZIO, *La riforma del giudizio civile di cassazione. Una introduzione*, in DI PORTO, *op. cit.*, 5.

⁴¹¹ CANZIO, *op. loc. ult. cit.*

⁴¹² Cfr. SCARSELLI, *La cameralizzazione del giudizio in Cassazione di cui al nuovo d.L. n. 31 agosto 2016, n. 168*, in DIDONE - DI MARZIO (a cura di), cit., 27 ss.; ID, *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Foro it.*, V, 30; BIAVATI, *Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1209; CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 7 ss.; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019, 478; PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 2; DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Foro it.*, 2017, V, 5 ss.; CAMPESE, *Le nuove norme processuali del giudizio civile di Cassazione contenute nella legge di conversione del decreto legge n. 168 del 2016*, in DIDONE e DI MARZIO (a cura di), *op. cit.*, 86; ID., *Il nuovo giudizio camerale di Cassazione*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., 25 ss.; COSENTINO, *I procedimenti camerale e l'udienza pubblica*, in AA.VV., *La Cassazione civile*, cit., 403; DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficienza del legislatore*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., 35 ss.

⁴¹³ ROVELLI, *La funzione nomofilattica*, cit., 14.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

“controversie a valenza nomofilattica, destinate alla trattazione in pubblica udienza ed alla definizione con sentenza”, e dall’altro lato il binario delle “liti prive di una siffatta valenza, da avviarsi alla trattazione camerale ed alla definizione con ordinanza, da motivare secondo le più snelle tecniche redazionali”⁴¹⁴. Avrebbe dovuto scaturirne, almeno così si esprimeva l’allora Primo Presidente della Corte – un “mutamento di paradigma”, che avrebbe dovuto investire “il modo di censire i leading cases e i precedenti davvero autorevoli (nella consapevolezza che la ‘forza’ del precedente è inversamente proporzionale al numero dei precedenti sul medesimo tema”⁴¹⁵. V’è addirittura chi ha parlato di “riforma a triplo binario”, considerando come separati il “binario” della sesta sezione e della sezione semplice in camera di consiglio, oltre ovviamente al binario della sezione semplice o delle sezioni unite in pubblica udienza⁴¹⁶.

È stato osservato, quindi, che il legislatore della riforma avesse a mente una vera e propria “separazione tra *ius constitutionis* (da promuovere) e *ius litigatoris* (da smaltire)”⁴¹⁷, destinando alla sezione-filtro o alle sezioni semplici in camera di

⁴¹⁴ CAMPESE, *Il nuovo giudizio camerale di Cassazione*, cit., 26. Specifica l’Autore che le “più snelle tecniche redazionali” sono quelle che il Primo Presidente aveva indicato in un proprio decreto del 14 dicembre 2016, dal titolo “La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica”, disponibile su www.cassazione.it ed anche in appendice in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., 115 ss., invitando i giudici, nell’ambito della trattazione dei ricorsi “che non attingono alla valenza dello *ius constitutionis*”, ad assumere provvedimenti “improntati ai canoni di: 1) chiarezza e essenzialità; 2) stretta funzionalità all’iter argomentativo della decisione; 3) assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione; 4) puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità”. Parla di “giudizio di legittimità a doppio binario” anche DI PORTO, *L’incontro di studio su “La nuova Cassazione civile”: tre considerazioni introduttive*, in DI PORTO (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 2.

⁴¹⁵ CANZIO, *La riforma del giudizio*, cit., 6.

⁴¹⁶ DE STEFANO, *I procedimenti dinanzi alla Corte dopo la legge n. 197/2016 (la “riforma del triplo binario”)*, in DIDONE – DI MARZIO (a cura di), *op. cit.*, 101 ss.

⁴¹⁷ BIAVATI, *Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1217: il che, peraltro, per l’Autore non era da accogliersi con favore, atteso che “l’ambiguità [...] dell’equilibrio fra i

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

consiglio l’esercizio della c.d. nomofilachia negativa ed alle sezioni semplici in pubblica udienza o alle sezioni unite l’esercizio della c.d. nomofilachia positiva⁴¹⁸. Alle Sezioni unite, poi, vengono riservate, a norma del riformato art. 374 c.p.c., le “*question[i] di diritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici*” e le “*question[i] di massima di particolare importanza*”, e dunque l’esercizio di “somma” nomofilachia.

3.5 La riforma del 2022

Quanto alla riforma del 2022⁴¹⁹, una soltanto⁴²⁰ delle novità introdotte pare dichiaratamente preposta a valorizzarne la vocazione nomofilattica: il rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*⁴²¹, che consentirà alla Corte di cassazione di

due compiti della Cassazione si risolve, probabilmente, pensando che il compito è uno solo: decidere i ricorsi in terza istanza, assicurando al contempo l'esatta interpretazione dell'ordinamento”.

⁴¹⁸ DIDONE, *Profili generali della miniriforma*, cit., 19. Non manca, peraltro, chi ha ricollegato una valenza più che altro “*simbolica*” nella scelta del legislatore di destinare i ricorsi che presentano questioni di diritto di particolare importanza alla forma più “*antica*” della pubblica udienza, non ravvisando particolari benefici nella scelta (cfr. PASSANANTE, *Calamandrei e il destino della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 103 s.).

⁴¹⁹ Cfr., per commenti sintetici ma esaustivi sulla riforma del giudizio di cassazione, BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2023, 474 e GORI, *Il giudizio di ammissibilità del ricorso e del controricorso in Cassazione dopo la riforma Cartabia del rito civile*, su www.giustiziainsieme.it, 2023.

⁴²⁰ A questa potrebbe aggiungersi l’introduzione di un regime di pubblicità, ad opera del nuovo art. 137-ter disp. att., per i provvedimenti dei giudizi di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale e i relativi decreti del presidente della Corte, ma anche dei ricorsi nell’interesse della legge e delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

⁴²¹ Così il nuovo art. 363-bis c.p.c.: “*Fuori dei casi in cui procede in base agli articoli 394 e 400, il giudice di merito può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte per la risoluzione di una questione di diritto necessaria per la definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma. Il rinvio può essere disposto dal giudice quando: 1) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte; 2) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza; 3) presenti particolari difficoltà interpretative; 4) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. Il giudice, se ritiene di disporre*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

esprimersi, con un proprio principio di diritto suscettibile di vincolare il giudice che ha sollevato il rinvio, e di ispirare tutti gli altri, su una questione di diritto, *rilevante* ai fini della risoluzione del caso concreto, *nuova* (nel senso che la Corte stessa non l'abbia ancora trattata o risolta), che presenti *gravi* difficoltà interpretative e che sia dotata di vocazione *seriale*.⁴²² (sempre a patto che la sua risoluzione risulti necessaria a definire il giudizio nel cui contesto il rinvio è sollevato).

Guardando alle modifiche apportate al rito di legittimità nel loro complesso, si potrebbe ritenere che il rafforzamento della funzione nomofilattica sia ormai passato in secondo piano, a fronte delle ben più pressanti esigenze di ovviare alle preoccupazioni delle istituzioni europee, anche allo scopo di assicurarsi lo sblocco dei fondi promessi.⁴²³ Ma non può escludersi che il potenziamento della funzione

il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla sezione semplice o, in caso di questione di particolare importanza, alle sezioni unite, per l'enunciazione del principio di diritto. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza. Il provvedimento con il quale la Corte definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.

⁴²² Rispetto alla delega ricevuta, il legislatore delegato ha scelto di non prevedere che la questione di diritto debba essere “*di particolare importanza*”, che può comunque dirsi assorbita nelle condizioni di serialità (che è l'opzione più persuasiva a parere di chi scrive) ovvero di gravità delle difficoltà interpretative: in questo senso, BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, su www.judicium.it, 2022.

⁴²³ Si legge nella Circolare 12 novembre 2021 del Ministero della Giustizia, intitolata “Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, consultabile su www.giustizia.it, “*i target esigibili a livello nazionale sono i seguenti: riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile [...] entro giugno 2026; riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026*”. Nessun target è stato previsto, invece, per la Corte di cassazione: *eppure, lo smaltimento dell'arretrato e la riduzione del tempo necessario alla decisione dei ricorsi e in definitiva, l'incremento della “produttività” della Corte sono proprio le finalità che (a ben vedere) animano*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

nomofilattica della Corte stia ancora a cuore del legislatore, e che questi abbia semplicemente inteso, adottando questa riforma, continuare a favorirlo, ma in modo “indiretto”: sembra infatti che il legislatore, semplificando, snellendo e velocizzando il rito (da un lato), incrementando e ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione della Corte (dall’altro), auspichi che questa sarà libera di dedicarsi maggiormente ad esercitare la sua funzione nomofilattica. Di ciò pare persuaso anche l’ex primo presidente dott. Curzio, il quale, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023, ha affermato l’esistenza di uno “*stretto collegamento fra i processi di riorganizzazione del lavoro e la qualità della risposta giurisdizionale*”, osservando che “*una più attenta gestione dei flussi e dei singoli ricorsi ha consentito e consente di fornire risposte ad esigenze di coordinamento interne alla Corte e permette di esercitare più efficacemente la funzione nomofilattica che è propria della giurisdizione di legittimità e, soprattutto, delle Sezioni Unite*”⁴²⁴.

la “ristrutturazione” del giudizio di legittimità e le novità che ci accingiamo ad esaminare, la più parte delle quali tende a snellire, velocizzare e semplificare quanto più possibile le procedure, sia ottimizzando le risorse già “in dotazione”, sia servendosi di ulteriori strumenti messi a sua disposizione”. La Suprema Corte, quindi, del tutto in linea con l’ottica “imprenditoriale” che permea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (e la riforma della giustizia che ne è scaturita), va assumendo sempre più le sembianze di una “fabbrica di decisioni”, piuttosto che di un “custode delle leggi”. Estremamente critico della concezione di una Corte di cassazione “più produttiva” è DE STEFANO, *La riforma del processo civile*, cit.: “*una moderna Corte di cassazione non può e non deve inseguire livelli di “produttività” (ove mai tale terminologia si confaccia al giudizio e dal processo e soprattutto a quello di legittimità) incompatibili con l’effettività della tutela del diritto, in senso oggettivo e soggettivo; ipotizzare un indefinito incremento dell’offerta di giustizia è illusorio, occorrendo piuttosto tentare di incidere sul contenimento della domanda di giustizia, soprattutto di legittimità, mediante risposte tempestive e coerenti, idonee ad offrire una almeno tendenziale certezza nelle soluzioni e così non solo scoraggiare gli eccessi nel ricorso al giudice, ma anche e soprattutto circoscrivere la necessità di tale ricorso, offrendo affidamento su di una efficace ed efficiente tutela dei diritti, a cominciare da quelli fondamentali*”. Critico, e a tratti anche ironico, è il contributo di SASSANI, *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della “Suprema”*, su www.judicium.it, 2016.

⁴²⁴ Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022, consultabile su www.cortedicassazione.it, 85.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

È innegabile, quindi, che negli ultimi vent’anni il legislatore ha attribuito al giudice di legittimità sempre più strumenti per formulare l’interpretazione della norma giuridica e per enunciare principii di diritto che spieghino la loro efficacia al di là del (e indipendentemente dal: si pensi all’art. 363 c.p.c.) caso concreto.⁴²⁵, riconoscendo alla Cassazione – ed alle sue decisioni – un ruolo para-normativo. Come è stato recentemente osservato, la Corte ha subito una vera e propria “mutazione genetica”⁴²⁶, che l’ha portata a tramutarsi (come osserva Capponi in maniera (in verità) fortemente critica⁴²⁷, domandandosi se “*siamo ancora dinanzi a una schietta funzione giurisdizionale?*”⁴²⁸ e chiedendosi, addirittura, se quello in atto non sia uno “*scivolamento verso quelle funzioni da ‘procedimento amministrativo*”⁴²⁹) in un organo dedito alla “*coordinazione tra funzione legislativa e funzione giudiziaria*”⁴³⁰. Principale strumento – che l’Autore definisce di “*nomofilachia anticipatoria*” che ha

⁴²⁵ Peraltro, v’è chi argomenta che consentire, da un lato, che la Cassazione pronunci un numero indefinito di principi di diritto e, dall’altro, rifiutarsi di disciplinare con l’efficacia di precedente il principio di diritto è assolutamente controproducente rispetto al dichiarato scopo nomofilattico, non potendo portare altro che confusione nell’ordinamento. Così TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 755.

⁴²⁶ ZENCOVICH, Il Ministero della giurisprudenza, in *Foro it.*, 2022, V, 214.

⁴²⁷ CAPPONI, *Sul “ministero della giurisprudenza”*, cit., 251, osserva infatti, riprendendo il concetto di “mutazione genetica” suggerito da ZENCOVICH, *op. loc. ult. cit.*, che “*la Cassazione non è più o non più soltanto un giudice (che afferma il principio di diritto quando, vivaddio, decide il ricorso) bensì un organo di «coordinazione tra funzione legislativa e funzione giudiziaria», interessato alla formulazione del diritto, grazie all’affermazione di principi (nell’interesse della legge), e assai meno alla sua concreta applicazione in quei casi (i «casi della vita») che faticosamente ascendono verso il Palazzaccio. È in ciò la ricerca di una funzione «in purezza», avverso la quale inutilmente si batte la dottrina specialistica, che vede tutti i limiti e soprattutto i rischi di una operazione destinata a snaturare ruolo e funzione della corte*”.

⁴²⁸ CAPPONI, *Sul “ministero della giurisprudenza”*, cit., 252.

⁴²⁹ *Ibidem*.

⁴³⁰ CAPPONI, *Sul “ministero della giurisprudenza”*, cit., 251.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

“per oggetto la norma e non il caso”⁴³¹ – per l’esercizio di tale funzione sarebbe proprio il potere attribuito – dalla novella del 2022 – di pronunciarsi in via pregiudiziale, e con statuizione vincolante per il giudice di merito che le sottoponga la relativa questione, sull’interpretazione di una norma che presenti particolari difficoltà esegetiche, sulla quale essa non si sia ancora pronunciata e che sia destinata a trovare applicazione in una pluralità di casi⁴³².

⁴³¹ CAPPONI, *Sul “ministero della giurisprudenza”*, cit., 252.

⁴³² A meno di un semestre dalla sua entrata in vigore, sono già stati sollevati molteplici rinvii pregiudiziali. Sia le ordinanze di rinvio, sia (nei casi in cui sono già stati emessi) i provvedimenti con cui il Presidente della Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei rinvii ovvero li ha rimessi alle sezioni competenti, sono disponibili su www.cortedicassazione.it nell’apposita sezione “Questioni pregiudiziali”. Allo stato, tra le principali questioni sottoposte alla Corte si annoverano le seguenti:

- App. Napoli, 2 marzo 2023, rel. Magliulo, e App. Napoli, 2 marzo 2023, rel. D’Ambrosio: in entrambe sono state denunciate particolari difficoltà interpretative circa l’applicabilità della modalità decisoria speciale ex art. 281-sexies c.p.c. ai soli procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica ovvero anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di pace, in ragione dei contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito e dell’assenza di un arresto della Corte, trattandosi peraltro di questione destinata a porsi in innumerevoli giudizi; entrambe le questioni sono state rimesse alle sezioni semplici. Con ordinanza del 12 aprile 2023, rinvio è stato ritenuto ammissibile e la questione è stata rimessa alla seconda sezione;
- Trib. Taranto, 30 marzo 2023 ha sottoposto alla Corte una questione interpretativa circa le modalità di calcolo della pensione a norma dell’art. 13 della l. 257/1992, sulla scorta delle medesime ragioni; il rinvio è stato dichiarato inammissibile dal Primo Presidente “*rilevata la mancanza del requisito della novità della questione interpretativa posta dal Tribunale rimettente (potendosi rinvenire nella giurisprudenza della Corte di cassazione l’enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione)*”. Il rinvio è stato dichiarato inammissibile con decreto del 9 maggio 2023 per carenza di novità;
- Trib. Milano, 23 maggio 2023 ha rimesso alla Corte una questione in materia di obbligazioni, ravvisando difficoltà interpretative nell’individuazione del *forum* (o *locus destinatae solutionis*) laddove sia evocata in via passiva una amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro, evidenziando l’esistenza di precedenti contrastanti della Corte di cassazione. Il rinvio è stato dichiarato inammissibile per carenza di novità con decreto del 9 giugno 2023;
- Trib. Treviso, 31 maggio 2023 ha rimesso alla Corte una questione in materia di ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio. Con ordinanza del 14 giugno 2023, rinvio è stato ritenuto ammissibile e la questione è stata rimessa alla prima sezione;

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

L’istituto del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c. rappresenta senz’altro la novità più marcata e interessante della riforma Cartabia, tant’è che ha scatenato un acceso dibattito tra gli studiosi sin dalla pubblicazione della legge delega⁴³³ ed è già stato reso protagonista di un alto numero di contributi di dottrina⁴³⁴, sicché non possiamo esimerci da qualche cenno di inquadramento.

Per la prima volta, infatti, la Corte di cassazione sarà chiamata a svolgere una funzione *lato sensu* consultiva, di “nomofilachia preventiva”⁴³⁵, piuttosto che

-
- Trib. Roma, 13 giugno 2023 ha rimesso alla Corte una questione circa la corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, in tema di mediazione in materia di locazione, per come da ultimo modificato, in caso di esperimento della mediazione in riferimento alla sola domanda dell’attore e non anche alla domanda riconvenzionale del convenuto. Il rinvio è stato avvenuto ammissibile e la questione è stata rimessa alle sezioni unite con ordinanza del 7 luglio 2023.

⁴³³ Il cui art. 1, comma nono, lett. g), aveva demandato al Governo di “*introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto*”.

⁴³⁴ Cfr. *ex multis*, SCODITTI, *Brevi note sul rinvio pregiudiziale in cassazione*, su www.questionegiustizia.it, 2021; CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, su www.giustiziainsieme.it, 2021; SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, *ivi*, 2021; GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, *ivi*, 2021; SALVATO, *Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge*, *ivi*, 2021; TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, su www.judicium.it, 2021; CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 588; MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, su www.judicium.it, 2022; BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, *cit.*; SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?*, su www.giustiziainsieme.it, 2023; SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Mala tempora currunt*, 2023, 83 ss.; CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, in *Giur. it.*, 2023, 466 ss.; FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in TISCINI - LUISO (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, II, Pisa, 2022, 549 ss.; CASTAGNO, *La Cassazione*, in DALMOTTO (a cura di), *Lezioni sul nuovo processo civile*, Bologna, 2023, 154 ss.; D’ANGIOLELLA, *Il rinvio pregiudiziale: nodi problematici in sede di prima applicazione*, su www.giustiziainsieme.it, 2023.

⁴³⁵ CARRATTA, *op. loc. ult. cit.*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

strettamente giurisdizionale⁴³⁶, sul modello della *saisine pour avis* francese⁴³⁷, cui la Commissione Luiso si è dichiaratamente ispirata⁴³⁸, ma anche del noto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea⁴³⁹.

Quattro le principali critiche sinora rivolte al nuovo istituto.

Sotto un primo profilo, desta preoccupazione il fatto che la Corte di cassazione, già oberata di lavoro, si trovi nell’immediato investita di un nuovo e ulteriore compito, la cui esecuzione solo nel lungo termine potrà, ammesso che l’istituto funzioni nella maniera in cui il *conditor* l’ha inteso (il che è allo stato imprevedibile⁴⁴⁰) produrre un’effettiva deflazione del contenzioso⁴⁴¹.

⁴³⁶ BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, cit. Cfr. tuttavia GIABARDO, *In difesa della nomofilachia*, cit., il quale esclude che si tratti di una “ipotesi di «giurisdizione puramente consultiva»”.

⁴³⁷ Introdotta, quanto alla giurisdizione civile dalla legge n. 91-491 del 15 maggio 1991 e dal decreto n. 92-228 del 12 marzo 1992 (cfr., oggi, gli artt. L. 441-1 ss. COJ e 1031-1 ss. del codice di rito). Per approfondimenti in lingua italiana, cfr. C. SILVESTRI, *La saisine pour avis della Cour de Cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 495 ss.; più recentemente PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 94 ss.

⁴³⁸ Si legge in LUISO, *Relazione al Ministro sul lavoro della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi*, consultabile su www.giustizia.it, 74: “l’istituto che si propone sulla scorta, peraltro, di felici esperienze straniere (e segnatamente dell’ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), denominato “rinvio pregiudiziale in cassazione”, consente al giudice, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzia una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla corte di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto”.

⁴³⁹ BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, cit.; CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte*, cit., 588; CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte*, cit.; GIABARDO, *In difesa della nomofilachia*, cit.; CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione*, cit., 468 s. Taluni, tra cui CAPPONI, *op. ult. cit.* e GIABARDO, *op. ult. cit.*, ravvisano una somiglianza anche con l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 420-bis c.p.c.

⁴⁴⁰ MONDINI, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁴¹ In questo senso CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti*, cit. Questa critica ricalca le considerazioni che erano già state volte oltre dieci anni fa in occasione dei dibattiti tra gli studiosi che avevano preceduto la riforma del 2006, nel cui ambito l’ipotesi di introdurre un meccanismo di giurisdizione consultiva per rafforzare la funzione nomofilattica della Corte era stata infine scartata: cfr. *funditus* SASSANI, *Corte suprema*, cit., 822 ss.; TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Il secondo ordine di critiche è rivolto all'estrema genericità dei presupposti per sollevare il rinvio, suscettibili di lasciare tanto al giudice di merito che si trovi a valutare se disporlo o meno, quanto al giudice supremo che ne sia investito e debba decidere se ammetterlo, un margine di apprezzamento eccessivo.⁴⁴²

La terza critica, che rischia di esporre l'art. 363-bis c.p.c. alle medesime censure di incostituzionalità che sono state rivolte al vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite imposto dall'art. 374 c.p.c.⁴⁴³, è diretta alla vincolatività del principio di diritto emesso dalla Corte per il giudice *a quo*: si è osservato che il vincolo sia suscettibile di compromettere l'indipendenza funzionale del giudice, garantita dall'art. 101, comma secondo, Cost., si ponga in contrasto con la struttura non verticistica del potere giurisdizionale e rischi di introdurre un elemento di rigidità suscettibile di ostacolare l'evoluzione della giurisprudenza⁴⁴⁴. Agli esponenti di tale critica si contrappone invece chi ritiene che proprio la vincolatività del principio di diritto possa “risultare decisiva per la buona riuscita dello strumento dal punto di vista deflattivo”⁴⁴⁵.

Infine, posto che l'emissione dell'ordinanza di rinvio comporta la sospensione del giudizio *a quo*, si è osservato che la novella è in aperto contrasto

costi della nuova nomofilachia?, in *Giur. it.*, 2003, 826 ss.; TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 925 ss.

⁴⁴² GIABARDO, *In difesa della nomofilachia*, cit.; SALVATO, *op. loc. ult. cit.*; TRISORIO LIUZZI, *op. ult. cit.*,

⁴⁴³ Sul punto rinviamo alla nota 395.

⁴⁴⁴ MONDINI, *op. loc. ult. cit.* Teme che l'istituto sia d'ostacolo al “fisiologico mutamento della giurisprudenza” anche SCODITTI, *Brevi note sul rinvio pregiudiziale*, cit.

⁴⁴⁵ SCODITTI, *Brevi note sul rinvio pregiudiziale*, cit., che individua nell'assenza di vincolatività delle statuizioni della *Cour de cassation* in sede di *saisine pour avis* una delle ragioni della sua scarsa capacità deflattiva.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

con le finalità di riduzione del *disposition time* dei processi che anima la riforma Cartabia⁴⁴⁶. E, ancorché il legislatore delegato, accogliendo l’invito della dottrina, abbia infine fissato un termine (di 90 giorni) entro il quale la Corte deve pronunciarsi sul rinvio, non essendo (*more solito*) prevista alcuna sanzione non v’è garanzia che il termine sarà rispettato.⁴⁴⁷

4. L’UFFICIO DEL MASSIMARIO E IL SUO CONTRIBUTO ALLA NOMOFILACHIA

Fondamentale ausilio all’espletamento delle funzioni attribuite alla Corte di cassazione dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario è storicamente prestato dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo istituito presso la Corte stessa: certo la Corte di cassazione non avrebbe mai potuto (né mai potrebbe) assicurare l’uniformità dell’interpretazione della legge e l’unità del diritto nazionale se dei suoi arresti non fosse stata in qualche modo garantita la conoscibilità, tanto ai giudici

⁴⁴⁶ TRISORIO LIUZZI, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁴⁷ *Ibidem.* Tuttavia, alla luce del recente intervento del Primo Presidente, pare presagibile un impegno della Corte al fine di rispettare tale termine: infatti, con decreto n. 16/2023 dell’8 febbraio 2023, il Primo Presidente della Corte ha istituito l’“Ufficio delle questioni pregiudiziali” (UQP) e scandito tutta una serie di passaggi e termini per la gestione dei rinvii pregiudiziali. L’Ufficio, allo stato composto dal Direttore dell’Ufficio del Massimario, dal Coordinatore delle Sezioni unite civili e dal Direttore del CED (tutti muniti della facoltà di delegare le proprie funzioni ad altri consiglieri), sarà incaricato di esaminare preliminarmente le ordinanze di rimessione stilando, entro trenta giorni dalla ricezione dell’ordinanza, una “breve relazione” circa la sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità *ex art. 363-bis, comma secondo, c.p.c.* Detta relazione dovrà poi essere trasmessa al Presidente titolare della sezione competente per materia, che a sua volta dovrà esprimere un “*parere*” entro cinque giorni, e solo a quel punto potrà essere ritrasmessa al Primo presidente affinché lo dichiari inammissibile ovvero lo assegni a sezione. Il decreto è pubblicato su *Dir. e giust.*, 2023.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

delle corti di merito, quanto agli stessi (poiché numerosi e di variegate opinioni) giudici della Corte.⁴⁴⁸

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo è stato infatti istituito con il medesimo testo legislativo che ha assegnato alla Corte la funzione di nomofilachia, ossia con l’ordinamento giudiziario del 1941 e, segnatamente, con il suo art. 68.⁴⁴⁹, e da subito

⁴⁴⁸ In questo senso cfr. DI IASI, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e di funzione di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, n. 3/2017, 87: “l’Ufficio del Massimario costituisce perciò parte integrante del processo di realizzazione delle condizioni imprescindibili per l’effettività della funzione di nomofilachia della Corte nonché insostituibile tramite per la formazione e diffusione della cultura del precedente”; AMOROSO, *Massime della Cassazione e principi del diritto vivente*, in DIDONE - DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, 147 ss.; DI PORTO, *Nota introduttiva*, in NAZZICONE, *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021, XV; AULETTA, *Per una definizione di «giurisprudenza della corte»*, *cit.*, 246. Ma cfr. già le parole del Ministro Oviglio nel preambolo al decreto istitutivo dell’ufficio alla dipendenze del primo presidente di cui alla nota che segue: “per agevolare il compito essenziale della Corte di Cassazione del Regno di mantenere l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale da essa segnato alle altre magistrature, in conformità dello scopo cui fu diretta la riforma dell’istituto della Corte di Cassazione, rendesi opportuno applicare presso la Prima Presidenza e la Procura Generale della Corte di Cassazione alcuni magistrati, i quali, seguendo assiduamente l’attività giurisdizionale delle varie sezioni della Corte, e i lavori degli uffici della Procura Generale, tanto in materia civile quanto in materia penale, ne colgano le concordanze e ne segnalino prontamente le difformità attraverso l’esame metodico delle decisioni e delle motivazioni; onde i capi e i componenti della Corte di Cassazione possano sempre rendersi conto delle tendenze che la giurisprudenza dell’una e dell’altra sezione vada assumendo (sui vari argomenti) e coordinarle per la migliore e uniforme applicazione della legge”.

⁴⁴⁹ Ricordiamo che l’Ufficio del Massimario e del Ruolo istituito presso la Corte di cassazione trova i propri “antesignani” nell’ufficio istituito con r.d.l. 268/1924, convertito in legge con l. 473/1925, - investito di funzioni di “osservatorio” delle pronunce della Corte di cassazione, con l’incarico cioè di segnalare contrasti interpretativi e individuare filoni consolidati, composto da tre magistrati posti alla dipendenza del primo presidente della Corte di cassazione, e denominato dal primo presidente della Corte di cassazione nella storia, Mariano D’Amelio, “Massimario” – e nell’ufficio istituito con l. 1487/1928, incaricato di organizzare i ruoli d’udienza: ne parlano GRASSO, *L’applicazione dei magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 285; BARBIERI, *op. cit.*, 1432 ss.; AMOROSO, *Nomofilachia e Massimario*, relazione tenuta nell’ambito del seminario svoltosi presso la Corte di cassazione il 12 aprile 2017, dal titolo “L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro”, disponibile su www.cortedicassazione.it; DI IASI, *op. cit.*, 82 ss.); SAN GIORGIO, *L’Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in ACIERNO - CURZIO - GIUSTI (a cura di), *op. cit.*, 590 ss.

L’art. 68 o.g. ebbe poi a prevedere “Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente. All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consiglieri di corte d’appello

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

è stato preposto ad “ordinare la giurisprudenza di legittimità, in modo tale da garantire una conoscenza costante agli utenti del diritto, sia interni che esterni alla Corte”⁴⁵⁰, raccogliendo i provvedimenti sia civili sia penali della Corte, curandone la massimazione ufficiale⁴⁵¹ e provvedendo altresì ad apporre in calce ai provvedimenti e alle massime le annotazioni di conformità e difformità⁴⁵².

Inizialmente era l’Ufficio del Massimario stesso a decidere, in totale libertà, quali sentenze massimare. Oggi è tuttora così, ma con l’art. 26 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, si è sancito che “con decreto del Presidente della Corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse”⁴⁵³. A partire dal 2007 si è diffuso il c.d. “Protocollo per la massimazione dei provvedimenti civili”, predisposto dal consigliere Ulpiano Morcavallo⁴⁵⁴.

Oggi, inoltre, l’Ufficio del Massimario⁴⁵⁵ è investito dei seguenti ulteriori compiti: (i) curare la redazione delle notizie di decisione inserite in rete nel Servizio

o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente ordinamento. Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica”.

⁴⁵⁰ BARBIERI, *op. cit.*, 1433.

⁴⁵¹ AMOROSO, *op. cit.*, 142.

⁴⁵² AMOROSO, *op. cit.*, 146.

⁴⁵³ Sulla discrezionalità dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo circa le sentenze da massimare cfr. DI IASI, *op. cit.*, 86 e BARBIERI, *op. cit.*, 1436. Quest’ultima, tuttavia, dà conto dei criteri e delle linee guida che gli stessi magistrati si sono dati al fine di uniformare le tecniche di estrazione e redazione delle massime.

⁴⁵⁴ Cfr. in proposito, anche per alcune citazioni testuali dallo stesso, SCRIMA, *op. cit.*, 733.

⁴⁵⁵ Per approfondimenti circa la composizione e il funzionamento dell’Ufficio, cfr. BARBIERI, *op. cit.*, 1437 ss. e SAN GIORGIO, *op. cit.*, 594 ss.: ci limitiamo a porre l’accento sul fatto che oggi l’Ufficio

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Novità (ora “*Recentissime dalla Corte*” del sito web della Corte di cassazione); (ii) redigere annualmente due rassegne di giurisprudenza (una per il settore civile, una per il settore penale); (iii) redigere il c.d. “foglietto” per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, ovvero una relazione nella quale sono evidenziate le questioni di diritto poste dal ricorso e si dà conto della giurisprudenza rilevante⁴⁵⁶. Recentemente, poi, l’Ufficio del Massimario si è dedicato altresì – di propria iniziativa, non rientrando a stretto rigore tra le sue prerogative – a stilare “relazioni su novità normative”, il cui numero sta crescendo esponenzialmente⁴⁵⁷.

Ciascuna di queste funzioni – si è osservato – risulta “*finalizzat[a] a rinsaldare la funzione nomofilattica della Corte suprema, sicché la redazione di relazioni preliminari fornisce una cognizione particolareggiata degli orientamenti giurisprudenziali ai magistrati della Cassazione che dovranno decidere un ricorso, mentre la massimazione delle sentenze e la rassegna giurisprudenziale periodica guidano ed orientano le pronunce di tutti i giudici dell’ordinamento, nonché il confezionamento di atti difensivi da parte degli avvocati*”⁴⁵⁸. L’Ufficio del Massimario, quindi, concorre non soltanto alla diffusione dei precedenti della Corte, ma anche alla loro formazione⁴⁵⁹, anche nell’ottica di sterilizzare in radice i

è passato dall’essere composto da 3 magistrati a 67 (il numero è stato da ultimo innalzato con il d.l. 168/2016, convertito in l. 197/2016).

⁴⁵⁶ Cfr. BARBIERI, *op. cit.*, 1436 s.; cfr. anche SCRIMA, *Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione tra storia e attuali prospettive*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 731 e SAN GIORGIO, *op. cit.*, 597 ss.

⁴⁵⁷ SCARSELLI, *Sulle relazioni dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, su www.judicium.it, 2023.

⁴⁵⁸ BARBIERI, *op. cit.*, 1437; in senso analogo, PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 122 e SCRIMA, *op. cit.*, 731.

⁴⁵⁹ SCRIMA, *op. loc. ult. cit.*

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

contrasti interpretativi in seno alla Corte stessa o, perlomeno, rendere la Corte pienamente consapevole dell’esistenza degli stessi⁴⁶⁰.

Il ruolo dell’Ufficio del Massimario è, pertanto, da sempre concepito come vitale per l’attuazione, per l’implementazione e per la sopravvivenza della funzione nomofilattica della Cassazione, e lo è vieppiù divenuto con l’entrata in vigore del filtro *ex art. 360-bis c.p.c.*⁴⁶¹: come già accennato e come vedremo *funditus* nel capitolo terzo, dal 2009 l’ammissibilità del ricorso per cassazione è subordinata alla capacità del ricorrente, qualora si trovi ad aggredire una pronunzia in linea con la giurisprudenza della Cassazione, di enucleare argomentazioni utili a superare (o confermare) tale orientamento, che deve – giocoforza – conoscere.

Il fondamentale ruolo giocato dalla conoscibilità dei precedenti (e non solo) nell’assicurare orientamenti interpretativi stabili e uniformi, da un lato, e nel consentire agli operatori la massima consapevolezza possibile allorché si interfaccino con la Corte di cassazione, dall’altro lato, è stato poi riconosciuto e valorizzato dalla riforma Cartabia, che ha introdotto un’innovazione significativa in tema di pubblicità degli atti e dei provvedimenti della Corte. A norma del nuovo art. 137-ter disp. att. c.p.c.⁴⁶² è prescritta la pubblicazione “*sul sito istituzionale della Corte*” de:

⁴⁶⁰ SAN GIORGIO, *op. cit.*, 600 s.

⁴⁶¹ Lo coglie perfettamente DI PORTO, *Nota introduttiva*, in NAZZICONE, *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021, XVII, il quale, sulla scorta delle considerazioni di Gino Gorla e di Francesco Galgano, ritenute quanto mai attuale, osserva che “*se una sentenza diventa precedente attraverso la sua massima e se n ricorso sulla base di una o più massime può, rectius deve essere dichiarato inammissibile, se insomma è con le massime che si deve fare, sempre più, i conti, allora le massime devono essere redatte non come enunciazioni astratte, ma con il fatto della causa che la sentenza, da cui sono tratte, ha concretamente deciso*”.

⁴⁶² L’art. 137-ter disp. att. c.p.c. è stato introdotto dall’art. 4, 6° co., lett. b), d.lgs. 149/2022.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

- i provvedimenti dei giudici di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis del codice;
- i “*decreti del primo presidente ad esso relativi*”, ossia i decreti con cui il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, dichiara inammissibile il rinvio per carenza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 363-bis, 1° co., c.p.c.⁴⁶³;
- i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363 c.p.c.;
- le conclusioni scritte del procuratore generale, “*quando formulate*”, e dunque in qualsiasi forma o occasione siano rassegnate (non solo, dunque, nell’ambito dei procedimenti avviati nell’interesse della legge, ma anche nell’ambito delle memorie *ex art. 378* o *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*)⁴⁶⁴.

Trattandosi di attività meramente “meccanica”, incaricato di curare tale attività di pubblicità non è l’Ufficio del Massimario, ma il centro elettronico documentazione (c.d. CED), ufficio di promanazione della prima presidenza e creatore e gestore del sito stesso.

Scegliendo di rendere accessibili a tutti le conclusioni rese dal procuratore generale, il legislatore ha evidentemente preso a modello le Corti sovranazionali: sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea vengono da sempre pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale.

⁴⁶³ Trattasi dei soli provvedimenti “relativi” al rinvio pregiudiziale per cui l’art. 363-bis c.p.c. prescrive espressamente la forma del decreto.

⁴⁶⁴ Fuga ogni dubbio in proposito la Relazione illustrativa, 101: “*si è previsto che siano parimenti pubblicati sul sito web della Corte, non solo i ricorsi nell’interesse della legge proposti ex art. 363 dal Procuratore Generale, ma anche tutte le sue conclusioni per i singoli ricorsi, naturalmente nei casi in cui siano state formulate per iscritto, attraverso le memorie ex art. 378 e quelle previste dall’art. 380-bis.1*”.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

Scegliendo di pubblicizzare altresì i ricorsi *ex artt. 363 e 363-bis c.p.c.*, oltreché i decreti di inammissibilità *ex art. 363-bis c.p.c.*, il legislatore sembra invece aver attinto all’esperienza francese⁴⁶⁵: sul sito istituzionale della *Cassation*⁴⁶⁶ si trova infatti una sezione dedicata alle *demandes d’avis soumises à la Cour*, nella quale sono reperibili sia gli *avis rendus*, sia gli *avis en cours d’examen*.

La *ratio* della novella, esplicitata anche nella Relazione illustrativa, è indubbiamente quella di “assicurare la massima conoscenza a tutti gli operatori del diritto delle questioni pendenti”⁴⁶⁷, oltreché di quelle definite (già oggetto di pubblicazione). Pare quindi a chi scrive che il fine ultimo non sia soltanto quello, nomofilattico, di garantire l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, ma anche quello deflattivo e deterrente⁴⁶⁸: è infatti ragionevole prefigurarsi che chi intenda agire in giudizio o si trovi a dover decidere se proseguire un contenzioso già avviato ovvero transigerlo o rinunciarvi, o se impugnare o meno una sentenza che l’ha visto

⁴⁶⁵ È noto che il rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* sia ispirato alla *saisine pour avis* di creazione francese: si legge nella Relazione Luiso, cit., 74: “*l’istituto che si propone sulla scorta, peraltro, di felici esperienze straniere (e segnatamente dell’ordinamento francese che conosce la saisine pour avis), denominato “rinvio pregiudiziale in cassazione”, consente al giudice, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzia una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla corte di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto*”.

⁴⁶⁶ Al seguente link: <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre/questions-en-cours/demandes-davis-soumises-la-cour>.

⁴⁶⁷ Relazione illustrativa, 106.

⁴⁶⁸ Osservava VERDE, *L’evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1170, nell’illustrare le possibili “risposte” dell’Italia alle richieste di efficientamento della giustizia provenienti dall’Europa, che una di queste avrebbe potuto essere proprio “*l’uso delle norme processuali come ‘deterrente’*”: in verità l’Autore si riferiva essenzialmente a filtri e decadenze, ma riversare nel web e rendere accessibile a tutti ogni singola questione di valenza (anche solo potenzialmente) nomofilattica va innegabilmente in questa direzione, poiché la disponibilità del contenuto indurrà certamente gli operatori a consultarlo e li indurrà ad esercitare (o quanto meno a consigliare ai propri assistiti) una prudenza maggiore nell’attivare la macchina della giustizia.

Il modello italiano di “corte suprema”: la Cassazione tra tutela dello *ius constitutionis* e dello *ius litigatoris* nel “bilanciamento” operato dal legislatore

soccombente, sarà messo nelle condizioni di rendersi conto che sulla questione di diritto che è destinata a porsi (o si è già posta e non è ancora stata decisa, oppure è stata decisa, ma è ancora suscettibile di riforma nel giudizio) interverrà nel prossimo futuro una decisione della Cassazione, e sarà indotto ad attendere (nei limiti di quanto consentito dai termini di scansione del processo, in caso di giudizi già avviati, oppure di decadenza o prescrizione, qualora si tratti di dare inizio al processo), la presa di posizione della Cassazione.⁴⁶⁹

⁴⁶⁹ Fermo restando che quest’ultima non sarà vincolante che per il giudice dal quale il rinvio proviene, mentre nell’ambito di altri giudizi non avrà che un valore persuasivo.

Capitolo III

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

SOMMARIO

1. LA NASCITA DEL C.D. “FILTRO IN CASSAZIONE” 1.1 L’“antenato” del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c.: il “quesito di diritto”. 1.2 L’abolizione del “quesito di diritto” e la ricerca di uno strumento alternativo (ma compatibile con la Costituzione) per limitare l’accesso al giudizio di legittimità. 1.3 L’introduzione dell’art. 360-bis c.p.c. e la sua funzione nell’ordinamento (teorizzata ed effettiva). 2. I DUE PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL FILTRO DI CUI ALL’ART. 360-BIS C.P.C. 2.1 L’art. 360-bis n. 1: la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza costante della Corte. 2.2 L’art. 360-bis n. 2: la manifesta infondatezza della censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo. 3. IL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL FILTRO E I SUOI POSSIBILI ESITI. 3.1 L’applicazione del filtro nell’impianto disegnato dal legislatore del 2009 (con qualche minimo aggiustamento da parte del legislatore del 2016). 3.2 L’applicazione del filtro nell’era *post* Cartabia. 4 L’IMPATTO DELL’INTRODUZIONE DEL “FILTRO” SUL SISTEMA PROCESSUALE. 4.1 Le (rinnovate) tecniche di redazione del ricorso e del controricorso in Cassazione: come “passare” e come “invocare” il filtro? 4.2 Le (rinnovate) tecniche di motivazione dei provvedimenti.

1. LA NASCITA DEL C.D. “FILTRO IN CASSAZIONE”

1.1 L’“antenato” del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c.: il “quesito di diritto” ex art. 366-bis c.p.c.

Prima di addentrarsi nello studio della *ratio* e del funzionamento del filtro in Cassazione di cui all’art. 360-*bis* c.p.c. non possiamo prescindere da qualche cenno al suo “antesignano”¹. Si badi che per “antesignano” non intendiamo un prototipo del meccanismo di limitazione dell’accesso al giudizio di legittimità qualora il ricorso sia sfornito di determinati requisiti di contenuto, ma di un diverso strumento ideato dal legislatore per perseguire il medesimo fine: arginare l’inarrestabile flusso dei ricorsi per cassazione e fornire alla Corte uno strumento per attuare una selezione dei casi da decidere, anche per consentirle di smaltire più velocemente il ponderoso arretrato.²

La prescrizione redazionale di cui all’art. 366-bis c.p.c. è stata introdotta nel codice dall’art. 6 d.lgs. n. 40 del 2006. La norma, rubricata “*formulazione dei motivi*”, precisava che ciascuno dei motivi di ricorso di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, c.p.c. doveva concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un “*quesito di diritto*” sottoposto alla Corte, al quale quest’ultima potesse “rispondere” rendendo

¹ Non concorda sulla configurabilità di un rapporto di continuità tra i due istituti CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.*, cit., 739.

² Sulla comunanza di scopo tra i due istituti, cfr. ALPA, *Introduzione*, in ALPA – CARBONE (a cura di), *Giurisdizioni di legittimità*, cit., 15. Sull’individuazione della *ratio legis* dell’art. 366-bis c.p.c. nella volontà di filtrare i ricorsi cfr. ID, *Nuove regole per la redazione del ricorso per cassazione (artt. 360 e 366 bis c.p.c.)*, Relazione al Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2006, su www.consiglionazionaleforense.it; CONSOLO, *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell’arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1889; RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il quesito di diritto*, in *Corr. giur.*, 2007; TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, 2006, su www.judicium.it, secondo cui il filtro avrebbe dovuto risolversi in una “*selezione qualitativa a scapito di quelli palesemente orientati su censure in fatto*”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

un “*principio di diritto*” ad esso specularlo³. Per la formulazione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., prescriveva invece la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

In un primo momento, l’istituzione del quesito di diritto era stata accolta con favore dalla dottrina⁴, che aveva mostrato apprezzamento per il tentativo del legislatore di indurre gli avvocati a porre fine alla prassi dei ricorsi generici, modellati sugli atti di merito e caratterizzati da un intersecarsi tra profili di fatto e di diritto di difficile riconduzione a puntuali censure⁵, e a circoscrivere con chiarezza le *quaestiones iuris* che ponevano alla Suprema Corte, così da agevolare lo studio dei ricorsi⁶ e, da ultimo, il compito nomofilattico di quest’ultima⁷. Eppure,

³ RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione*, cit., 438.

⁴ *Ex multis*, cfr. CONSOLO, *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell’arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1192; PROTO PISANI, *Novità nel giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, V, 255; SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 222 s.; CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1388; TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 542 ss.; FABIANI, *Riflessioni inattuali su formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.* 2008, V, 228.

⁵ CARRATO, *Prime questioni conseguenti all’applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di Cassazione*, in *Giur. it.*, 2007, 1281.

⁶ SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 223. Cfr. anche CONSOLO, *Deleghe processuali*, cit., 1192; CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1387; PROTO PISANI, *Novità nel giudizio di cassazione civile*, cit., 254.

⁷ CARRATO, *op. loc. ult. cit.* e Id, *Prime questioni conseguenti all’applicazione*, cit., 1281; FINOCCHIARO, *Al legale si chiede un quesito di diritto*, in *Guida al dir.*, 2006, 61 e ss.; VOLPINO, *Quesito di diritto e “shock nomofilattico”*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 896; E.F. RICCI, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l’uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 551 ss.

Sulle funzioni attribuite dalla Corte di cassazione al quesito di diritto, cfr. Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 893: (i) “*porre la Corte nella condizione di rilevare con precisione e immediatezza la questione da risolvere*”; (ii) assicurarsi che la scelta tra trattazione in camera di consiglio ovvero in pubblica udienza sia “*compiuta senza inutile spreco di energie ed in tempi il più possibile rapidi*”;

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

a fianco di coloro che ne tessevano le lodi, anche tra i primi commentatori della novella non mancava chi già ne paventava i rischi, evidenziando come l'art. 366-bis c.p.c., in ragione della sua genericità e della carenza di precise indicazioni per la formulazione del quesito, tali da renderlo “non [...] sindacabile mediante criteri oggettivamente percepibili e controllabili”⁸, ben si prestasse a fornire alla corte uno strumento di “falcidia immediata dei ricorsi sciatti o poco più che reiterativi delle argomentazioni rigettate in appello”⁹.

Le prime criticità emerse sul piano interpretativo afferivano alla distinzione tra assenza di quesito e approssimatività, genericità o inadeguatezza della formulazione del quesito¹⁰: la Cassazione ha sin dal primo momento cominciato a sanzionare anche i ricorsi che riteneva affetti da quest’ultima “patologia”¹¹, dando

(iii) fare in modo che “il ricorrente possa egli stesso verificare se il ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere trasfuse in un quesito di diritto”; (iv) migliorare la tecnica di redazione dei ricorsi.

In proposito cfr. anche CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2008 del Primo Presidente della Corte di Cassazione*, 2009, disponibile su www.cortedicassazione.it, 58: “un istituto volto al rafforzamento della funzione nomofilattica è costituito dalla necessaria formulazione del quesito di diritto nei motivi del ricorso per Cassazione, che ha rappresentato un'importante innovazione nella cultura giuridica comune di avvocati e Magistrati, come presupposto per ottimizzare lo svolgimento della suddetta funzione. Ai primi imponendo l'affinamento delle tecniche di redazione del ricorso mediante la valorizzazione delle peculiarità del ricorso di legittimità. Ai secondi consentendo l'individuazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, mediante l'enunciazione di una “regola iuris”, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori?”.

⁸ OLIVIERI, *Il quesito di diritto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008, 1579.

⁹ DE CRISTOFARO, *L'edificazione della Corte suprema tra risolutezza e “timidezze” del legislatore delegato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1770.

¹⁰ In proposito, cfr. POLI, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1273 ss.

¹¹ Così Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 36, in *Giur. it.*, con nota di CARRATO, *Prime questioni conseguenti all'applicazione*, cit., 1280: in tale arresto le Sezioni unite hanno affermato “deve affermarsi, infatti, che a norma dell'art. 366 bis c.p.c. è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o comunque assolutamente generico”. In dottrina, sin dal primo momento, avevano equiparato alla carenza di quesito “la formulazione di un quesito privo degli indicati caratteri di risolutività e coerenza con la fattispecie”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

immediatamente adito a critiche sotto il profilo del carattere discrezionale della valutazione di “genericità” o “inadeguatezza” del quesito.

A partire da questi primi arresti, la regola posta dall’art. 366-bis c.p.c. fu via via declinata dalla corte in molteplici e “*cavillose sub-prescrizioni*”¹². E così, in quesito di diritto (i) “*non [poteva] essere unico per l’intero ricorso*”, tanti erano i motivi di ricorso quanti dovevano essere i quesiti¹³; (ii) non doveva essere “*generico*”¹⁴; (iii) doveva occupare uno spazio grafico autonomo¹⁵; (iv) doveva essere formulato in maniera tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalle parti¹⁶ di modo che che la Corte potesse rispondere soltanto “*sì*” o “*no*”¹⁷; (v) doveva identificare sia il principio di diritto posta alla base della decisione impugnata, sia il diverso principio di diritto che il ricorrente chiedeva adottarsi¹⁸; e così via¹⁹.

Col tempo, al cospetto di una Cassazione sempre più formalista e rigorosa²⁰, che guardava al quesito di diritto come un efficace strumento per deflazionare il

¹² BRIGUGLIO, *Commento all’art. 366bis*, in BRIGUGLIO - CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 153 s.

¹³ Cass., 19 dicembre 2006, n. 27130, in *Corr. giur.* 2007, 9, 1279 ss.

¹⁴ Cass., Sez. un., 5 gennaio 2007, n. 36, cit.

¹⁵ Cass, Sez. Un., 15 luglio 2008, n. 19348, in *Riv. corte conti*, 2008, 216.

¹⁶ Cass., Sez. un., 26 marzo 2007, n. 7258, in *Foro it.*, 2007, I, 1387.

¹⁷ Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906, in *Riv. giur. trib.*, 2008, 714.

¹⁸ Cass., 22 giugno 2007, n. 14682, in *Foro it.*, 2008, I, 574.

¹⁹ Le varie indicazioni fornite dalla giurisprudenza erano state raccolte nella relazione n. 25/2008 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte, su www.cortedicassazione.it. Per una rassegna degli orientamenti della suprema Corte cfr. STEFANELLI, *La Cassazione alla prova sul quesito di diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1213 ss. e BRIGUGLIO, sub art. 366-bis, in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 156 ss.

²⁰ Desta, infatti, una certa sorpresa che il quesito di diritto sia stato “salvato” dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso *Trevisanato c. Italia*, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “*Secondo la Corte, il fatto di chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto che egli ritiene sia stato violato, non avrebbe*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

contenzioso²¹, l’art. 366-bis c.p.c. ha iniziato ad essere percepito come un “trabocchetto”²², una “trappola per il ricorrente”²³ sino a meritarsi l’etichetta di “*incubo dell’avvocato*”²⁴ cassazionista, e le relative declaratorie d’inammissibilità come “*fendenti distruttivi*”²⁵.

1.2 L’abolizione del “quesito di diritto” e la ricerca di uno strumento alternativo (ma compatibile con la Costituzione) per limitare l’accesso al giudizio di legittimità

L’introduzione dell’art. 360-bis c.p.c., come anticipato, si è accompagnata all’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.²⁶, infine rivelatosi un “*autentico trabocchetto per gli avvocati*” piuttosto che un efficace mezzo deflattivo del lavoro della Corte, del tutto inidoneo a dirimere i problemi che la affliggevano²⁷. Le due norme, tuttavia, perseguivano la medesima finalità, ben riassunta da uno dei primi commentatori

comportato alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest’ultimo. Pertanto, la decisione di inammissibilità non può essere considerata una interpretazione troppo formalistica della legalità ordinaria che impedisce, effettivamente, l’esame sul merito del ricorso esercitato dall’interessato”.

²¹ SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 47.

²² L’etichetta di “trabocchetto” è stata utilizzata da molti: cfr. *ex multis* CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1445 e MISCIONE, *Nomofilachia, Sezioni Unite, “diritto vivente” (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, 330.

²³ SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 47.

²⁴ CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1443.

²⁵ E.F. RICCI, *Il quesito di diritto*, cit., 552.

²⁶ In questo v’è addirittura chi ha visto, nell’abrogare il quesito di diritto tanto detestato dalla classe forense, una sorta di “*baratto [...] per rendere più digeribile il filtro*” (BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), 53 s.) che, comunque il legislatore si attendeva che sarebbe stato altrettanto avversato dagli avvocati (e non a torto).

²⁷ CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1445.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

alla riforma: “sgravare le Sezioni dall’esame dei ricorsi meno seri e meno plausibilmente suscettibili di un utile approfondimento ad opera di una Corte di legittimità”²⁸, nel caso dell’art. 366-bis c.p.c., potendo la Corte potenzialmente limitarsi ad appurare se il quesito fosse o meno stato formulato e, ove fosse stato formulato, ad esaminare quest’ultimo soltanto per valutare sommariamente la fondatezza del ricorso; nel caso dell’art. 360-bis c.p.c. essendo data alla Corte la facoltà di dichiarare inammissibile con ordinanza sommariamente motivata il ricorso che *prima facie* non presentasse argomenti idonei a mutare (o confermare) il prevalente orientamento di legittimità sposato dalla pronuncia impugnata oppure formulasse censure, inerenti il giusto processo, manifestamente infondate²⁹.

Al “fallimento”, per le anzidette ragioni, del quesito di diritto come strumento “filtrante”, non poteva che fare seguito la ricerca di uno strumento alternativo per arginare il flusso dei ricorsi, da un lato, e consentire alla Corte di cassazione di svolgere la propria funzione nomofilattica, dall’altro lato. La prima a “sponsorizzare” l’introduzione di uno strumento sostitutivo è stata proprio la stessa Corte di cassazione, la quale, “dall’idea che il D.Lgs. n. 40/2006 consacri l’equazione «cassazione = nomofilachia», aveva “ricavato ormai l’auto investitura a comprimere e ristrutturare gli spazi del giudizio affidatole”³⁰. Si percepiscono, infatti, dalla relazione dell’allora primo presidente della Corte sull’amministrazione della giustizia relativa all’anno giudiziario 2009 (anno di abrogazione del quesito di diritto e di introduzione del filtro): da un lato, una mal celata nostalgia della Corte per

²⁸ CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.*, cit., 740.

²⁹ Come è stato osservato, si è passati da un filtro “ancorato [...] ad un requisito di contenuto-forma” ad uno fondato sul “confronto tra contenuti dell’impugnazione e stato della giurisprudenza”: LUPO, *Introduzione alla prima edizione*, in ACIERNO - CURZIO - GIUSTI A. (a cura di), *op. cit.*, 28.

³⁰ SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 47.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

l’abrogato quesito – scriveva il presidente Carbone: “*non sarebbe fuori luogo recuperare nella prassi la migliore cultura giuridica, che si è andata faticosamente creando con l’oramai non più obbligatorio quesito di diritto, ma sempre apprezzato quando è opportunamente e correttamente inserito*”³¹ – e, dall’altro lato, un altrettanto lampante entusiasmo per l’istituzione del filtro nella parte in cui il primo presidente, nell’analizzare le “*novità positive della Cassazione*”, soggiunge “*il “filtro” in Cassazione è diventato legge: siamo finalmente al passo con l’Europa*”³². E ancora, sempre nell’ambito di tale scritto, dopo aver fornito un resoconto dei ricorsi pendenti e sopravvenuti nel corso dell’anno, osservava il presidente Carbone come “*nessun intervento di riorganizzazione della Giustizia appare credibile se si concentra solo sulla massa di processi esistente e non si fa carico di porre filtri – equi ed efficaci – ai nuovi accessi*”³³.

Sicché, “*al fallimento del «quesito» succede così l’idea salvifica di un «filtro» all’accesso*”³⁴: si è discusso in proposito di “*passaggio dal «filtro a quesito» al «filtro al giudizio di legittimità*”, il primo “*volto a sbarrare la strada del motivo imponendone la*

³¹ CARBONE, *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2008 del Primo Presidente della Corte di Cassazione*, 2010, disponibile su www.cortedicassazione.it, 81 ss.

³² CARBONE, *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2008*, cit., 84.

³³ CARBONE, *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2008*, cit., 64.

³⁴ SASSANI, *op. loc. ult. cit.* A ricollegare esplicitamente il “fallimento” del quesito di diritto con l’introduzione del filtro *ex art. 360-bis c.p.c.*, e a percepire quest’ultimo come una nuova “versione” delle indicazioni redazionali poste in capo al ricorrente per agevolare il lavoro della Corte e consentirle, in caso di inottemperanza, di potersi spogliare del ricorso con modalità più “snelle” rispetto a quelle ordinarie è stata la stessa Corte di cassazione. Si legge, in una delle due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite redatte dalla sesta sezione nel 2016 (su cui ci soffermeremo *infra*) che “*anche il novello art. 360 bis c.p.c., come l’abrogato art. 366 bis, punta a rafforzare la funzione di nomofilachia della Corte, con la correlativa espunzione dei ricorsi che non sottopongono alla Corte chiare questioni di diritto; anche la nuova disposizione ha di mira la repressione dell’abuso del ricorso per cassazione, quale figura di “abuso del processo”. Tali risultati, però, la nuova norma intende perseguire facendo perno non più sulla formulazione di un quesito di diritto, ma sulla prescrizione che la censura mossa col motivo di ricorso sia rapportata al “diritto vivente”, al diritto oggettivo quale promana dall’interpretazione giurisprudenziale della legge nel suo momento applicativo*” (Cass., 26 luglio 2016, n. 15513).

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

conclusione con un «quesito di diritto», il secondo “fondato su un meccanismo di arresto attraverso la declaratoria di inammissibilità del motivo”³⁵.

1.3 L’introduzione dell’art. 360-bis c.p.c. e la sua funzione nell’ordinamento (teorizzata ed effettiva)

L’art. 360-bis c.p.c. – norma tanto diromponente quanto parzialmente equivoca e controversa³⁶ – fu introdotto dall’art. 47, l. 18 giugno 2009 n. 69, nell’intento di promuovere e agevolare lo svolgimento efficiente della funzione nomofilattica della Cassazione³⁷: da un lato, ponendo un filtro idoneo a diminuire il sovraccarico di lavoro dei giudici di legittimità, anche a tutela della ragionevole durata del processo³⁸, ed a selezionare i ricorsi in cui meglio possa esplicarsi la suddetta

³⁵ TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1031, la quale osserva altresì che “era nota d’altra parte la funzione sostitutiva dell’un filtro con l’altro, essendo questa una logica ben chiara nel progetto di riforma della l. n. 69/2009, né sfuggita all’attenzione della dottrina, uniforme nel riconoscere univocità d’intenti tra i due istituti (entrambi volti a imporre uno sbarramento all’accesso in Cassazione)”.

³⁶ Rilevava profeticamente BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1275, all’indomani della pubblicazione della riforma, come le disposizioni introduttive del filtro “brilla[sser]o per novità, importanza e capacità di attirare critiche anche feroci”.

³⁷ E. SILVESTRI – FERRARIS, in CARPI – TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, sub art. 360-bis, 2015, Padova, 1491; GERARDO – MUTARELLI, *Certezza del diritto e conoscibilità del filtro di cui all’art. 360-bis*, su www.judicium.it, 2011, 5 ss.; CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 con i suoi artt. 360 bis e 614 bis* va ben al di là della sola dimensione processuale, in *Corr. giur.*, 2009, 739.

³⁸ TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1029, la quale ha osservato criticamente “si tratta dell’ennesimo strumento per arginare l’accesso al giudizio di cassazione e al contempo per assicurare al processo la ragionevole durata nel modo deleterio in cui tale garanzia è oggi intesa: non solo principio con cui la Corte di cassazione – il giudice in generale – seleziona il contenzioso attraverso un uso distorto della regola processuale (rendendola ciò che essa mai avrebbe dovuto essere, arma per negare giustizia alla parte che ha ragione), ma anche strumento di selezione «quale che sia», non già quella conforme alle norme del processo, bensì quella più drasticamente in grado di snellire il contenzioso (in primis, di legittimità)”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

funzione nomofilattica³⁹ (anche sulla scorta dell’esperienza di altri ordinamenti); dall’altro, favorendo la formazione di orientamenti interpretativi chiari e uniformi.

Il filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c. è il risultato non solo di un travagliato *iter* parlamentare⁴⁰, ma di un difficile compromesso tra contrapposte correnti (formatesi tanto fra gli studiosi quanto tra gli operatori del diritto) e, in particolare, tra coloro che promuovevano l’introduzione di “*filtri forti, cioè sbarramenti idonei a comprimere significativamente l’accesso*” e coloro che – tra i quali spiccano ovviamente le alte cariche dell’avvocatura – rivendicavano il diritto costituzionale del ricorrente a veder esaminato il proprio ricorso, che si opponevano strenuamente all’istituzione di un filtro⁴¹. Nel disegno di legge proposto dal governo (C. 1441) non era originariamente prevista l’introduzione di alcuna limitazione dell’accesso al giudizio di legittimità. La prima versione del filtro fu il frutto di un emendamento introdotto dallo stesso Governo nel corso dell’esame alla Camera dei deputati (C. 1441-bis-A).

Nella sua prima versione, approvata dalla Camera il 2 ottobre 2008, l’articolo 360 bis avrebbe dovuto recitare (al suo primo comma): “*il ricorso è dichiarato inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il*

³⁹ RUSSO, *Cassazione con filtro e senza filtro, priorità decisionale, funzione e organizzazione nomofilattica*, in *www.judicium.it*, 2010, 5.

⁴⁰ Per la ricostruzione dell’*iter* parlamentare cfr. *amplius* RAITI, *Brevi note sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1602 ss. e BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), 54 ss.

⁴¹ Ricorda la contrapposizione, e in particolare l’opposizione di Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Unitario della Avvocatura, Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, Associazione Italiana Giovani Avvocati e Unione delle Camere civili, SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., 47.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo; 4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363³”; al secondo comma, “non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado”.

Il Senato, nell'ambito del testo licenziato il 4 marzo 2009, si era limitato a rimuovere il secondo comma (S.1082).

Eppure, ancorché le due Camere avessero concordato sul testo in fase di prima lettura e dai dibattiti in assemblea e in commissione non fosse emerso alcun disaccordo tale da giustificare la totale rivisitazione della norma, con un emendamento approvato all'unanimità delle Commissioni riunite I e V della Camera e in occasione della seduta del 22 aprile 2009, la norma è stata completamente riscritta⁴². Nelle more, infatti, molti, nell'ambito della classe forense, tra gli studiosi del processo, e persino tra i magistrati, si erano scagliati contro il testo approvato in prima lettura da Camera e Senato, esprimendo preoccupazione per:

- il fatto che sottendesse un “giudizio di ammissibilità”, anziché “di inammissibilità”⁴³;

⁴² Non a caso, nelle schede di lettura del disegno di legge A.S. 1082-B del maggio 2009, disponibili su www.senato.it, nell'ambito dell'analisi dell'articolo 47 dell'emananda l. 69/2009, si nota una certa sorpresa per la riscrittura della norma.

⁴³ Se ne doleva anzitutto il C.S.M. nell'ambito del Parere del *plenum* del C.S.M. sul disegno di legge n. 1441 bis A Camera dei Deputati, deliberato il 30 settembre 2008, consultabile su www.csm.it, 6. In dottrina la formulazione in esame era ritenuta pericolosa in quanto i più ritenevano che si prestasse ad essere interpretata nel senso che i soli ricorsi ammissibili sarebbero stati i soli che presentavano le caratteristiche elencate, mentre tutti gli altri sarebbero stati inammissibili: cfr. ad es. MONTELEONE, *A proposito di una incipiente riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, 1108 e COSTANTINO, *Rassegna di legislazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1787. In senso parzialmente difforme BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1282 s., secondo il quale lo scopo della norma era unicamente di enucleare i casi in cui un ricorso sarebbe stato in ogni caso, sempre ammissibile poiché, sulla scorta di una valutazione

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

- la riconduzione della fattispecie ivi prevista alla categoria dell’inammissibilità anziché della manifesta infondatezza⁴⁴ (critica che fu disattesa dal legislatore, il quale rimase fedele alla propria scelta, ma, come vedremo, raccolta l’anno successivo dalle Sezioni Unite nell’ambito della loro prima pronunzia sul filtro)⁴⁵;
- i singoli presupposti, con riguardo ai “marginj di opinabilità/discrezionalità insiti nella identificazione di ciò che può considerarsi deciso in modo “conforme” o “difforme” da precedenti decisioni della Corte, di ciò che può ritenersi profilo “nuovo” o semplice riedizione, di tesi già esaminate in altro giudizio, dei criteri che possono indurre in un caso ad approfondire e in un altro a decidere di non farlo, dei parametri in base ai quali può ritenersi fondata – ai fini dell’ammissibilità del ricorso – la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, devono indurre a meditati approfondimenti prima di introdurre formule che l’esperienza potrebbe presto consigliare di abbandonare”⁴⁶; con specifico riferimento al n. 2, le Commissioni riunite I e V della Camera si

a priori, non avrebbe potuto essere ritenuto manifestamente infondato; tuttavia, l’Autore mostrava preferenza per la “formulazione più asciutta e lineare” infine adottata.

⁴⁴ Parere del *plenum* del C.S.M. cit., 6. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., 40 s.; SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, V, 30; CARPI, *L’accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 774. Ancora critico in questo senso, più di recente, è G.F. RICCI, *Il giudizio civile di Cassazione*, cit., 226.

⁴⁵ Cfr. sempre Parere del *plenum* del C.S.M., cit., 6.

⁴⁶ Parere del *plenum* del C.S.M. cit., 6. Circa l’eccessiva discrezionalità che sarebbe derivata dall’ancorare il giudizio di ammissibilità alla conformità alla giurisprudenza, cfr. anche BOSIO, *Dall’art. 366-bis all’art. 360-bis cod. proc. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 387 e E. RICCI, *Il filtro in Cassazione scivola sul paradosso*, su *Il Sole 24 Ore*, 29 maggio 2009, ad avviso del quale la l. 69/2009 mirava a “introdurre nel giudizio di Cassazione un filtro capace di bloccare sul nascere come inammissibili i ricorsi ritenuti non sufficientemente importanti dal punto di vista delle questioni proposte”. *Contra* BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 57, secondo il quale, in ragione della formulazione “in positivo” della prima versione approvata da ambo le Camere, la discrezionalità della Corte avrebbe potuto essere “esercitato invece, per funzioni nomofilattiche, in senso opposto, e cioè nell’ammissione del ricorso nonostante la presumibile fondatezza”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

erano espresse negativamente ritenendo che tale ipotesi “*riguarda necessariamente tutti i casi sottoposti al giudizio della Corte; atteso che per ogni caso non può che esservi conferma oppure mutamento di giurisprudenza, ne consegue che la disposizione dà alla Corte il potere di scegliere arbitrariamente i casi da ammettere e quelli sui quali non pronunciarsi, il che è però incostituzionale perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra i ricorrenti*”⁴⁷;

- la composizione del collegio (inizialmente di tre in luogo di cinque giudici)⁴⁸;
- l'assenza di chiarezza circa la vincolatività o meno del vaglio del primo collegio per il collegio “ordinario”;

Talune di queste critiche hanno finito con l'essere accolte e la norma – non senza dispiacere di alcuni⁴⁹ – è stata integralmente riformulata: da un di vaglio di ammissibilità, con espressione “in positivo” dei presupposti per superarlo, si è passati al tanto auspicato giudizio di inammissibilità; i presupposti per l'applicazione del filtro sono scesi a due, con la rimozione del n. 2 e del n. 4; il numero dei magistrati investiti del vaglio è stato elevato a cinque⁵⁰.

Il vaglio in questione, poi, come approfondiremo *infra*, è stato affidato ad una “apposita sezione” a norma dell'art. 376 c.p.c., prima destinataria dei ricorsi non diretti dal primo presidente alle sezioni unite, chiamata a decidere in camera di consiglio con ordinanza sommariamente motivata a norma dell'art. 380-bis c.p.c.

⁴⁷ Cfr. resoconto della seduta del 31 marzo 2009 delle Commissioni riunite I e V della Camera, disponibile su www.camera.it.

⁴⁸ Al riguardo, aspre critiche erano state mosse sempre dal C.S.M.

⁴⁹ Tra cui spicca PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso*, cit., 382.

⁵⁰ Poiché né dall'art. 360-bis né dall'art. 380-bis c.p.c. emerge alcuna deroga, trova applicazione la disciplina generale che vuole i ricorsi in sezione semplice esaminati da cinque magistrati. Cfr. FORNACIARI, *op. cit.*, 647; RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul « filtro » in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, su www.judicium.it, 2009.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Veniamo ora alla funzione “teorizzata” del meccanismo in commento. L’idea originaria era (o, perlomeno, era diventata⁵¹) quella di introdurre un filtro di accesso al giudizio di legittimità, di fornire alla Corte di cassazione, che in più d’un’occasione ne aveva segnalato la necessità⁵², crucciandosi tra l’altro dell’abbandono del progetto della commissione bicamerale del 1998 (la c.d. bozza Brancaccio-Sgroi)⁵³ e del d.d.l. Elia del 1999⁵⁴. È discusso se, alla finalità deflattiva, si affiancasse, almeno per il n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c., la finalità nomofilattica, se, cioè, a mezzo di tale norma, il legislatore intendesse o meno fornire alla Corte uno strumento per favorire la stabilità dei propri orientamenti⁵⁵.

Al di là delle “etichette” utilizzate e dei *desiderata* del legislatore, il meccanismo delineato dall’art. 47 della l. 69/2009, riflesso negli artt. 360-bis, 375,

⁵¹ Va notato che, al momento della presentazione del d.d.l. C.1441-bis alla Camera, l’innovazione era stata presentata come “*vaglio di inammissibilità del ricorso per Cassazione*” (cfr. Interventi in materia di giustizia – AC 1441-bis-a del 26 settembre 2008, disponibile su www.camera.it), mentre in sede di esame del d.d.l. 1082-B da parte del Senato si è cominciato a discorrere espressamente di “filtro in Cassazione” (cfr. schede di lettura del disegno di legge A.S. 1082-B del maggio 2009, disponibili su www.senato.it).

⁵² Il primo presidente del triennio 2007-2009, in CARBONE, *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2007 del Primo Presidente della Corte di Cassazione*, 2008, disponibile su www.cortedicassazione.it, 31 s., aveva indicato tra le “*riforme legislative necessarie*” l’introduzione di “*un filtro che consenta ‘ragionevole durata’ e ‘giusto processo’*”, sottolineando come “*la Corte suprema italiana [fosse] l’unica in Europa a non avere un filtro in accesso*”

⁵³ Cfr. per qualche cenno il paragrafo 2 del capitolo primo.

⁵⁴ Ricordiamo che con quest’ultimo era stata suggerita, sull’onda dell’allarme lanciato dall’allora procuratore generale Zucconi Galli Fonseca circa l’impossibilità per la Corte di cassazione di continuare a svolgere il proprio ruolo senza un filtro, la revisione dell’art. 111 Cost., proposta nell’ottica di “*offrire una copertura costituzionale a quelle riforme che non venissero giudicate compatibili con un’interpretazione non restrittiva dell’articolo 111, secondo comma*”. Il testo del d.d.l. è disponibile sul sito www.senato.it e proponeva di modificare come segue ‘art. 111 Cost.: “*è sempre ammesso ricorso in Cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali; nei casi previsti dalla legge è ammesso il ricorso in Cassazione contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. Tutti i ricorsi possono essere proposti soltanto per violazione di legge. Per le condanne penali è assicurato comunque dalla legge un doppio grado di giudizio*”.

⁵⁵ In proposito cfr. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 257 ss.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

376 e 380-bis c.p.c., non poteva essere ricondotto a un filtro “in senso proprio”. Come notato da uno dei primi commentatori della riforma, un vero e proprio filtro presuppone un ben più alto grado di discrezionalità, di libertà della corte del gravame di selezionare i ricorsi da decidere.⁵⁶, e accorda alla stessa, quanto agli altri ricorsi, il potere di *non* deciderli affatto.⁵⁷ Quello configurato dal legislatore del 2009 rappresenta tutt'al più “*un meccanismo tramite il quale alla Corte è concesso, mediante un iter semplificato, dichiarare le varie ipotesi di inammissibilità previste dalla legge*”⁵⁸, semmai riconducibile alla categoria dei “filtri con vocazione acceleratoria”⁵⁹ che abbiamo esaminato *supra* al paragrafo 2.6 del primo capitolo, nonché il “massimo” che il legislatore poté fare nella persistente vigenza dell’art. 111, comma settimo, Cost.⁶⁰ (*rectius*: nella persistente adesione all’interpretazione datane nel tempo.⁶¹).

La stessa Cassazione, che si è più volte espressa, con enunciazioni anche di puro interesse teorico, sulla funzione del “filtro” di ammissibilità *ex art. 360 bis*

⁵⁶ FERRARIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 492.

⁵⁷ Questo è stato, invece, recentemente affermato da LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 916, ad avviso del quale “*un «filtro» perché sia tale, non deve servire a decidere i ricorsi (neppure quelli più semplici), come prevede la l. 18 giugno 2009, n. 69: un filtro è tale se svolge la sola funzione di selezionare i ricorsi da decidere, fermandosi ad un giudizio di ammissione o non-ammissione degli stessi?*”.

⁵⁸ FERRARIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 492. In senso analogo, SANTAGADA, *Il filtro in Cassazione*, cit., 656. In senso parzialmente contrario, TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e «filtro»*, in DIDONE - DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, 690, secondo cui la norma “*non ha integrato un semplice meccanismo di snellimento, ma ha avuto il compito precipuo di arginare l’accesso alla domanda tesa a ottenere indiscriminatamente lo scrutinio di legittimità*”.

⁵⁹ CARRATTA, *Il giudizio di cassazione nell’esperienza del «filtro»*, cit., 2433; FORNACIARI, *L’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 651; PICARDI, *L’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.*, cit., 519.

⁶⁰ Così in particolare DAMIANI, *La funzione nomofilattica*, cit., 226.

⁶¹ Ci riferiamo qui in particolare al condivisibile pensiero di Andre Proto Pisani, sul quale torneremo *infra* nel capitolo conclusivo, dedicato alle prospettive di riforma.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

c.p.c. ideato dal legislatore del 2009, ha mostrato di condividere tale ultima concezione.

Da un esame di tali enunciazioni, emerge che per la Corte la principale funzione del meccanismo in esame è quella di “sgravarla” di lavoro, nell’ottica di un “impiego economico” delle proprie risorse, alleviandone l’onere motivazionale: grazie al “filtro”, essa si ritiene “esonerala”, quando sia investita della cognizione di un provvedimento conforme alla sua giurisprudenza, “*dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente*”⁶² o meglio al “*persistente orientamento di legittimità*”⁶³. In tal caso, “*è sufficiente che [la Corte] rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente*”⁶⁴ (vedremo *infra* come la Suprema Corte ha recepito tali indicazioni redazionali all’interno dei propri provvedimenti). Il “filtro”, quindi, per la Corte è tale in quanto “*consente di deliberare più rapidamente ricorsi ‘inconsistenti’*”⁶⁵, nei casi in cui un suo intervento sarebbe superfluo, diversamente trovandosi a “*riesaminare una quaestio iuris che essa ormai ha risolto*”⁶⁶, e dunque di sottoporre il ricorso “*a tecniche di esame, di decisione e di motivazione proporzionate alla novità e difficoltà delle questioni di diritto prospettate dai litiganti*”⁶⁷.

E questo si è rivelato, a tutti gli effetti, il meccanismo delineato dal legislatore del 2009: non un vero e proprio filtro che consentisse alla Cassazione di decidere i

⁶² Cass., 16 luglio 2021, n. 20334.

⁶³ Cass., 16 settembre 2021, 25026; Cass., 11 novembre 2020, n. 25398; Cass., 23 settembre 2020, n. 19974.

⁶⁴ Cass., 16 luglio 2021, n. 20334; così anche, per prima, Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155.

⁶⁵ Cass., sez. un., 21 marzo 2017 n. 7155.

⁶⁶ Cass., 14 ottobre 2022, n. 30307.

⁶⁷ Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, cit.

ricorsi che soddisfacessero determinate condizioni e di non decidere quelli che ne risultavano carenti, ma uno strumento per deciderli più rapidamente e con un minore sforzo motivazionale (ancorché, come vedremo, la non vincolatività del giudizio della sezione-filtro per le sezioni assegnatarie spesso finiva col duplicare il lavoro della Corte anziché diminuirne l’impegno e, peraltro, una volta generalizzato il rito camerale con la riforma del 2016, la trattazione in camera di consiglio e la definizione con ordinanza sono divenute regola e dunque anche la specificità acceleratoria del procedimento è venuta meno⁶⁸). Qualche differente considerazione potrà svolgersi – ma è ancora troppo presto per dirlo, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore e senza ancora aver visto “all’opera” i nuovi meccanismi approntati – sulla scorta delle innovazioni portate dalla riforma Cartabia; riforma che, come approfondiremo al paragrafo 3.2, ha effettivamente introdotto un *escamotage* per consentire alla Corte di *non* decidere i ricorsi inammissibili (oltreché improcedibili e manifestamente infondati) formulando una “proposta di definizione” e chiudendo il giudizio in rito con decreto d’estinzione, ma ne ha subordinato l’operatività al (seppur tacito) assenso del ricorrente rispetto a tale proposta.

Quanto alla strumentalità del meccanismo in questione, e più specificamente del n. 1 dell’art. 360-bis, all’esercizio della funzione nomofilattica, ammesso che questo fosse ciò che il legislatore aveva a mente, la disposizione si è rivelata tutt’altro che efficace: grazie all’ampia valvola degli “elementi per mutare la giurisprudenza della Corte”, ha avuto l’effetto di fornire un incentivo ai ricorrenti a bersagliare la Corte con costanti *input* nella speranza di indurla a ripensare il

⁶⁸ Il decreto fu edito in *Foro it.*, 2005, I, 2323. Cfr. PICARDI, *L’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.*, cit., 521.

proprio (più o meno stabilizzato) orientamento. Inoltre, nessuno “sbarramento” è stato posto per i ricorsi resi avverso provvedimenti resi “*a terreno giurisprudenziale vergine*”⁶⁹, ossia in situazione di totale assenza, sulla specifica *quaestio iuris* posta dal ricorso, di precedenti di legittimità: in questo caso, nessuno strumento è dato alla Corte per “filtrare” il ricorso, trovandosi così obbligata a conoscere nel merito il ricorso e costretta a esprimere per la prima volta il proprio orientamento in un caso che, invece, in ragione delle sue peculiarità, potrebbe risultare inadatto a fungere da *leading case* nel futuro, ovvero rivelarsi di scarso rilievo nomofilattico, così da obbligare la Corte a un dispendio di risorse e energie eccessivo.⁷⁰ D'altronde, la recente innovazione portata dalla riforma Cartabia ha dimostrato che la “novità” della questione non va di pari passo con il suo valore nomofilattico: l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* – che abbiamo chiarito essere uno strumento dichiaratamente posto dal legislatore a servizio della funzione nomofilattica della Cassazione - è infatti subordinata non solo all'assenza di una pronuncia della Corte Suprema sulla questione di diritto che dev'essere risolta dal giudice *a quo*, ma anche dell'idoneità della questione a porsi in numerosi giudizi. V'è da chiedersi – ma su questo torneremo *funditus* al terzo capitolo – se un “filtro” sul modello dell'art. 363-bis c.p.c. non sarebbe più funzionale al perseguimento delle due finalità (deflattiva e nomofilattica) che ispirarono il legislatore del 2009 allorché introdusse l'art. 360-bis c.p.c.

⁶⁹ Espressione utilizzata da BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 58.

⁷⁰ In proposito, rilevava G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 238, che esulavano dall'applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. tutti quei casi in cui vi fosse un contrasto tra gli orientamenti della Corte e, pertanto, il provvedimento impugnato avesse aderito a uno soltanto di essi, discostandosi invece dall'altro. V'è da dire che, posto che ormai la Corte si è assestata nel ritenere sufficiente, a integrare il parametro della “giurisprudenza della Corte”, anche un unico precedente, purché chiaro e univoco (come vedremo meglio *infra*), l'ambito di applicazione del filtro si è indubbiamente ampliato.

2. I DUE PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL FILTRO DI CUI ALL'ART. 360-BIS C.P.C.

2.1 L'art. 360-bis n. 1: la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza costante della Corte

Premessa

A norma dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso viene dichiarato inammissibile *“quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa”*. Presupposti per la dichiarazione di inammissibilità a norma del n. 1 dell'art. 360-bis c.p.c. sono, quindi:

- 1) la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte;
- 2) l'assenza, nel ricorso, di elementi utili a suscitare un mutamento di tale giurisprudenza ovvero a confermarla.

L'applicazione del filtro passerà dunque per un duplice raffronto: tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Cassazione, da un lato, e tra la giurisprudenza della Corte e l'ipotesi di applicazione o interpretazione (delle norme giuridiche coinvolte) suggerita dal ricorrente, dall'altro lato.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

L’oggetto della valutazione di inammissibilità: il ricorso o i motivi?

Una delle prime questioni interpretative che si è posta è se il vaglio imposto dall’art. 360-bis c.p.c. (sia al n. 1, ma anche al n. 2) dovesse investire il ricorso nel suo complesso ovvero i singoli motivi di ricorso.

Tra i commentatori della riforma si è, sin dal primo momento, aperto un contrasto. Taluni, valorizzando la circostanza che l’art. 360-bis c.p.c. fosse rubricato “inammissibilità del ricorso” e che lo stesso *incipit* della disposizione si riferisse ancora al ricorso, ritenevano che l’*intentio legis* fosse stata di circoscrivere l’applicazione del filtro ai soli casi in cui esso si presentasse come inammissibile nel suo complesso.⁷¹ A ciò si obiettava che, a prescindere dalla lettera della norma, la valutazione di ammissibilità avrebbe dovuto riguardare i singoli motivi di ricorso.⁷², osservandosi che non avrebbe in nessun caso potuto dichiararsi inammissibile il ricorso contenente plurimi motivi di cui alcuni soltanto risultassero inammissibili.⁷³

Con l’arresto n. 7155 del 2017, su cui ci soffermeremo più ampiamente *infra* trattando le conseguenze dell’applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel rinnegare la tesi secondo cui la pronuncia *ex art.* 360-bis c.p.c. avrebbe dovuto essere di rigetto per manifesta infondatezza, hanno chiarito che “*le ragioni d’inammissibilità contemplate dal citato art. 360-bis possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non debbono perciò necessariamente comportare l’inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo consti di più motivi?*”⁷⁴, e ciò a

⁷¹ CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione*, cit, 1565; REALI, sub art. 360-bis, in CIPRIANI (a cura di), *La riforma del giudizio di Cassazione* –, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2009, 131.

⁷² RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze*, cit., 139; RAITI, *Brevi note sul filtro*, cit. 1605.

⁷³ REALI, *op. loc. ult. cit.* Più di recente, PICARDI, *L’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.*, cit., 517.

⁷⁴ Cass., 21 marzo 2017, n. 7155, cit.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

differenza della fattispecie di cui all’art. 348-bis c.p.c., che presupponeva invece “l’impiego di una tecnica decisoria di tipo deliberativo e prognostico volta a valutare l’impugnazione nel suo insieme, senza scrutinare nel dettaglio i suoi singoli aspetti”⁷⁵.

I motivi di ricorso soggetti al filtro

Da questa breve introduzione già si evince che non tutti i ricorsi – o, quanto meno, non tutti i motivi di ricorso – si prestano ad essere sottoposti al vaglio di ammissibilità di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Se l’applicazione del filtro passa per un vaglio circa la conformità delle questioni giuridiche decise nell’ambito del provvedimento impugnato alle decisioni della Corte, è evidente che esso può colpire i soli motivi che investono il “diritto”, dunque i nn. da 1 a 4⁷⁶.

Non potranno, quindi, essere dichiarati inammissibili *ex art.* 360-bis, n. 1, c.p.c. i ricorsi, o meglio i singoli motivi, proposti a norma dell’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (a mezzo del quale viene censurata l’erronea ricostruzione dei fatti di causa in ragione dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti), né – come ha in più occasioni precisato la Corte di cassazione⁷⁷ – quelli che censurano un vizio di motivazione a norma del previgente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ovvero del n. 4, al quale è stato ricondotto il suo vizio di motivazione tuttora censurabile, quello costituzionalmente rilevante, ravvisato nelle ipotesi di motivazione inesistente, meramente grafica, apparente, ecc.).

⁷⁵ In dottrina cfr. in proposito TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1039.

⁷⁶ BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1285; FERRARIS, *op. cit.*, 500. Con specifico riferimento al motivo n. 1, cfr. Cass., Sez. Un., 19 aprile 2011 n. 8923, con nota di FERRARIS, *op. cit.*, 491 ss. Con specifico riferimento al motivo n. 4, cfr. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., 49.

⁷⁷ Cass., 5 febbraio 2021, n. 2769; cfr. anche Cass, 13 settembre 2018 n. 22326.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Tuttavia, perlomeno per quanto riguarda il motivo processuale di cui al n. 4, occorre fare una precisazione: posto che l'applicazione del “filtro” di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c. postula una decisione su una questione di diritto, qualora il ricorrente si trovi a censurare, *ex art. 112 c.p.c.*, l'omissione di pronuncia, da parte del giudice *a quo*, su una domanda o un'eccezione, e dunque sulle correlate questioni di diritto, va da sé che non vi sarà spazio per sottoporre tale censura al vaglio di cui al n. 1 della norma in commento.

Infine, poiché la norma ha vocazione generale, il filtro *ex art. art. 360-bis n. 1 c.p.c.* potrà trovare applicazione anche per quanto riguarda i ricorsi per regolamento di competenza e per ogni altro ricorso di carattere impugnatorio dinanzi alla Suprema Corte.⁷⁸ (non, dunque, al ricorso preventivo di giurisdizione.⁷⁹, come anche la Suprema Corte stessa ha più volte confermato.⁸⁰).

L'inquadramento sistematico della “critica” alla “giurisprudenza della Corte”

Il secondo profilo problematico che è stato affrontato (essenzialmente) dalla giurisprudenza attiene alla categoria processuale in cui inquadrare la critica alla giurisprudenza della Corte che l'art. 360-bis n. 1 c.p.c. impone al ricorrente di enucleare.

In più di un'occasione si è avanzata la tesi che tale critica costituisca (al pari dell'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 360 *bis* c.p.c.) un ulteriore motivo di ricorso per

⁷⁸ BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1285 s. *Contra*, COSTANTINO, nota a Cass, Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Foro it.* 2010, 3339.

⁷⁹ BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”*, cit., 1285 s.

⁸⁰ La prima ordinanza-filtro è scaturita proprio da un ricorso per regolamento di competenza: cfr. Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, cit. e in particolare la nota di FERRARIS, *op. cit.*, 499. Più di recente, cfr. anche Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2019, n. 3886.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

cassazione, che sarebbe andato ad aggiungersi all’elenco tassativo di cui all’art. 360 c.p.c.: la Cassazione ha, tuttavia, respinto fermamente questa tesi, affermando ripetutamente che *“le situazioni di inammissibilità indicate nell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, non integrano nuovi motivi di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto sono state configurate dal legislatore come strumenti utili alla specifica funzione di filtro, dei ricorsi per cassazione di agevole soluzione”* sicché *“sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili”*⁸¹.

La Corte di cassazione ha invece sovente utilizzato, nel riferirsi alla critica dell’orientamento giurisprudenziale cui afferisca il provvedimento impugnato, la qualifica di *“presupposto processuale”*⁸²: la Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che la norma il commento, *“nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto”*⁸³.

Il concetto di “giurisprudenza della Corte”

Ma la questione interpretativa che più ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate di circoscrivere il filtro di cui all’art. 360-bis n. 1 c.p.c. attiene al concetto di “giurisprudenza della Corte”.

Sin dall’entrata in vigore della novella legislativa la dottrina⁸⁴ e gli interpreti, si sono adoperati per individuare con esattezza il parametro di raffronto – il c.d.

⁸¹ Cass., 11 novembre 2020, n. 25398; Cass., 23 settembre 2020, n. 19974; Cass., 13 agosto 2019 n. 21393; per la prima volta, cfr. Cass., 29 ottobre 2012, n. 18851. Con riferimento al n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c. cfr., invece, Cass., 13 gennaio 2014, n. 477.

⁸² Cass., 16 luglio 2021, n. 20334.

⁸³ Cass., 26 maggio 2022, n. 17619.

⁸⁴ Cfr. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., 45 s.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

“*precedente preclusivo*”⁸⁵ – da utilizzarsi per la valutazione di conformità dei provvedimenti impugnati.

Le principali problematiche che posero in proposito sono due: (i) quante, o quali, pronunce occorrono affinché si possa individuare una “giurisprudenza” rilevante della Corte e (ii) a quale dato temporale vada rapportata la suddetta “giurisprudenza” (se al momento della proposizione dell’impugnazione o al momento della decisione).

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza si astenne a lungo dal prendere una posizione, lasciando spazio alla dottrina per esprimersi sul punto. La posizione degli studiosi, che si espressero soprattutto in negativo, era che una “giurisprudenza della Corte” non potesse configurarsi in presenza di un unico precedente o di pronunce molto remote⁸⁶ o di contrasti non ancora risolti dalle Sezioni Unite⁸⁷; e potesse invece aversi in presenza di un “*orientamento costante e uniforme adottato su una certa questione di diritto dalla Cassazione*”⁸⁸.

La prima presa di posizione della Cassazione sul punto si deve al Presidente Canzio, il quale, il 22 aprile 2016, diffuse con propria circolare le “*Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile*”, nelle quali precisava che dovesse ritenersi sussistente una “giurisprudenza della Corte”:

- “*quando vi è una decisione a sezioni unite*”;

⁸⁵ Ossia quello “*che non consente neanche di impugnare in Cassazione, se la sentenza di merito si è uniformata ad esso, a meno che non si offrano più che persuasive ragioni per cambiarlo, con il rischio concreto, se tali ragioni non venissero ritenute convincenti, di incorrere in una declaratoria di “inammissibilità”*” (così AMENDOLA, *op. cit.*, 339).

⁸⁶ BALENA, *op. ult. cit.*, 791.

⁸⁷ BRIGUGLIO, sub art. 360-bis in BRIGUGLIO - CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 58.

⁸⁸ RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., 178. In senso analogo, GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., 46 e AULETTA, *Per una definizione di «giurisprudenza della corte»: coefficiente normativo marginale della decisione e metodi quantitativi di misura*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 239.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

- “quando vi è un orientamento consolidato delle sezioni semplici?”;
- “quando vi sono poche sentenze di una o più sezioni semplici, se convergenti?”;
- “quando vi è una sola sentenza, se ritenuta convincente”.

Tuttavia, al di là di tali enunciazioni di principio, nella prassi si registra tuttora un contrasto tra quelle sentenze in cui la Cassazione afferma che il filtro trovi applicazione solo in presenza di “*giurisprudenza di legittimità consolidata*”⁸⁹ e quelle in cui la stessa Corte è giunta ad affermare che “*anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile integra l’orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1*”⁹⁰, “*perfino remoto [...] visto che non si è mai evidentemente apprezzata la necessità di rimmetterlo in discussione*”⁹¹.

Quest’ultima soluzione, d’altronde, trova conforto nel dato letterale della norma, che non accompagna alcun aggettivo – quale “consolidata”, o “stabile” – né pare alludere ad uno specifico numero di sentenze⁹². Pare inoltre coerente con la linea seguita nei sistemi di *common law* (specialmente quello inglese), nei quali il principio dello *stare decisis* trova applicazione anche in presenza di un unico e remoto precedente, rispetto al quale coloro che ne vogliono escludere l’applicazione dalla fattispecie in gioco sono tenuti ad un’opera di *distinguishing* o, comunque, a fornire solidi argomenti per favorirne il superamento.

⁸⁹ Cass., 2 agosto 2017, n. 19190.

⁹⁰ Cass., 8 febbraio 2023, n. 3838; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874; Cass., 22 febbraio 2018, n. 4366.

⁹¹ Cass., 9 febbraio 2023, n. 3942; Cass., 9 settembre 2022, n. 26619, in *Guida al dir.*, 2022, 46; Cass., 22 febbraio 2018, n. 4366, in *Giusto proc. civ.*, 2018, 795 ss., con nota di PILLOT, *La Cassazione precisa il concetto di «orientamento della giurisprudenza della corte» ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.*

⁹² Cfr. DI PORTO, *Nota introduttiva*, in NAZZICONE, *op. cit.*, XII s.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Sotto il secondo profilo qui in esame, con la prima pronuncia sul filtro⁹³, le Sezioni Unite hanno sin da subito sancito che la delimitazione temporale del parametro valutativo con cui raffrontare la questione di diritto decisa⁹⁴ fosse l’orientamento giurisprudenziale “vigente” “*al momento della decisione*”, non della proposizione del ricorso⁹⁵. Tale orientamento perdura tuttora⁹⁶, ma con le precisazioni che seguono.

Ad avviso di chi scrive, una siffatta statuizione rischia di confliggere con la giurisprudenza che ravvisa nell’art. 360-*bis* c.p.c. l’imposizione di oneri redazionali al ricorrente. È infatti evidente che quest’ultimo, al momento in cui redige il proprio ricorso, non può che sottoporre a critica l’orientamento “vigente”, non potendo certo prevedere quale sarà invece l’indirizzo giurisprudenziale al quale si rapporterà la Corte, tre o quattro anni dopo, allorché deciderà il suo ricorso. Quello previsto dall’art. 360-*bis* c.p.c. sembra quindi ridursi, di fatto, ad un controllo ufficioso, rispetto al quale le possibilità che il ricorrente ha di incidere sono ben poche. Corredare il ricorso di una puntuale critica alla giurisprudenza della Corte

⁹³ Cass. civ., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, in Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Giust. civ.*, 2011, I, 123, con nota di CARRATTA, *L’art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudici di cassazione*; in *Giust. Civ.*, 2011, I, 403 con nota di TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*; in *Giusto proc. civ.* 2010, 1131, con nota di LUISO., *La prima pronuncia della Cassazione sul c.d. filtro*; in *Nuova giur. civ. comm.* 2011, I, 167, con nota di CARNEVALE, *La Corte di Cassazione ridimensiona il “filtro” dell’art. 360 bis cod. proc. civ.*; in *Guida al diritto* 38/2010, 32, con nota di FINOCCHIARO, *La valutazione rispetto ai precedenti va compiuta al momento della decisione*.

⁹⁴ “Questo giudizio non può essere formulato altrimenti che avendo riguardo allo stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione sul ricorso, non al momento della decisione di merito nè a quello in cui il ricorso è proposto”.

⁹⁵ Come notato da GERARDO – MUTARELLI, *op. cit.*, 3. Tale orientamento è tuttora seguito, come si evince da Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2016 n. 5442, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

⁹⁶ Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155, cit.; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38056; Cass., 16 marzo 2021, n. 7368; Cass., 9 febbraio 2023, n. 4015.

si rivela, quindi, un’operazione meramente prudenziale, ma non necessariamente risolutiva: essa è infatti destinata a rilevare, al fine di fugare la dichiarazione di inammissibilità, solo se l’orientamento giurisprudenziale criticato al momento della proposizione del ricorso è rimasto il medesimo nel momento in cui il ricorso viene poi deciso. D’altro canto, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, questo meccanismo consentirebbe di avere “*casi di ammissibilità sopravvenuta, dei quali la Corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione*”⁹⁷, offrendo così una maggior tutela al ricorrente. In dottrina, invece, si è osservato che la sola opzione “*compatibile con la definizione del vizio in termini di ammissibilità*” sarebbe stata quella di rapportare il parametro della “giurisprudenza della Corte” al momento della proposizione del ricorso⁹⁸ (d’altronde, quando la Corte di cassazione ha riconosciuto per la prima volta che andasse considerato “*lo stato della giurisprudenza della Corte al momento della decisione*”, lo ha fatto nel primo arresto a sezioni unite, allorché affermava che il vizio fosse stato erroneamente ricondotto dal legislatore all’inammissibilità, in luogo che alla manifesta infondatezza).

A sgombrare il campo da queste perplessità concorre la citata pronuncia della sesta sezione, n. 5001 del 2018, successiva all’arresto a Sezioni unite del 2017 che ha confermato il proprio precedente quanto al parametro temporale di riferimento per la valutazione di conformità o meno del provvedimento alla (e dell’idoneità della critica della) “giurisprudenza della Corte”. Ciò che si evince dall’esame della sentenza è che, nella valutazione cui è chiamata la Corte in sede di applicazione del “filtro” *ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.*, viene in gioco un duplice parametro⁹⁹:

⁹⁷ Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155, cit.

⁹⁸ TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1032.

⁹⁹ Si è parlato in proposito di “*inammissibilità al quadrato*” e di “*filtro al filtro*”: cfr. CASTAGNO, *Inammissibilità del ricorso*, cit., 1620..

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

- nel valutare i profili di “inammissibilità meritale” *ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.*, la Corte dovrà considerare lo stato della giurisprudenza *al momento della decisione*, sicché non potrà dichiarare inammissibile un ricorso promosso avverso un provvedimento che al momento della notifica del ricorso risultava conforme alla giurisprudenza della Corte qualora sia *medio tempore* intervenuto un *revirement* di tale giurisprudenza;
- nel valutare i profili di “inammissibilità processuale” *ex art. 360-bis n. 1 e 366 c.p.c.*, invece, la Corte dovrà considerare lo stato della giurisprudenza *al momento della proposizione del ricorso*.

Resta da chiedersi, e non pare che la Cassazione l’abbia ad oggi chiarito, se, una volta appurato che il ricorrente non abbia ottemperato al proprio onere di critica specifica della giurisprudenza della Corte – rapportata al momento del ricorso – cui il provvedimento impugnato si era uniformato, la Corte debba dichiarare il ricorso inammissibile anche qualora constati che, al momento della decisione, il provvedimento impugnato risulta invece conforme alla giurisprudenza, il che dovrebbe di per sé escludere l’applicabilità del “filtro”. Per far fronte a simili situazioni, sarebbe opportuno che la Corte stabilisse una sorta di “gerarchia” tra i due vagli, chiarendo se la violazione degli oneri redazionali precluda finanche l’esame della persistente conformità del provvedimento gravato alla giurisprudenza della Corte, ovvero se il *revirement* frattanto intervenuto sia idoneo a superare, a porre in secondo piano – pensare che lo possa sanare sarebbe forse eccessivo – la carenza di specificità, consentendo l’esame del merito del ricorso¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Ritiene invece Roberta Tiscini che dalla sentenza n. 5001 del 2018 si evinca che per la Corte “una volta che il ricorso sia marchiato del vizio di contenuto-forma (per specificità), tale vizio resta indelebile e non certo può superarsi con il «salvifico» sopravvenire di una giurisprudenza in linea con il contenuto del ricorso” (TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1047). In senso analogo, ma prima dell’arresto del 2018, TERRUSI, *Sesta*

2.2 L’art. 360-bis n. 2: la manifesta infondatezza della censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo

Premessa

A norma del n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso (*rectius*: il motivo, come chiarito *supra*) è dichiarato inammissibile “*quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo*”.

La seconda parte della norma è indubbiamente quella che ha suscitato più dubbi e critiche in dottrina, principalmente in ragione della sua formulazione (per alcuni, volutamente¹⁰¹) criptica, e più precisamente per il suo fare espresso riferimento ad un vaglio di manifesta infondatezza in contrasto con la rubrica e l’*incipit* della norma stessa, nonché per la generica e ambigua evocazione dei “principi del giusto processo”. Se già, infatti, come abbiamo visto, ha destato preoccupazione la vaghezza dell’espressione “giurisprudenza della Corte”, ancora maggior inquietudine ha suscitato attribuire alla Suprema Corte il potere di dichiarare inammissibili dei ricorsi facendo perno sulla nozione, ancor più vaga e inafferrabile, del “giusto processo”¹⁰².

sezione e art. 360-bis c.p.c., cit. 147 e NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, Torino, 2011, 66.

¹⁰¹ BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, cit., 61.

¹⁰² G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 239.

I motivi di ricorso soggetti al filtro

Dal tenore letterale della norma si evince immediatamente che essa è diretta a colpire i motivi di ricorso con i quali sia censurato un *error in procedendo*, dunque i nn. 1, 2, 4 dell’art. 360 c.p.c.¹⁰³. Il *discrimen* tra l’applicabilità del n. 1 ovvero del n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c. rispetto alle menzionate censure processuali è stato individuato nell’oggetto della censura stessa: più precisamente, il campo di applicazione del n. 2 è stato individuato come residuale rispetto al n. 1, e così si è affermato che un motivo di carattere processuale può essere dichiarato inammissibile quando la censura non investa o non coinvolga la soluzione di una *quaestio iuris*, ossia di una questione circa l’interpretazione o l’applicazione della norma di diritto (in tal caso trova infatti applicazione il n. 1).¹⁰⁴ L’ordine di censure nel cui ambito il n. 2 ha trovato maggior applicazione afferisce, infatti, all’omesso rilievo di nullità processuali nel corso del processo, ovvero di omessa pronuncia su domande o eccezioni.

Inoltre, nella vigenza della precedente versione del n. 5 dell’art. 360 (“*omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*”), si era affermato che anche quest’ultimo potesse essere “filtrato” a norma del n. 2 dell’art. 360-bis.¹⁰⁵ Taluni, invece, in dottrina avevano avanzato la tesi che il n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c. avesse implicitamente abrogato la censurabilità del vizio motivazionale di cui al n. 5 perché il vizio di motivazione non avrebbe mai potuto

¹⁰³ Carpi, *Il tormentato filtro*, cit., 1446; GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., 55.

¹⁰⁴ Cfr. BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, cit., 62; POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 370; BALENA, *La nuova pseudoriforma della giustizia civile (un primo commento della legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in ALPA (a cura di), *op. cit.*, 123.

¹⁰⁵ GRAZIOSI, *op. loc. ult. cit.*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

impegnare la violazione del “giusto processo”¹⁰⁶. A ciò era stato controbattuto che, poiché l’art. 111, comma sesto, Cost. elevava “a parametro di *“principio regolatore del giusto processo”* la motivazione del provvedimento, non vi era alcuna incompatibilità tra le due norme, ed anzi una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sarebbe stata soggetta al filtro *ex art. 360-bis n. 2 c.p.c.*¹⁰⁷. Inoltre, diversamente opinando, si sarebbe dovuto ammettere che il n. 5 non fosse soggetto ad alcun filtro¹⁰⁸, il che sarebbe stato irragionevole.

Anche per il n. 5, ovviamente, si subordinava l’applicazione del filtro alla circostanza che la censura formulata prescindesse dalla risoluzione di una questione di diritto¹⁰⁹.

L’attuale n. 5, viceversa, non pare neppure in astratto valutabile secondo il filtro in esame, atteso che afferisce ormai integralmente a profili di fatto.

Il concetto di “principi regolatori del giusto processo”

Sul parametro al quale il legislatore ha inteso impernare la valutazione di “manifesta infondatezza” delle censure *ex art. 360-bis n. 2 c.p.c.* si sono formate svariate opinioni in dottrina.

¹⁰⁶ BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”!*, cit., 14 ss. Anche CONSOLO, *Una buona novella*, cit., 740, intravedeva tale pericolo. Tale tesi trova peraltro conforto nella proposta alternativa di parere della Commissione giustizia, Ferranti e altri, allegato al resoconto della II Commissione della Camera del 22 aprile 2009, disponibile su www.senato.it, dove si leggeva che, sulla base della prima formulazione condivisa tra le camere, si sarebbe avuta “*automaticamente una sorta di abrogazione implicita dell’articolo 360, primo comma n. 5. La sentenza di merito non potrebbe più essere impugnata per vizio di motivazione. Inoltre, la norma rende del tutto indecifrabili i rapporti tra essa ed il precedente articolo 360 del codice di procedura civile. Infine, è molto difficile sostenere che una simile riforma avrebbe risultati positivi in termini di deflazione del lavoro della Corte?*”.

¹⁰⁷ CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1446. ID., *L’accesso alla Corte di cassazione*, cit., 776.

¹⁰⁸ BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, cit., 63.

¹⁰⁹ POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., 372.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Certamente condivisa è l’opinione per cui nel concetto di “principi regolatori del giusto processo” entrino quelli dettati dall’art. rt. 111 Cost.¹¹⁰, per alcuni in via esclusiva¹¹¹.

Vi è poi chi ha ritenuto che l’espressione coprisse un novero più ampio di principi processuali¹¹², quali il principio dispositivo, il principio della libera valutazione delle prove, il principio del contraddittorio, ritenendo che l’art. 111 Cost. configuri unicamente le “*garanzie minime del giusto processo*”¹¹³.

Infine, un Autore è pervenuto a equiparare il parametro di cui al n. 2 dell’art. 360-bis con quello di “ordine pubblico processuale” di cui all’art. 64, lett. g) della l. 218/1995¹¹⁴.

Nella giurisprudenza, si ritrovano pronunce che hanno ricondotto a “principi regolatori del giusto processo”, e dunque a parametro di raffronto delle censure *ex* art. 360-bis n. 2 c.p.c.: il diritto di difesa¹¹⁵; il principio della ragionevole durata del

¹¹⁰ RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 143; MORCAVALLO, *op. cit.*, 27.

¹¹¹ RORDORF, *op. loc. ult. cit.*; FORNACIARI, *L’inammissibilità del ricorso*, cit., 645 ss.; CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 1013. Anche in talune pronunce della Cassazione si incontra il riferimento alla rilevanza di un effettivo “*vulnus ai diritti costituzionali*” affinché si configuri un ricorso ammissibile *ex* art. 360-bis n. 2 c.p.c.: cfr. ad es. Cass., 16 maggio 2013, n. 10030 in *Guida al dir.*, 2013, 31, 65.

¹¹² GHIRGA, *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 26; COMOGLIO, *Etica e tecnica del “giusto processo”*, cit., 60 ss.

¹¹³ Sulla riconducibilità ai principi del giusto processo, pur se privo di copertura costituzionale, del principio del contraddittorio, cfr. COMOGLIO, *op. ult. cit.*, 62 s.

¹¹⁴ E.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 242 s.

¹¹⁵ Cass., Sez. Un., 1 agosto 2017, n. 19085; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24063.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

processo¹¹⁶; il principio del contraddittorio¹¹⁷; l’obbligo di motivazione¹¹⁸; il principio del libero convincimento del giudice¹¹⁹; il riparto dell’onere probatorio¹²⁰; è stata invece espressamente esclusa la riconducibilità ai “principi regolatori del giusto processo”, ad esempio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato¹²¹ o del diritto alla nomina di un difensore di fiducia¹²².

La soglia di rilevanza della violazione dei “principi regolatori del giusto processo”

All’indomani dell’entrata in vigore della norma, il riferimento alle violazioni dei principi del giusto processo aveva indotto a chiedersi se l’art. 360-bis n. 2 c.p.c. non avesse comportato la ridefinizione, in senso limitativo, delle censure spendibili a norma dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., rendendo denunciabili i soli *errores in procedendo* che implicassero al contempo una violazione dei principi del giusto processo¹²³. La maggior parte della dottrina, tuttavia, l’aveva escluso con fermezza, sia in ragione dell’incostituzionalità, in relazione all’art. 111 comma settimo Cost.,

¹¹⁶ Cass., 23 febbraio 2011, n. 4438; Cass., 23 dicembre 2011, n. 28676; Cass., 29 maggio 2015, n. 11153.

¹¹⁷ Cass., 5 aprile 2011, n. 7760; Cass., 27 ottobre 2011, n. 22451; Cass., 20 marzo 2015, n. 5693; Cass., 12 dicembre 2021, n. 41205.

¹¹⁸ Cass., 17 maggio 2011, n. 10842; Cass., 14 dicembre 2011, n. 26900; Cass., 18 febbraio 2016, n. 3220.

¹¹⁹ Cass., 29 ottobre 2012, n. 18551; Cass., 31 ottobre 2016, n. 21988.

¹²⁰ Cass., 10 novembre 2015, n. 22885.

¹²¹ Cass., 15 novembre 2016, n. 23202.

¹²² Cass., 8 febbraio 2021, n. 2926.

¹²³ Cfr. DONZELLI, *Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1090; MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo efficiente*, Milano, 2017, 19; VITTORIA, *Il filtro al ricorso per cassazione nella legge 69 del 2009 come complemento di una riforma*, in DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo*, Torino, 2010, 524.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

di limitazioni all'accesso poste per il tramite della legge ordinaria¹²⁴, sia in ragione della posizione “pregiudiziale” e di preminenza riconosciuta all'art. 360 rispetto all'art. 360-bis¹²⁵.

Per contro, v'era addirittura chi riteneva che la norma avesse ampliato il novero dei motivi di ricorso per cassazione, rendendo censurabile qualsivoglia violazione dei diritti processuali garantiti dalla Costituzione, a prescindere dall'esistenza di una violazione di una specifica norma del codice di rito.¹²⁶

Ad aver ricevuto l'avvallo della giurisprudenza pare invece l'opinione per cui l'introduzione nel codice del n. 2 dell'art. 360-bis ha comportato il recepimento, da parte del legislatore, dell'orientamento giurisprudenziale che esige, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova che la violazione processuale censurata comporti un effettivo pregiudizio in capo alle parti, pregiudicandone in concreto il diritto di azione o difesa¹²⁷. In linea con questo orientamento possono

¹²⁴ CARRATTA, *Il «filtro» al ricorso in cassazione*, cit., 1564; GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 56 s.; POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., 381; PICARDI, *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.*, cit., 533.

¹²⁵ E.F. RICCI, *Il filtro in Cassazione scivola sul paradosso*, in *Il Sole 24 ore* 29 maggio 2009, 35; MENCHINI, *Sub art. 360-bis*, in AA.VV., *La riforma della giustizia civile*, Torino 2009, 115.

¹²⁶ LUISO, *Diritto processuale civile*, Padova 2011, vol. II, 434; FARINA, *Note minime sul filtro in Cassazione*, su www.judicium.it, 2009. *Contra*, PICARDI, *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.* cit., 533. Lo ha espressamente escluso la Suprema Corte, in Cass., 1 agosto 2017, n. 19101: “la “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di cui all'art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 2, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l'introduzione di uno specifico strumento con funzione di “filtro”, sicchè sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili. Pertanto, la violazione dei principi regolatori del giusto processo non può costituire un'autonoma ragione di censura ed è, in tal caso, inammissibile”. Cfr. altresì Cass., 29 ottobre 2012, n. 18551; Cass., 8 aprile 2016, n. 6905.

¹²⁷ POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., 381 ss.; PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano 2010, 124 ss., 449; CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale*, cit., 539, secondo cui l'art. 360-bis n. 2 c.p.c. doveva contribuire proprio ad affermare il principio messo in discussione, ossia che la violazione della norma processuale non può rilevare in quanto tale, ma solo ove non abbia permesso alla parte, con i comportamenti processuali che le sono stati preclusi, di pervenire alla vittoria.. In questo senso

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

ritenersi le pronunce che fanno coincidere la soglia di rilevanza con quella della sanatoria delle nullità, per raggiungimento dello scopo, *ex art. 156 c.p.c.*¹²⁸.

Questo orientamento è stato fortemente criticato, richiamando l’attenzione proprio sul dettato costituzionale: se l’art. 111, comma secondo, Cost. sancisce che il giusto processo è quello dichiarato dalla legge, non si vede come possa escludersi che il provvedimento sfociato dal procedimento nel quale tale legge sia stata violata non sia altresì contraria ai principi del giusto processo, e come tale censurabile in Cassazione.¹²⁹ Ma non può dirsi ancora superato. La più recente giurisprudenza in materia, infatti, continua a ravvisare nell’art. 360-bis n. 2 “*il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell’introduzione dell’art. 360-bis, n. 2, si esprimeva nell’essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava*”¹³⁰.

3. IL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL FILTRO E I SUOI POSSIBILI ESITI

3.1 L’applicazione del filtro nell’impianto disegnato dal legislatore del 2009 (con qualche minimo aggiustamento da parte del legislatore del 2016)

cfr. anche Cass., 5 aprile 2011, n. 7760; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30652, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1085 ss.; Cass., 15 maggio 2012, n. 7758; Cass., 26 settembre 2017, n. 22341, in *Foro it.* 2018, I, 2483, con nota di DI VIRGILIO; Cass., 15 ottobre 2019, n. 26087.

¹²⁸ Cass., 12 maggio 2011, n. 10445.

¹²⁹ DONZELLI, *op. cit.*, 1093 s. In senso analogo, G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 240.

¹³⁰ Cfr. da ultimo Cass., 13 dicembre 2022, n. 36421.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Il preliminare vaglio dell’“apposita sezione” di cui all’art. 376 c.p.c.

Nel sistema disegnato dalla l. 69/2009, il “filtro” di cui all’art. 360-bis c.p.c. era destinato ad essere applicato dall’“apposita sezione” di cui all’art. 376 c.p.c.¹³¹, nota come “sezione-filtro”, istituita -sul modello della c.d. “Struttura unificata per l’esame di tutti i ricorsi civili al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità o di improcedibilità, o comunque di selezionare le controversie più adatte al rito della camera di consiglio”, istituita con decreto del Primo presidente della Cassazione in data 9 maggio 2005.¹³² - affinché curasse lo spoglio preliminare dei ricorsi destinati ad una più celere definizione.¹³³ e perché, a valle del vaglio preliminare del primo presidente circa la ricorrenza o meno delle condizioni per l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni unite.¹³⁴, effettuasse a sua volta un “sommario esame del ricorso” per verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio a norma dell’art. 375, primo comma, c.p.c., n. 1 (inammissibilità del ricorso principale e incidentale, a norma dell’art. 360-bis c.p.c., ma anche degli artt. 360 e 366 c.p.c.) e n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso principale e incidentale): se, sulla scorta di tale “sommario esame”,

¹³¹ Per una dettagliata ricostruzione dell’iter processuale, cfr. TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e “filtro”*, in DIDONE - DE SANTIS (a cura di), *I processi civili di Cassazione*, Milano, 2018, 673 ss., nonché DAMIANI, *Sui (super)poteri della «apposita sezione» della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 495 ss.

¹³² In proposito cfr. PICARDI, *L’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.*, cit., 517.

¹³³ Lo ricorda DE STEFANO, *La Riforma prossima ventura del giudizio di legittimità note a lettura immediata sulla legge 206/21*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

¹³⁴ Il meccanismo normativo ha poi trovato attuazione solo in parte, a causa dell’ingente numero di ricorsi che annualmente pervenivano alla Corte: il vaglio del primo presidente è sempre esistito solo “sulla carta”, avendo questi delegato tale funzione alla sesta sezione, indirizzando direttamente a quest’ultima tutti i ricorsi e lasciando a quest’ultima anche il compito di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’assegnazione alle sezioni unite: cfr. CURZIO, *Il ricorso per cassazione. Viaggio all’interno della Corte*, in AA.VV., *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati*, Bari, 2020, 34.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

l’”apposita sezione” avesse ravvisato la sussistenza di tali presupposti, avrebbe dovuto trattenere e decidere essa stessa il ricorso seguendo il c.d. “rito di sesta”, disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c.; diversamente, dunque in caso avesse ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato, avrebbe dovuto rimettere gli atti alla sezione semplice affinché quest’ultima provvedesse alla decisione.¹³⁵

Tale funzione è stata svolta, sin dal principio, dalla sesta sezione della Corte, composta da cinque articolazioni (sottosezioni), preposte all’esame dei ricorsi afferenti le materie di competenza delle cinque sezioni semplici e composte a loro volta da magistrati appartenenti alle stesse¹³⁶, ad essa destinati in pianta stabile (a quanto consta, nelle sole sotto-sezioni “lavoro” e “tributaria”) ovvero a tempo parziale.¹³⁷ La rimessione alla sezione semplice era solita avvenire o ad opera dei presidenti delle sottosezioni, all’esito di un primo sommario esame, ovvero ad opera dei consiglieri relatori, all’esito di un secondo e più approfondito vaglio del ricorso.¹³⁸

¹³⁵ Così disponeva, nella sua versione originaria e prima della riforma Cartabia, l’art. 376, 1° co., c.p.c.: “*il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice*”. Precisiamo che il “presidente” indicato nella norma era il presidente della sesta sezione, ma la prassi si era ancora una volta distaccata dalla previsione legislativa: il presidente della sesta sezione aveva infatti ormai delegato in pianta stabile la decisione circa la rimessione o meno alle sezioni semplici ai presidenti delle cinque sotto-sezioni (così CURZIO, *op. cit.*, 39; GIANNITI - SABATINO, *op. cit.*, 61).

¹³⁶ Disponeva infatti l’art. 67-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12— ora abrogato in forza dell’art- 17, d.lgs. 149/2022 “a comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni”.

¹³⁷ Si è quindi condivisibilmente osservato che quella in esame “non è un’innovazione sotto il profilo dei magistrati-persone fisiche chiamati ad esaminare i vari ricorsi”: così MALATESTA, sub art. 376, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa, 2023, 562.

¹³⁸ CURZIO, *op. cit.*, 39.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

A norma dell’art. 380-bis c.p.c. (*ante* riforma rubricato “Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso”), la sesta sezione avrebbe dovuto decidere secondo un rito camerale “speciale” - che si contrapponeva a quello seguito dinanzi alle sezioni semplici (in precedenza disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., *ante* riforma rubricato “Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice”) – definito (come si è accennato) “rito di sesta”.

Nell’intervallo temporale tra la riforma del 2009 e la riforma del 2016, il c.d. rito di sesta si snodava attraverso il deposito di una *relazione* recante la concisa esposizione delle ragioni che potessero giustificare la pronuncia di inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza, da parte del consigliere relatore, successivamente comunicata alle parti in uno con la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, alla quale i difensori delle parti potevano chiedere di essere sentiti, facendone richiesta nelle memorie difensive che avrebbero comunque potuto depositare almeno cinque giorni prima dell’adunanza stessa.

Con la riforma del 2016, la *relazione* di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata tramutata in *proposta* del relatore ed è stata soppressa la facoltà delle parti di chiedere d’essere sentite in camera di consiglio, specificandosi a chiusura dell’art. 380-bis c.p.c. “*in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti*”¹³⁹.

¹³⁹ Sullo svolgimento del procedimento *ante* riforma del 2016, cfr. per approfondimenti AMOROSO, sub artt. 375, 376, 380-bis, in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), *op. cit.*, 216 ss.; *post* riforma del 2016 e *ante* riforma del 2022, cfr. CAMPESE, *Il nuovo giudizio camerale di Cassazione*, cit., 25 ss.; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di Cassazione*, cit., 475 ss.; CURZIO, *Il ricorso per cassazione*, cit., 40 ss.; CARRATTA, *Le più recenti riforme*, cit., 16 ss.; FULZIO, *Il nuovo rito civile di cassazione*, in AA.VV. *La nuova Cassazione civile*, cit., 63 ss.; TERRUSI, *Sesta sezione e art. 360-bis c.p.c.*, in DIDONE - DI MARZIO (a cura di), *op. cit.*, 135 ss.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

All’esito della camera di consiglio, la decisione di inammissibilità (nonché quelle di manifesta infondatezza o fondatezza a norma dell’art. 375, nn. 1 e 5) veniva assunta nelle forme dell’ordinanza, che avrebbe dovuto essere sinteticamente motivata, in ottemperanza alle prescrizioni fornite dal Primo Presidente con decreto emanato il 24 settembre 2016, di cui abbiamo già accennato e su cui ci soffermeremo più approfonditamente *infra* al paragrafo 4.2.

Il nuovo e potenzialmente difforme vaglio della sezione assegnataria del ricorso di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.

Giunto in sezione semplice, e dunque potenzialmente superato il “filtro” dell’apposita sezione – che, per rimmetterlo alla sezione semplice, doveva averlo ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato.¹⁴⁰ – il ricorso non poteva comunque ritenersi “salvo”. Ben potevano le sezioni semplici, non subendo alcun vincolo a condividere gli esiti dello scrutinio della sesta sezione.¹⁴¹, discostarsene, e

¹⁴⁰ Con le “Linee guida per il funzionamento della Sesta Sezione civile”, cit., era stata data indicazione alla sesta sezione di “rimettere la causa alla sezione ordinaria, se:

- *la questione presenta valenza nomofilattica, salvo che sia attinente al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione;*
- *la questione è nuova, salvo che la soluzione sia evidente;*
- *l’unico precedente non convince;*
- *vi è contrasto in atto;*
- *il ricorrente offre elementi che appaiono idonei a determinare un cambio di orientamento”;*

e, viceversa, direttamente alle sezioni unite “quando:

- *si pone una questione di massima di particolare importanza su questioni attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione;*
- *si ravvisa un contrasto tra le sezioni ordinarie, ovvero un contrasto interno alla sezione ordinaria che non appare superabile in quella sede (come sarebbe preferibile);*

sempre che appaia urgente accelerare la pronuncia delle sezioni unite (il potere di investire le sezioni unite è comunque del Primo Presidente e il passaggio obbligatorio presso la sezione ordinaria ai fini della eventuale rimessione potrebbe allungare i tempi, inflazionando il contenzioso di legittimità e di merito)”.

¹⁴¹ Cfr. in questo senso, *ex multis*, CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *Giur. it.*, 2009, 1565 e 1567; BALENA, *La pseudo-riforma della*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

dunque erano solite procedere a loro volta a (ri)valutare se sussistessero gli estremi per dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente infondato. E non erano certo rare le occasioni in cui questa verifica dava esito positivo.¹⁴²

Ed è proprio l'assenza di un simile vincolo (inconcepibile¹⁴³, d'altro canto: se le decisioni della Cassazione non vincolano i giudici inferiori perché nella nostra Costituzione il giudice è soggetto soltanto alla legge, come potrebbe la decisione peraltro interinale di una sezione della Cassazione vincolare le altre sezioni) che è costato alla “apposita sezione” il maggior numero di critiche: mantenere in vita una specifica sezione per farle condurre una valutazione (per giunta, anche di merito, ancorché a livello sommario) destinata, in caso la stessa ritenesse insussistenti i presupposti per decidere direttamente il ricorso, a essere ripetuta, avrebbe continuato a comportare un “*evidente, ingiustificato e costituzionalmente inaccettabile (ex*

giustizia civile, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 795; FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione*, cit., 645, 659, che negava perlomeno l'esistenza di un vincolo circa la valutazione di manifesta infondatezza o fondatezza; BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”!*, cit., 1278; BERTOLLINI, *Il “filtro” con funzione nomofilattica ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. tra “inammissibilità” e “manifesta infondatezza” del ricorso*, in *Corr. giur.*, 2017, 96; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019, 477; PICARDI, *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.*, cit., 520. In senso contrario, ma trattasi di opinione del tutto minoritaria, cfr. BOVE-SANTI, *Il nuovo processo civile*, Matelica, 2009, 65; GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 64.

¹⁴² Si legge in ZENO-ZENCOVICH, *Il Ministero della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2022, V, 214: “nella «sezione filtro» vengono decimati — il termine è quanto mai appropriato — i ricorsi giudicati *ictu oculi* «inammissibili» (circa il trenta per cento), ma la sorte dei rari nantes che giungono all'esame delle sezioni ordinarie non è molto diversa, ed anzi quasi più crudele. La speme ingenerata dall'aver superato il primo «filtro» si infrange anche qui, in maniera predominante, sugli scogli dell'inammissibilità”.

¹⁴³ Tranne che per GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, su www.judicium.it, 2022, il quale riteneva “evidente [...] la volontà legislativa di separare nettamente le funzioni della sezione filtro, deputata ad occuparsi delle questioni di cui all'art. 375, nn. 1 e 5 (recte del filtro), da quelle delle cinque sezioni semplici cui, da oggi, è affidato il solo compito di decidere i ricorsi (nel merito) in pubblica udienza, previa eventuale emissione, in camera di consiglio, dei soli provvedimenti ordinatori ex art. 375, nn. 2 e 3, c.p.c.” e che questa fosse “anche l'unica opzione interpretativa sistematicamente coerente, poiché non ved[eva] con quale logica processuale si possa immaginare che all'interno del medesimo processo, su una determinata questione, di merito o di rito, si pronuncino (magari in modo difforme) due diverse sezioni dello stesso organo giudiziario avanti al quale il processo pende”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

art. 111, comma 2, Cost.) spreco di attività processuale”¹⁴⁴. Infatti, è pur vero che quando la sesta sezione dichiarava inammissibile il ricorso, rigettava il ricorso manifestamente infondato o accoglieva quello manifestamente fondato, vi procedeva celermente: ma con altrettanta celerità avrebbero potuto operare le sezioni semplici ove fossero state direttamente investite del ricorso; d'altra parte, allorché invece la sesta sezione non tratteneva in decisione il ricorso ritenendolo ammissibile e non manifestamente infondato, e perciò rimettendolo alle sezioni semplici, il passaggio in “sezione filtro” - nel primo caso quasi “neutro” sotto il profilo temporale – in questo secondo scenario finiva col comportare un notevole rallentamento, dovendo il medesimo ricorso transitare da una cancelleria all'altra, essere nuovamente sottoposto ad attività di spoglio ed essere poi esaminato da un nuovo relatore, per poi rischiare di finire con l'essere dichiarato comunque inammissibile¹⁴⁵ mesi e mesi dopo¹⁴⁶. Rallentamento che, peraltro, a ben vedere, discendeva comunque dal fatto che ogni singolo ricorso (non assegnato alle Sezioni unite) dovesse comunque inizialmente ed ineluttabilmente essere convogliato ad un'unica sezione¹⁴⁷.

¹⁴⁴ CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione*, cit., 1555.

¹⁴⁵ Cfr. FORNACIARI, *op. cit.*, 658, che lo definiva un “iter processuale macchinoso”.

¹⁴⁶ Racconta dei “tempi morti” tra un passaggio e l'altro DE STEFANO, *La Riforma prossima ventura*, cit.

¹⁴⁷ Cfr. G.F. RICCI, *op. cit.*, 475; DAMIANI, *op. cit.*, 44, ad avviso del quale, con la generalizzazione del rito camerale scaturita dalla riforma del 2016, continuare a convogliare tutti i ricorsi in un'unica sezione “filtro” risultava del tutto privo di ogni utilità pratica.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Le conseguenze dell'applicazione del filtro: inammissibilità o manifesta e infondatezza?

A pochi mesi dall'entrata in vigore dell'art. 360-bis c.p.c., in ragione del dibattito che si era scatenato in dottrina, le Sezioni Unite sono state investite dal primo presidente a pronunciarsi della questione, ritenuta “*di particolare importanza*”¹⁴⁸, se dell'art. 360-bis c.p.c. si dovesse dare un'interpretazione letterale, nel senso che la sua applicazione dovesse condurre ad una dichiarazione di inammissibilità, oppure no. Così, ai sensi dell'art. 363, secondo comma, le stesse hanno enunciato il seguente principio di diritto: “*la Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla*”¹⁴⁹. In tale occasione, la Corte ha quindi chiarito quella che a suo avviso doveva essere la qualificazione della sanzione processuale prescritta dall'art. 360-bis c.p.c., e segnatamente la manifesta infondatezza del ricorso, venendo in rilievo profili sostanziali piuttosto che formali del ricorso¹⁵⁰. Ad avviso della Corte, infatti, “*non sopporta di essere qualificato come di inammissibilità il risultato del giudizio, se verta su un oggetto, di cui la prima componente, in funzione dell'accertamento di un vizio di violazione di norma di diritto, sia la relazione di conformità o difformità tra interpretazione accolta dal giudice*

¹⁴⁸ Vi era, infatti, in dottrina, chi sosteneva che il tenore letterale dell'art. 360-bis c.p.c. “mascherasse” un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso: cfr. *ex multis* GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 40 s. Cfr. poi, a seguito del primo arresto del 2010 e in senso adesivo alla qualificazione in termini di manifesta infondatezza, LUISO, *La prima pronuncia della Cassazione sul c.d. filtro*, su www.judicium.it, 2010.

¹⁴⁹ Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, cit.

¹⁵⁰ Come evidenziato, *ex plurimis*, da LUISO, *op. loc. ult. cit.* e da BRIGUGLIO – CAPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, III, Padova, 2009, 56.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

*di merito a proposito delle norme applicate ed interpretazione delle stesse, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità*¹⁵¹.

Nel corso del 2016, la sesta sezione civile, con due distinte ordinanze di rimessione¹⁵², ha tuttavia suscitato un nuovo intervento delle Sezioni Unite. Nell’ambito della prima ordinanza, il Collegio adito ha criticato la posizione sposata dal Supremo Consesso del 2010, rilevando come essa “*rappresenta[ss]e un’evidente forzatura della lettera della disposizione*”, oltre a essere in contrasto con la finalità perseguita dalla riforma del 2009, per poi pervenire ad affermare che l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. disciplina “*una figura di inammissibilità che - diversamente da quanto hanno ritenuto le Sezioni unite - prescinde dall’esame nel merito del ricorso e riguarda, invece, il profilo pregiudiziale della decidibilità nel merito del mezzo di impugnazione*”, e ciò in ragione del fatto che:

- (i) i requisiti posti dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c. “*riguardan[o] il contenuto-forma dell’atto-ricorso*”, poiché la norma pone sul ricorrente un “*onere di formulare i motivi*” secondo certe modalità;
- (ii) la percezione dell’inammissibilità si ha “*dalla verifica - mediante un primo esame dell’atto-ricorso - dell’venuto adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere motivazionale impostogli dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1*”;
- (iii) per di più, l’inammissibilità “*è genetica, ha riguardo cioè al momento della proposizione del ricorso (con particolare riguardo alla tecnica di formulazione dei motivi) e non può essere sanata*”.

¹⁵¹ Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, cit.

¹⁵² Cass., 26 luglio 2016, n. 15513 e Cass., 11 ottobre 2016, n. 20466, su www.processocivile.it, 2016, con nota di TERRUSI, *L’art. 360-bis c.p.c.: tra inammissibilità e merito. A commento di entrambe le ordinanze* cfr. BERTOLLINI, *op. cit.*, 90 ss. e MASTRACCHIO, *Di nuovo alle Sezioni Unite, questa volta previa rimessione, l’interpretazione dell’art. 360 bis (n. 1) c.p.c.*, su www.giustiziacivile.com, 2017).

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Nell’opinione del Collegio rimettente, quindi, tanto il dato testuale, quanto la collocazione sistematica nel codice avrebbero dovuto indurre le Sezioni Unite a rivedere il proprio orientamento, nulla ostando, tra l’altro, a concepire, nel nostro ordinamento, *“due tipi di inammissibilità dell’impugnazione: una inammissibilità di natura strettamente processuale, volta a sanzionare la carenza di potere di impugnare o i vizi dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione (inammissibilità in rito); e una inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, volta a sanzionare il contenuto pretestuoso delle censure (inammissibilità in merito)”*¹⁵³.

Anche nell’ambito della seconda ordinanza di rimessione la sesta sezione ha sottoposto a critica l’arresto del 2010, ma seguendo un percorso argomentativo differente. Il Collegio rimettente, in questo caso, ha piuttosto fatto leva – da un lato – su un argomento teleologico ed utilitaristico: (l’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, infatti, ha fatto sì che la norma *“per[desse] (o meglio non [avesse] mai assunto) la propria funzione selettiva”*, poiché, *“così intesa, la disposizione è stata ininfluente, poi, sul momento motivazionale”*, essendo già diffusa tra i giudici della Corte la prassi di motivare le proprie decisioni facendo riferimento ai propri precedenti) e – dall’altro lato – su una ricerca di coerenza con il c.d. filtro in appello introdotto nel 2012 (la novella di cui all’art. 348-bis c.p.c. mostrerebbe come sia possibile definire un giudizio *“mediante l’impiego di una tecnica decisoria di tipo deliberativo e con margini di scopertura motivazionale [...], che valuta l’impugnazione nel suo insieme piuttosto che scrutinare nel dettaglio i singoli aspetti della motivazione che la deve sorreggere”*). Sicché, ad avviso di questa seconda decisione, avrebbe dovuto essere riqualficata in inammissibilità quella che le Sezioni Unite del 2010 avevano ricondotto a manifesta infondatezza, essendo *“tutt’altro che privi di significato, nella loro iterazione letterale, la rubrica (Inammissibilità del*

¹⁵³ Cass., 20 luglio 2016, n. 15513.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

ricorso) e l'incipit iniziale (Il ricorso è inammissibile) dell'articolo” e dovendosi altresì notare che esso “nella sua partizione binaria, l'una diretta al nesso tra critica e preesistente elaborazione giurisprudenziale (n. 1), l'altra volta a dare rilievo alle sole censure non manifestamente infondate inerenti ai rispetto dei principi regolatori del giusto processo (n. 2), rimanda al minimo esigibile affinché il controllo di legittimità possa essere svolto funditus con la tecnica di decisione analitica che gli è propria e con la forma di sentenza, così da adeguare la risposta giurisdizionale al livello qualitativo della relativa domanda”¹⁵⁴.

Nel 2017, a sette anni di distanza dal primo arresto, le Sezioni Unite sono quindi state chiamate a pronunciarsi sulla questione se *“in presenza della situazione ipotizzata dall'art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, il ricorso per cassazione debba esser dichiarato inammissibile ovvero rigettato”*, questione da queste ultime ritenuta – condivisibilmente – *“non meramente terminologica, atteso che “ove la si dovesse risolvere nel senso del rigetto, come già indicato da Sez. un. 19051/2010, la Corte non potrebbe esimersi dall'esaminare nel merito anche un eventuale ricorso incidentale tardivo che fosse stato proposto dalla parte controricorrente. Viceversa la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale produrrebbe l'inefficacia di quel ricorso incidentale tardivo, dovendosi ritenere anche in tal caso applicabile il disposto dell'art. 334 c.p.c., comma 2, che siffatta conclusione impone quale che sia la ragione dell'inammissibilità del ricorso principale”¹⁵⁵.*

Le Sezioni Unite, condividendo il ragionamento esposto dalla sezione rimettente nell'ambito della richiamata pronuncia n. 15513 del 2016, hanno ribaltato il proprio precedente orientamento, pervenendo ad affermare che la pronuncia *ex art. 360-bis c.p.c.* sanzionerebbe *“un'inammissibilità genetica, che attiene*

¹⁵⁴ Cass., 11 ottobre 2016, n. 20466, su www.processocivile.it, 2016, con nota di TERRUSI, *L'art. 360-bis c.p.c.: tra inammissibilità e merito*.

¹⁵⁵ Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in *Foro it.*, 2017, I, 1177 ss.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

alla confezione del ricorso”: ciò, sulla scorta di tre ordini di argomentazione, di carattere letterale, storico-sistematico e teleologico.

Secondo l’argomento letterale, la rubrica e l’*incipit* della norma non potevano che condurre a qualificare la sanzione ivi prevista in termini di inammissibilità.

Secondo l’argomento storico-sistematico, alla luce delle recenti modifiche legislative operate dal legislatore all’impianto processual-civilistico, non sarebbe più condivisibile l’idea secondo cui “*l’inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, restando estranea alla figura dell’inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito*”; ne sono esempio le numerose occasioni in cui il legislatore ha utilizzato la categoria dell’inammissibilità anche in presenza di ragioni di merito, che risultino tuttavia “*agevolmente percepibili*”, quali l’art. 348-*bis* c.p.c. – che prescrive la declaratoria di inammissibilità dell’appello che non presenti una ragionevole probabilità d’essere accolto – e l’art. 606 c.p.p. – che prescrive la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione che si regga su motivi manifestamente infondati.

Secondo, infine, l’argomento teleologico, il fine di questa norma consiste meramente nell’esonerare la Corte dal compiere un oneroso sforzo argomentativo¹⁵⁶ in situazioni in cui il ricorso sia proposto avverso decisioni rese in maniera conforme ai principi consolidati e il ricorrente si sia limitato a dichiararsi contrario all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità senza esplicitarne le ragioni, peraltro in perfetta coerenza con la norma che consente di motivare le sentenze col rinvio a precedenti conformi (l’art. 118 disp. att. c.p.c.).

¹⁵⁶ Nell’ottica di favorire la ragionevole durata del processo e di perseguire fini di economia processuale, come già accennato nel capitolo di apertura a questa tesi.

Tale fine non sarebbe rispettato se si richiedesse alla Corte di rigettare il ricorso nel merito, implicando necessariamente un esame più approfondito ed un’argomentazione più strutturata rispetto a quella richiesta dalla dichiarazione d’inammissibilità.

Un passo ulteriore, rispetto all’arresto delle Sezioni Unite, e in una direzione lievemente differente¹⁵⁷, lo ha fatto la sesta sezione nel 2018¹⁵⁸. Le Sezioni Unite, infatti, avevano sì ricondotto la sanzione *ex art.* 360-bis c.p.c. alla categoria dell’inammissibilità, valorizzando il dato letterale, storico e teleologico, ma l’avevano ricondotta ad una forma di inammissibilità “meritale”, ossia a una forma di vizio “a cavallo” tra l’inammissibilità (tipicamente) processuale e la manifesta infondatezza¹⁵⁹. Ma nel farlo – ha evidenziato la sesta sezione – le Sezioni unite avevano altresì convalidato taluni principi di diritto enunciati nel tempo dalle sezioni semplici della Corte, tutti inerenti, *lato sensu*, ad oneri redazionali posti in capo al ricorrente che volesse elaborare un ricorso “a prova di filtro”: sulla scorta di tali richiami, facendosi interprete “autentico” della statuizione delle Sezioni unite, ma di fatto pervenendo ad una nuova e differente qualificazione dell’inammissibilità del ricorso per carenza di elementi di critica dell’orientamento della Corte sposato dal provvedimento impugnato, la sesta sezione è pervenuta ad affermare che *“la qualificazione - da parte delle recenti Sezioni Unite - dell’inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come inammissibilità di carattere “meritale” o “sostanziale”, non*

¹⁵⁷ Cfr. in proposito TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1047.

¹⁵⁸ Cass., 2 marzo 2018, n. 5001, in *Giur. it.*, 2018, 1617, con nota di CASTAGNO, *Inammissibilità del ricorso per cassazione - La sezione-filtro torna sull’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.*

¹⁵⁹ Osserva la sesta sezione, nel citato arresto, riferendosi alla pronuncia n. 7155/2017, che *“le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’esistenza di una forma di inammissibilità di carattere “meritale” (o “sostanziale”), che dipende dalla manifesta infondatezza del ricorso (di cui la situazione prevista dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, sarebbe una particolare figura), che si contrappone alla tradizionale forma di inammissibilità di carattere processuale, dipendente dalle forme con le quali è posta in essere l’attività processuale della parte”*.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

esclude affatto che, accanto a tale forma di inammissibilità, si collochi l'ordinaria inammissibilità di carattere “processuale” per difetto di specificità del motivo (prevista dall'art. 366 c.p.c., n. 4) rispetto a quanto preteso dall'art. 360 bis c.p.c., n. 1.”¹⁶⁰.

Ritengono taluni consiglieri di Cassazione, anche a valle dell'intervento delle Sezioni Unite, che la sanzione prevista dall'art. 360-bis c.p.c. integri un'ipotesi di “manifesta infondatezza che il legislatore sussume nel regime dell'inammissibilità”, e che anzi ciò troverebbe conferma proprio nell'arresto del Supremo Collegio¹⁶¹.

Ciononostante, le pronunce della Corte sono ormai costantemente allineate all'arresto del 2017.¹⁶²

3.2 L'applicazione del filtro nell'era *post* Cartabia

Il vaglio della sezione assegnataria: la valutazione preliminare del presidente di sezione o del suo delegato e l'eventuale proposta di definizione a norma dell'art. 380-bis c.p.c.

L'attitudine del descritto meccanismo di applicazione del filtro a dilatare i tempi della decisione e ad impegnare ben due collegi nella medesima valutazione ha condotto il legislatore delegato a sopprimere l'”apposita sezione”, lasciando in

¹⁶⁰ Sempre Cass., 2 marzo 2018, n. 5001, cit.

¹⁶¹ AMOROSO - MORELLI, *La “funzione nomofilattica” e la “forza” del precedente*, in ACIERNO - CURZIO - GIUSTI A. (a cura di), *op. cit.*, 489. Anche in dottrina v'è tuttora chi è persuaso della bontà della qualificazione in termini di manifesta infondatezza, ritenendo che “essa meglio rispondeva alla sostanza delle cose, perché più adeguatamente individuava la natura del vizio che si voleva censurare in un motivo di ricorso non in grado di condurre al superamento del precedente giurisprudenziale: un vizio di tipo «meritale», non «processuale», agganciato alla fattispecie concreta per l'applicazione che di quella «giurisprudenza» ha fatto la sentenza di merito, prima, e il ricorso per cassazione, poi?” (così TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit., 1043).

¹⁶² Si veda *expressis verbis* Cass., 4 novembre 2022, n. 32515: “siccome affermato dalle S. U. (cent. n. 7155, 21 / 3 / 2017) lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità”. Cass., 8 giugno 2022, n. 18488 ha discorso di “inammissibilità funzionale ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

pieci il solo “controllo diffuso” ad opera delle singole sezioni, le quali procederanno ora direttamente a verificare se ricorrano o meno i presupposti per dichiarare un ricorso inammissibile, manifestamente infondato o (sulla scorta di un’ulteriore novella legislativa che esamineremo a breve) improcedibile.¹⁶³

Non tutti, tuttavia, ritengono che l’abrogazione della sesta sezione e la redistribuzione delle sue funzioni alle sezioni semplici sia da accogliersi con favore: sotto un primo profilo, perché l’apertura al “sindacato diffuso” delle singole sezioni renderà ancor più disarticolata (posto che già la variegata composizione della sesta sezione aveva prodotto questo effetto) l’applicazione dei criteri di valutazione dei vizi di inammissibilità, ostacolando la nomofilachia; da altro punto di vista, in quanto l’afflusso diretto dei ricorsi alle cancellerie delle singole sezioni (anziché alla cancelleria unitaria della sesta sezione) provocherà difficoltà di ordine pratico con riferimento all’allocazione dei fascicoli ancora cartacei e renderà opportuna una redistribuzione degli spazi e delle risorse.

La valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza viene quindi svolta, a partire dalla riforma Cartabia, dalle sezioni semplici (o dalle sezioni unite) della Corte all’esito dell’assegnazione del primo presidente, per il quale transiteranno ora (almeno così dispone l’art. 376, primo comma, c.p.c., come da ultimo novellato) tutti i ricorsi ai fini dell’assegnazione alle sezioni.

Una volta assegnato alla singola sezione, il ricorso passa al vaglio del presidente di sezione (che può delegare un consigliere della sezione a tal fine) e, se questi ravvisa profili di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza,

¹⁶³ In molti, infatti, una volta generalizzato il rito camerale, ritenevano superfluo mantenere un’“apposita sezione” e un rito *ad hoc*: cfr. *ex multis* TRAPUZZANO, *Rito camerale in Cassazione: proposta, decreto, adunanza*, in DIDONE - DI MARZIO (a cura di), *op. cit.*, 130.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

può (egli stesso, o per esso il consigliere delegato) formulare una “sintetica proposta di definizione del giudizio” dandone comunicazione ai difensori¹⁶⁴.

Sul contenuto della proposta di definizione il testo normativo dell’art. 380-bis c.p.c. è alquanto oscuro: da un lato, è stato osservato che l’utilizzo del termine “sintetica” sembrerebbe rievocare l’onere che già gravava (nel regime previgente) sul relatore che intendesse proporre per il ricorso a sé assegnato la trattazione camerale presso la sesta sezione secondo il regime previgente: questi doveva infatti limitarsi a compilare un modulo che recasse l’indicazione dell’ipotesi (inammissibilità, manifesta infondatezza, manifesta fondatezza) individuata, come disponeva il “Protocollo d’intesa” tra Cassazione, CSM e Avvocatura Generale del 15 dicembre 2016.¹⁶⁵; anche se, a ben vedere, nel Protocollo si sottolineava la “necessità di evitare che l’indicazione prevista dall’art. 380-bis si trasformi in una pur sintetica relazione”, invitando i giudici ad attenersi a parametri ancora più stringenti. Dall’altro lato, si è invece rilevato che la proposta in questione dovrebbe essere tanto persuasiva da indurre l’avvocato che ha redatto il ricorso a consigliare al cliente di desistere e contenere dunque un’adeguata illustrazione delle ragioni che hanno indotto il magistrato a formulare la proposta di definizione.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Non è invece previsto che della proposta di definizione sia data comunicazione al procuratore generale: quest’esclusione ha dato adito a critiche sin dalla pubblicazione della legge delega (cfr. ad es. ACIERNO - SANLORENZO, *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, su www.questionegiustizia.it, 2021: “non si possono non esprimere riserve a proposito della avvenuta esclusione del ruolo del procuratore generale una volta scelto il canale della corsia accelerata: procuratore generale che sempre più, a ogni intervento riformatore, vede venir meno, o comunque sfocarsi, i margini che definiscono il suo ruolo e la sua collocazione nel giudizio civile di legittimità, e che soprattutto vieppiù è destinato a perdere caratterizzazione e capacità di incidenza in ragione del sottodimensionamento organico in confronto al peso numerico del contenzioso. [...] Questa forma di definizione accelerata stabilisce un evidente ed esclusivo rapporto tra il relatore e i difensori delle parti, che ignora ogni collegialità e anche ogni possibile scrutinio da una parte pubblica esterna al rapporto contenzioso”; cfr. anche, in senso adesivo, SANTAGADA, *op. cit.*, 580.).

¹⁶⁵ Cfr. SANTAGADA, *sub art. 380-bis*, in TISCINI (a cura di), *op. cit.*, 578.

¹⁶⁶ Così FRASCA, *Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione*, su www.giustiziainsieme.it, 2021; GRAZIOSI, *Note sulla riforma*, cit.; BERNINI, *Il procedimento*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Un’indicazione contenutistica più definita è stata fornita con il nuovo “Protocollo d’intesa sul processo civile di Cassazione” siglato il 1° marzo 2023, il cui punto n. 3 impone di indicare: *“quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo o, in alternativa, del precedente o, ancora, con breve formula libera); quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico sui motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti”*¹⁶⁷.

La norma discorre di “proposta”, ma si è già fatta strada tra i primi commentatori della riforma l’idea che non si tratti affatto di una proposta, ma di una “decisione” vera e propria: non solo perché la rubrica della norma usa l’espressione *“procedimento per la decisione accelerata”* – quando dalla struttura del “procedimento” è evidente che alla conclusione del giudizio si addiène in maniera accelerata solo se il ricorrente accetta la “proposta”, mentre l’*iter* per giungere alla pronuncia di una sentenza sarà il medesimo seguito innanzi a qualsiasi camera di consiglio – ma, soprattutto, per le conseguenze che il rifiuto della “proposta” porta con sé¹⁶⁸ (su cui ci soffermeremo a breve).

innanzi alla Cassazione, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 400.

¹⁶⁷ Protocollo d’intesa sul processo civile di Cassazione tra Corte di cassazione, Procura generale della Cassazione, Avvocatura dello Stato e Consiglio Nazionale Forense, 1° marzo 2013, consultabile su www.cortedicassazione.it.

¹⁶⁸ In questo senso CAPPONI, *Il giudice monocratico in Cassazione*, in *Foro it.*, 2023, V, 23, il quale paragona la proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. *“a quella di Don Vito Corleone ne Il Padrino: «gli farò un’offerta che non potrà rifiutare»”*.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Le conseguenze dell'applicazione del filtro: tra inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio e sanzioni pecuniarie

Una volta comunicata la proposta di definizione ai difensori, si aprono due strade: se il difensore della parte ricorrente¹⁶⁹, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, non insiste per la decisione, il ricorso si intende rinunciato *per facta concludentia*.¹⁷⁰ e il medesimo magistrato che ha formulato la proposta¹⁷¹ emette un decreto di estinzione liquidando le spese. In tal caso, il ricorrente viene “premiato” per il proprio ravvedimento mediante l’esonero dal pagamento del doppio del contributo unificato, che normalmente consegue ad ogni dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.¹⁷²

Se il difensore ricorrente – munito di una nuova procura speciale della parte – “chiede la decisione”, la trattazione del ricorso procede secondo il rito camerale a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c., dunque nelle forme del rito camerale “ordinario”, e sfocia, seguendo il suo *iter* naturale, in una decisione collegiale: decisione che, al pari delle altre assunte in sede camerale, assumerà la forma dell’ordinanza (che

¹⁶⁹ Da notarsi che invece, nella legge delega redatta in adesione alla proposta della Commissione Luiso, la prerogativa di chiedere la fissazione della camera di consiglio ed evitare così l’estinzione del giudizio era stata posta in capo ad entrambe le parti (cfr. art. 1, 9° co., lett. e), n. 3: “*se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio [...]*”). Al ricorrente andrà ovviamente equiparato il ricorrente incidentale: in questo senso DE STEFANO, *La riforma del processo civile*, cit.

¹⁷⁰ BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, cit., 477.

¹⁷¹ Che il decreto di estinzione sia emesso dal medesimo magistrato che ha redatto la proposta di definizione pare l’opinione più accreditata,

¹⁷² È stato, infatti, riformato anche l’art. 13, d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), mediante l’aggiunta di un comma 1-quater.1, a norma del quale “*le disposizioni di cui al comma 1-quater [n.d.r. la disposizione che obbliga l’impugnante la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile ovvero respinta nel merito a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato] non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile*”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

dovrà essere “sinteticamente motivata”), sia che il collegio dichiari l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, sia che lo rigetti in quanto manifestamente infondato, sia che lo accolga o lo rigetti in quanto infondato. Qualora la decisione si riveli conforme alla proposta del presidente di sezione o del suo delegato ¹⁷³,

¹⁷³ Il che è piuttosto probabile, considerato che, come osserva condivisibilmente CAPPONI, 2023: *Odissea nel Palazzo*, su www.judicium.it, 2022, “*il consigliere delegato proponente potrà far parte del Collegio decidente, e anzi con ogni probabilità farà da relatore*”. Non ravvisa questo tipo di problematiche DE STEFANO, *La riforma del processo civile*, cit., ad avviso del quale la proposta di definizione non rappresenterà una “*un’anticipazione della decisione, ma resterà la semplice opinione del proponente, sicché non osterà ad una piena e legittima partecipazione di quest’ultimo al collegio chiamato a decidere sul ricorso in esito all’istanza di decisione formulata dal ricorrente: e, del resto, negli ultimi trent’anni a più riprese la Consulta ha escluso dubbi di costituzionalità nella partecipazione del giudice a fasi successive del medesimo grado di giudizio civile, nel quale non sussistono le peculiari esigenze sottese a quello penale di indispensabile carenza di pregresse conoscenze della fattispecie*”. Rammenta inoltre G.F. RICCI, *op. cit.*, 485 che la Cassazione, con l’ordinanza Cass., 16 aprile 2007, n. 9094, aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 380-bis c.p.c. (nella sua vecchia formulazione, addirittura in quella antecedente alla novella del 2016) nella parte in cui non sanciva l’astensione obbligatoria dalla partecipazione al collegio del magistrato relatore che aveva formulato la relazione.

Peraltro, in proposito è bene segnalare che potrebbe essere presto sollevata una questione di costituzionalità anche in relazione alla partecipazione dell’estensore di una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. al collegio giudicante successivamente investito del ricorso a seguito dell’istanza di decisione formulata dal ricorrente. A questo proposito, è importante notare che, accogliendo l’istanza di rimessione proposta dal ricorrente, con decreto del 18 settembre 2023, la Prima Presidente della Corte di cassazione abbia ritenuto di assegnare alle Sezioni Unite un ricorso nel quale, in seno alla seconda Sezione civile, era stato nominato relatore lo stesso consigliere che aveva redatto la proposta di definizione. Si legge nel provvedimento che, nell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, il ricorrente aveva lamentato l’illegittimità della composizione del collegio giudicante, sostenendo l’“*incompatibilità*” del consigliere estensore a prendere parte a tale collegio.

La Prima Presidente, pur senza sbilanciarsi sulla legittimità o meno di tale composizione, muove dall’assunto che “*il filtro ex art. 380-bis cod. proc. civ. assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitività che si realizza in dipendenza dal comportamento della parte interessata, con finalità deflative del contenzioso*”, e segnala sia l’importanza, sia la complessità della questione.

Sotto il primo profilo, viene evidenziata la massima importanza della questione poiché destinata a porsi in innumerevoli procedimenti, anche considerata “*la prima prassi applicativa*” e la “*rilevanza, anche numerica, delle potenziali ricadute, non solo processuali, ma pure organizzative*”.

Sotto il secondo profilo, la questione si rileva complessa poiché “*entra in gioco [...] come parametro interpretativo il principio di imparzialità del giudice e il confronto con la giurisprudenza costituzionale*” e poiché è stata già affrontata e “risolta” in maniera diametralmente opposta dagli interpreti: una prima corrente non solo esclude la ricorrenza di un profilo di incompatibilità, poiché il ricorso viene ad essere vagliato non solo del consigliere proponente, ma dall’intero collegio, ma addirittura auspica

l’ordinanza potrà (o dovrà, come la Corte sembra ritenere alla luce della prima pronuncia adottata *ex art. 380-bis c.p.c.*)¹⁷⁴ altresì comminare al ricorrente che abbia – pur avvertito – insistito per la decisione, una sanzione a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Non è chiaro – poiché la norma non è sufficientemente specifica in proposito e, trattandosi di norma piuttosto nuova – se le sanzioni pecuniarie in esame potranno essere comminate in tutti i casi in cui il collegio abbia dichiarato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato il ricorso, oppure nei soli casi in cui tra le ragioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza e quelle sinteticamente indicate nella proposta di definizione vi sia totale corrispondenza.

L’applicazione del “filtro” di cui all’art. 360-bis c.p.c. viene dunque ad iscriversi nell’ambito di una procedura accelerata¹⁷⁵, suscettibile di risolversi nel vaglio di un unico magistrato e di concludersi (salvo che il ricorrente non ne faccia espressa richiesta e a meno di accogliere la tesi di Bruno Capponi, secondo cui la

il coinvolgimento dell’estensore valorizzando la garanzia di continuità che questi fornisce, oltre al perseguimento dell’economia processuale e, finanche, la “*garanzia di una maggiore ponderazione delle ragioni ulteriormente svolte dalle parti*”; una seconda corrente ritiene invece che il consigliere estensore della proposta decisoria non potrebbe essere imparziale, poiché inevitabilmente influenzato dal proprio “*anteriore pre-giudizio sulla medesima res iudicanda*”.

Non resta quindi che attendere di conoscere la posizione che assumeranno in proposito le Sezioni Unite e – se queste solleveranno la questione di legittimità costituzionale – la Corte costituzionale.

¹⁷⁴ Facciamo riferimento a Cass., 27 giugno 2023, n. 18351, nella quale si legge “*poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende*”.

¹⁷⁵ L’art. 1, 9° co., della l. 206/2021 aveva infatti demandato al Governo di “introdurre un procedimento accelerato, rispetto all’ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati”.

proposta del relatore ha portata innegabilmente decisoria¹⁷⁶) senza una decisione della Corte.

L'introduzione, nel nostro ordinamento, di un simile meccanismo ha dunque una portata fortemente innovativa, perché di fatto consentirà alla Corte – considerate le ampie “maglie” del vaglio che ha facoltà di effettuare – di selezionare i casi da decidere (fermo restando che, se il ricorrente insisterà affinché decida, la Cassazione non potrà sottrarsi).

Considerazioni sulla decisione accelerata

L'idea di una procedura accelerata e semplificata per la decisione dei ricorsi che, per la presenza di taluni vizi processuali o per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, si prestino ad respinti in rito, o per rigettare i quali sia sufficiente un vaglio sommario, non è certo nuova ed è stata perseguita in molti ordinamenti per alleggerire il carico di lavoro delle Corti Supreme: si pensi all'Inghilterra, in cui l'ammissibilità dell'impugnazione dinanzi alla Corte Suprema (*UK Supreme Court*) è vagliata da un collegio di tre giudici, mentre, una volta accordato da quest'ultimo il *permission to appeal*, l'impugnazione è decisa da un collegio di cinque, sette o nove giudici (a seconda dell'importanza della questione)¹⁷⁷; si pensi ai Paesi Bassi, in cui la Corte Suprema (*Hoge Raad*), quando stabilisce che un ricorso non può condurre alla cassazione e non richiede la decisione su questioni giuridiche rilevanti ai fini dell'unità del diritto o dello sviluppo giuridico, decide in composizione di tre soli giudici e può limitarsi a motivare il proprio provvedimento indicando

¹⁷⁶ Cfr. CAPPONI, *Il giudice monocratico*, cit., 23.

¹⁷⁷ LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA e CARBONE, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso*, Bologna, 2011, 31.

l'insussistenza di tali presupposti¹⁷⁸; ma si pensi anche alla Francia che, come abbiamo visto, dal 2001 dispone di una procedura che affida la trattazione dei ricorsi *prima facie* inammissibili o non fondati su seri motivi ad una formazione ristretta (composta di soli tre giudici, anziché i cinque previsti per la decisione in sezione semplice) con ordinanza non motivata¹⁷⁹. Ciò che accomuna tutte queste procedure (ed anche la nuova procedura italiana) è che si traducono in un “*alleggerimento della formazione giurisdizionale*” (poiché il numero di magistrati chiamati a decidere è inferiore) e in un “*alleggerimento delle forme procedurali*”¹⁸⁰ (in quando la decisione che ne scaturisce può essere sommariamente motivata).

Ma il legislatore italiano – ed è qui che ravvisiamo i veri caratteri di innovatività della sua scelta – è andato ben oltre: dalla ridotta composizione del collegio investito del vaglio di inammissibilità, improcedibilità e manifesta infondatezza è passato alla sostanziale monocraticità¹⁸¹ del vaglio, assegnando un

¹⁷⁸ Così l'art. 81 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

¹⁷⁹ Così l'art. 1014 del codice di procedura civile francese.

¹⁸⁰ Così ha osservato CADIET, *op. cit.*, in CHIARLONI- BESSO, *Problemi e prospettive delle corti supreme*, cit., 63 con riferimento alla *Cour de cassation* francese, ma i tratti caratteristici fondamentali delle procedure “semplificate” inglesi, belga e italiane sono i medesimi.

¹⁸¹ Vi è fondato timore che, dato l'ampio ventaglio di ipotesi in cui può trovare applicazione questa modalità di trattazione dei ricorsi, e data la potenziale dirimenza del pensiero espresso dall'unico magistrato che esaminerà il ricorso, il giudizio di legittimità finirà col tramutarsi in un giudizio monocratico: cfr. DE STEFANO, *La riforma del processo civile*, cit.; ACIERNO - SANLORENZO, *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, su www.questionegiustizia.it, 2021; BERNINI, *op. cit.*, 400. D'altra parte osserva CAPPONI, *Dei giudici monocratici in Cassazione*, su www.judicium.it, 2023, che la “proposta sintetica” del presidente di sezione o del consigliere delegato “*somiglia molto più a una decisione che a una semplice proposta perché essa conduce, ove le parti non reagiscano, all'estinzione immediata del giudizio*” e che “*il suo provvedimento non ha nulla a che vedere con la proposta di decisione del relatore nel rito camerale, perché non siamo dinanzi a un adempimento che muove verso una decisione collegiale: quel provvedimento, che bypassa il collegio, è già una decisione in sé: idonea a chiudere, senza giudicare, il giudizio di legittimità*”. Le critiche su questa scelta del legislatore sono state moltissime finora (perlomeno tra coloro che si sono già espressi in proposito): questo non stupisce affatto se si considera che già aveva generato perplessità che, nella formulazione dell'art. 360-bis c.p.c. approvata dalla Camera il 2 ottobre 2008, il vaglio di ammissibilità ivi previsto (peraltro, ben

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

ruolo centrale al presidente di sezione o al consigliere da questo delegato¹⁸²; dalla possibilità di decidere il ricorso con un provvedimento sommariamente motivato si è spinto a istituire un procedimento in cui la Cassazione può persino esimersi dal rendere una decisione; in aggiunta, ha escogitato uno stratagemma per responsabilizzare (o forse dovremmo dire: spaventare) maggiormente la parte, che, laddove intenda servirsi fino in fondo delle risorse processuali della Corte (nonostante quest’ultima abbia ravvisato i presupposti per dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso *in limine litis*), è chiamata personalmente ad effettuare una scelta, e una scelta tutt’altro che priva di conseguenze.

Un meccanismo “non decisorio” e incentrato sulla figura dei presidenti di sezione era stato già tratteggiato, ancor prima che il disegno di legge delega fosse presentato alle camere¹⁸³, da uno dei presidenti di sezione della Corte (nonché per un certo periodo coordinatore della sesta sezione), il quale, nel criticare l’utilità del filtro in Cassazione vigente, osservava “*un «filtro» perché sia tale, non deve servire a decidere i ricorsi (neppure quelli più semplici), come prevede la l. 18 giugno 2009, n. 69: un filtro è tale se svolge la sola funzione di selezionare i ricorsi da decidere, fermandosi ad un giudizio di ammissione o non-ammissione degli stessi*”¹⁸⁴ e suggeriva che “*esclusa la funzione decisoria, la pronuncia sulla ammissione dei ricorsi potrebbe essere affidata al presidente della sezione (o della sottosezione), su proposta del relatore, o quantomeno dovrebbe essere affidata ad un collegio*

più ampio in tale prima formulazione) avrebbe dovuto essere affidato “*ad un collegio di tre magistrati*”, al punto che l’idea del collegio ridotto era stata accantonata (così FORNACIARI, *L’inammissibilità del ricorso per cassazione*, cit., 647).

¹⁸² Cfr. Relazione illustrativa, 44.

¹⁸³ L’Autore esordisce infatti che il contributo in esame “*trae spunto dalla relazione svolta l’11 novembre 2020 nell’incontro di studio dal titolo «Passato e futuro della Cassazione. A cent’anni dalla ‘Cassazione civile’ di Piero Calamandrei» organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*”: così LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 892.

¹⁸⁴ LOMBARDO, *Passato e futuro*, 916.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

in formazione ristretta (composto da un presidente e due consiglieri), sulla scia di quanto avviene presso la Cassazione francese, in modo da snellire l'attività di esame preliminare dei ricorsi” e che “il provvedimento di ammissione o non-ammissione del ricorso dovrebbe poi assumere la forma del «decreto» succintamente motivato, come si conviene ad un provvedimento preliminare che non decide le questioni sottoposte”¹⁸⁵.

La Commissione Luiso, anche seguendo l'esempio straniero, aveva raccolto questo invito, ma nulla aveva ipotizzato circa l'applicazione di sanzioni¹⁸⁶ pecuniarie al ricorrente “perseverante”, né circa la necessità per l'avvocato di munirsi di un'ulteriore procura per formulare l'atto di impulso necessario a ottenere la decisione del ricorso¹⁸⁷. Ha tuttavia precisato il legislatore delegato, verosimilmente per tentare di fugare eventuali censure di incostituzionalità per

¹⁸⁵ LOMBARDO, *Passato e futuro*, 917. Ma una simile proposta si ritrova anche, ben più addietro nel tempo, in TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., 181 s.

¹⁸⁶ Utilizziamo volutamente il termine *sanzioni*: non persuade, infatti, ciò che si legge nella Relazione illustrativa, 45, secondo cui “*la previsione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata. Sicché appare conforme al sistema che il costo dell'aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni*”. Anche BERNINI, *op. cit.*, 397 si è espresso in questo senso, definendo addirittura “*ironico*” il commento contenuto nella Relazione illustrativa, nonché “*contraddittorio: se lo scopo è quello di far sostenere al soccombente già avvisato circa il probabile esito infausto della controversia il costo dell'aggravio per il sistema giustizia, non si comprende perché la condanna debba avere ad oggetto anche una somma a favore della controparte, oltre che della Cassa delle ammende*”. Negare la natura sanzionatoria di questa misura contraddice apertamente quanto ripetutamente rilevato dalla Suprema Corte con riferimento all'applicazione dell'art. 96, 3° co., c.p.c., ossia che “*la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico*” (così Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 agosto 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812): se integra una sanzione pubblicistica la condanna, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte, non si vede come potrebbe non integrarla (*a fortiori*) la condanna, a norma del neo-introdotta quarto comma, a versare una somma allo Stato. Di natura sanzionatoria ha parlato espressamente anche la Corte costituzionale, ancorché in linea generale e non con specifico riferimento all'applicazione nell'ambito del giudizio di legittimità, nella sentenza Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152.

¹⁸⁷ Cfr. anche BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, cit., 478.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

eccesso di delega, che “*si è ritenuto opportuno inserire un espresso richiamo all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 96, 3° e 4° co., c.p.c., così come modificate in attuazione della delega*”¹⁸⁸, come a voler sottintendere che la facoltà sanzionatoria ivi prevista avrebbe comunque trovato applicazione in ragione della portata generale della norma e che il riferimento all’art. 96, privo di qualsiasi valenza “innovativa”¹⁸⁹, risponderebbe unicamente ad una finalità di chiarezza e coerenza del sistema. Ammesso (e non concesso) che il quarto comma dell’art. 380-bis c.p.c. resterà indenne da censure di incostituzionalità per violazione dell’art. 76 Cost.¹⁹⁰, è verosimile che, alla prima occasione utile, sarà sollevata una questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 24 e 111, settimo comma, Cost.¹⁹¹, in

¹⁸⁸ Relazione illustrativa, 45. Rammentiamo infatti, che la riforma Cartabia ha aggiunto un quarto comma all’art. 96 c.p.c., a norma del quale “*nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000*”.

¹⁸⁹ Rispetto all’applicabilità dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., su cui le sezioni unite della Corte hanno sempre assunto un atteggiamento rigoroso osservando che, non sospendendo il processo, a differenza del ricorso per regolamento di giurisdizione, la proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile o manifestamente infondato non era meritevole di sanzione (così Cass., Sez. Un., 5 luglio 2019, n. 18079) le sezioni semplici hanno ripetutamente disatteso tale indicazione, affermando in più occasioni che la proposizione di un ricorso per cassazione “*senza aver adoperato la norma diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta*” va sanzionata a norma dell’art. 96, 3° co., c.p.c.: così Cass., 11 febbraio 2022, n. 4430. In senso conforme, cfr. Cass., 4 agosto 2021, n. 2208, a mente della quale “*ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento de sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione*”.

¹⁹⁰ Cfr. in questo senso BERNINI, *op. cit.*, 399.

¹⁹¹ Si pensi che dubbi di costituzionalità erano già stati sollevati con riferimento agli artt. 360-bis e 366 bis c.p.c. (cfr. CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

quanto l’effettività dell’accesso al giudizio di legittimità rischierebbe di essere fortemente compromessa¹⁹² (specie per i meno abbienti¹⁹³, per i quali il rischio di una condanna per 5.000 euro, che andrebbero ad aggiungersi al doppio del contributo unificato ed agli onorari al difensore, può rivelarsi realmente ostativo (dunque con profili di criticità anche in riferimento all’art. 3 Cost.), anche in relazione all’art. 6 CEDU, per “*violazione del diritto di accesso al giudice, così come inteso*

controllo di legittimità, in *Giur. it.*, 2009, 1564 e GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 39 ss.) la cui applicazione conduceva a conseguenze molto meno gravi e la cui introduzione nell’ordinamento processuale non ha certo scoraggiato i ricorrenti a domandare tutela.

Ha avanzato dubbi circa la costituzionalità di questa disposizione con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. GIORGI, *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche)*, in *www.giustiziacivile.com* e con riferimento al solo art. 24 Cost. SCARSELLI, *Osservazioni al maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile*, 2021, su *www.giustiziasieme.it*.

¹⁹² Ritenevano ACIERNO - SANLORENZO, *op. loc. ult. cit.*, “*del tutto condivisibile la scelta di non introdurre automatismi nell’applicazione dell’art. 96 cpc all’ipotesi di mancata accettazione della proposta, in ipotesi peraltro passibile di più che concreti sospetti di incostituzionalità*”. Tale scelta, tuttavia, è stata rivista dal legislatore delegato, il quale ha sancito che, in caso di rifiuto della proposta di definizione e di definizione del giudizio in maniera conforme alla proposta, il giudice “applica” il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.: è lecito chiedersi se l’utilizzo dell’indicativo voglia significare che la Corte ha il dovere di applicare le sanzioni ivi previste, ovvero se si tratti di un mero rinvio ai citati commi, nei quali si legge che il giudice “può” comminare le sanzioni ivi previsti, e resti quindi una mera facoltà. **Le prime pronunce rese a fronte delle istanze di decisione formulate dai ricorrenti dopo aver letto le proposte definitive dimostrano che la Corte ha certamente sposato tale accezione, ritenendosi vincolata all’applicazione delle predette sanzioni: si veda *ex multis* Cass., 27 luglio 2023, n. 22740 “poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dello stesso art. 380-bis c.p.c., comma 3, u.p. - il terzo e dell’art. 96 c.p.c., comma 4, con conseguente condanna del [ricorrente] al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma - nei limiti di legge - in favore della Cassa delle Ammende”**; in questo senso si sono espresse, di recente, anche le Sezioni Unite, cfr. Cass., 12 settembre 2023, n. 27433: “*considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Primo Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare dell’art. 96, commi 3 e 4, come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, u.c.*”.

¹⁹³ In questo senso cfr. anche CAPPONI, *Dei giudici monocratici*, cit.: “*il respingimento dei ricorsi in sede di legittimità assume quindi un volto nuovo, e si tratta senz’altro di un volto feroce. Un volto la considerazione è scontata che spaventerà i più deboli, i peggio assistiti, gli straccioni della giustizia civile*”.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo”¹⁹⁴. Certamente il rischio di vedersi comminare una sanzione per il solo fatto di aver insistito ad per ottenere dalla Corte di cassazione la tutela di ultima istanza a cui essa è preposta dalla Carta costituzionale indurrà i ricorrenti a pensarci due volte prima di adirla: ma può così dirsi effettivamente garantito il diritto di accesso alla giustizia e la ricorribilità di ogni provvedimento decisorio per violazione di legge.¹⁹⁵?

Ma questo è, d'altronde, proprio ciò a cui mira il legislatore, e fors'anche la Cassazione stessa, sicché è verosimile che una questione di legittimità costituzionale che solo la Suprema Corte potrebbe evocare non sarà mai sollevata.¹⁹⁶ Non è da escludersi, però, che l'attitudine della norma a comprimere indebitamente l'effettività della tutela giurisdizionale finirà con l'essere portata all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione al citato art. 6 CEDU.

Sul nuovo rito accelerato sono state finora sollevate innumerevoli critiche in dottrina: su quelle inerenti la monocratizzazione del giudizio di legittimità e sui possibili profili di incostituzionalità ci siamo già soffermati; ma vi è persino chi dubita “che un rito così ideato possa effettivamente costituire un robusto canale di smaltimento,

¹⁹⁴ BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, cit., 478.

¹⁹⁵ Osserva condivisibilmente CAPPONI, *Dei giudici monocratici*, cit.: “ci stiamo lentamente abituando all'idea che contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. che chi chiede giustizia potrà essere severamente sanzionato non tanto perché l'ha chiesta male o avrebbe potuto non chiederla, quanto perché ha tentato di far uso di una risorsa limitata ma non certo per responsabilità dei ricorrenti che, ora come ora, va riservata soltanto a determinate controversie che possano consentire alla Suprema Corte di svolgere le funzioni “nomofilattiche” che hanno ormai preso il sopravvento sullo *jus litigatoris*, vale a dire sulla garanzia costituzionale”.

¹⁹⁶ Così già sospettava BRIGUGLIO, *op. cit.*, 1280, all'indomani dell'introduzione dell'art. 360-bis c.p.c., sul quale pure (come detto) erano state avanzati dagli studiosi del processo dubbi di costituzionalità. Il suo sospetto si è rivelato fondato poiché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360-bis c.p.c. non è mai stata sollevata.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

*capace di incidere concretamente sull'efficienza del giudice di legittimità*¹⁹⁷: il rischio è quindi che si riveli uno strumento che, oltre ad essere potenzialmente lesivo delle garanzie difensive delle parti, destinate ad essere sacrificate sull'altare della riduzione del c.d. *disposition time* che l'Europa ci ha imposto, neppure risulterà in concreto idoneo a perseguire il fine per cui è stato istituito.

Ma la reazione più dura è stata indubbiamente quella della classe forense: si legge nello “Schema delle criticità della riforma Cartabia”, predisposta dal gruppo di lavoro “Processo civile” dell'Organismo Congressuale Forense, che addirittura il nuovo rito accelerato dovrebbe essere *“soppresso o, quantomeno, rivisitato, o, assicurando il diritto di difesa e di ottenere una sentenza collegiale, senza il rischio di sanzioni aggiuntive, soprattutto nei confronti della cassa delle ammende”*¹⁹⁸.

Sicuramente l'istituto in esame presenta profili di criticità e potrà prestarsi, ove non maneggiato con estrema cautela, ad applicazioni abusive e ingiustamente repressive¹⁹⁹. Ma è altrettanto innegabile che la sua istituzione è suscettibile di incidere in maniera significativa sulla durata dei processi (ben più del previgente “rito di sesta”), con beneficio per i litiganti, da un lato, che vedranno concludersi più rapidamente le vicende giudiziarie che li occupano, e per l'ordinamento, dall'altro, posto che tutto il tempo e le risorse che questo sistema consentirà di “risparmiare” evitando di decidere i ricorsi inammissibili, improcedibili e infondati e demandando lo scrutinio di tali ricorsi ad un unico magistrato, potranno essere

¹⁹⁷ ACIERNO - SANLORENZO, *op. loc. ult. cit.*

¹⁹⁸ Cfr. “Schema delle criticità della riforma Cartabia” predisposta dal gruppo di lavoro “Processo civile” dell'Organismo Congressuale Forense, consultabile su www.i2.res.24o.it.

¹⁹⁹ Secondo CAPPONI, 2023: *Odissea nel Palazzaccio*, cit., dalla Relazione tematica dell'Ufficio del Massimario n. 96/2022, cit., emergono *“aspettative di selezione spietata”*, e addirittura, il nuovo art. 380-bis c.p.c. costituirebbe *“un'arma che può seriamente danneggiare l'immagine e la funzione stessa della Cassazione civile. Un “frutto avvelenato” che la nostra Cassazione non meritava, e che sta ora alla prudenza e saggezza dei Presidenti e dei Collegi (speriamo non soltanto dei singoli) manipolare con tutta la dovuta accortezza”*.

più opportunamente reimpiegate per l’esercizio della funzione nomofilattica. D’altronde, l’esempio straniero (e in particolare quello francese) insegna che l’introduzione di procedure decisorie accelerate nell’ambito del giudizio di cassazione ha prodotto un impatto molto positivo sul sistema della giustizia²⁰⁰.

Non resta quindi che attendere il «rodaggio» di questa disposizione, riservando ogni più approfondita valutazione al futuro. In questi primi mesi di “vita” della disposizione, la Corte vi ha già fatto ampio ricorso: dalla consultazione delle principali banche dati risultano allo stato essere state formulate (e “opposte” dai ricorrenti che hanno comunque tentato la via collegiale instando per la decisione dei rispettivi ricorsi) oltre cento proposte di definizione accelerata, la stragrande maggioranza delle quali è poi risultata confermata, perlopiù in sede camerale, dal collegio giudicante²⁰¹.

²⁰⁰ Cfr. SOMMER e MUNOZ-PEREZ, *Dix ans de non-admission devant les chambres civiles de la Cour de cassation*, [Rapport de recherche] Cour de cassation. 2014, 81.

²⁰¹ Si vedano, tra le molte: Cass., sez. un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., 4 agosto 2023, n. 23824; Cass., 21 luglio 2023, n. 21931; Cass., 28 giugno 2023, n. 18480.

4. L’IMPATTO DELL’INTRODUZIONE DEL “FILTRO” SUL SISTEMA PROCESSUALE E I CONSEGUENTI MUTAMENTI DI PARADIGMA

4.1 Le (rinnovate) tecniche di redazione del ricorso e del controricorso in Cassazione: come “passare” e come “invocare” il filtro?

Come redigere un ricorso “a prova di filtro”

Come si è visto, a norma dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c, quando “*il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte*”, il ricorrente, ove non voglia veder dichiarato inammissibile il proprio ricorso, avrà un ulteriore onere redazionale (oltre a quelli di ricondurre le proprie censure al limitato novero di vizi censurabili in Cassazione, di formulare motivi specifici e di confezionare un ricorso autosufficiente): “*offrire elementi per confermare o mutare l’orientamento della [Corte] stessa*”. Va da sé che, se il ricorrente offrirà elementi per “confermare” l’orientamento della Corte che, essendo stato sposato dal provvedimento che si appresta ad impugnare, evidentemente intende avversare, lo farà involontariamente²⁰², posto che poco gli importerà aver redatto un ricorso ammissibile se esso sarà comunque destinato al rigetto poiché la Corte intenderà confermare il proprio orientamento (al più, in tal caso, potrà beneficiare dall’esonero del pagamento del doppio del contributo unificato e – dopo la riforma Cartabia – di ulteriori eventuali sanzioni).

In dottrina è stato quindi efficacemente osservato che, per effetto della novella legislativa, nel contestare un *error in iudicando* ad una decisione conforme in

²⁰² A meno che – osservava ironicamente CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1446 – si voglia immaginare “*che la norma possa riferirsi ad un ricorso “suicida” di colui che chiede la conferma del provvedimento impugnato (sfavorevole, ovviamente), ma con argomenti diversi?*”. In senso analogo, E. SILVESTRI, *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1034.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

relazione ad un orientamento giurisprudenziale della Cassazione, “*non è più sufficiente denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma è necessario offrire elementi critici a contrasto dell’orientamento giurisprudenziale oggetto di censura*”²⁰³ - quasi come se a dover essere impugnata non fosse la sola pronuncia che ha visto il ricorrente soccombere, ma tutte le pronunce ad essa conformi²⁰⁴ - e, pertanto, dovrebbe sia reinterpretarsi in chiave moderna il termine “legge” che si ritrova sia nell’art. 360 n. 3 c.p.c. sia, soprattutto, volendo “salvare” la compatibilità costituzionale del filtro con, l’art. 111, comma settimo, Cost., prendere atto che la “legge” “*ormai si riferisce a qualcosa di più articolato e complesso che non è soltanto il precetto normativo estrapolabile dal diritto positivo*”²⁰⁵. Anche la Cassazione, stando ad una recente pronuncia, sembra aver accolto l’idea che “*il precedente giurisprudenziale*” della stessa sia “*integrativo del parametro legale: art. 360 bis, n. 1, c.p.c.*”²⁰⁶.

V’è invece chi, più che sull’opportunità di offrire elementi “critici” della giurisprudenza della Corte, ha posto l’accento sull’opportunità di far emergere dal ricorso “*fattori di novità di qualsiasi genere o specie (logici, normativi, esegetici, opzioni di valore...)*” tali da suscitare una rimeditazione²⁰⁷.

²⁰³ BOVE – SANTI, *Il nuovo processo civile. Tra modifiche attuate e riforme in atto*, Firenze, 2009, 69. In senso analogo, parlando di “*oneri di allegazione in relazione all’ammissibilità del ricorso*”, si è espresso MORCAVALLO, *op.cit.*, 25.

²⁰⁴ CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza*, cit., 627.

²⁰⁵ GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 44. In senso analogo, DIDONE, *Brevi note sulla falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. e sul nuovo “filtro” in cassazione*, in *Giur. it.*, 2010, 10.

²⁰⁶ Cass., 17 gennaio 2023, n. 1203.

²⁰⁷ GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma*, cit., 47. In senso analogo, MANDRIOLI - CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 70.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Rispetto agli oneri redazionali gravanti sul ricorrente²⁰⁸, la Cassazione è perlopiù intervenuta per indicare, in negativo, cosa esso *non* debba fare, affermando in più occasioni l’insufficienza della “*mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità*”²⁰⁹ o dell’“*esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di costrutti argomentativi e di fonti normative [...] non decisivi né pertinenti*”²¹⁰.

Non si ravvisano invece molte pronunce a mezzo delle quali i giudici di legittimità abbiano detto “in positivo” cosa i ricorrenti debbano fare per superare il filtro. Pare tuttora offrire una valida guida la pronuncia con cui la Cassazione aveva affermato “*ove col ricorso per cassazione si denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione col disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; è pertanto inammissibile per difetto di specificità, [...] il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare giurisprudenza*”²¹¹. Due, quindi, i livelli di inammissibilità del ricorso cui va incontro il ricorrente che ometta di criticare specificamente la giurisprudenza cui il provvedimento impugnato ha aderito: difetto di specificità del ricorso e inidoneità del ricorso a superare l’orientamento della Corte.

²⁰⁸ È stato osservato da autorevole dottrina che “*dalla collocazione sistematica dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., emerge lo scopo di integrare l’art. 360 c.p.c., prescrivendo le modalità di formulazione e il contenuto del motivo di ricorso*” (così TISCINI, *Il filtro in Cassazione*, cit. 1035).

²⁰⁹ Cass., 12 maggio 2021, n. 12671, in *Guida al dir.*, 2021, 26; Cass., 16 marzo 2021, n. 7368; Cass., 26 maggio 2022, n. 17169.

²¹⁰ Cass., 16 giugno 2022, n. 19364.

²¹¹ Cass., 3 luglio 2020, n. 13692; Cass., 2 marzo 2018, n. 5001, cit.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

Dalla suddetta pronuncia della sesta sezione, che è stata ritenuta ammantata da una funzione quasi “pedagogica”²¹², quindi, si enucleavano delle vere e proprie istruzioni per la redazione del ricorso, che possono così riassumersi (e che paiono tuttora valide ed attuali, e inducono a percepire l’indicazione di cui all’art. 360, n. 1, c.p.c., letta congiuntamente all’art. 366, n. 4, c.p.c., come un requisito di contenuto del ricorso):

- (i) indicazione delle norme di diritto che si assumono violate e del loro contenuto precettivo;
- (ii) specifica individuazione della *ratio decidendi* (ossia la regola giuridica concretamente posta a fondamento della decisione, corredata della relativa motivazione) e raffronto della stessa con quelle adottate nella giurisprudenza di legittimità prevalente;
- (iii) enucleazione, là dove la sentenza gravata risulti conforme a giurisprudenza di legittimità, di argomenti idonei a provocare il superamento dell’orientamento giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.

Un contributo fondamentale per l’evoluzione della tecnica di redazione dei ricorsi è poi derivato dai c.d. “protocolli”, siglati tra Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense, che sono invalsi a partire dal 2015, recanti vere e proprie istruzioni dei magistrati della Corte per “sfuggire” alla declaratoria di inammissibilità²¹³. Tuttavia, tanto la prima

²¹² CASTAGNO, *Inammissibilità del ricorso per cassazione*, cit., 59.

²¹³ Cfr. in proposito DI MARZIO, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in DIDONE – DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, 653 ss.; Id., *Il “protocollo di intesa” sul nuovo procedimento di cassazione*, in DIDONE - DI MARZIO, *op. cit.*, 201 ss.; ALLORIO, *Il nuovo giudizio di Cassazione e i Protocolli tra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense*, in DI PORTO A. (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, cit., 73 ss.; PAGNI, *Il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF*, in DIDONE – DI MARZIO (a cura di), *op. cit.*, 51 ss.; FRASCA, *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense*, su www.judicium.it, 2016; SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione*

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

“edizione” del protocollo, edita nel 2015,²¹⁴ quanto l’edizione “post Cartabia”, sottoscritta il 1° marzo 2023, risultano per lo più incentrati a fornire istruzioni pratiche per ottemperare alle regole di specificità e autosufficienza, piuttosto che a quelle dettate dall’art. 360-bis c.p.c. La riedizione del protocollo sarebbe stata l’occasione per integrarlo in tal senso, ma ciò non è avvenuto, sicché non resterà che rifarsi alle poche “sentenze-guida” della Cassazione.

Per quanto riguarda specificamente il n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c., rinvenire nella giurisprudenza delle puntuali indicazioni redazionali è ancora più arduo. In alcune recenti sentenze, tuttavia, è stato chiarito che “è necessario che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati i principi regolatori del giusto processo”²¹⁵, sicché, nel denunciare una violazione ex art. 360, n. 4, c.p.c., oltre alle norme processuali di riferimento, occorrerà indicare:

- quali principi del “giusto processo” si assumano violati;
- a quale diverso esito avrebbe condotto, invece, il rispetto delle norme processuali coinvolte, onde dimostrare di aver subito un pregiudizio effettivo da tale violazione.²¹⁶

in materia civile, in *Foro it.*, V, 2016, 61 s.; CELOTTO, *Le fonti regolatrici dell’attività della Corte di cassazione*, in DIDONE - DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, 229 ss.

²¹⁴ Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” siglato in Roma, il 17 dicembre 2015, e disponibile su www.consiglionazionaleforense.it.

²¹⁵ Cass., 23 marzo 2018, n. 7341.

²¹⁶ Cfr. ad es. Cass., 14 dicembre 2020, n. 28440, in cui era stata denunciata una violazione dell’art. 101, comma secondo, c.p.c., e pertanto del principio del contraddittorio quale principio regolatore del giusto processo, ma il ricorrente aveva ommesso di “allega[re] e dimostra[re] gli effetti decisivi sull’esito del giudizio che la violazione della regola sulla sollecitazione del contraddittorio avrebbe avuto e, quindi, quanto meno che avesse indicato cosa avrebbe replicato in caso di rilievo officioso della questione di cui si discute”, sicché, atteso che “tali indicazioni manca[va]no del tutto nel ricorso [...] d[oveva] pertanto ritenersi inammissibile”.

Come suscitare l'applicazione del filtro

Dalla disamina della casistica della Suprema Corte si ricavano anche indicazioni (seppure sempre espresse “in negativo”) per il resistente che voglia opporre l’inammissibilità del ricorso ai sensi della norma in questione.

In particolare, con riferimento all’inammissibilità *ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.*, la Corte ha dichiarato “*generica*”, e dunque infondata, l’eccezione di inammissibilità la quale consisteva “*in un elenco di numerose sentenze, tutte peraltro risalenti nel tempo, tenuto conto della data di deposito del ricorso per cassazione*” ed era “*del tutto priva di argomenti*”²¹⁷, oppure in un “*richiamo in astratto ai presupposti di applicazione della suddetta previsione normativa e senza specifica indicazione in relazione al contenuto del ricorso*”²¹⁸.

Con riferimento all’inammissibilità *ex art. 360-bis n. 2*, invece, esso risulta per lo più applicato *ex officio*, piuttosto che su eccezione di parte.

4.2 Le (rinnovate) tecniche di motivazione dei provvedimenti in Cassazione

L’introduzione del “filtro” in Cassazione e del c.d. rito di sesta (ora peraltro venuto meno) non ha influenzato unicamente le tecniche di redazione degli atti di parte, ma anche dei provvedimenti della Corte stessa.

La forma prescritta dal codice, come detto, era quella dell’ordinanza, provvedimento per il quale, tipicamente, è prevista una motivazione più sintetica e snella rispetto a quella necessaria per la sentenza.

²¹⁷ Cass., 16 marzo 2021, n. 7368.

²¹⁸ Cass., 9 dicembre 2021, n. 39180.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

In linea con le categorie generali e con la *ratio* della riforma del 2009, nonché a fronte della diffusa convinzione che la “*motivazione della sentenza*” fosse “*una delle cause della crisi, specie di durata, del processo civile*”²¹⁹, sin dall’entrata in vigore della legge n. 69/2009 e dalle prime applicazioni dell’art. 360-bis, come abbiamo visto, la Cassazione ha iniziato a ritenersi legittimata a ridurre “ai minimi termini” la motivazione delle ordinanze con cui dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi (o dei motivi di ricorso) a norma dell’art. 360-bis c.p.c., limitandosi:

- nel caso del n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c., a indicare i precedenti conformi al provvedimento impugnato e a dare atto dell’insussistenza, nell’ambito dei motivi di ricorso, di elementi per discostarsi da tali precedenti;
- nel caso del n. 2 dell’art. 360-bis c.p.c., a indicare i principi regolatori del giusto processo eventualmente violati e a dare atto dell’insussistenza di un pregiudizio effettivo derivato dalla violazione processuale denunciata.

A fornire indicazioni redazionali più puntuali ai giudici della Corte hanno pensato i presidenti della Corte di cassazione.

Il primo intervento in tal senso è avvenuto ad opera del Presidente Lupo nel 2011, con il suo “*Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*”²²⁰. Nell’ambito di tale provvedimento, il Primo presidente ha invitato “*tutti collegi delle sezioni civili*”, quando si fossero trovati “*a decidere su ricorsi che non richiedono l’esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio*”, a redigere i propri provvedimenti “*a motivazione semplificata, di tipo*

²¹⁹ CAPPONI, *La motivazione*, cit., 449.

²²⁰ “*Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*”, 22 marzo 2011, disponibile su www.cortedicassazione.it.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

estremamente sintetico con riferimento ai vizi di motivazione, o con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte”.

Successivamente, è intervenuto il presidente Canzio nel 2016, prima nell’ambito delle “*Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile*”, rivolto alla sola sesta sezione, poi emanando un decreto dal titolo “*La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*”²²¹, nuovamente di portata generale.

Nelle *Linee guida*, il Primo presidente ha chiarito che, in relazione ai casi “*in cui il ricorso sia da dichiarare manifestamente fondato, od infondato, in presenza di giurisprudenza della Corte, sarà sufficiente, individuata la questione, richiamare anche solo gli estremi della giurisprudenza di riferimento*”, indicando come superfluo “*dare risposta, oltre che alla questione posta con il motivo d’impugnazione, a tutte le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso, nel controricorso e nelle memorie*” e invitando ad astenersi dal formulare “*motivazioni subordinate*”, “*obiter dicta*”, “*osservazioni e valutazioni in ordine a questioni non discusse e decise dal collegio*”²²². Un margine di ampliamento della motivazione era dato “*in ordine alle questioni che, nonostante presentino valenza nomofilattica, non siano da rimettere alla sezione ordinaria perché attinenti al rito camerale, ai profili di inammissibilità, al regolamento di competenza, alla inammissibilità della revocazione*”.

Nel c.d. decreto Canzio²²³, dedicato alla motivazione dei provvedimenti civili in generale, il Primo presidente ha invitato i giudici, nell’ambito della trattazione dei ricorsi “*che non attingono alla valenza dello ius constitutionis*”, ad assumere

²²¹ Il c.d. decreto Canzio è disponibile su www.cassazione.it ed anche in appendice in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., 115 ss.

²²² *Ibidem*.

²²³ Per un commento cfr. SCARSELLI, *La cameralizzazione del giudizio in Cassazione*, cit., 31 ss.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

provvedimenti “*improntati ai canoni di: 1) chiarezza e essenzialità; 2) stretta funzionalità all’iter argomentativo della decisione; 3) assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione; 4) puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità*”. Ma il presidente Canzio, oltre a dettare questi criteri, ha altresì provveduto a invitare i presidenti di ciascuna sezione “*a curare la predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da esempio di motivazione semplificata*”.

Dei documenti programmatici in questione è stata evidenziata la contraddittorietà rispetto ai fini che gli stessi (nonché la riforma del 2016 in generale) miravano a perseguire: si è osservato, infatti, che obbligare la Corte di cassazione a decidere con ordinanza nella maggior parte dei casi, e prevedere altresì che ogni ordinanza rechi una motivazione quanto più sintetica e priva di “divagazioni” possibili, si porrebbe in verità in contrasto con la sua stessa funzione nomofilattica²²⁴, ossia proprio quella funzione che tanto il legislatore quanto l’allora Primo Presidente della Corte volevano rafforzare. Tuttavia, dal c.d. decreto Canzio (e dallo spirito della riforma che esso ha accompagnato) emerge con evidenza – ma già si ravvisavano indizi in tal senso nel provvedimento Lupo – che i provvedimenti nei quali andranno evitate divagazioni, incisi, *obiter dicta* e ogni altra affermazione non strettamente necessaria a cogliere la *ratio decidendi* sono unicamente quelli che saranno resi nell’ambito dei ricorsi dei quali è stata previamente esclusa la valenza nomofilattica, con la conseguenza che il testo delle relative decisioni mirerà a tutelare il solo *ius litigatoris* e dunque presenterà profili di interesse per il singolo, mentre, nel decidere i ricorsi ritenuti rilevanti per la

²²⁴ SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., 52; TERRUSI, *Sesta sezione e art. 360-bis c.p.c.*, 148.

Teoria e prassi del c.d. “filtro in Cassazione”: funzione, presupposti, natura e applicazione

salvaguardia dello *ius constitutionis*, la Corte potrà concedersi le gli allargamenti argomentativi che riterrà opportuni in chiave nomofilattica²²⁵.

Una conferma del diverso trattamento da accordarsi, a livello motivazionale, ai ricorsi muniti o privi di interesse nomofilattico può trarsi poi dalla riforma Cartabia: per l’ordinanza prevista a chiusura del rito camerale unitario, l’art. 380-bis.1 c.p.c. dispone ora, al secondo comma, che essa è “*sinteticamente motivata*”; viceversa, per la sentenza destinata a definire i ricorsi trattati in pubblica udienza non è stata introdotta alcuna specifica prescrizione in tal senso.

Che sinteticità e standardizzazione siano ormai i due “fari” che guidano i giudici della Corte allorché si trovino a decidere ricorsi giudicati privi di valenza nomofilattica, è ormai un dato di fatto. Ad oggi, è sufficiente esaminare un campione di pronunce della Corte che hanno dichiarato inammissibile il ricorso a norma dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. per avvedersi di come ognuna di esse si risolva nell’indicazione di formule pressoché standardizzate (“*i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. in quanto la questione di diritto in essi dedotta è stata decisa dalla giurisprudenza di questa Corte con consolidato orientamento ed i motivi non offrono elementi per una modifica del suddetto orientamento*”²²⁶; “*il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l’esame dei motivi offre elementi per mutare orientamento, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.*”²²⁷; “*il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., atteso*

²²⁵ Sull’utilità della motivazione (specialmente della sentenza) anche *ultra partes*, cfr. CAPPONI, *La motivazione “laica, funzionalista, disincantata”*, in AA.VV., *Scritti in onore di Nicola Picardi*, I, Pisa, 2016, 440 ss.

²²⁶ Cass., 4 gennaio 2023, n. 180.

²²⁷ Cass., 2 marzo 2023, n. 6335.

che la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte”²²⁸⁾
accompagnate dall’indicazione del (o dei) precedente di Cassazione di riferimento²²⁹. È verosimile che questa tendenza alla standardizzazione delle motivazioni non farà che acuirsi.

²²⁸ Cass., 20 gennaio 2023, n. 1714; Cass., 15 dicembre 2022, n. 36755.

²²⁹ Tra le più recenti, cfr., *ex multis*, Cass., 6 luglio 2023, n. 19179; Cass., 8 giugno 2023, n. 16365; Cass., 8 marzo 2023, n. 6976; Cass., 23 febbraio 2023, n. 5649; Cass., 20 gennaio 2023, n. 1714; Cass., 4 gennaio 2023, n. 180; Cass., 15 dicembre 2022, n. 36755; Cass., 31 agosto 2022, n. 25648; Cass., 11 maggio 2022, n. 15017.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Capitolo IV

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

SOMMARIO

1. IL “PROBLEMA” DELLA CASSAZIONE ITALIANA. 2. LE SOLUZIONI PROSPETTATE. 2.1 Premessa. 2.2 Per l’adozione di accorgimenti a Costituzione invariata: tra bilanciamento dei principi costituzionali, interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esistenti e soluzioni alternative (o ulteriori) rispetto ai filtri di accesso al giudizio di legittimità. 2.3 Per una riforma dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione: tra posizioni distruttive e costruttive, con alcune concrete proposte di modifica della Costituzione e del codice di rito. 3. LE SOLUZIONI AUSPICABILI.

1. IL “PROBLEMA” DELLA CASSAZIONE ITALIANA

Tanto si è detto, nel corso degli anni, sulle funzioni che dovrebbe svolgere la corte suprema “ideale” – il cui ruolo nell’ordinamento è universalmente riconosciuto, per l’una o per l’altra ragione, come fondamentale – e sugli strumenti

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

che occorrerebbe fornirle (o, guardando agli strumenti già esistenti, consentirle di utilizzare in un certo modo) affinché possa perseguire al meglio tali funzioni.

Prestando ascolto alle molteplici e variegate voci che si sono levate nel corso di questo (ormai centenario) dibattito, riforma dopo riforma, dando adito agli scontri più accesi, non possiamo non avvederci di come, tanto tra i fautori di una corte suprema improntata alla tutela “di ultima istanza” dei diritti dell’individuo, quanto tra i fautori di una corte suprema dedita a finalità pubblicistiche di “alta” nomofilachia, serpeggia una comune preoccupazione: la Corte di cassazione italiana, come attualmente strutturata, aveva ed ha, nonostante il tumulto delle innumerevoli riforme che l’hanno interessata da quasi vent’anni a questa parte, una grande difficoltà ad assolvere alle proprie funzioni. È, infatti, sotto gli occhi di tutti (da un lato) che l’inarrestabile flusso dei *ricorsi* con cui la Cassazione viene quotidianamente “assalita” la rende incapace di garantire all’individuo che le domanda giustizia “in ultima istanza” una risposta tempestiva, e (dall’altro lato) che l’inevitabile numero di *decisioni* che la Corte è chiamata ad assumere, in tempi rapidi, nell’ottica di una continua corsa alla produttività, per dare risposta alle istanze individuali, la rende incapace di assicurare orientamenti conformi e prevedibili, di trattare situazioni uguali in maniera uguale e di fornire un’adeguata guida (perlomeno) agli altri giudici e, da ultimo, ai cittadini stessi.

La Corte di cassazione si trova, in definitiva, vittima di un circolo vizioso¹: il proliferare nei ricorsi – favorito dall’ampiezza delle maglie del giudizio di legittimità², dall’assenza (almeno sino alla riforma Cartabia) di misure realmente

¹ In questi termini, cfr. CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale*, cit., 526 s.

² Ricordiamo che grazie al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in Cassazione possono essere veicolati anche gli errori “di fatto” commessi dai giudici di merito, nonostante la Costituzione le imponga esclusivamente di conoscere e rimediare agli errori “di legge”),

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

deterrenti in punto di spese e, inoltre, dalla varietà e difformità delle risposte via via fornite dalla Corte stessa alle istanze dei singoli – in assenza di un vero e proprio “filtro” all’accesso al giudizio di legittimità (e comunque nell’impossibilità di adoperare gli strumenti esistenti come un vero e proprio filtro), inteso come un meccanismo che consenta alla Corte di selezionare quali ricorsi *decidere* e quali *non decidere*, costringe la Corte a trattare e decidere ogni singolo ricorso, sicché all’alto numero di ricorsi corrisponde un altrettanto alto numero di decisioni, e nel più breve tempo possibile, per non restare “soffocata” dall’arretrato; la necessità di far fronte a un così alto numero di ricorsi con un così alto numero di decisioni implica o che la Corte venga a dotata di una maggior “forza lavoro”, così da avere più giudici che possano trattare ciascuno un minor numero di ricorsi e rendere così un minor numero di decisioni a testa, o che, a parità di giudici, questi prendano in carico un maggior numero di ricorsi e pronuncino un maggior numero di decisioni, mettendoli inevitabilmente di fronte alla scelta tra il rendere una decisione approfondita e meditata, che si inserisca in maniera coerente nel quadro giurisprudenziale, impiegando un tempo maggiore, e il sacrificare l’approfondimento sull’altare della ragionevole durata del processo (come sovente accade); a parità di decisioni da rendere, tanto l’incremento del numero di giudici e dunque di “teste” pensanti, con proprie opinioni e credenze, nell’ambito di un ordinamento in cui il giudice è soggetto alla sola legge, quanto l’assegnazione ad un minor numero di giudici di un più alto numero di ricorsi da decidere nel più breve tempo possibile conduce alla formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi e ad esiti della lite imprevedibili, il che (come abbiamo visto) concorre al proliferare dei ricorsi, da cui difficilmente desisterà chi, in quello che è stato definito il

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

“supermercato” dei precedenti³, ha visto così tanti “colpi di scena” che saprà di poter sempre confidare in un *revirement* di un orientamento consolidato. Come abbiamo detto: un circolo vizioso, in cui le cause finiscono per confondersi con gli effetti e viceversa.

Ma anche lasciando momentaneamente da parte l’indagine delle cause e prescindendo, sempre momentaneamente, dalle sfumature e dalle sottigliezze delle posizioni espresse dai vari attori del dibattito intorno alla funzione e alla struttura del giudizio di legittimità, è evidente che tutti sono, ormai da anni, concordi ad identificare nei “numeri” della Cassazione il “problema” da risolvere. In proposito, quanto mai attuale, e tutt’oggi condivisibile (oggi ancor più di allora), pare la considerazione espressa in occasione dell’assemblea generale della Corte di cassazione celebratasi il 23 aprile 1999: *“l’ammissione generalizzata del ricorso per cassazione – per di più in un’epoca di generale espansione della domanda di giurisdizione e di flusso incessante e disordinato della legislazione, spesso ambigua, mai consolidata e difficilmente conoscibile – investe la corte della trattazione di un grandissimo, e in astratto illimitato, numero di ricorsi, incompatibile con la struttura e la funzionalità di una corte suprema: ciò infatti ha reso la Cassazione italiana pletorica, affetta da ipertrofia [...] per l’impressionante dilatazione di tutti gli indici numerici della sua struttura e della sua funzione; quindi disarticolata, incapace di dominare il prodursi di decisioni contrastanti, forzata a trascurare l’unità del sistema magari e a travalicare nell’apprezzamento dei fatti”*⁴.

Nelle pagine precedenti, abbiamo esaminato (in linea generale) i possibili modelli di corte suprema e (nello specifico) i modelli messi in atto da alcuni

³ CHIARLONI, *op. ult. cit.*, 525 s.

⁴ ZUCCONI GALLI FONSECA, *Corte di cassazione. Atti dell’assemblea generale del 23 aprile 1999. Introduzione*, in *Foro it.*, 1999, V, 163.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

ordinamenti, soffermandoci in particolare su taluni aspetti strutturali e sulla regolamentazione dell’accesso alle corti, in modo da individuare possibili spunti ed esempi a cui attingere nell’affrontare il “problema” della Cassazione; abbiamo analizzato i principi e i valori che permeano il nostro ordinamento processuale e che sono attualmente riflessi nella Carta costituzionale, nei quali si intravede tanto la radice del “problema” quanto le sue possibili soluzioni; abbiamo ripercorso le origini e lo sviluppo del modello di corte suprema prescelto dal legislatore italiano, dando atto dei corsi e i ricorsi storici che l’hanno plasmata sino a renderla ciò che è oggi; infine, abbiamo esaminato (*de iure condito*) i tentativi sinora messi in atto dal legislatore ordinario per far fronte al “problema” della Cassazione, risoltisi nel concepimento di una sorta di “filtro acceleratorio”, l’unico sinora rivelatosi compatibile (ad opinione dei più) con l’attuale assetto costituzionale. Nelle pagine che seguono, ci dedicheremo ad analizzare (*de iure condendo*) le ulteriori e diverse soluzioni che sono state prospettate – a partire da critiche più o meno velate del sistema vigente – per risolvere definitivamente, o perlomeno per incidere significativamente, sul “problema” della Cassazione.

2. LE SOLUZIONI PROSPETTATE

2.1 Premessa

Che l’art. 111 della Costituzione, per come storicamente interpretato, non potesse (e non possa tuttora) essere trascurato nel valutare qualsivoglia riforma limitativa, o anche meramente deflattiva, del giudizio di legittimità, è indubbio, ed

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

è soprattutto intorno a quest’ultimo che si è consumato il più acceso dibattito.⁵ tra i processualcivili, sia nelle pagine dei libri, sia nelle aule parlamentari (pensiamo alle discussioni consumatesi nel contesto della Commissione bicamerale costituita nel 1997 o nelle varie commissioni legislative istituite nel 2008 in vista della riforma poi attuata con l. 69/2009), sia in seno alla stessa Corte di cassazione (ricordiamo in particolare i lavori dell’assemblea generale della Corte del 23 aprile 1999.⁶ e del 25 giugno 2015.⁷).

La dottrina, allo stato, risulta divisa tra (da un lato) coloro che auspicano, da anni, una riforma costituzionale che intervenga – sopprimendolo o rivedendolo in senso limitativo – sul comma settimo dell’art. 111 della Costituzione, percepito come l’ostacolo da rimuovere per l’introduzione di un meccanismo che consenta davvero alla Corte di selezionare i ricorsi da decidere o perlomeno di razionalizzare il proprio lavoro (di questi, tuttavia, solo alcuni si spingono a formulare concrete proposte di riforma), e (dall’altro lato) coloro che continuano a sostenere che, sottoponendo la garanzia costituzionale ad un opportuno bilanciamento con gli altri principi in gioco, sia comunque possibile giungere a limitazioni della ricorribilità in Cassazione così da dare “respiro” alla Corte e consentirle di esercitare al meglio la funzione nomofilattica.

⁵ Di questo dibattito abbiamo già accennato ai paragrafi 3.2 del primo capitolo e 2 del secondo capitolo.

⁶ I cui atti sono stati raccolti sul Foro italiano del 1999: cfr. in particolare ZUCCONI GALLI FONSECA, *Corte di cassazione. Atti dell’assemblea generale del 23 aprile 1999. Introduzione*, cit., 161 ss.

⁷ I cui atti sono disponibili sul sito istituzionale della Corte di cassazione, cfr. in particolare la relazione del Primo presidente: SANTACROCE, *Funzioni tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, 25 luglio 2015, su www.cortedicassazione.it.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Ripercorriamo qui di seguito, cercando di adottare un ordine in qualche misura sistematico, gli scambi che si sono susseguiti e le argomentazioni portate avanti dalle varie “fazioni”.

2.2 Per l’adozione di accorgimenti a Costituzione invariata: tra bilanciamento dei principi costituzionali, interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esistenti e soluzioni alternative (o ulteriori) rispetto ai filtri di accesso al giudizio di legittimità

Tra i molti studiosi che hanno approcciato il “problema” della Cassazione identifichiamo anzitutto una corrente che potremmo definire “conservatrice”, nel senso che ritiene possibile soddisfare quelle esigenze di deflazione del contenzioso in Cassazione (tramite filtri all’accesso o tramite altri espedienti) mantenendo intatto il settimo comma dell’art. 111 della Costituzione. Lasciamo ovviamente da parte, giunti a questo punto della trattazione (avendole già ripercorse allorché abbiamo trattato dell’art. 111 comma settimo Cost. nel primo capitolo) le opinioni espresse da coloro che non hanno mai ravvisato nell’art. 111 della Costituzione – per come concepito dal costituente, perlomeno – un vero e proprio ostacolo alla limitazione dell’accesso al giudizio di legittimità⁸.

⁸ Ricordiamo, tra costoro, Michele Taruffo, per cui era “*lecito dubitare*” che, nel redigere il (già) secondo comma dell’art. 111, l’Assemblea Costituente avesse avuto a mente di introdurre “*una garanzia generale e assoluta*” della ricorribilità in Cassazione, quanto piuttosto una “*garanzia del tutto residuale, applicabile solo quando l’ordinamento non configuri altri rimedi*”, TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, 178. Ma cfr. anche CHIARLONI, *La garanzia costituzionale*, cit., 93, il quale nell’art. 111 comma settimo Cost. ha ravvisato “*uno dei casi più eminenti di eterogenesi dei fini perseguiti da una norma processuale assunta al rango di garanzia costituzionale*”, posto che “*proprio la garanzia del ricorso contro tutte le sentenze ha determinato l’impossibilità per la Corte di cassazione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge*”; e ancora, ALPINI, *op. cit.*, 227; ANDOLINA – VIGNERA, *op. cit.*, 206; ANDRONIO, *op. cit.*, 2121; DE CRISTOFARO,

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

La posizione indubbiamente più conservativa è stata espressa da Giorgio Costantino, il quale propende per il “*mantenimento dell’attuale sistema costituzionale, per la conservazione del diritto al controllo di legalità da parte della Cassazione tra le «garanzie procedurali minime» del «giusto» processo*” sull’assunto che, per configurare una Corte pienamente dedicata allo *ius constitutionis*, occorrerebbe riformarne radicalmente la struttura e la composizione, e, comunque, ove la tutela dello *ius litigatoris* le fosse sottratta, dovrebbe esserne potenziata la tutela in sede di appello, con la costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione e con la devoluzione di nuova forza lavoro alle corti d’appello (che egli ritiene gli uffici giudiziari più oberati)⁹. Ritene l’Autore, dunque, che una revisione costituzionale si rivelerebbe ben più complessa di quanto altri studiosi lascino trasparire e che, in definitiva, essa risulterebbe inattuabile, oltrech  scongiabile. Conscio dell’attuale incapacit  della Corte di cassazione di svolgere al meglio la funzione nomofilattica, tuttavia, l’Autore sembra tratteggiare l’attribuzione della funzione di assicurare l’uniformit  nell’interpretazione e nell’applicazione della legge alla Corte costituzionale, passando ovviamente per una riforma delle sue competenze¹⁰.

Quella di Giorgio Costantino, tuttavia, pare rimasta una voce isolata. La maggior parte degli studiosi della materia, persino di coloro che si sono mostrati restii di fronte alla prospettiva di una riforma costituzionale, non hanno negato la necessit  di un cambiamento, sostenendo tuttavia la conciliabilit  di un approccio conservativo del testo costituzionale con l’adozione di rimedi tesi alla deflazione del contenzioso di legittimit : conciliabilit  che deriverebbe dal riconoscere che sia

L’edificazione della Corte suprema tra risolutezza e “timidezza” del legislatore delegato, cit., 1760; E. SILVESTRI, *Le Corti supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, cit., 44;

⁹ COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimit *, cit., 1562.

¹⁰ COSTANTINO, *op. ult. cit.*, 1563.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

possibile, anzi doveroso, bilanciare l’art. 111, comma settimo, Cost. con gli altri principi costituzionali in gioco.

Riflettendo sul nuovo testo dell’art. 360-bis c.p.c., in uno scritto del 2009, Federico Carpi ha posto l’accento sul fatto che, se si accedesse – come egli ritiene corretto, non potendosi certo negare “*l’utilità generale della prevedibilità delle decisioni e di un processo che giunga a compimento in tempi ragionevoli*” – alla tesi secondo cui “*il controllo di legalità e l’uniforme interpretazione del diritto abbia in realtà una dimensione costituzionale*”, ebbene “*non si potrà disconoscere che l’art. 111, comma 7, Cost. garantisca il diritto del singolo al ricorso in cassazione, ma non ne impedisca il condizionamento ad esigenze, parimenti meritevoli di tutela*”; ciò, soprattutto considerato che invece è ammesso persino sottoporre a condizioni il diritto d’azione di cui all’art. 24 Cost., a patto che si tratti di condizioni non irragionevoli e che l’imposizione di tali condizioni risponda a sua volta all’attuazione di precetti costituzionali¹¹. In tale operazione di bilanciamento, poi, non dovrebbe trascurarsi che il principio di uguaglianza “*pesa in maniera rilevante nel bilanciamento dei principi costituzionali*”¹²: d’altronde, il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., al quale una larga parte della dottrina ha ricondotto la costituzionalizzazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, rientra tra i principi fondamentali consacrati dalla Costituzione e gode quindi di un rango superiore rispetto alle norme sulla giurisdizione, e dunque dello stesso art. 111. Ma gli stessi principi regolatori del giusto processo, ove letti congiuntamente, dovrebbero condurre “*l’effetto vincolante della regola della ricorribilità sempre in cassazione [...] a cedere*”¹³.

¹¹ CARPI, *Il tormentato filtro*, cit., 1443 ss.; ID., *L’accesso alla Corte di cassazione*, cit., 773 ss.

¹² CARPI, *op. loc. ult. cit.*

¹³ IBIDEM.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Tuttavia, dalla lettura di un suo più recente scritto, sembra evincersi la convinzione dell’Autore circa l’opportunità di mantenere in vita – così com’è – il settimo comma dell’art. 111 Cost., la quale sembra essere maturata da una sua generale rassegnazione sull’impossibilità pratica di rivederlo: egli chiarisce infatti, in un suo saggio critico in tema di accesso alla giustizia, di saper bene che “*sarebbe necessario rivedere l’art. 111, comma 7°, cost., affinché la Corte suprema possa svolgere appieno la funzione nomofilattica, attraverso una profonda riforma, che l’avvicini alle più moderne (e rarefatte) Corti supreme*”, ma prende atto, in maniera quasi sconsolata, che “*nella difficoltà di scelte veramente innovative, si preferisce l’ipocrita fuga dalla decisione*”¹⁴.

Un’analoga rassegnazione alla difficoltà di attuare una (pur se auspicabile) revisione dell’art. 111 comma settimo Cost. – regola che l’Autore definisce “*del tutto obsoleta*” – e alla conseguente, indispensabile apertura alla “*interpretazione correttiva della lettera della legge (in questo caso: della Costituzione)*” e al “*bilanciamento [dell’art. 111 comma settimo] non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con la garanzia del giusto processo*” si ritrova negli scritti di Remo Caponi¹⁵. Questi condivide l’opinione espressa da Federico Carpi, e afferma che “*l’effetto vincolante della regola della ricorribilità sempre in cassazione può cedere, in presenza di determinate condizioni, all’effetto di conformazione derivante da quella sintesi di garanzie che è il giusto processo*” e ritiene che “*la garanzia del ricorso in cassazione sempre possibile urta contro il principio di eguaglianza e il giusto processo*”¹⁶.

Una posizione nel segno della conservazione del dettato costituzionale è stata anche espressa da Claudio Consolo, il quale non sembra sponsorizzare né una riforma dell’art. 111 della Costituzione, né un ripensamento complessivo del

¹⁴ CARPI, *Note sull’accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 842.

¹⁵ CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello*, cit. e Id, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1177.

¹⁶ CAPONI, *op. ult. cit.*, 1178.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

meccanismo di cui all’art. 360-bis c.p.c., ma avanza proposte concrete, a Costituzione invariata, per potenziare la funzione nomofilattica della Cassazione e per ridurre il numero di ricorsi: in uno scritto di qualche anno fa, infatti, ha suggerito una rivisitazione del *“rapporto fra la Suprema Corte, la nomofilachia e gli errores in procedendo”*, in relazione ai quali osserva che, anche se *“l’art. 111 non distingue quanto alla forma giuridica degli errores”* limitandosi a discorrere di *“violazioni di legge”* *“vi è qualcosa di sproporzionato nella realtà da tanti lustri invalsa: la Suprema corte dedica almeno metà del suo tempo e del suo prodotto a sindacare veri o affermati vizi di procedura, opera massicciamente quale arbitro minuto del rispetto delle regole del gioco processuale, disperde spesso in tale giungla di accadimenti [...] la propria concentrazione nomofilattica, là dove non è in gioco il nucleo essenziale dell’azione, difesa e giusto processo”*¹⁷. Per porre rimedio a questa situazione, pur se nell’ambito di una riflessione che lo stesso riconosce essere ancora in stadio embrionale, l’Autore propone di dare nuova vita al (finora trascurato) art. 360-bis n. 2 c.p.c., consentendo l’accesso in Cassazione ai soli ricorsi che denunzino violazioni del giusto processo, sbarrandolo invece a quelli che censurino *errores in procedendo* “minori”¹⁸.

Tra coloro che hanno avanzato specifiche proposte di riforma a Costituzione invariata - e sempre sulla scorta di un bilanciamento tra principi costituzionali che porti a leggere in termini di *“garanzia oggettiva, intesa ad assicurare l’uniforme interpretazione della legge, a tutela della coerenza dell’ordinamento giuridico”* piuttosto che di *“garanzia soggettiva, posta a tutela delle posizioni giuridiche delle parti”*¹⁹ - ricordiamo Luigi

¹⁷ CONSOLO, *Cassazione multifunzionale*, cit., 30.

¹⁸ CONSOLO, *op. ult. cit.*, 31.

¹⁹ LOMBARDO, *Passato e futuro della Cassazione civile*, cit., 901. Hanno invece espressamente affermato che le due funzioni, di garanzia soggettiva e di garanzia oggettiva, convivano nella Corte TRISORIO LIUZZI, *La Cassazione e il rafforzamento della funzione nomofilattica*, cit., 182 e SCODITTI, *La nomofilachia*

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Lombardo, il quale ha recentemente tratteggiato una riforma di dettaglio, da attuarsi attraverso la legislazione ordinaria, che si snoderebbe nei seguenti passaggi:

- separazione delle funzioni di tutela dello *ius litigatoris*, da affidarsi in via esclusiva alle corti territoriali, eventualmente passando per una costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione, e dello *ius constitutionis*, da consolidare in capo alla Corte di cassazione²⁰;
- ridurre i motivi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c. al “*minimo costituzionale*”, conservando i soli motivi n. 1 (motivi di giurisdizione) e n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di legge)²¹;
- attribuire alla Corte di cassazione il potere di selezionare i ricorsi da decidere “*in funzione dell’interesse pubblico all’unificazione e all’indirizzo della giurisprudenza*”, seguendo l’esempio tedesco, inglese e spagnolo²².

naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione», in Foro it., 2019, V, 419.

²⁰ LOMBARDO, *op. ult. cit.*, 909.

²¹ LOMBARDO, *op. ult. cit.*, 910 ss. Nello specifico, quanto al motivo n. 2, l’Autore ritiene che la violazione delle norme sulla competenza non dovrebbe più risultare denunciabile in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio celebrati innanzi a un giudice incompetente, mentre dovrebbe onerarsi la parte di proporre sempre regolamento di competenza a pena di decadenza nel giudizio di primo grado, diversamente restando consolidata la competenza del giudice adito, e il regolamento di competenza dovrebbe essere deciso dalle corti d’appello territorialmente competenti. Quanto al motivo n. 4, le nullità processuali dovrebbero essere fatte valere con il mezzo della revocazione e rimate dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza viziata, e solo la sentenza di revocazione dovrebbe risultare ricorribile per cassazione. Sul n. 5 l’Autore non si pronuncia espressamente ma è certo che esso fuoriesca dal campo delle violazioni di legge e che, nell’ottica della proposta avanzata dall’Autore, dovrebbe venir meno; inoltre, lo stesso precisa che alla riduzione dei motivi di ricorso nei termini pocanzi descritti dovrebbe accompagnarsi la previsione di un vincolo, per la Cassazione, alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il che escluderebbe di per sé la proponibilità di un ricorso per “omesso esame di un fatto”.

²² LOMBARDO, *op. ult. cit.*, 913 ss. L’Autore ritiene che l’art. 111, comma settimo, Cost., vada interpretato “*nel senso che la parte ha sempre il diritto di adire la Corte*” – il che osterebbe all’introduzione di un filtro per ammissione del giudice *a quo* come nel Regno Unito o in Germania – e non nel senso di attribuire altresì alla parte “*il diritto di vedere ammesso il proprio ricorso e di ottenere in ogni caso una decisione sul merito del medesimo*”.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Anche per Andrea Proto Pisani un corretto bilanciamento dei principi costituzionali consentirebbe al legislatore di introdurre misure limitative dell’accesso in Cassazione – che egli in un primo momento riteneva auspicabili – senza modificare la Costituzione²³. In un suo scritto del 2010, l’Autore aveva sostenuto che la via per attribuire alla Corte di cassazione la capacità di attuare il principio di uguaglianza e di garantire anche la ragionevole durata del processo fosse quella di istituire “*robusto filtro all’accesso*”, che consenta alla Corte di decidere nel merito i soli ricorsi che coinvolgano “*una questione di rilievo generale, o che sia stata risolta in contrasto con orientamenti costanti dalla Corte*”²⁴. A fronte della critica che viene tipicamente mossa a questo tipo di filtro, ossia che dia spazio ad eccessiva discrezionalità del giudice, egli ha replicato che si tratterebbe di “*un potere discrezionale della stessa qualità di quello adoperato da tutti i giudici di ogni tempo e ogni luogo nell’interpretazione delle clausole generali che sono indispensabili per la vita di qualsiasi ordinamento che non voglia pretermettere il valore dell’equità*”²⁵.

Inoltre, l’Autore ha sostenuto l’opportunità, oltre all’introduzione di un filtro nei termini tratteggiati, della “*apertura ai c.d. nova in appello*”²⁶ e della “*soppressione di tutte le numerosissime ipotesi di inappellabilità previste dalla legislazione ordinaria vigente*”²⁷, nell’ottica di “*concentrare davanti alla Corte d’appello pressoché tutti i giudizi*”²⁸, rendendoli

²³ Nel suo scritto più recente, invece, l’Autore parla di voler dedicare gli ultimi anni di studioso del processo ad una “*riforma costituzionale complessa*” che incida significativamente sul giudizio di Cassazione: cfr. PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, su www.questionegiustizia.it, 2022.

²⁴ PROTO PISANI, *Principio di uguaglianza*, cit., 67.

²⁵ PROTO PISANI, *Il ricorso per cassazione in Italia*, in *Foro it.* 2015, V, 190.

²⁶ PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, 188.

²⁷ PROTO PISANI, *Brevi note*, cit., 1203.

²⁸ PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, 1203 s.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

“*filtro principale rispetto al ricorso per cassazione*”²⁹. Sul pensiero di tale Autore ci soffermeremo, nuovamente, *infra*, avendo quest’ultimo suggerito anche altre potenziali soluzioni ai problemi di cui trattasi.

Anche Chiara Besso, nel commentare la riforma Cartabia, ha rilevato che “*se il legislatore ordinario non poteva incidere sull’art. 111, sesto comma della Costituzione, che costruisce il ricorso per cassazione quale rimedio impugnatorio necessario nei confronti dei provvedimenti dei giudici ordinari e speciali, poteva però intervenire sulle ipotesi di inappellabilità dei provvedimenti, che hanno svolto un ruolo determinante nell’esplosione del contenzioso di legittimità*”³⁰.

Da Ernesto Lupo, invece, sono giunte proposte di azione sul piano organizzativo: appurato che la situazione attuale è quella “*caratterizzata dal diritto costituzionale al ricorso per cassazione e ad una sua decisione motivata (art. 111 Cost.)*”, egli, da poco nominato presidente della Cassazione, riteneva che l’unica strada perseguibile fosse quella di adoperarsi per “*un migliore impiego delle risorse e quindi della intensa attività richiesta ai magistrati della Corte, sommersi dalla enorme mole delle sopravvenienze e scoraggiati*”, e così “*correlare l’impegno della Cassazione civile – in termini di sforzo motivazionale – al tipo di ricorso da decidere*”³¹. A dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo contributo, può dirsi che i suoi desideri sono stati esauditi: nel sistema “binario” disegnato dal legislatore (su cui ci siamo ampiamente soffermati nel capitolo terzo) prevede che il grado di impegno impiegato dalla Corte nel decidere il ricorso è tanto più alto quanto più è rilevante la questione giuridica posta.

²⁹ PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, 1203 s. Cfr. anche ID., *Il ricorso per cassazione*, cit., 189.

³⁰ BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, cit., 479.

³¹ LUPO, *Introduzione*, in CHIARLONI - BESSO (a cura di), *op. cit.*, 14 s. Cfr. anche ID., *Il funzionamento della Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1999, V, 193 ss.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Un’altra soluzione al “problema” della Cassazione e dei suoi numeri che è stata fornita da alcuni sempre nell’ottica “a Costituzione invariata” è, infine, quella della riduzione degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione, che a detta di alcuni Autori contribuisce a fomentare il contenzioso in Cassazione e pone l’Italia in una posizione del tutto singolare rispetto agli Stati con i quali si confronta (essenzialmente Francia e Germania). In questo senso si sono espressi sia Federico Carpi³², sia Andrea Proto Pisani³³ (quest’ultimo, peraltro, si fa promotore di un intervento legislativo in questo senso anche nell’ottica di una riforma dell’art. 111 settimo comma Cost.).

Sempre tra le concrete proposte di riforma a Costituzione invariata, nel 2003, Bruno Sassani, nel commentare i lavori della commissione chiamata ad elaborare la proposta di legge delega poi sfociata nella l. 80/2005, nell’ottica di arginare l’illimitata e irrazionale estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 111, settimo comma, Cost., aveva concepito un meccanismo in forza del quale *“ammettere la parte soccombente a proporre comunque l’impugnazione, lasciando alla Corte di cassazione il potere insindacabile di decidere solo i ricorsi che diano l’occasione di emettere una pronuncia di principio, e di declinare l’esame degli altri con un provvedimento che si limiti a dar atto della mancanza di interesse generale degli stessi. Si badi: non si tratterebbe di una limitazione dell’accesso al controllo di legittimità operata dall’esterno, ma di una nuova regolamentazione dell’esercizio della potestà decisoria affidata ad una valutazione insindacabile della stessa Corte chiamata a decidere. [...] Si potrebbe cioè suggerire l’introduzione di un meccanismo nel quale la concreta decidibilità del ricorso*

³² CARPI, *L’accesso alla Corte di legittimità*, cit., 771: “è privo di senso che oltre 40.000 avvocati possano, teoricamente, difendere in Cassazione. Il confronto con gli avocats aux Conseils francesi è d’obbligo, o con gli avvocati tedeschi o belgi abilitati alla difesa davanti alla Corte suprema”.

³³ PROTO PISANI, *Principio di uguaglianza*, cit., 66. Più di recente, e ancor più convintamente, ID., *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, cit. e *Ma è davvero impossibile scrivere una riforma del processo di cognizione capace di ridurre numero e durata dei giudizi?*, su www.judicium.it, 2023.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

in Cassazione — aperto in linea di principio — sia subordinata a un preventivo esame della Corte nel quale essa valuta insindacabilmente l’importanza della questione in termini di rilevanza ordinamentale della soluzione. Modello di questo è la disciplina inglese della potestà decisoria della House of Lords (direction 4.5) che ammette alla decisione solo le cause che presentino «an arguable point of law of public general interest». Trasponendo queste esperienze nel nostro ordinamento, si potrebbe pensare alla creazione presso la Corte di cassazione di un «ufficio filtro», un ufficio smistamento (una specie di massimario posto in testa invece che in coda alla trafila) che riscontra la condizione di trattabilità in un numero limitatissimo di casi, con successivo deferimento in via automatica alle Sezioni unite per la decisione»³⁴.

Ma la più “rivoluzionaria” delle proposte di riforma a Costituzione invariata, preso atto dell’impossibilità di istituire un filtro vero e proprio nel vigore dell’art. 111, settimo comma, Cost., è stata formulata da Andrea Proto Pisani: la proposta è quella di ripensare l’unicità della Corte di cassazione, trasformando le corti d’appello presso i capoluoghi di provincia in corti regionali di cassazione³⁵. Nonostante, nel formularla, l’Autore stesso si fosse premurato di definire tale proposta come “*provocatoria*” e tesa a indurre il lettore a persuadersi che l’unica possibilità per attuare il principio di uguaglianza costituzionalmente tutelato sia mantenere l’unità della Corte suprema e introdurre “*un robusto filtro all’accesso in Cassazione*” fondato sull’importanza della questione posta dal ricorso³⁶, la proposta

³⁴ SASSANI, *Sulla riforma del giudizio di cassazione - Corte Suprema e jus dicere*, in *Giur. it.*, 2003, 1018 ss.

³⁵ PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, cit., 69: “*ove si reputi che la tutela del c.d. ius litigatoris (o il che è lo stesso, che il 7° comma dell’art. 111 Cost.) escluda la possibilità di limitare in modo alcuno l’accesso in Cassazione per violazione di norme di diritto, la soluzione ora prospettata (soppressione dell’unicità della Corte di cassazione e trasformazione delle corti d’appello in corti regionali di Cassazione) è soluzione imposta dal principio della ragionevole durata del processo*”.

³⁶ PROTO PISANI, *op. loc. ult. cit.*

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

è stata invece positivamente recepita e sviluppata da Giovanni Verde, secondo cui *“il ripristino delle Cassazioni regionali [...] consentirebbe a queste ultime di fungere da strumento di giustizia e alla Corte romana (eventualmente a composizione mista) di svolgere, su richiesta delle singole Corti, quella funzione nomofilattica del solo diritto nazionale (e comunitario), che oggi non appare realizzabile. Infatti, soltanto in questo modo e, quindi, attraverso il filtro rappresentato dalla richiesta del giudice a quo, sarebbe possibile per la Corte romana, oltre che di fungere da giudice dei conflitti, di rispondere a un quesito di diritto depurato da qualsiasi riferimento alla questione di fatto”*³⁷.

Ci pare infine opportuno dare conto in questa sede di una proposta emersa nell’ambito di un documento programmatico messo in circolazione dall’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università cattolica di Milano dal titolo *“Come ridurre i tempi della giustizia civile”*³⁸, nel quale, con riferimento alla Corte di cassazione, si suggeriva di *“limitare la possibilità di ricorso in Cassazione ai casi attualmente affidati alle Sezioni Unite della Cassazione”* o *“in alternativa, o in aggiunta, si dovrebbe creare un organo giurisdizionale di supporto alla Corte di Cassazione che operi sotto la direzione del Primo Presidente per trasferire allo stesso la funzione di filtro che adesso viene esercitata dalla stessa Corte di Cassazione con impiego di risorse proprie. Il filtro esterno assicurerà una decisione sulla ammissibilità in tempi brevi, riducendo il carico in entrata della Cassazione. Il filtro dovrebbe intercettare solo i ricorsi palesemente infondati su motivi di merito o fondati su principi di diritto contrari a costante giurisprudenza della Corte di Cassazione contro i quali non siano prospettati argomenti solidi. Per contenerne i costi, questa struttura sarebbe composta da avvocati, docenti e magistrati in pensione che non siano a riposo da oltre due anni e non abbiano superato i 75 anni”*. Tali proposte non paiono tuttavia aver raccolto il minimo seguito, ed

³⁷ VERDE, *In difesa dello ius litigatoris*, cit., 20.

³⁸ Il testo è del 5 giugno 2020 ed è disponibile su www.osservatoriocpi.unicatt.it.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

anzi sono state oggetto di critiche severe in dottrina, soprattutto da parte di Giuliano Scarselli³⁹, il quale ha ravvisato profili di incostituzionalità tanto nel limitare i casi di ricorso a quelli attualmente devoluti alle Sezioni Unite(per violazione dell’art. 111) quanto nel creare un organo giurisdizionale di supporto alla Cassazione composto di magistrati in pensione o a riposo(per violazione dell’art. 102).

2.3 Per una riforma dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione: tra posizioni distruttive e costruttive, con alcune concrete proposte di modifica della Costituzione e del codice di rito

Dell’opportunità di una riforma dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione si discorre, a intervalli periodici, da ormai quarant’anni.

Quattro tra i più significativi momenti di riflessione “corale” sono senz’altro da rintracciarsi nel dibattito nato a partire dal disegno di legge “*Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei tempi della giustizia civile*” presentato per un parere dal Senato al Consiglio Superiore della Magistratura il 16 febbraio 1987, sfociato nella c.d. bozza Brancaccio-SgROI, elaborata dalla prima presidenza e dalla procura generale della Corte, proseguito nella Commissione bicamerale istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 e poi nelle assemblee generali della Corte di cassazione del 23 aprile 1999 e del 25 giugno 2015.

Nell’esaminare il disegno di legge del 1997, il 28 maggio 1998 il C.S.M. diede anzitutto atto del fatto che avrebbe dovuto essere rivista l’interpretazione dell’art.

³⁹ SCARSELLI – CIVININI, *Ridurre i tempi della giustizia civile?*, in SCARSELLI, *Mala tempora currunt*, cit., 215 ss.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

111 secondo (ora settimo) comma Cost. che aveva preso piede negli ultimi anni⁴⁰, dovendosi “*privilegia[re] la funzione di garanzia oggettiva dell’ordinamento, come del resto sembra confermato dalla distinzione - presente nell’art. 111, secondo comma, Cost. - fra provvedimenti relativi alla libertà personale (dove viene in prima linea l’aspetto di garanzia soggettiva) e sentenze (nell’ampio significato che dell’espressione è proprio nella norma predetta)*”⁴¹. In tal caso, riteneva il Consiglio, “*una revisione costituzionale non [sarebbe] stata indispensabile al fine desiderato*”⁴².

Nell’ambito della risoluzione approvata il 28 marzo 1990, tuttavia, il Consiglio, nell’esaminare la c.d. bozza Brancaccio-SgROI (che pure approvò), prese atto quasi con rammarico che la propria tesi circa la possibilità di reinterpretare l’art. 111 comma secondo Cost. senza doversi spingere ad una revisione della Costituzione non aveva trovato seguito e che l’interpretazione dominante era ormai assurta a “*diritto costituzionale vivente*”⁴³, con la conseguenza che la bozza non aveva potuto aspirare ad interventi più radicali.

Giunti alla costituzione della Commissione bicamerale nel 1997, la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 111 o comunque della compatibilità di efficaci misure deflative con il dettato costituzionale pareva ormai abbandonata dagli attori coinvolti.

Nel corso dei lavori della Commissione bicamerale, nella relazione relativa alle «Garanzie», infatti, il relatore, on. Marco Boato, aveva osservato: “*va dato atto che è stata più volte riproposta, sia nel Comitato che nella Commissione, l’esigenza di una*

⁴⁰ Rinviamo in proposito al capitolo II, paragrafo 2.2.

⁴¹ C.S.M., *Parere sul d.d. recante* “Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei tempi della giustizia civile”, 18 giugno 1988, disponibile su www.csm.it, 23 e su *Foro it.*, 1988, V, 249 ss.

⁴² C.S.M., *Parere sul d.d.*, cit., 24.

⁴³ C.S.M., *Risoluzione sulla bozza Brancaccio-SgROI*, cit., 263.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

limitazione della ricorribilità in Cassazione contro le sentenze, in maniera tale da deflazionare l’attività di quest’organo in relazione a fattispecie di minor rilievo, ferma restando la ricorribilità contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale. Si tratta di una materia di grande complessità e delicatezza, rispetto alla quale il relatore aveva a sua volta presentato un emendamento teso a demandare alla legge la previsione dei casi di ricorribilità in Cassazione contro le sentenze, essendo però necessario garantire comunque almeno un doppio grado di giudizio”. I lavori della Commissione erano sfociati in un progetto di riforma costituzionale, che avrebbe colpito l’art. 111 (allora) secondo comma Cost., destinato ad essere trasposto nell’art. 131 del progetto, nei seguenti termini: *“contro le sentenze (ivi comprese quello del giudice amministrativo) è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio”*. Tuttavia, l’anticipata conclusione dei lavori aveva impedito la prosecuzione di quel dibattito.

In occasione dell’assemblea generale della Corte di cassazione tenutasi nel 1999, nell’ambito del proprio discorso introduttivo il Primo presidente aveva suggerito di rispolverare la proposta della Commissione bicamerale, condividendola e ritenendo che dalla revisione costituzionale sarebbe dipesa la possibilità di introdurre efficaci filtri all’accesso⁴⁴. L’ipotesi di riformare l’art. 111 Cost. aveva inoltre raccolto il consenso dell’allora Vice Presidente del C.S.M., Giovanni Verde, segnalava *“la necessità che l’art. 111 sia modificato con la previsione di una valvola di sicurezza, consentendo al legislatore ordinario ragionevoli eccezioni per le controversie e per i processi di scarso rilievo”*, diversamente restando da escludersi la possibilità di introdurre *“meccanismi di filtro interno - con un ampliamento delle possibilità di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi in camera di consiglio e da parte di collegi dimezzati nel numero -, che, fin quando l’art. 111 resta come è, sarebbero oltretutto di dubbia costituzionalità”*.

⁴⁴ ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 166.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Coloro che, in tale sede, aderivano all’idea di una riforma dell’art. 111 Cost., ritenevano che essa avrebbe dovuto andare di pari passo con la costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione, eventualmente attribuendo al giudizio d’appello la funzione di filtro: in questo senso si espresse soprattutto Aniello Nappi, secondo cui dall’assemblea generale avrebbe dovuto “uscire una pressante richiesta di intervento sull’art. 111 Cost.”.⁴⁵

Nell’ambito del Documento finale⁴⁶ stilato dall’assemblea, quest’ultima aveva prospettato al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare:

“1. – *la revisione dell’art. 111 Cost. nel senso che – salvaguardando il ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale – sia rimessa al legislatore ordinario la disciplina dell’ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze;*

2. – *l’istituzione di un sistema di filtri che consenta alla corte di decidere in pubblica udienza, nel contraddittorio delle parti, soltanto i ricorsi che pongano questioni di diritto di particolare rilevanza, prevedendo un procedimento semplificato per gli altri ricorsi, e in particolare per quelli con cui si denunzino vizi di motivazione;*

3. – *la limitazione dell’attribuzione alle corte di compiti estranei alla sua funzione ordinamentale;*

4. – *l’inserimento nell’art. 375 cod.proc.civ. (pronuncia in camera di consiglio) dei casi di manifesta infondatezza e di manifesta fondatezza del ricorso;*

5. – *la modifica del n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., limitando il ricorso al caso di “mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato”, così come già previsto dall’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc.pen.”.*

⁴⁵ NAPPI, *La Corte di cassazione nel sistema normativo*, in *Foro it.*, 1999, V, 189 e 192.

⁴⁶ AA.VV., *Documento finale*, in *Foro it.*, 1999, V, 211 ss.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Molti studiosi, nel corso degli anni, hanno ripercorso le proposte emerse da tali occasioni di confronto, al fine di richiamare l’attenzione su di esse e in generale sull’opportunità di un ripensamento radicale del sistema delle impugnazioni civili, a partire proprio dalla revisione dell’art. 111 Cost.

Tra questi ricordiamo Renato Rordorf, il quale addirittura vi fece richiamo nell’ambito del suo intervento alla successiva assemblea generale della Corte di cassazione in cui fu affrontato il tema⁴⁷ e che vedeva nella revisione dell’art. 111 la strada per consentire l’adozione di veri e propri filtri e l’avvicinamento della Corte di cassazione italiana al positivo esempio delle corti supreme straniere, ma ravvisava un ostacolo nella prevedibile opposizione del ceto forense⁴⁸; Sergio Chiarloni⁴⁹; persino un autorevole processualpenalista quale Vittorio Grevi⁵⁰; Giuseppe Tarzia⁵¹; Alberto Tedoldi.

Quest’ultimo, nel commentare il disegno di legge delega poi sfociato nella riforma del 2006, invitava a riconsiderare la proposta emersa in seno alla Commissione bicamerale piuttosto che intervenire solo a livello di legislazione ordinaria⁵²: riteneva infatti “preferibile abolire con legge costituzionale l’art. 111, comma 7°,

⁴⁷ RORDORF, *Relazione per il settore civile*, 25 giugno 2015, su www.cortedicassazione.it.

⁴⁸ RORDORF, *Introduzione*, in DIDONE - DE SANTIS (a cura di), *op. cit.*, XIII: “in più occasione si sono levate voci che hanno invocato una revisione del penultimo comma dell’art. 111 della Costituzione, così da consentire l’introduzione dei filtri di accesso ... che lo limitino ai soli casi nei quali occorra dare risposta a un quesito interpretativo di importanza generale. Il confronto internazionale, pur nella varietà dei possibili riferimenti, lo giustificerebbe ampiamente, e nelle due ultime occasioni in cui sono stati convocati in assemblea generale straordinaria alla presenza del Capo dello Stato (il 23 aprile 1999 e il 25 giugno 2015) i magistrati della Suprema corte lo hanno espressamente auspicato. Questa prospettiva però ha sempre incontrato scarso favore nel ceto forense e comunque non ha trovato spazio nelle proposte di modifica costituzionale” degli ultimi anni.

⁴⁹ CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale*, cit., 527.

⁵⁰ GREVI, *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 745 ss.

⁵¹ TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 204 ss.

⁵² TEDOLDI, *La delega sul procedimento di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 950.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Cost.” e, una volta “abrogato il vincolo costituzionale [...] introdurre, sul paradigma tedesco o spagnolo, quelle severe limitazioni legislative al ricorso per cassazione, che sono ormai indifferibili per garantire l’efficienza organizzativa della Suprema Corte, la ragionevole durata dei giudizi e l’esercizio della funzione nomofilattica auspicata dallo stesso legislatore delegante”⁵³.

Altro importante momento di riflessione sull’attività della Corte da cui è scaturita un’ulteriore proposta di riforma dell’art. 111 settimo comma Cost. fu dato – ne abbiamo accennato – dall’assemblea generale della Corte di cassazione del 25 giugno 2015.⁵⁴

L’allora Primo presidente Giorgio Santacroce invitò considerare una riforma nel segno della costituzionalizzazione – in luogo dell’accesso al giudizio di legittimità, da “sopprimere [...] restringendo lo spazio di operatività del comma settimo dell’art. 111 della Costituzione, per ricondurre la Corte nell’alveo delle sue funzioni di giudice di legittimità e garantire una risposta di giustizia di qualità che i grandi numeri non sono assolutamente in grado di dare – del doppio grado di giudizio, richiamando l’attenzione sul fatto che un simile regime sarebbe risultato del tutto compatibile con quello tracciato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che, come noto, non impone agli Stati di istituire rimedi di terza istanza né, ove istituiti, di garantire accesso indiscriminato ad essi⁵⁵), oltretutto in linea con il modello adottato da altre corti supreme, come quella inglese⁵⁶.

Nel senso del potenziamento dell’appello, eventualmente anche come “filtro” al ricorso per Cassazione, abbiamo visto che si erano già espressi Aniello

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Come accennato, gli atti sono disponibili su www.cortedicassazione.it.

⁵⁵ Cfr. capitolo I *retro*, in particolare paragrafo 3.1.

⁵⁶ SANTACROCE, *op. cit.*, 11 s.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

Nappi⁵⁷ – come misura parallela e ulteriore rispetto alla revisione costituzionale dell’art. 111 - e poi Andrea Proto Pisani⁵⁸ e Luigi Lombardo⁵⁹ – invece a Costituzione invariata, e quest’ultimo di pari passo con l’estensione della revocazione. Né possiamo trascurare che persino la Corte costituzionale, nel 2008, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale per asserto eccesso di delega di una norma del d.l.gs. 40/2006 che aveva reso appellabile una sentenza prima ricorribile esclusivamente per cassazione, ha affermato che *“la configurazione dell’appello come «filtro» al ricorso per cassazione, l’esigenza e l’auspicio della sua introduzione, costituivano, peraltro, alla data di approvazione della legge delega, un obiettivo largamente condiviso, al punto che, all’esito di un dibattito ultradecennale sulla Corte suprema di cassazione, l’espressione «disciplina del processo in funzione nomofilattica», nell’accezione comune ed in quella tecnico-giuridica, ha finito con l’assumere il significato anche di rafforzamento di detta funzione”* e che *“lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica, alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, costituisce pertanto una direttiva ermeneutica che deve presiedere all’interpretazione del contenuto della delega e che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale «filtro»”*⁶⁰.

Tuttavia, nel Documento finale approvato dall’assemblea e pubblicato sul sito della Corte, si faceva cenno alla revisione costituzionale e all’introduzione di filtri all’accesso in Cassazione, ma nulla si diceva della possibilità di ampliare il

⁵⁷ NAPPI, *La Corte di cassazione nel sistema normativo*, cit., 189 ss.

⁵⁸ PROTO PISANI, *Brevi note*, cit., 1196 e 1203.

⁵⁹ LOMBARDO, *Passato e futuro*, cit., 909 e 912 s.

⁶⁰ Corte cost., 11 aprile 2008, n. 98, in *Giur. cost.*, 2008, 1165 ss. Critico CARPI, *L’accesso alla Corte di cassazione*, cit., 771, che l’ha definita un’affermazione *“quasi di politica di diritto”*, a suo avviso *“non condivisibile”*.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

novero dei provvedimenti appellabili o di rendere meno stringenti le preclusioni in appello. Nel documento si legge infatti: “*si prospetta, quindi, al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare:*

1. *la revisione dell’art. 111 della Costituzione nel senso che, salvaguardando il ricorso in cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale⁶¹, venga rimessa al legislatore ordinario la disciplina dell’ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze, circoscrivendola ai casi nei quali sia ravvisabile la necessità di formulare principi giuridici di valenza generale;*
2. *[...] l’introduzione di disposizioni che, previa individuazione sin dal momento della loro proposizione dei ricorsi implicanti la soluzione di questioni interpretative di valenza generale, prevedano per tutti gli altri, al pari di quelli che appaiano ictu oculi inammissibili, la trattazione con rito camerale;*
3. *l’introduzione di una disciplina semplificata del rito camerale, senza previa relazione preliminare e con contraddittorio scritto;*
4. *l’introduzione di disposizioni che prevedano la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di cassazione, oltre che nei casi in cui tale partecipazione è obbligatoria già nei gradi di merito, solo quando il Procuratore generale ne faccia richiesta, stabilendo inoltre che il pubblico ministero formuli per iscritto le proprie motivate richieste e che ne sia data comunicazione alle parti prima che scada il termine ad esse assegnato per la presentazione di memorie;*
5. *l’introduzione di disposizioni che – almeno fin quando non sarà stato possibile eliminare l’attuale rilevante arretrato di ricorsi da decidere – consentano, in tutti i casi nei quali non si profila né la necessità di investire il giudice di rinvio né l’opportunità*

⁶¹ Come già suggerito dall’on. Marco Boato nell’ambito della Commissione bicamerale del 1997, di cui abbiamo detto pocanzi.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

di enunciare un principio di diritto suscettibile di valenza generale, di stendere la motivazione in calce al ricorso”⁶².

Il dibattito è proseguito, negli anni a venire, nelle pagine di libri e riviste.

Nel 2005, Alberto Tedoldi, nell’esaminare la legge delega per la riforma del processo civile n. 80/2005 e le problematiche emerse in sede di lavori preparatori, concluse che *“sarebbe stato preferibile abolire con legge costituzionale l’art. 111, comma 7°, Cost., riprendendo e cercando di portare a compimento il percorso interrotto, nell’ottobre del 1997, con l’art. 131 del progetto di riforme costituzionali della Commissione bicamerale, nel quale si prevedeva che “contro le sentenze (ivi comprese quelle del giudice amministrativo) è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio”. Abrogato il vincolo costituzionale, si potrebbero introdurre, sul paradigma tedesco o spagnolo, quelle severe limitazioni legislative al ricorso per cassazione, che sono ormai indifferibili per garantire l’efficienza organizzativa della Suprema Corte, la ragionevole durata dei giudizi e l’esercizio della funzione nomofilattica auspicata dallo stesso legislatore delegante”⁶³.*

Antonio Briguglio, nel commentare l’art. 360-bis c.p.c. a pochi mesi dalla sua introduzione, aveva avanzato un’interessante proposta di riforma, diretta a incidere sia sul dettato costituzionale sia sulla disciplina legislativa: l’Autore suggeriva di *“modificare l’art. 111 non nel senso che alcuni ricorsi divengano in astratto ed a priori impossibili, bensì nel senso che – salvo suo diverso discrezionale avviso in considerazione di esigenze generali e di indirizzo giurisprudenziale e salva l’immediatamente successiva richiesta del soccombente finalizzata alla proposizione della revocazione – la Suprema Corte sia esentata dal motivare il*

⁶² Cfr. Documento approvato dall’assemblea generale della Corte di cassazione del 25 giugno 2015, su www.cortedicassazione.it.

⁶³ TEDOLDI, *op. cit.*, 950.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

rigetto del ricorso”⁶⁴. Tale proposta consisterebbe, di fatto, nel portare alle estreme conseguenze la strada di riforma già intrapresa dal legislatore a partire dalla riforma del 2009, ma soprattutto con quella del 2016, già dirette ad alleviare l’onere motivazionale della Corte con riferimento ai ricorsi privi di valenza nomofilattica. Sarebbe inoltre in linea con il filtro acceleratorio “alla francese” su cui ci siamo soffermati nel capitolo introduttivo, a norma del quale la *Cour de cassation* ha il potere di respingere con ordinanza non motivata la decisione dei ricorsi *prima facie* inammissibili o non fondati su seri motivi, ovvero che pongano questioni di diritto già risolte dalla giurisprudenza della Corte. Quella che l’Autore propone è quindi, di fatto, una riforma costituzionale che vada sì ad incidere sull’art. 111, ma – anziché sul settimo – sul sesto comma e sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ivi previsto: in questo caso, infatti, l’onere motivazionale non sarebbe meramente alleviato dal ricorso alla forma dell’ordinanza e dalla possibilità di fare sintetico rinvio a precedenti conformi, ma proprio “azzerato”, e certamente un meccanismo che si limitasse a sancire tale possibilità al mero livello di legislazione ordinaria esporrebbe l’ipotetica disposizione codicistica a censure di incostituzionalità.

Nel 2012, nell’ambito di una riflessione “comparatista” scaturita da un’occasione di confronto con taluni magistrati delle corti supreme straniere, Sergio Chiarloni si diceva “*fermamente convinto che l’unico rimedio sicuro sarebbe costituito*

⁶⁴ BRIGUGLIO, *Ecco il filtro*, cit., 1293. L’Autore mostrava predilezione per questa strada, piuttosto che per un “filtro alla tedesca”, poiché riteneva che “*il filtro, in ragione della importanza pro futuro, o «significato fondamentale» che dir si voglia, della questione, comunque lo si articoli (e non è semplice farlo), genera nell’esperienza applicativa sospetti di arbitrio, parzialmente ridimensionabili solo aumentando lo scrupolo garantista e motivazionale e perciò il carico di lavoro imposto dall’organo di filtraggio, necessariamente interno almeno in ultima istanza alla stessa Suprema Corte, e perciò tradendo nel complesso le finalità deflattive. Quel tipo di filtro, poi, o non è serio, o se è serio darà comunque occasionalmente luogo a risultati paradossali in termini di giustizia sostanziale e di trattamento equivalente, innanzi alla Suprema Corte, di situazioni processuali individuali concretamente eguali*”.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

da una riforma costituzionale che togliesse di mezzo la garanzia del ricorso in cassazione per tutte le sentenze dei giudici di merito, così da consentire una fortissima riduzione del numero dei ricorsi. Sulla linea ad esempio della disciplina tedesca che ha sostituito l’antico limite di valore dei 60.000 marchi, con una sorta di leave of appeal ad opera del giudice di secondo grado, con eventuale controllo ad opera del Bundesgerichtshof per il caso di provvedimento negativo”⁶⁵. In uno scritto dell’anno successivo, ancora, sosteneva che “la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione” fosse ormai “diventata irragionevole, perché si è disintegrata l’adeguatezza dello strumento rispetto al suo fine. Bisognerebbe abolirla, anche perché essa si pone in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo davanti alla corte suprema, malgrado le ingenti risorse impiegate, soprattutto per l’organico”⁶⁶. Aggiungeva poi “la protezione costituzionale del ricorso in cassazione ha fallito il perseguimento dell’uguaglianza attraverso l’uniformità della giurisprudenza. Proprio la mancanza di filtri ai ricorsi, come previsti in molti altri ordinamenti, non solo di common law, ha reso i prodotti giurisprudenziali della corte suprema simili a quelli di un supermercato, dove la parte soccombente spesso trova, accanto a quelli contrari, anche i precedenti favorevoli che possono indurla a tentare la sorte. Ci troviamo qui di fronte ad uno dei casi più eminenti di eterogeneità dei fini perseguiti da una norma processuale. Proprio la garanzia del ricorso contro tutte le sentenze ha determinato l’impossibilità per la Corte di cassazione di assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione della legge”⁶⁷.

La “soluzione costruttiva” di Sergio Chiarloni traspariva quindi dal primo degli scritti menzionati, e consisteva nell’introdurre – una volta abrogato integralmente l’art. 111, comma settimo, Cost. – un filtro di ispirazione tedesca (che – ricordiamo – impone all’aspirante ricorrente di ottenere il permesso del

⁶⁵ CHIARLONI, *Un ossimoro occulto*, cit., 26.

⁶⁶ CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 527.

⁶⁷ CHIARLONI, *op. ult. cit.*, 525 s.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

giudice *a quo* per poter proporre impugnazione dinanzi al *Bundesgerichtshof* e gli accorda la possibilità di contestare l’eventuale diniego direttamente dinanzi al giudice *ad quem*.

Bruno Capponi – nel commentare la riforma Cartabia e segnatamente il meccanismo disegnato dall’art. 380-bis c.p.c., nella parte in cui accorda alla Cassazione il potere di sanzionare il ricorrente che, nonostante la proposta di definizione a sé sfavorevole, insista per ottenere una decisione – ha visto in questa misura un qualcosa di estremo, chiedendosi se non sarebbe meglio risolvere il “problema Cassazione” “*mette[ndo] mano all’art. 111, 7° comma, Cost.*” piuttosto che “*abituat[rsi] all’idea — che contrasta con gli art. 3, 24 e 111 Cost. — che chi chiede giustizia potrà essere severamente sanzionato, non tanto perché l’ha chiesta male o avrebbe potuto non chiederla, quanto perché ha tentato di far uso di una risorsa limitata — ma non certo per responsabilità dei ricorrenti — che, ora come ora, va riservata soltanto a determinate controversie che possano consentire alla Suprema corte di svolgere le funzioni «nomofilattiche», che hanno ormai preso il sopravvento sullo ius litigatoris, vale a dire sulla garanzia costituzionale*”⁶⁸.

Vale infine la pena di ricordare che un moto riformatore dell’art. 111, settimo comma, Cost. si è sviluppato persino tra i processual-penalisti: tra questi ricordiamo Mario Chiavario⁶⁹ e Luca Marafioti⁷⁰.

⁶⁸ CAPPONI, *Il giudice monocratico in Cassazione*, in *Foro it.*, 2023, V, 24.

⁶⁹ CHIAVARIO, *La garanzia della ricorribilità e i suoi costi. Riscrivere la norma costituzionale?*, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi di legittimità*, Milano, 2014, 31

⁷⁰ MARAFIOTI, *Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 62.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

3. LE SOLUZIONI AUSPICABILI: QUALCHE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Avviandoci alla conclusione di questo lavoro, pare opportuno ripercorrere sinteticamente i capisaldi della trattazione svolta.

Abbiamo certamente compreso che l’idea stessa di porre un “filtro” di accesso nei giudizi di gravame è ovviamente figlia della concezione dell’impugnazione come un “diritto”, e del diritto all’impugnazione come una “regola” a cui occorre chiedersi se si possa, o meno, derogare. Nei Paesi nei quali, viceversa, l’impugnazione è storicamente concepita come un qualcosa di eccezionale, essendo il processo fisiologicamente destinato ad esaurirsi in un grado di giudizio, una forma di filtro è sempre stata, per così dire, *in re ipsa* nel sistema processuale: pensiamo essenzialmente al Regno Unito, e agli ordinamenti di *common law* che da esso hanno tratto ispirazione.

Parimenti connessa alla concezione dell’impugnazione come oggetto di un diritto dei consociati è la “problematizzazione” della restrizione o limitazione della stessa: là dove l’impugnazione è una facoltà eccezionalmente accordata, la discrezionalità del soggetto preposto a valutare se accordarla o meno non è cosa che sorprenda o strida con la sensibilità degli operatori del diritto, e la definizione di parametri oggettivi a presidio di tale valutazione non è certo avvertita come una pressante esigenza; al contrario, in quegli ordinamenti nei quali è insito un vero e proprio diritto all’impugnazione, specialmente ove a consacrarlo sia la carta costituzionale, e che peraltro vedono nell’impugnazione lo strumento attraverso il quale l’applicazione del diritto trova la propria espressione più alta, tendendo alla perfezione, l’idea che l’esercizio di tale diritto possa essere in qualche modo compressa desta inevitabilmente una reazione critica.

Possiamo senz’altro dedurre che, se negli ordinamenti che muovono da queste premesse, come l’ordinamento italiano, non si fossero mai posti problemi di sovraccarico delle corti di gravame, di “filtri” non si sarebbe mai neppure parlato: l’archetipo della corte di legittimità (tanto di quelle corti che abbiamo definito a

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

modello “cassazione”, quanto di quelle che abbiamo definito a modello “revisione”) nei Paesi di *civil law* è, infatti, quello di un giudice al quale può rivolgersi chiunque, sempre e comunque, a patto che si sia in grado di dimostrare che la pronuncia di un giudice inferiore è affetta da un errore di diritto. La sola limitazione concepibile, idealmente, è dunque quella insita nella funzione stessa dell’organo, che è quella di un controllo di legittimità, di esatta interpretazione ed applicazione della fattispecie legale astratta nel caso concreto.

In questi ordinamenti, quindi, introdurre un filtro nei giudizi di impugnazione significa “scendere a patti”, significa prendere atto che il modello ideale al quale si aspira non può (o non può più) funzionare in concreto e ricercare un compromesso tra il “desiderato” e il “necessario”.

Ciò detto (e sia consentito a questo punto un certo grado di approssimazione, essendosi già opportunamente analizzate le sfumature dei singoli ordinamenti presi in esame), muovendo da queste medesime premesse e da questa medesima “problematizzazione” dei filtri, le soluzioni adottate sono state le più variegate. Si passa, infatti, dalle amplissime maglie del giudizio di legittimità di stampo francese, ordinamento che mal sopporta che un giudice, “bocca della legge”, possa scegliere cosa decidere e cosa non decidere, agli elastici presupposti per accedere allo spagnolo *Tribunal supemo* o al tedesco *Bundesgerichtshof*, che agevolmente si piegano alla prudenza del giudicante.

L’Italia, come abbiamo avuto modo di comprendere, si colloca nel mezzo: non tra i più audaci, non tra i più pavidì. Tra il modello del filtro selettivo e il modello del filtro acceleratorio, predilige il secondo, che rende (seppure in minima parte) più agevole e spedito il lavoro della Corte di cassazione, ma non le accorda un vero e proprio potere di selezione a monte e dunque la costringe a decidere ogni singolo ricorso.⁷¹; tra il modello della corte nomofilattica e il modello della corte di

⁷¹ Un minimo scostamento da questa dinamica si è registrato con l’introduzione, con la riforma Cartabia, della nuova procedura di cui all’art. 380-bis c.p.c., in applicazione del quale il giudizio di cassazione può sfociare, anziché in una decisione nella forma della sentenza o dell’ordinanza, in un decreto di estinzione. Tuttavia, l’estinzione non è il frutto di una scelta discrezionale della Corte, ma di una scelta del ricorrente, che la Corte stessa può unicamente tentare di influenzare ed

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

terza istanza e garante dei diritti del singolo sceglie, e continua a scegliere pur se con qualche perplessità ed occasionale – ma mai sistematico – ripensamento, il modello del giudice di terzo grado.

Entrambe scelte derivanti, o meglio percepite come derivanti, dal medesimo “peccato originale”: la formulazione dell’art. 111, comma settimo (già comma secondo), Cost., adottata dall’Assemblea Costituente e poi mai rivista, pur se periodicamente aggredita e additata come causa di tutti i mali della nostra giustizia.

Muoviamo, al pari dei molti rassegnati studiosi il cui pensiero abbiamo pocanzi ripercorso, dalla consapevolezza che, allo stato, una riforma costituzionale è ipotesi di difficile attuazione, anche se certamente auspicabile: eliminare, o rivedere significativamente (ad esempio restringendo l’attualmente onnicomprensiva garanzia ai soli casi in cui la violazione di legge importi la violazione di diritti fondamentali della persona ovvero, come suggerito da Antonio Briguglio, introducendo una riserva di legge che consenta al legislatore di derogare all’obbligo di motivazione) sarebbe, infatti, l’unico *escamotage* per consentire di apporre la parola “fine” a un dibattito ultrasecolare. Qualsiasi intervento che fosse attuato a livello di legislazione ordinaria, muovendo dal bilanciamento dei principi costituzionali, scatenerebbe reazioni fortemente avverse e verosimilmente, a suon di pressioni di varia provenienza, sfocerebbe in una declaratoria di incostituzionalità.

Ciò detto, come autorevoli studiosi hanno rilevato, molto si potrebbe fare, per ridurre la quantità e migliorare la qualità del lavoro della Corte di cassazione e, a cascata, dell’intero sistema giudiziario, a Costituzione invariata. E molte le strade che si potrebbero intraprendere, sia in termini di presupposti del filtro (*ex art. 360-bis c.p.c.*), sia in termini di applicazione del filtro (*ex art. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.*).

Delle strade suggerite (potenziare l’appello o la revocazione a scapito del ricorso in Cassazione; ripristinare le cassazioni territoriali; limitare la censurabilità degli *errores in procedendo*; ridurre a due i motivi di ricorso per cassazione; ridurre il

orientare mediante la propria proposta di definizione, complice il rischio di una salata condanna alle spese.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

numero di avvocati cassazionisti⁷²) la proposta più interessante, e al contempo di minor impatto, posto che non richiederebbe alcun intervento di carattere organizzativo-ordinamentale) è quella di Luigi Lombardo: eliminare il motivo di ricorso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., espungendo definitivamente dall’ordinamento ogni possibilità di censurare in Cassazione profili inerenti ai fatti di causa. Esso indubbiamente ridurrebbe (forse non drasticamente: è ragionevole attendersi che in questa eventualità gli avvocati si prodigherebbero per “camuffare” da violazione di legge qualsivoglia errore nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione delle prove) i ricorsi per cassazione, e al contempo risulterebbe completamente immune da censure di costituzionalità, posto che l’art. 111 Cost. sancisce che è sempre ammesso il ricorso per cassazione (non in assoluto ed a 360 gradi, ma) “*per violazione di legge*”. Tuttavia, se è pur vero che, diminuendo la quantità, la Corte avrebbe modo di concentrarsi maggiormente sulla qualità del proprio lavoro e dunque impegnarsi per rendere decisioni più chiare, prevedibili e coerenti tra di loro, difficilmente da questo intervento deriverebbe un beneficio “riflesso” sulla macchina della giustizia nel suo complesso, sia perché potrebbe trovare nuova linfa l’istituto della revocazione (con conseguente aumento del carico di lavoro dei giudici d’appello), sia perché non accorderebbe di per sé alla Corte un adeguato strumento per ottemperare realmente alla propria funzione nomofilattica (il cui corretto svolgimento, almeno a parere di chi scrive, rappresenta la chiave di volta dell’efficientamento della giustizia e, da ultimo, del buon andamento dei traffici giuridici).

Ma la via più interessante è, ad avviso di chi scrive, quella che potrebbe muovere dall’assunto, posto in evidenza da Federico Carpi (e, tra le righe, anche da Andrea Proto Pisani), secondo cui il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* pesa, nel bilanciamento tra i principi costituzionali, più dei principi in materia di

⁷² Il che, peraltro, è già avvenuto con la riforma dell’ordinamento forense, posto che l’accesso al patrocinio in Cassazione è ora subordinato, oltretutto al decorso di un certo intervallo di tempo dall’iscrizione all’albo ordinario, al superamento di un esame di abilitazione o alla frequenza di appositi corsi.

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l'introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

giurisdizione (dunque dell'art. 111, comma settimo, ma anche comma sesto, Cost., e volendo anche dell'art. 101 Cost., rispetto ai quali un meccanismo come quello che si va a prospettare potrebbe dare adito a dubbi di costituzionalità). Portando alle estreme conseguenze questa considerazione, nonché alcune delle categorie processuali che già ci sono note, è opinione di chi scrive che potrebbe ipotizzarsi l'introduzione di un filtro improntato a garantire che in fattispecie eguali la norma di legge sia interpretata e applicata in modo uguale, e dunque un filtro che:

- sotto il profilo dei presupposti, consenta alla Cassazione di astenersi dall'assumere una decisione nel merito ogni qualvolta la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza della Corte (anche laddove la giurisprudenza della Corte sia integrata da un unico precedente dal quale la Corte non voglia discostarsi o laddove esistano precedenti contrastanti, ferma, in questo caso, l'inevitabile rimessione alle sezioni unite *ex art. 374 c.p.c.*);
- ma, soprattutto, sotto il profilo del procedimento, affidare lo *screening* preliminare del ricorso (a valle della disamina da parte degli addetti all'ufficio per il processo e della compilazione di una scheda che evidenzia, tra l'altro, l'esistenza di precedenti conformi e difformi) ad un collegio di soli tre giudici, accordando loro la possibilità di scegliere tra le seguenti alternative:
 - (i) in presenza di uno o più precedenti conformi, di dichiarare essi stessi l'inammissibilità del ricorso, in camera di consiglio, ma senza lasciare al ricorrente la scelta se proseguire o meno nel procedimento (come dispone l'attuale art. 380-bis c.p.c.) e senza lo scambio di ulteriori memorie (come avviene per il regolamento di competenza o di giurisdizione) e, soprattutto, limitandosi a dare atto nel provvedimento (se del caso da assumersi nella forma del decreto) che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte (indicando alcuni precedenti a titolo esemplificativo ove sussista un orientamento consolidato, ovvero il solo precedente che

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

intendano confermare, ovvero ancora il precedente o i precedenti che siano espressione dell’orientamento che la Corte intende confermare e quelli che intende disattendere, così da renderlo noto anche *pro futuro*) e che non sussistono ragioni di mutare tale orientamento;

- (ii) nei casi in cui la questione di diritto coinvolta non sia mai stata decisa dalla Corte di cassazione (e dunque ricorrendo uno dei presupposti a fronte dei quali un giudice di merito potrebbe disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte *ex art. 363-bis c.p.c.*), procedere nelle forme “ordinarie” in seno alla sezione, previa nomina da parte del presidente di sezione dei due ulteriori membri del collegio, con la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio o della pubblica udienza, a seconda dell’importanza della questione,;
- (iii) nei casi in cui il collegio investito del vaglio preliminare ritenga sussistere ragioni per rivedere e superare l’unico precedente esistente, ovvero l’orientamento consolidato, ovvero ancora tutti i contrapposti indirizzi giurisprudenziali che si siano fino a quel momento affermati, rimettere la decisione alle sezioni unite affinché decidano in pubblica udienza.

Quello pocanzi delineato rappresenta, ad avviso di chi scrive, un’ipotesi di filtro indubbiamente “forte”, e forse difficile da accettare in una tradizione giuridica come la nostra, ma pur sempre compatibile con la nostra Costituzione. È pur vero, infatti, che lascerebbe alla Corte un certo margine di flessibilità e discrezionalità, ma tale discrezionalità potrebbe essere esercitata nei limiti e per l’attuazione del principio di uguaglianza. Un margine di discrezionalità, quindi, limitato, poiché correlato al riscontro di un dato tendenzialmente oggettivo, quale l’esistenza o meno di precedenti – non già a parametri vaghi quali “l’importanza della questione” – e comunque giustificata dall’esigenza di attuare un principio cardine dell’ordinamento. E si tratterebbe comunque di un grado di discrezionalità

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l’introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

preferibile rispetto all’imposizione di parametri più “certi”, quali, a esempio, il valore della controversia (che, come abbiamo visto, molti ordinamenti ergono a parametro per regolamentare l’accesso alle corti supreme): questo sì, invece, risulterebbe incompatibile con la nostra Costituzione, perché oltre a contrastare con l’art. 111 violerebbe proprio il principio di uguaglianza, atteso che ingenererebbe un’ingiustificata e ingiustificabile discriminazione e, per giunta, precluderebbe alla Corte di esercitare la propria funzione nomofilattica, posto che non vi è certo diretta proporzione tra valore della causa e rilevanza dei profili giuridici che solleva.

Né, peraltro, si ritiene che consentire alla Corte di decidere senza aver nuovamente interpellato le parti (le quali si saranno già espresse mediante ricorso e controricorso) contrasterebbe con il comma secondo dell’art. 111, o che ridurre ai minimi termini la motivazione del provvedimento contrasterebbe con il comma sesto dell’art. 111 (la motivazione ci sarebbe e consterebbe dell’indicazione dell’esistenza o meno di precedenti in termini: quanto si suggerisce significa portare alle estreme conseguenze la modifica già apportata all’art. 118 disp. att. c.p.c. oltre dieci anni fa e la stessa giurisprudenza della Corte formatasi sull’interpretazione dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.).

Né, infine, si ravviserebbe nell’accesso ad una simile ipotesi un contrasto con l’art. 101 Cost., posto che i giudici supremi non sarebbero “vincolati” dai propri precedenti, restando legittimati a suscitare (quanto alle sezioni semplici) e ad operare (quanto alle sezioni unite) un *overruling*.

In pratica, resterebbe in piedi un’unica criticità, che è quella del possibile contrasto con il comma settimo dell’art. 111 Cost. Criticità che, come abbiamo visto, sarebbe ovviabile sulla scorta di quanto ritenuto da autorevole dottrina, e cioè che le norme in materia di giurisdizione ben possono “soccombere” ove a richiederlo sia l’attuazione di uno dei principi fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione. Resta fermo, tuttavia, che l’unico modo per fugare ogni dubbio e scongiurare ogni rischio che una riforma di tale sorta sia posta nel nulla sarebbe intervenire sulla Costituzione: se non direttamente eliminando il settimo comma

Prospettive di riforma del c.d. “filtro in Cassazione”: per l'introduzione di un vero e proprio filtro selettivo al giudizio di legittimità

dell'art. 111, allora costituzionalizzando, anche nella forma e una volta per tutte, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

Giova infine osservare che la proposta che si è formulata risulterebbe finanche in linea con i parametri di compatibilità convenzionale delle restrizioni all'accesso al giudizio di legittimità enucleate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratterebbe, infatti, di una limitazione: di matrice legislativa, il che soddisferebbe il canone della prevedibilità; ispirata da una finalità legittima, ossia il perseguimento del supremo principio dell'uguaglianza; ispirata da una logica di proporzionalità, essendo il sacrificio dell'interesse del ricorrente (a veder deciso nel merito il proprio ricorso seppur promosso contro sentenza conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione) minore del sacrificio dell'interesse della collettività (a non veder sprecate, e sottratte a più opportuni utilizzi, risorse processuali che sono già state in precedenza impiegate per formare quel precedente, o quei precedenti, cui la sentenza impugnata si è opportunamente conformata).

Resta comunque ferma la convinzione che accordare alla Corte di cassazione strumenti di maggiore flessibilità ed efficacia per esercitare la funzione nomofilattica, sulla scorta di quella da ultimo delineata o di altre analoghe soluzioni prospettabili, sia quanto mai opportuno.

A pochi mesi dall'entrata in vigore dell'ennesima (e, tutto sommato, organica) riforma in chiave deflattiva e acceleratoria del giudizio di cassazione non possiamo escludere che la situazione con la quale ci siamo confrontati nel corso di questo lavoro potrà mutare. In altre parole, difficilmente – questo ci sentiamo di dirlo fin d'ora – l'introduzione di un filtro selettivo potrà mai risultare superflua, ma forse l'esigenza di implementarlo potrà rivelarsi meno pressante una volta che le novità della riforma Cartabia saranno operanti “a pieno regime” e una volta che l'enorme arretrato col quale si sta ancora confrontando la Corte sarà esaurito. Sospendiamo, quindi, allo stato il giudizio sull'efficacia della riforma Cartabia, e con esso ogni valutazione circa i tempi e i modi di una ulteriore (e certamente più radicale, avuto riguardo alla nostra tradizione processuale) riforma.

Bibliografia

Monografie

ANDOLINA I., VIGNERA G., *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1997.

ANDREWS N., *English civil procedure: fundamentals of the new civil justice system*, Oxford, 2003.

ANDREWS N., *The modern civil process. Judicial and alternative forms of dispute resolution in England*, Tübingen, 2008.

BARILE, V. P., *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, 2017.

BIAVATI P., CAVALLINI D., ORLANDI R., *Assetti della giustizia civile e penale in Italia*, Bologna, 2016.

BIFULCO D., *Il giudice è soggetto soltanto al "diritto"*, Napoli, 2008.

BLASCO GASCÓ F., *El interés casacional. Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación*, Cizur Menor, 2002.

BOVE M., SANTI A., *Il nuovo processo civile*, Matelica, 2009.

Bibliografia

- BULTRINI A., *La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa*, Torino, 2004.
- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile*, in CAPPELLETTI M. (a cura di), *Opere giuridiche*, Napoli, 1965-1985, I.
- CALAMANDREI P., *La unificazione della Cassazione civile e gli interessi regionali (1923)*, in CAPPELLETTI M. (a cura di), *Opere giuridiche*, Napoli, 1965-1985, VIII.
- CALAMANDREI P., *Per il funzionamento della Cassazione unica (1924)*, in CAPPELLETTI M. (a cura di), *Opere giuridiche*, Napoli, 1965-1985, VIII.
- CARRATTA A., *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017.
- CASTAGNO C., *L'inammissibilità nel giudizio di cassazione*, Torino, 2022.
- CECHELLA C., *Il nuovo appello civile*, Bologna, 2017.
- COMOGLIO L., *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004.
- CONSOLO C., *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, III, Torino, 2010.
- CONTI R.G. (a cura di), *Il mestiere del giudice*, Padova, 2020.
- DE STEFANO F., *Revocazione e opposizione di terzo*, Milano, 2013.
- DREWRY G., BLOM-COOPER L., BLAKE C., *The Court of Appeal*, Portland 2008.
- GIANNITI P., SABATINO C., *L'inammissibilità del giudizio civile di legittimità*, Padova, 2022.

Bibliografia

HANRETTY C., *A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court*, Oxford, 2020.

IMPAGNATIELLO G., *Il concorso tra cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato*, Napoli, 2008.

JOLOWITZ J.A., *On civil procedure*, Cambridge, 2000.

LOMBARDO L., *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, in CHIARLONI S., CONSOLO C., COSTANTINO G., LUISO F., SASSANI B., (a cura di), *Biblioteca di diritto processuale civile*, Torino, 2015.

MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009.

MANDRIOLI C., *L'assorbimento dell'azione civile di nullità e l'art. 111 della Costituzione*, Milano, 1967.

MECCARELLI M., *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, Milano, 2005.

MONTERO AROCA J., FLORS MATÍES J., *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, Valencia, 2012.

MORCAVALLO U., *Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo efficiente*, Milano, 2017.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1969.

NAPPI A., *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, Torino, 2011.

NAZZICONE L., *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021.

Bibliografia

- NIEVA FENOLL J., *El recurso de casación*, Barcellona, 2003.
- PANZAROLA A., *La Cassazione civile giudice del merito*, 2005.
- PASSANANTE L., *Il precedente impossibile. Contributo allo studio di diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Brescia, 2018.
- PIN A., *Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo*, Milano, 2017
- PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994.
- RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019.
- RUSCIANO S., *Nomofilachia e ricorso in Cassazione*, in CHIARLONI S., CONSOLO C., COSTANTINO G., LUISO F., SASSANI B., (a cura di), *Biblioteca di diritto processuale civile*, Torino, 2013.
- SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1962.
- TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.
- TISCINI R., *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005.
- TROCKER N., *Processo civile e Costituzione. Profili di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974.
- VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Milano, 1973, 502 s. Sull'ordinamento statunitense si veda in particolare.
- VIGORITI, *Garanzie costituzionali nel processo civile*, 1970, 155.

ZACCARIA G., *La giurisprudenza come fonte di diritto. Un'evoluzione storica e teorica*, Napoli, 2007.

ZAGERBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*, I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1988.

ZUCKERMAN A., *Zuckerman on civil procedure*, London, 2006.

Parti di opere collettive e voci di enciclopedia

ALLORIO C., *Il nuovo giudizio di Cassazione e i Protocolli tra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense*, in DI PORTO A. (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 73.

ALMAGRO NOSETE J., «*Situación de la casación civil en España*», in ORTELLS RAMOS M. (a cura di), *Los recursos ante los Tribunales Supremos en Europa*, Madrid, 2008, 257.

ALPA G., *Introduzione*, in ALPA G., CARBONE V. (a cura di), *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011, 25.

AMOROSO, *Massime della Cassazione e principi del diritto vivente*, in DIDONE A., DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili di Cassazione*, Milano, 2018, 147.

AMOROSO G., sub artt. 375, 376, 380-bis, in BRIGUGLIO A., CAPPONI B. (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, III, I, Padova, 2009, 216.

AMOROSO G., MORELLI M.R., *La "funzione nomofilattica" e la "forza" del precedente*, in ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A. (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema*, Bari, 2020, 465.

Bibliografia

ANDREWS N., *Civil Procedure*, in BURROWS A., *English Private Law*, Oxford, 2013, 1320.

ANDREWS N., *The United Kingdom Supreme Court: a Final Appellate Court Created in Haste and Without Manifest Need*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 107.

ANDRIOLI V., sub art. 364, in *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, 528.

ANDRONIO A., sub art. 111, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., *Commentario alla Costituzione*, 2006, Torino, 2009.

BALENA G., *La nuova pseudoriforma della giustizia civile (un primo commento della legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in ALPA G. (a cura di), *Le modifiche al codice di procedura civile*, Napoli, 2010, 83.

BENN-IBLER G., *L'accesso all'Oberster Gerichtshof. La prospettiva dell'avvocato*, in ALPA G. – CARBONE V., *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, 2011, Bologna, 171.

BERNINI E., *Il procedimento innanzi alla Cassazione*, in CECHELLA C. (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Bologna, 2023, 373.

BESSO C., *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 139.

BINGHAM T., *The Law Lords: who has served*, in DREWRY G., BLOM-COOPER L. (a cura di), *The Judicial House of Lords 1876–2009*, Oxford, 2009.

Bibliografia

BORRÉ G., *La Corte di cassazione oggi*, in BESSONE M. (a cura di), *Il diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, 157.

BRANCACCIO A., *La funzione di nomofilachia non è fallita*, in MANNUZZI S. – SESTINI R. (a cura di), *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, Roma, 1992,

BRIGUGLIO A., sub art. 366 bis c.p.c., in BRIGUGLIO A., CAPPONI B. (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova 2009, III, 1, 151.

BRIGUGLIO, sub art. 360-bis c.p.c., in BRIGUGLIO A., CAPPONI B. (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, III, I, Padova, 2009, 50.

BRIGUGLIO, sub art. 363 c.p.c., in BRIGUGLIO A., CAPPONI B. (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, III, I, Padova, 2009, 110.

CADIET L., *Problèmes et perspectives de la Cour de cassation française*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 55.

CALAMANDREI P., FURNO C., voce “Cassazione civile”, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1957, 1055.

CAMPESE E., *Il nuovo giudizio camerale di Cassazione*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 25.

CAMPESE E., *Le nuove norme processuali del giudizio civile di Cassazione contenute nella legge di conversione del decreto legge n. 168 del 2016*, in DIDONE A., DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 77.

Bibliografia

CANZIO G., *La riforma del giudizio civile di cassazione. Una introduzione*, in DI PORTO (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 5.

CAPONI R., *Dialogo tra Corti: alcune ragioni di un successo*, in BARSOTTI B., VARANO B., *Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell'ordine politico e istituzionale. Dialogo di diritto comparato*, 2012, Napoli, 120.

CAPORUSSO S., *Time is out of joint: Strasburgo frena l'elasticità del principio di autosufficienza*, in TISCINI - LUISO (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, I, Pisa, 2022, 515.

CAPPONI B., *La motivazione "laica, funzionalista, disincantata"*, in AA.VV., *Scritti in onore di Nicola Picardi*, I, Pisa, 2016, 437.

CASTAGNO D., *La Cassazione*, in DALMOTTO (a cura di), *Lezioni sul nuovo processo civile*, Bologna, 2023, 148.

CELOTTO A., *Le fonti regolatrici dell'attività della Corte di cassazione*, in DIDONE A. - DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 229.

CAVALLONE B., *L'unificazione della Cassazione civile – Cinque protagonisti*, in TISCINI R. - LUISO F.P. (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, I, Pisa, 2022, 1755.

CHIARLONI S., *Un ossimoro occulto: nomofilachia e garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 19.

Bibliografia

CHIARLONI S., *La garanzia costituzionale dell'accesso in Cassazione*, in ALPA G., CARBONE V., *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, 2011, Bologna, 91.

COLESANTI V., voce "Giurisprudenza", in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1101.

COMOGLIO L., sub art. 24, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione.*, Bologna-Roma, 1981, 29 ss.

COSENTINO A., *I procedimenti camerali e l'udienza pubblica*, in AA.VV., *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati*, Bari, 2020, 401.

COSTANTINO G., *Note sulle "misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione"*, in DALFINO D. (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 9.

CURZIO P., *Il ricorso per cassazione. Viaggio all'interno della Corte*, in AA.VV., *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati*, Bari, 2020, 33.

DALMOTTO E., *Gli obiettivi e l'iter legislativo della riforma*, in DALMOTTO E. (a cura di), *Lezioni sul nuovo processo civile*, Bologna, 2023, 1.

DAMIANI F.S., *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficientismo del legislatore*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 35.

DE LA OLIVA SANTOS A., *Un nuovo modello di Cassazione civile per il Tribunale Supremo spagnolo*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 71.

Bibliografia

DE STEFANO, *I procedimenti dinanzi alla Corte dopo la legge n. 197/2016 (la "riforma del triplo binario")*, in DIDONE A. - DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 101.

DENTI V., *La magistratura*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1987, 1.

DI MARZIO M., *Il "protocollo di intesa" sul nuovo procedimento di cassazione*, in DIDONE A. - DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 201.

DI MARZIO, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in DIDONE A., DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 653.

DI PORTO A., *L'incontro di studio su "La nuova Cassazione civile": tre considerazioni introduttive*, in DI PORTO A. (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 1.

DI PORTO A., *Nota introduttiva*, in NAZZICONE L., *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021, XI.

DIDONE A., *Profili generali della miniriforma*, in DIDONE A. - DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 1.

DREWRY G, BLOM-COOPER L., *The House of Lords and the English Court of Appeal*, in Drewry G, BLOM-COOPER L. (a cura di), *The Judicial House of Lords 1876–2009*, Oxford, 2009.

FABIANI M., *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in TISCINI R. – LUISO F.P. (a cura di), *Scritti in onore di Bruno Sassani*, II, Pisa, 2022, 549.

Bibliografia

FONTANA G., *Il filtro magico in nome della nomofilachia (Profili costituzionali dell'art. 360 bis c.p.c.)*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, II, Napoli, 2011.

FULZIO, *Il nuovo rito civile di cassazione*, in DI PORTO A. (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 63.

GALIC A., *The Inconsistency of Case Law and the Right to a Fair Trial*, in UZELAC A., VAN RHEE C.H., *Revisiting Procedural Human Rights*, Cambridge, 2017, 17.

GEE G., HAZELL R., MALLESON L., O'BRIEN P., *The UK Supreme Court*, in Id., *The Politics of Judicial Independence in the UK's Changing Constitution*, Cambridge, 2015, 194.

GORLA G., *Il valore del precedente giudiziale "in astratto" e "in concreto" – Oggetto della nostra ricerca: il valore "in concreto" del precedente giudiziale in Italia*, in GORLA G., *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, *Quaderni del Foro italiano*, 1966, 6.

GORLA G., voce "Precedente giudiziale", in *Enc. giur. it.*, Roma, 1990.

GOTTWALD P., *The German Federal Court of Justice: A Supreme Court between General Principles and Individual Justice*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 89.

GRASSO G., *L'applicazione dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità*, in DALFINO D. (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 91

Bibliografia

- GREEN N., *Ruolo dell'accesso ai tribunali in Europa. Accesso alla Corte Suprema del Regno Unito. La prospettiva degli avvocati*, in ALPA G. – CARBONE V. (a cura di), *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011, 195.
- GRISS I., *L'accesso alla Corte Suprema della Repubblica Austriaca*, in ALPA G., CARBONE V., *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, 2011, Bologna, 47.
- IRTI N., *Cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in DI PORTO A. (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Padova, 2017, 10.
- JACOBS F. – ANDERSON D., *European Influences*, in BLOM-COOPER L. – DICKINSON B.– DREWRY G., *The Judicial House of Lords 1876-2009*, Oxford, 2011
- JOLOWICZ J.A., *Civil Appeals in England and Wales*, in JOLOWICZ J.A. (a cura di), *On Civil Procedure*, Cambridge, 2000, 271.
- LORD COLLINS OF MAPESBURY, *Le regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in ALPA G., CARBONE V., *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, 2011, Bologna, 31.
- LUPO E., *Introduzione alla prima edizione*, in ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A. (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema*, Bari, 2020, 27.
- LUPO E., *Introduzione*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 11.
- MALATESTA F.C., sub art. 376, in TISCINI R. (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa, 2023, 560.

Bibliografia

MARINELLI V., voce "Precedente giudiziario", in *Enc. dir., Aggiornamento VI*, 2002, 868.

MENCHINI S., *Sub art. 360-bis*, in AA.VV., *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, ?.

MORO P., *Sul valore tipico del precedente giudiziale*, in SARRA C., VELO DALBRENTA D. (a cura di), *Res iudicata. Figure della positività giuridica dell'esperienza contemporanea*, Padova, 2013.

OTEIZA E., *La doctrina de la Corte Interamericana referida al control difuso de la convencionalidad ex officio*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 33.

PAGNI, *Il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in DIDONE A., DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 51.

PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in DIDONE A., DE SANTIS F., (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 61.

PICARDI F., *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. del ricorso in Cassazione*, in DIDONE A., DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 517.

PIZZORUSSO A., *Fonti del diritto (Art. 1-9 disp. prel.)*, in GALGANO F. (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, II ed., Bologna-Roma, 2011, 140.

PIZZORUSSO A., *Garanzia costituzionale dell'azione*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, IV, 1992, 607.

Bibliografia

REALI G., sub art. 360-bis, in CIPRIANI F. (a cura di), *La riforma del giudizio di Cassazione* –, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2009, 117.

REVERÓN PALENZUELA B., *Interés casacional y Tribunal constitucional. la convalidación constitucional de un acuerdo de dudosa constitucionalidad*, in *Anales de la Facultad de Derecho*, 2005, 141.

RORDORF R., *Introduzione*, in DIDONE A., DE SANTIS F., (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, XI.

ROVELLI L., *La formazione del precedente giurisprudenziale*, in DIDONE A. – DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 23.

ROVELLI L., *La funzione nomofilattica come ricerca della sintesi ordinatrice di un ordinamento giuridico complesso. Dalle origini alla attualità*, in DIDONE A. – DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 4.

SAN GIORGIO M.R., *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A. (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema*, Bari, 2020, 583.

SANTAGADA F., *Il filtro in Cassazione tra effettività della tutela e gestione efficiente del servizio giustizia*, in DIDONE A., DE SANTIS F., *I processi civili in Cassazione*, Milano, 2018, 651.

SANTAGADA F., sub art. 380-bis, in TISCINI R. (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa, 2023, 575.

SATTA S., voce *Corte di cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, § 1.

Bibliografia

SCARSELLI G., CIVININI M.G., *Ridurre i tempi della giustizia civile?*, in SCARSELLI, *Mala tempora currunt*, Pisa, 2023, 215.

SCARSELLI G., *In difesa della pubblica udienza*, in DALFINO (a cura di), *Il nuovo procedimento in Cassazione*, Torino, 2017, 45.

SCARSELLI G., *La cameralizzazione del giudizio in Cassazione di cui al nuovo d.L. n. 31 agosto 2016, n. 168*, in DIDONE A., DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 27.

SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Mala tempora currunt*, Pisa, 2023, 83.

SILVESTRI E., *Le Corti supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, in AA.VV., *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 Maggio 2000)*, Milano, 2001, 44.

TARUFFO M., *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, IV, 1990.

TARUFFO M., *L'incerta trasformazione della Corte di cassazione italiana*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 123.

TARUFFO M., *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Ann. dir. comp. e st. leg.* 2011, 11.

TERRUSI F., *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, in DIDONE A., DE SANTIS F. (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 673.

Bibliografia

TERRUSI F., *Sesta sezione e art. 360-bis c.p.c.*, in DIDONE A., DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 135.

TRAPUZZANO C., *Rito camerale in Cassazione: proposta, decreto, adunanza*, in DIDONE A. - DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 123.

VALITUTTI A., *Tecniche e ideologie delle impugnazioni civili riformate*, in DIDONE A., DI MARZIO M. (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Milano, 2017, 35.

VALLACE WHITE J., *The Judicial Office*, in DREWRY G., BLOM-COOPER L. (a cura di), *The Judicial House of Lords 1876–2009*, Oxford, 2009.

VITTORIA P., *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso nell'esperienza italiana*, in ALPA G., CARBONE V. (a cura di), *Giurisdizione di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, Bologna, 2011, 25.

VITTORIA P., *Il filtro al ricorso per cassazione nella legge 69 del 2009 come complemento di una riforma*, in DIDONE A. (a cura di), *Il processo civile competitivo*, Torino, 2010, 519.

ZAGREBELSKY G., voce *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, 521.

ZAGREBELSKY V., *Le corti supreme nazionali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in CHIARLONI S., BESSO C. (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 26.

ZANON N., PANZERI L., sub art. 101, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., *Commentario alla Costituzione*, 2006, Torino, 1957.

Articoli su riviste e note a sentenza

ACIERNO M., SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, su www.questionegiustizia.it, 2022.

ACONE M., *Considerazioni sull'ambito di applicazione del "quesito di diritto"*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1700.

ALPA G., *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato*, in *Contr. e impresa*, 2018, 610.

ALPA G., *La tecnica di selezione dei casi da decidere in cassazione. spunti di diritto comparato*, in *Contr. e impr.*, 2017, 329.

ALPA G., *Nuove regole per la redazione del ricorso per cassazione (artt. 360 e 366 bis c.p.c.)*, Relazione al Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2006, su www.consiglionazionaleforense.it.

ALPINI A., *La funzione "nomofilaetica" della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 219.

AMENDOLA F., *La Cassazione è in grado di svolgere adeguatamente la funzione nomofilattica?*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2022, 337.

AMOROSO G., *Il giudizio civile innanzi alla Corte di cassazione francese: appunti per una comparazione*, su www.cortedicassazione.it.

AMOROSO G., *Nomofilachia e Massimario*, relazione tenuta nell'ambito del seminario svoltosi presso la Corte di cassazione il 12 aprile 2017, dal titolo "L'Ufficio del

Bibliografia

Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro”, disponibile su www.cortedicassazione.it.

ANDREWS N., *A new system of civil appeals and a new set of problems*, in *The Cambridge Law Journal*, 2000, 69(3), 421.

ANDREWS N., *La “doppia elica” della giustizia civile: i legami tra metodi privati e pubblici di risoluzione delle controversie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 529.

ANDREWS N., *La Corte suprema del Regno Unito: riflessioni sul ruolo della più elevata corte britannica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 877.

ANDREWS N., *La Corte suprema del Regno Unito: riflessioni sul ruolo della più elevata corte britannica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 877.

ANGELONI, *Ancora sul precedente di Cassazione: questa volta anche secondo la Cassazione penale*, in *Contr. e impr.*, 2000, 16.

ARBIA A., *The New Filter in the Appeal: The First Ruling Adopted according to Art. 348-bis of Italian Civil Procedure Code*, in *Sapienza Legal Papers*, 2012, 1, 48.

AULETTA F., *La nuova responsabilità del giudice e l'attuale sistema delle impugnazioni*, in *Corr. Giur.*, 2015, 898.

AULETTA F., *Per una definizione di «giurisprudenza della corte»: coefficiente normativo marginale della decisione e metodi quantitativi di misura*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 233.

BALENA G., *La nuova pseudo-riforma del processo civile (un primo commento alla legge 18 giugno 2009, n. 69)*, su www.judcium.it, 2009.

Bibliografia

- BARBIERI F., *Di alcuni aspetti organizzativi della Corte di cassazione: l'ufficio del massimario dopo le riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1421.
- BERTOLLINI P., *Il "filtro" con funzione nomofilattica ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. tra "inammissibilità" e "manifesta infondatezza" del ricorso*, in *Corr. giur.*, 2017, 85.
- BERTOLLINI P., *Il "filtro" con funzione nomofilattica ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. tra "inammissibilità" e "manifesta infondatezza" del ricorso*, in *Corr. giur.*, 2017, 90.
- BESSO C., *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2023, 474.
- BIAVATI P., *Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1209.
- BIAVATI P., *Note sul processo civile dopo l'emergenza sanitaria*, su www.giustiziainsieme.it, 2020.
- BIAVATI P., *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 475.
- BOBEK M., *Quantity or Quality? Reassessing the Role of Supreme Jurisdictions in Central Europe*, in *American Journal of Comparative Law*, 2009, 33.
- BOSIO O., *Dall'art. 366-bis all'art. 360-bis cod. proc. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 382.
- BOVE M., *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, in www.judcium.it, 2009.

Bibliografia

- BRIGUGLIO A., *Appunti sulle Sezioni Unite civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 16.
- BRIGUGLIO A., *Ecco il "filtro"!* (L'ultima riforma del giudizio di Cassazione), in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1275.
- BRIGUGLIO A., *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, su www.judicium.it, 2022.
- BRIGUGLIO A., *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 573.
- CALIFANO G.P., *Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro it.* 2018, I, 3994.
- CALVANESE E., CELENTANO C., DE AMICIS G., *Le Corti supreme in Europa: le regole per l'accesso*, in *Foro it.*, 2008, 239.
- CALZOLAIO E., *Mutamento giurisprudenziale e overruling*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 899.
- CANZIO G., *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto pubblico*, 2017, 21.
- CAPASSO V., *Il filtrage des pourvois alla Cassazione francese tra comparazione e analisi economica del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 509.
- CAPASSO V., *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all'italiana»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 627.
- CAPASSO V., *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 588.

Bibliografia

CAPONI R., *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Giur. cost.*, 2012, 1539.

CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1387.

CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1385.

CAPONI R., *L'appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 631.

CAPONI R., *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1153.

CAPPELLETTI M., *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative Constitutional, International, and Social Trends*, in *Stanford Law Review*, 1973, 25, No. 5, 651.

CAPPONI B., *2023: Odissea nel Palazzaccio*, su www.judicium.it, 2022.

CAPPONI B., *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

CAPPONI B., *Il formalismo in Cassazione*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

CAPPONI B., *Il giudice monocratico in Cassazione*, in *Foro it.*, 2023, V, 23.

CAPPONI B., *Sul "ministero della giurisprudenza"*, in *Foro it.*, 2022, II, 249.

CARMELLINO G., *La permission to appeal nel diritto inglese*, in *Riv. dir. Proc.*, 2014, 1462.

Bibliografia

- CARNELUTTI F., *Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare)*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 41.
- CARNEVALE V., *La Corte di Cassazione ridimensiona il "filtro" dell'art. 360 bis cod. proc. civ.*, n *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, 167.
- CARPI F., *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1443.
- CARPI F., *L'accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 771.
- CARPI F., *Note sull'accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 835.
- CARPI F., *Osservazioni sulle sentenze "additive" delle sezioni unite della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 587.
- CARRATO A., *Prime questioni conseguenti all'applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di Cassazione*, in *Giur. it.*, 2007, 1280.
- CARRATO A., *Prime riflessioni sui problemi applicativi del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. e del rinnovato procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione*, in *Dir. e giust.*, 2006, inserto speciale n. 25.
- CARRATTA A., *Il filtro al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *Giur. it.*, 2009, 1564.
- CARRATTA A., *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giur. it.*, 2023, 466.

Bibliografia

- CARRATTA A., *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudici di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2011, I, 123.
- CARRATTA A., *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudici di cassazione*, in *Giur. it.*, 2011, 885.
- CASTAGNO, *Inammissibilità del ricorso per cassazione - La sezione-filtro torna sull'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2018, 1617.
- CATALINA BENAVENTE M.A., *La acreditación del interés casacional ante la Sala Primera del Tribunal Supremo*, in *AFDUAM*, 2018.
- CAVALLARI D., *Brevi osservazioni sull'efficienza del sistema giudiziario penale e civile in Germania ed Italia: un confronto*, su www.unicost.eu, 2019.
- CAVALLINI C., *La durata ragionevole del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 825.
- CERINO-CANOVA A., *La garanzia costituzionale del giudicato civile (meditazioni sull'art. 111 comma 2°)*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, 395.
- CHIARLONI S., *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 118.
- CHIARLONI S., *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, su www.judicium.it.
- CHIARLONI S., *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 123 ss.
- CHIARLONI S., *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 521.

Bibliografia

- CHIARLONI S., *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1.
- COHON E.J., *Precedents in continental law*, in *Cambridge Law Review*, 1933(5), 366.
- COMOGLIO L., *Requiem per il processo "giusto"*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 2047.
- CONSOLO C., *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell'arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1189.
- CONSOLO C., *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell'arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1189.
- CONSOLO C., *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, III, Torino, 2010, 241.
- CONSOLO C., *La Cassazione e il suo nuovo volto. Elogio dell'oralità*, in *Ars Interpretandi*, 2018, 43.
- CONSOLO C., *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio-economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, su *Questione giustizia*, 2017, 22.
- CONSOLO C., *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. Giur.*, 2009, 737.
- COSTANTINO G., *De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile*, su www.questionegiustizia.it, 2022.

Bibliografia

COSTANTINO G., *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. it.*, 2009, 1570.

COSTANTINO G., *Note sull'ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 137.

COSTANTINO G., *Note sulla "antipaticità" del ricorso in Cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza* *Foro it.*, 2016, 10, I, 3091.

COSTANTINO G., *Rassegna di legislazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1787.

CROCE M., *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Contratto e impresa*, 2006, 1114.

D'ANGIOLELLA R., *Il rinvio pregiudiziale: nodi problematici in sede di prima applicazione*, su www.giustiziainsieme.it, 2023.

DALFINO D., *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2014, 907.

DALFINO D., *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Foro it.*, 2017, V, 5.

DAMIANI F.S., *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione tra mito e realtà*, in *Foro it.*, *Speciali 1/2021*, 217.

DAMIANI F.S., *Usi e abusi del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2016, I, 2127.

Bibliografia

DAMIANI F.S., *Sui (super)poteri della «apposita sezione» della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, p?

DE CRISTOFARO M., *L'edificazione della Corte suprema tra risolutezza e "timidezza" del legislatore delegato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1760.

SCARSELLI G., *La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 655.

DE LA OLIVA SANTOS A., *L'esperienza spagnola della cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 107.

DE SANTIS DE NICOLA F., *Quesito di diritto e autosufficienza del ricorso per Cassazione secondo la Corte di Strasburgo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 301.

DE STEFANO F., *La Riforma prossima ventura del giudizio di legittimità note a lettura immediata sulla legge 206/21*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

DENTI V., *A proposito di Corte di cassazione e nomofilachia*, in *Foro it.*, 1986, V, 417.

DI IASI C., *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e di funzione di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, n. 3/2017, 82.

DI MARZIO M., *Entrano in vigore domani, 1° marzo, le novità stabilite dalla legge 80/2005 (cd. legge sulla Competitività) in materia di Arbitrato e processo in Cassazione. Di seguito proponiamo un contributo che fa il punto sul processo in Cassazione*, in *Diritto e giustizia*, 2006.

DI PORTO A., *I «nuovi sacerdoti» della «giurisprudenza della Corte»*, su www.judicium.it.

Bibliografia

DIDONE A., *Brevi note sulla falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. e sul nuovo "filtro" in cassazione*, in *Giur. it.*, 2010, 10.

DIDONE A., *Il "rasoio di Guglielmo da Ockham" e l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*, in *Giust. civ.*, 2011, 886.

DONZELLI R., *Il filtro in Cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1085.

ESPOSITO M., *Iurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 812.

ESPOSITO M., *Lo stare decisis al vaglio dei principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1007.

FABBRI M., *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022.

FABIANI M., *Riflessioni inattuali su formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.* 2008, V, 225.

FERRARIS F., *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 491.

FIECCONI F., *La doppia anima del giudizio di cassazione*, in *Corr. giur.*, 2021, 373.

FINOCCHIARO G., *La valutazione rispetto ai precedenti va compiuta al momento della decisione*, in *Guida al diritto*, 38/2010, 32.

Bibliografia

- FINOCCHIARO M., *Al legale si chiede un quesito di diritto*, in *Guida al dir.*, 2006, 61.
- FLORE G., *La Corte di cassazione e la Costituzione*, in *Giust. Civ.*, 1965, IV, 105.
- FOLLIERI E., *Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare riferimento al Consiglio di Stato*, in *Ars interpretandi*, 2015, 103.
- FORNACIARI M., *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 645.
- FRASCA R., *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense*, su www.judicium.it, 2016.
- GALGANO F., *Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile*, in *Contr. e impr.*, 1985, 29.
- GALGANO F., *L'efficacia vincolante del precedente di Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 1999, 889.
- GALIČ A., *A civil law perspective on the Supreme Court and its functions*, in *Studia Iuridica LXXXI*, 2019, 44.
- GERARDO M., MUTARELLI A., *Certezza del diritto e conoscibilità del "filtro" di cui all'art. 360 bis n. 1 c.p.c.*, su www.judicium.it, 2011.
- GHIRGA M. F., *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 13.
- GIABARDO C.V., *Il giudice e l'algoritmo (in difesa dell'umanità del giudicare)*, su www.giustiziainsieme.it, 2020.

Bibliografia

GIABARDO C.V., *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

GIANNITI P., *Il ruolo delle Corti Supreme nell'attuale sistema multilivello*, su www.revistascientificas.us.es, 2021.

GIORDANO R., *Su alcune declinazioni e contraddizioni del diritto di accesso al giudice nel prisma dell'effettività*, in *Giust. civ.*, 2021, 851.

GIORGI F.M., *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerale e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche)*, su www.giustiziacivile.com, 2022.

GIUSTI A., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *Giust. civ.* 2013, II, 247.

GORI P., *Il giudizio di ammissibilità del ricorso e del controricorso in Cassazione dopo la riforma Cartabia del rito civile*, su www.giustiziainsieme.it, 2023.

GORLA G., *Postilla su "l'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi"*, in *Foro it.*, 1976, V, 127.

GRAZIOSI A., *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, su www.judicium.it, 2022.

GRAZIOSI A., *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 47.

GREVI V., *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 745.

Bibliografia

GROSSI D., *Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1021.

IDA A., *L'evoluzione del sistema internazionale dei diritti dell'uomo. Il protocollo n. 11*, in *Giur. merito*, 2000, 1014.

IMBRUGLIA, *Effettività della tutela e ruolo del giudice*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 961.

INZITARI B., *Obbligatorietà a persuasività del precedente giudiziario*, in *Contr. e impr.*, 1988, 526.

KATIĆ N., BAŠIĆ B., BRIŠKI M., *Right of Access to Supreme Courts in Light of the Guarantees under Article 6 § 1 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (civil aspect)*, in *Croatian International Relations Review*, XXIV (81) 2018, 69.

LOMBARDO L., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, su www.questionegiustizia.it, 2016.

LOMBARDO L., *Passato e futuro della Cassazione civile (a cent'anni da «La Cassazione civile» di Piero Calamandrei)*, in *Riv. dir. proc.*, 892.

LUISO F., *Il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2003, 820.

LUISO F., *La prima pronuncia della Cassazione sul c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 1131.

LUPO E., *Il funzionamento della Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1999, V, 193.

LUPO E., *Il ruolo della cassazione: tradizione e mutamenti*, in *Arch. pen.*, 2012, 22.

Bibliografia

- MAK E., *Case Selection in the Supreme Court of the Netherlands – Inspired by Common Law Supreme Courts?*, in *Eur.J. of Current Legal Issues*, 2015.
- MANGANARO, *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, disponibile su *www.ius-publicum.com*, 2011.
- MANIACI A., *Il precedente giudiziale in Italia: verso lo 'stare decisis'?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 580.
- MASTRACCHIO C., *Di nuovo alle Sezioni Unite, questa volta previa rimessione, l'interpretazione dell'art. 360 bis (n. 1) c.p.c.*, su *www.giustiziacivile.com*, 2017.
- MAZZAMUTO S., *Certezza e prevedibilità: nuove frontiere della nomofilachia e tentativi di "enforcement" del precedente*, in *Politica del diritto*, 2003, 157.
- MECCARELLI, *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria*, su *Forum Historiae Iuris*, 2005
- MENGOZZI M., *Normatività delle decisioni giudiziarie: nomofilachia e Costituzione*, su *www.osservatorioaic.it*, 2005, 11.
- MENICUCCI M., *Il giudizio civile di cassazione tra questioni attuali e prospettive di riforma*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2022, 343.
- MICCOLIS G., *La funzione nomofilattica: per una (tendenzialmente unica e non soltanto) "uniforme interpretazione della legge"*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 197.
- MISCIONE M., *La garanzia della legge e i giudici («nomofilachia»)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2004, 829.

Bibliografia

- MISCIONE M., *Nomofilachia, Sezioni Unite, "diritto vivente" (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, 329.
- MONDINI A., *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, su www.judicium.it, 2022
- MONTELEONE G., *A proposito di una incipiente riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, 1107.
- MONTESANO L., *"Dovuto processo" su diritti incisi da giudizi camerali e sommari*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 915.
- MONTESANO L., *Ricondurre la Cassazione al giudizio di legittimità*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 622.
- NAPPI A., *La Corte di cassazione nel sistema normativo*, in *Foro it.*, 1999, V, 183.
- NELA P.L., *Per un'interpretazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 140.
- NOBLES R., SCHIFF D., *The right to appeal and workable systems of justice*, in *Modern Law Review*, 2002(65), 676 ss.
- OLIVIERI G., *Il quesito di diritto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008, 1578.
- OTTOBRE G., *Problemi applicativi della riforma del rito civile in appello*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 168.
- PANZAROLA A., *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 269.
- PASSANANTE L., *Calamandrei e il destino della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 79.

Bibliografia

- PASSANANTE L., *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 1353.
- PAULESU P.P., *Conflitti interpretativi in Cassazione, principio di diritto e valore del "precedente" nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1050.
- PILLOT T., *La Cassazione precisa il concetto di «orientamento della giurisprudenza della corte» ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, 795.
- POLI R., *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 363.
- POLI R., *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1249.
- PROTO PISANI A., *Brevi note sulle conseguenze dell'applicazione «diretta» dell'art. 111, comma 2° e poi 7°, Cost. e prospettive per assicurare la garanzia dell'impugnazione, a Costituzione invariata*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1192.
- PROTO PISANI A., *Cassazione civile e riforme costituzionali*, in *Foro it.*, 1998, V, 167.
- PROTO PISANI A., *Il ricorso per cassazione in Italia*, in *Foro it.* 2015, V, 188.
- PROTO PISANI A., *Il ricorso per cassazione in Italia*, in *Foro it.* 2015, V, 187.
- PROTO PISANI A., *Ma è davvero impossibile scrivere una riforma del processo di cognizione capace di ridurre numero e durata dei giudizi?*, su www.judicium.it, 2023.
- PROTO PISANI A., *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, su www.questionegiustizia.it, 2022.
- PROTO PISANI A., *Novità del giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, V, 252.

Bibliografia

PROTO PISANI A., *Principio d'eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, 66.

PROTO PISANI A., *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.* 2009, V, 379.

PUNZI C., *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte di diritto?*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 567.

PUNZI C., *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1.

RAITI G., *Brevi note sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1601.

RAITI G., *Note esegetiche a prima lettura sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, su www.judicium.it, 2009.

RICCI E. F., *Il filtro in Cassazione scivola sul paradosso*, su *Il Sole 24 Ore*, 29 maggio 2009.

RICCI E.F., *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 551.

RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 102.

RICCIO A., *La rivitalizzazione legislativa della funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, 825.

RORDORF R., *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 134.

Bibliografia

ROSELLI F., *Il principio di effettività e la giurisprudenza come fonte del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 23.

RUSCIANO S., *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il quesito di diritto*, in *Corr. giur.*, 2007, 436.

RUSSO M., *Il ricorso del P.G. presso la S.C. ex art. 363 c.p.c.: funzione e limiti*, su www.judicium.it, 2011.

RUSSO M., *Sull'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata*, in *Giur. it.*, 2017, 1845.

RUSSO R., *Cassazione con filtro e senza filtro, priorità decisionale e manxindienze pubbliche civili*, in *Giust. civ.*, 2013, 733.

SALVATO, *Verso la riforma del processo tributario: il "rinvio pregiudiziale" ed il ricorso del P.G. nell'interesse della legge*, su www.giustiziainsieme.it, 2021.

SANTACROCE G., *Funzioni tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, 25 luglio 2015, su www.cortedicassazione.it.

SANTACROCE, *Relazione introduttiva all'Assemblea generale della suprema Corte di Cassazione del 25 giugno 2015, Funzioni, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità*, in www.cortedicassazione.it.

SANTAGADA S., *Il giudizio d'appello riformato e l'introduzione del filtro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 615.

Bibliografia

SANTANGELI F., *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, su www.judicium.it, 2012.

SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 217.

SASSANI B., *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della "Suprema"*, su www.judicium.it, 2016.

SASSANI B., *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 35.

SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 217.

SASSANI B., *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 43.

SASSANI B., *Legittimità, "nomofilachia" e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, su www.judicium.it, 2013.

SASSANI B., *Sulla riforma del giudizio di cassazione - Corte Suprema e jus dicere*, in *Giur. it.*, 2003, 1018.

SCARPA A., *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?*, su www.giustizainsieme.it, 2023.

SCARSELLI G., *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, su www.giustizainsieme.it, 2021.

SCARSELLI G., *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Foro it.*, V, 2016, 61.

Bibliografia

SCARSELLI G., *Osservazioni al maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile*, 2021, su www.giustiziainsieme.it.

SCARSELLI G., *Sulle relazioni dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, su www.judicium.it, 2023.

SCODITTI E., *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione*, su *Questione Giustizia*, 2022.

SCODITTI E., *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione»*, in *Foro it.*, 2019, V, 419.

SCODITTI, *Brevi note sul rinvio pregiudiziale in cassazione*, su www.questionegiustizia.it, 2021.

SCRIMA A., *Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione tra storia e attuali prospettive*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 728.

SEGNI A., *La cassazione civile ed un libro recente*, in *Riv. dir. comm.*, 1920, 513.

SILVESTRI C., *La saisine pour avis della Cour de Cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 495 ss.

SILVESTRI E., *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1027.

SIME S., *Appeals after the Civil Courts Structure Review*, in *Civil Justice Quarterly*, 2017, 36(1), 51.

Bibliografia

- SOMMER J.M., MUNOZ-PEREZ B., *Dix ans de non-admission devant les chambres civiles de la Cour de cassation*, [Rapport de recherche] Cour de cassation. 2014, 81.
- STEFANELLI, *La Cassazione alla prova sul quesito di diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1213.
- SUAREZ C.D., *Sui modelli di Corti supreme e la revoca dei precedent*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, 689.
- TARUFFO M., *La Corte di cassazione e la legge*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 349.
- TARUFFO M., *La giurisprudenza tra casistica e uniformità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 35.
- TARUFFO M., *Le funzioni delle Corti Supreme tra uniformità e giustizia*, su www.revistas.unaerp.br, 2014.
- TARUFFO M., *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, 11.
- TARUFFO M., *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 755.
- TARZIA G., *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 201.
- TEDOLDI A., *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 925.
- TERRUSI F., *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, in *Giust. Civ.*, 2011, I, 403.

Bibliografia

- TERRUSI, *L'art. 360-bis c.p.c.: tra inammissibilità e merito*, su www.processocivile.it, 2016, con nota di
- TISCINI R., *Il filtro in Cassazione nella giurisprudenza della Corte*, in *Riv. dir. Proc.*, 2019, 1028.
- TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, 2006, su www.judicium.it.
- TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 527.
- TOMMASEO F., *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, 1019.
- TRISORIO LIUZZI G., *La Cassazione e il rafforzamento della funzione nomofilattica negli ultimi interventi normativi*, in *Foro it., Speciali 1/2021*, 182.
- TRISORIO LIUZZI G., *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, su www.judicium.it, 2021.
- TROCKER N., *Dal «giusto processo» all'effettività dei rimedi. L'«azione» nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 35.
- TROCKER N., *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 381.
- VERDE G., *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, su www.judicium.it, 2012.
- VERDE G., *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1.

Bibliografia

VERDE G., *L'evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1155.

VETTORI G., *Centralità del giudice e filtro in Cassazione (sull'art. 360 bis c.p.c.)*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 486.

VIGNAU V., *Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz*, 2010, 102.

VOLPINO D., *Quesito di diritto e "shock nomofilattico"*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 895.

ZENO-ZENCOVICH V., *Il Ministero della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2022, V, 214.

ZUCCONI GALLI FONSECA F., *Corte di cassazione. Atti dell'assemblea generale del 23 aprile 1999. Introduzione*, in *Foro it.*, 1999, V, 161.

Elenco giurisprudenza citata¹

Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152.

Corte cost., 11 aprile 2008, n. 98, in *Giur. cost.*, 2008, 1165.

Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in *Foro it., Rep.*, 2000, voce *Revisione penale*.

¹ Si precisa che viene citata unicamente la giurisprudenza italiana cui si è fatto riferimento nell'elaborato e che tutte le sentenze della Corte di cassazione successive al 2010 per le quali non è indicata la fonte sono state tratte dal sito www.cortedicassazione.it. Lo stesso vale per le pronunce di merito, tutte afferenti a rinvii pregiudiziali, pubblicati sul sito nell'apposita sezione.

Bibliografia

Corte cost., 13 gennaio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, 1972, 131.

Cass., 6 luglio 2023, n. 19179.

Cass., 27 giugno 2023, n. 18351.

Cass., 8 giugno 2023, n. 16365.

Cass., 8 marzo 2023, n. 6976.

Cass., 2 marzo 2023, n. 6335.

Cass., 23 febbraio 2023, n. 5649.

Cass., 9 febbraio 2023, n. 4015.

Cass., 9 febbraio 2023, n. 3942.

Cass., 8 febbraio 2023, n. 3838.

Cass., 20 gennaio 2023, n. 1714.

Cass., 17 gennaio 2023, n. 1203.

Cass., 4 gennaio 2023, n. 180.

Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162.

Cass., 15 dicembre 2022, n. 36755.

Cass., 13 dicembre 2022, n. 36421.

Cass., 4 novembre 2022, n. 32515.

Bibliografia

Cass., 9 settembre 2022, n. 26619.

Cass., 4 novembre 2022, n. 32515.

; Cass., 31 agosto 2022, n. 25648.

Cass., 8 giugno 2022, n. 18488.

Cass., 26 maggio 2022, n. 17619.

; Cass., 11 maggio 2022, n. 15017.

Cass., 21 novembre 2022, n. 34152.

Cass., 14 ottobre 2022, n. 30307.

Cass., 31 maggio 2022, n. 17576.

Cass., 11 febbraio 2022, n. 4430.

Cass., 12 dicembre 2021, n. 41205.

Cass., 9 dicembre 2021, n. 39180.

Cass., 2 dicembre 2021, n. 38056.

Cass., 16 settembre 2021, 25026.

Cass., 4 agosto 2021, n. 22208.

Cass., 16 luglio 2021, n. 20334.

Cass., 12 maggio 2021, n. 12671, in *Guida al dir.*, 2021, 26.

Bibliografia

Cass., 16 marzo 2021, n. 7368.

Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830.

Cass., 8 febbraio 2021, n. 2926.

Cass., 5 febbraio 2021, n. 2769.

Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061.

Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874.

Cass., 14 dicembre 2020, n. 28440.

Cass., 11 novembre 2020, n. 25398.

Cass., 23 settembre 2020, n. 19974.

Cass., 24 agosto 2020, n. 20018.

Cass., 3 luglio 2020, n. 13692.

Cass., Sez. Un., 6 maggio 2020, n. 295.

Cass., 18 novembre 2019, n. 29812.

Cass., 15 ottobre 2019, n. 26087.

Cass., 13 agosto 2019 n. 21393.

Cass., Sez. Un., 5 luglio 2019, n. 18079.

Cass., 3 ottobre 2018, n. 24063.

Bibliografia

Cass., 13 settembre 2018 n. 22326.

Cass., 23 marzo 2018, n. 7341.

Cass., 2 marzo 2018, n. 5001, in *Giur. it.*, 2018, 1617.

Cass., 22 febbraio 2018, n. 4366.

Cass., 26 settembre 2017, n. 22341, in *Foro it.* 2018, I, 2483.

Cass., 2 agosto 2017, n. 19190.

Cass., Sez. Un., 1 agosto 2017, n. 19085.

Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648, in *Giur. it.*, 2017, 1845.

Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648, in *Giur. it.*, 2017, 1845.

Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513, in *Giur. it.*, 2017, 851.

Cass., 15 novembre 2016, n. 23202.

Cass., 11 ottobre 2016, n. 20466.

Cass., 8 aprile 2016, n. 6905.

Cass., 18 febbraio 2016, n. 3220.

Cass., 10 novembre 2015, n. 22885.

Cass., 29 maggio 2015, n. 11153.

Cass., 20 marzo 2015, n. 5693.

Bibliografia

- Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23675.
- Cass., 16 maggio 2013, n. 10030.
- Cass., 4 dicembre 2012, n. 17221, in *Dir. e giust.*, 2003, 103.
- Cass., 29 ottobre 2012, n. 18851.
- Cass., 15 maggio 2012, n. 7758.
- Cass., 30 dicembre 2011, n. 30652, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1085.
- Cass., 23 dicembre 2011, n. 28676.
- Cass., 14 dicembre 2011, n. 26900.
- Cass., 27 ottobre 2011, n. 22451.
- Cass., 17 maggio 2011, n. 10842.
- Cass., 12 maggio 2011, n. 10445.
- Cass., Sez. Un., 19 aprile 2011 n. 8923.
- Cass., 5 aprile 2011, n. 7760.
- Cass., 23 febbraio 2011, n. 4438.
- Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 404, *Giur. it.*, 2011, 2618.
- Cass., Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332, in *Giust. civ.* 2011, 11, I, 2652.
- Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 559.

Bibliografia

- Cass., Sez. Un., 15 luglio 2008, n. 19348, in *Riv. corte conti*, 2008, 216.
- Cass., 13 giugno 2008, n. 15986, in *Giud. Pace*, 2009, 27.
- Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 893.
- Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906, in *Riv. giur. trib.*, 2008, 714.
- Cass., 22 giugno 2007, n. 14682, in *Foro it.*, 2008, I, 574.
- Cass., Sez. un., 26 marzo 2007, n. 7258, in *Foro it.*, 2007, I, 1387.
- Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 36, in *Foro it.*, 2007, I, 1385.
- Cass., 19 dicembre 2006, n. 27130, in *Corr. giur.* 2007, 9, 1279.
- Cass., 30 aprile 2005, n. 9027, in *Foro it.*, 2005, I, 2326.
- Cass., Sez. Un., 4 luglio 2003, n. 10615, in *Giur. It.*, 2004, 25.
- Cass., 25 maggio 2001, n. 7173, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 1063.
- Cass., Sez. Un., 16 maggio 1992, n. 5888, in *Foro it.*, 1992.
- Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12014, in *Foro it.*, 1992, I, 2442.
- Cass., 18 giugno 1988, n. 4178, in *Giust. civ. Mass.* 1988, 6.
- Cass., 11 novembre 1986, n. 6751, in *Giust. civ. Mass.* 1986, 11.
- Cass., 4 marzo 1983 n. 1598, in *Giust. civ., Mass.*, 1983.
- Cass., 17 marzo 1980 n. 1772, in *Giust. civ., Mass.* 1980.

Bibliografia

Cass., Sez. Un., 30 luglio 1953, n. 2593, in Foro it., 1953, I, 1248.

Trib. Milano, 23 maggio 2023.

Trib. Taranto, 30 marzo 2023.

App. Napoli, 2 marzo 2023.

Trib. Treviso, 31 maggio 2023.

Trib. Roma, 13 giugno 2023.